



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 13/07/2017

Numero 56

Supplemento n. 2

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: Dott. Stefano Acanfora

SOMMARIO

Regione Lazio

Notizie

Notizia 28 giugno 2017

Notizia di presentazione di proposta di legge n. 388 del 27 giugno 2017..... Pag. 8

Notizia 3 luglio 2017

Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 389 del 30 giugno 2017..... Pag. 10

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 378

Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio complessivo in capo alle Aziende pubbliche del Lazio, con particolare riferimento alla salute della donna e del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai Consultori, e ai programmi di screening legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche .. Pag. 12

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 380

Modifica ed integrazione dello schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016..... Pag. 21

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 381

OGGETTO: DCA U00052 del 22/02/2017 – Azione 6.1: Semplificazione del sistema di acquisizione di tecnologie di bassa complessità ed impatto tecnologico che non ricoprono un ruolo innovativo o strategico nella programmazione regionale Pag. 30

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 382

riconoscimento delle finalità proprie della Rete regionale per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici, denominata "TartaLazio", quale attività istituzionale..... Pag. 37

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 383

Comune di Tarquinia (Vt). Programma Integrato di Intervento in Variante al Piano Regolatore Generale vigente da realizzare sull'area posta tra Via delle Croci, Via Ripagretta e Via Nardi. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2016. Approvazione con prescrizioni e raccomandazioni..... Pag. 41

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 386

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n° 438 del 26/07/2016, avente ad oggetto "Approvazione delle procedure per la nomina delle speciali rappresentanze ai sensi dell'art. 75 del Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332" Pag. 54

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2017, n. G08519

Servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio – campagna AIB 2017 - Integrazione flotta elicotteri – Impegno di spesa complessivo di € 1.108.961,49 a favore dell'ATI Heliwest S.r.l.- Eliossola S.r.l. - Capitolo E23517– Es. Fin. 2017. CIG: 711170087D. Impegno di spesa a favore di ANAC per il contributo dovuto dalla stazione appaltante nella procedura di cui al CIG 711170087D, per un importo pari ad € 375,00 sul Cap. T19427 – Esercizio Finanziario 2017..... Pag. 62

Determinazione 26 giugno 2017, n. G08981

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento fornitura dei mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale di protezione civile della Regione Lazio lotto 1 e lotto 2, rispettivamente CIG 710060549C e CIG 7100612A61. Disimpegno della somma di € 711.117,40 relativa all'impegno 11857/2017, al fine del successivo reimpegno, con successivo atto, in favore della aggiudicataria del Lotto 2, la ditta Carpenteria Carena srl, C.F./P. IVA 06410060013 cod. cred. 171212. Modifica dell'attribuzione dell'impegno 11857/2017 per la somma di € 2.288.882,26, da Creditori diversi alla RTI Rosenfire srl – Divitec srl, C.F./P. IVA 02644800985, cod. cred. 172538...... Pag. 71

Determinazione 3 luglio 2017, n. G09194

indirizzi di cui all'art. 3 del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002 in relazione alla periodicità degli accertamenti sanitari per l'attività di lotta attiva AIB da parte dei volontari di Protezione Civile iscritti nell'Elenco Territoriale della Regione Lazio – parziale modifica della determinazione n. G 6977 del 18-05-2017...... Pag. 78

DIREZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORD. FUNZ. DI VIGILANZA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09153

Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del nuovo Statuto dell'Associazione Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo - G.A.L., con sede in Alvito (FR)...... Pag. 83

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 giugno 2017, n. G08536

Adesione alla Convenzione Consip "PC portatili e Tablet 1" Lotto 1 "pc portatili per basse esigenze di mobilità", ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dell'art. 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, stipulata con R.T.I. Infordata S.p.A. e Bellucci S.p.A. per l'acquisto di n. 7 notebook – Impegno di spesa € 3.629,50 (IVA compresa) sul capitolo F32112 (hardware) – Esercizio Finanziario 2017...... Pag. 86

Determinazione 4 luglio 2017, n. G09225

Aggiudicazione, autorizzazione esecuzione d'urgenza e sostituzione RUP procedura indetta con determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5"...... Pag. 92

Determinazione 5 luglio 2017, n. G09366

Presa d'atto della Sentenza del TAR Lazio, Sez III quater n. 7177/2017. Appalto Specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Farmaci 2017 BIS e vaccini anti influenzali. Approvazione schemi atti e indizione gara...... Pag. 98

Determinazione 6 luglio 2017, n. G09441

Rettifica Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 "Aggiudicazione, autorizzazione esecuzione d'urgenza e sostituzione RUP procedura indetta con determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5"...... Pag. 195

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09174

Valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - Approvazione dello schema di Convenzione con ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, N. 11..... Pag. 200

Determinazione 5 luglio 2017, n. G09294

Trasferimento uffici della Giunta regionale del Lazio Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Decentrata Agricoltura di Roma (A.D.A.) attualmente ubicati in Roma, Via L. Pianciani n. 16. Concessione in comodato d'uso gratuito alla Regione Lazio di una porzione del bene immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.) sito in Roma, con ingressi da Via R. Lanciani n. 38 e Via G. A. Colini n. 9, da adibire a nuova sede dell'A.D.A. di Roma. Approvazione schema contratto di comodato d'uso gratuito tra la Regione Lazio e l'A.R.S.I.A.L. Pag. 211

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 giugno 2017, n. G08141

Determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2015, n. G11929. Conferma delle somme impegnate per complessivi € 1.706.708,59 sull'esercizio finanziario 2017 sul capitolo di bilancio H41946 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 per le spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento (terza rata oneri pregressi annualità 2014). Pag. 221

Determinazione 22 giugno 2017, n. G08846

DGR del 30 maggio 2017, n. 284. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2 lett. a. Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa in favore della Coop.va Cospexa Società Cooperativa Sociale, per la presa in carico di minori vittime di abuso e maltrattamento del Centro Giorgio Fregosi", ubicato in Roma, Via dei Sabelli, 108. Importo € 39.500,00 oltre Iva al 5% ; Missione 12 programma 01, Cap. H41902 es. fin 2017. CIG 7101321379 Pag. 234

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09169

Reg. 1069/09 - Cambio ragione sociale atto di riconoscimento impianto di magazzinaggio di pelli di categoria 3 da Ditta GUIDONIA PELLI S.R.L. A Ditta TOSCA PELLAMI S.R.L.S. Via Luigi Einaudi 28 - Guidonia Montecelio (RM) Pag. 242

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09170

Reg. 1069/09 Riconoscimento condizionato impianto di magazzinaggio di sottoprodotti con manipolazione e prodotti derivati di categorie 1-2-3 ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettere h) e j) Ditta D.M. S.R.L. Strada teverina km 7 - 01100 Viterbo (VT). Pag. 245

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09171

Reg. 853/04 Cambio ragione sociale atto di riconoscimento da Ditta CENTRO CARNI LAZIO S.R.L. a Ditta SABAUDIA CARNI S.R.L. - S.R. 148 Pontina Km 81,500 - 04016 Sabaudia (LT) Pag. 248

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09172

Reg. 853/04 Cambio ragione sociale atto di riconoscimento da Ditta GALFISH DI GALLO PIERO E C. S.A.S. a Ditta ITTICA LATINA SRL UNIPERSONALE Via Cicerchia, 318 - Latina (LT) Pag. 251

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09173

Aggiornamento della task force regionale sulle tematiche relative alla produzione igienica dei molluschi bivalvi vivi. Pag. 254

Determinazione 3 luglio 2017, n. G09182

Istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione dell'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017, nell'ambito delle strutture residenziali per disabili autorizzate ai sensi della L.R. 41/03 e del DGR 1305/04. Pag. 258

Determinazione 5 luglio 2017, n. G09363

Adozione "Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi" di cui al DCA U00052 del 22/02/2017. Pag. 264

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09655

Attuazione del DM Salute del 07/06/2017. Riapertura termini e integrazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020, approvato con Determinazione Regionale G04364 del 06/04/2017. Pag. 287

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 giugno 2017, n. G08681

Affidamento del servizio di consulenza tecnica e scientifica, ai sensi dell'art. 125, co.11, D.Lgs. 163/2006, alla Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, con sede in Viterbo, Via S. Giovanni Decollato n. 1, C.F. 80029030568, P.I. 00575560560. Conferma impegno di spesa di € 28.548,00 (IVA inclusa) da imputare sul Capitolo B21904, del Bilancio Regionale- Es. Fin. 2017. Lotto CIG n. Z7C190B3AB – CUP F85116000000002. Pag. 300

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 luglio 2017, n. G09188

Trasferimento competenze dall'Area "Legislativa e conferenze di servizi" all'Area "Vigilanza urbanistica – edilizia e contrasto all'abusivismo" nell'ambito della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità. Pag. 307

Enti Locali

Province

Provincia di Frosinone

Avviso

R.D. 1775/33 ART. 7. DOMANDA DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE DA POZZO UBICATO NEL COMUNE DI PONTECORVO (FR) FOGLIO N. 51 MAPPALE N. 348. DITTA TAMOIL ITALIA SPA Pag. 312

Avviso

R.D. 1775/33 - ART. 7. CONCESSIONE PER DERIVARE ACQUA PUBBLICA A SCOPO IRRIGUO DA POZZO UBICATO NEL COMUNE DI ROCCASECCA(FR) FOGLIO N. 34 MAPPALE N. 382. DITTA PISTILLI MARTINA Pag. 314

Avviso

R.D. 1775/33 - ART.7. DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVARE ACQUA PUBBLICA A SCOPO IRRIGUO DA POZZO UBICATO NEL COMUNE DI ARPINO (FR) FOGLIO N. 22 MAPPALE N. 398. DITTA CAPUANO VERONICA. Pag. 316

Comuni

ROMA CAPITALE

Decreto di esproprio 3 luglio 2017, n. 10

Decreto di Esproprio emesso ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. - Pos. Pratica 1/2013 (Fasc. 1/2013) - Collettore IV Miglio Almone - Eliminazione della Scarico C4. Pag. 318

Decreto 3 luglio 2017, n. 9

Dichiarazione di inefficacia, ex art. 24, comma 1, del Decreto di esproprio n.8/2011, emesso ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. - Pos. Pratica 42/2007 (Fasc. 52/2006) Realizzazione di "Una Scuola Materna ed Elementare in Via della Lite" e relativa Variante di P.R.G., ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Pag. 323

Decreto 3 luglio 2017, n. 11

Decreto di asservimento emesso ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. - Pos. Pratica 1/2013 (Fasc. 1/2013) - Collettore IV Miglio Almone - Eliminazione dello Scarico C4 - Pag. 326

Enti Pubblici

IPAB

ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 5 luglio 2017, n. 1

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio sita in Roma, Via dei Pastini n. 15 int. 4 Pag. 331

Avviso 5 luglio 2017, n. 2

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio sita in Roma, Via dei Pastini n. 15 int. 7 Pag. 340

Avviso 5 luglio 2017, n. 3

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma non di pregio sita in Roma, Via Novacella n. 19 int. 10 Pag. 349

Avviso 5 luglio 2017, n. 4

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma non di pregio sita in Roma, Via Ennio Bonifazi n. 48 A int. 3 Pag. 356

Avviso 5 luglio 2017, n. 5

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio sita in Roma, Piazza Navona n. 43 int. 2 Pag. 363

Avviso 5 luglio 2017, n. 6

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio ad uso commerciale sita in Roma, Via del Seminario n. 103 Pag. 372

Avviso 5 luglio 2017, n. 7

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio ad uso cantina sita in Roma, Via dei Pastini n. 16 A Pag. 383

Avviso 5 luglio 2017, n. 8

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio ad uso commerciale sita in Roma, Piazza Navona n. 41 Pag. 393

Avviso 5 luglio 2017, n. 9

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma non di pregio sita in Roma, Via Ennio Bonifazi n. 48 A int. 6 Pag. 404

Metropolitane

Roma Metropolitane S.r.l.

Ordinanza di Svincolo 3 luglio 2017, n. 5

Ordinanza di Svincolo n. 5/2017 Linea C. Svincolo presso il M.E.F. delle indennità di espropriazione e demolizione manufatti di cui al D.O.U. ex art. 22bis n. 15/Linea C del 25 settembre 2008. Linea C della Metropolitana di Roma – Tracciato Fondamentale da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri/Pantano. Codice CUP: E51I04000010007. Codice CIG: 0687921A5B. Tratta T6A, da Alessandrino a Torrenova. T6A – Pozzo 6.2. Progetto definitivo approvato con Delibera CIPE del 28 giugno 2007, n. 46. Atto di Approvazione n. 16 del 13 giugno 2008. Ordinanza di Deposito n. 31 del 18 novembre 2010. Decreto di Espropriazione n. 13 del 19 aprile 2011. Svincolo somme indennitarie depositate, ai sensi dell'art. 26, comma 6 e dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. Pag. 411

Privati

ITALFERR S.P.A.

Verifica Impatto Ambientale

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIAS TRATTA CAMPOLEONE - APROLIA Pag. 416

LAZIOcrea S.P.A.

Statuto

Avviso di Revoca della per la fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio - C.I.G. 69004997E9 Pag. 419

Regione Lazio

Notizie

Notizia 28 giugno 2017

Notizia di presentazione di proposta di legge n. 388 del 27 giugno 2017.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge concernente: "DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA E LA PROMOZIONE DEI BIODISTRETTI".

La proposta, di iniziativa dei Consiglieri Enrico Panunzi, Cristiana Avenali, Giancarlo Righini, Riccardo Agostini, Giuseppe Simeone, Michele Baldi, Massimiliano Valeriani, Daniele Sabatini, Rodolfo Lena, Daniele Fichera, Daniela Bianchi, Gino De Paolis, Rosa Giancola, Gianluca Quadrana, Eugenio Patanè, Enrico Maria Forte, Riccardo Valentini, Devid Porrello, Francesco Storace e Marta Bonafoni, reca il numero 388 del 27 giugno 2017.

Il funzionario incaricato
dello svolgimento delle funzioni dirigenziali
ai sensi dell'art. 38, comma 5bis, della l.r. 6/2002
per delega del Segretario generale vicario

(Dott. Maurizio Bonuglia)
F.to Maurizio Bonuglia

Regione Lazio

Notizie

Notizia 3 luglio 2017

Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 389 del 30 giugno 2017.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge concernente: "ASSESTAMENTO DELLE PREVISIONI DI BILANCIO 2017-2019".

La proposta, di iniziativa della Giunta Regionale, adottata con deliberazione n. 377 del 28 giugno 2017, reca il numero 389 del 30 giugno 2017.

Il funzionario incaricato
dello svolgimento delle funzioni dirigenziali
ai sensi dell'art. 38, comma 5bis, della l.r. 6/2002
per delega del Segretario generale vicario

(Dott. Maurizio Bonuglia)
F.to Maurizio Bonuglia

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 378

Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio complessivo in capo alle Aziende pubbliche del Lazio, con particolare riferimento alla salute della donna e del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai Consultori, e ai programmi di screening legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche

OGGETTO: Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio complessivo in capo alle Aziende pubbliche del Lazio, con particolare riferimento alla salute della donna e del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai Consultori, e ai programmi di *screening* legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 27 del 28/12/2006;

VISTO il DCA n. U0111/2010 "Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009 recante "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012" – Integrazioni e modifiche.";

VISTO il DCA U0008/2011 "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario *ad Acta* U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la D.G.R. n. 29 del 02/02/2016 avente ad oggetto: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la D.G.R. n. 55 del 23/02/2016 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18";

TENUTO CONTO della Circolare della Regione Lazio del 03/03/2016 avente ad oggetto le modalità operative relative alla gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;

CONSIDERATO che, così come previsto al comma 6 dell'art. 19 della L.R. n. 27/2006, le risorse disponibili devono essere ripartite secondo il principio dell'equa distribuzione delle stesse su base territoriale e alla luce della normativa regionale in materia di riordino delle reti ospedaliere;

TENUTO CONTO del DCA n. U00247 del 25/07/2014: *“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”*;

TENUTO CONTO del DCA U00412 del 26/11/2014 *“Rettifica DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"*;

TENUTO CONTO del DCA n. U00052 del 22/02/2017, avente ad oggetto: *“Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”*;

VISTA la DGR 20/12/2016, n. 782, recante: *“Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2016”*;

VISTA la DGR 31/12/2016, n. 857, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;

VISTA la DGR 31/12/2016, n. 858 concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;*

VISTA la DGR del 17/01/2017, n. 14, recante: *“ Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”*;

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017 – 2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017;

CONSIDERATI i bacini di utenza relativi ad ogni ASL, la dimensione e conformazione del territorio, la distribuzione dei consultori e delle Case della Salute nei distretti in cui è suddiviso il territorio di competenza;

TENUTO CONTO delle priorità indicate dalle aziende sanitarie locali e dagli I.R.C.C.S. nelle richieste di finanziamento presentate;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all'attivazione di un piano di ammodernamento tecnologico del patrimonio complessivo in capo alle Aziende pubbliche del Lazio, con particolare riferimento alla salute della donna e del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai consultori, e ai programmi di *screening* legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche;

TENUTO CONTO che gli ambiti oggetto di *screening* per la prevenzione delle patologie oncologiche sono individuati, in prima istanza in:

- *screening* mammografico per la diagnosi precoce del tumore al seno;
- *screening* colon retto per la diagnosi precoce delle patologie dell'apparato digerente;
- *screening* delle cervice uterina per la diagnosi precoce delle patologie del sistema riproduttivo femminile;

TENUTO CONTO che con nota 91711 del 21/02/2017, l'Area Prevenzione e Promozione della Salute ha inviato alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio, richiesta di valutare la situazione complessiva delle attività di *screening* aziendali presentando un quadro complessivo degli interventi indispensabili per il mantenimento ed eventuale rafforzamento delle attività legate ai percorsi di prevenzione sopra riportati;

PRESO ATTO dei riscontri delle Aziende Sanitarie Locali:

1. dell'ASL Roma 1 con nota n. 51505 del 20/04/2017
2. dell'ASL Roma 2 con nota n. 41982 del 08/03/2017
3. dell'ASL Roma 3 con nota n. 27330 del 20/04/2017
4. dell'ASL Roma 4 con nota n. 21263 del 18/04/2017
5. dell'ASL Roma 5 con nota n. 4349 del 15/02/2017
6. dell'ASL Roma 6 con nota n. 12982 del 03/03/2017
7. dell'ASL Viterbo con nota n. 32321 del 20/04/2017
8. dell'ASL Rieti con nota n. 14224 del 14/03/2017
9. dell'ASL Frosinone con nota n. 33160 del 12/04/2017
10. dell'ASL Latina con nota n. 33163 del 12/04/2017;

PRESO ATTO che, a seguito delle richieste di cui al punto precedente, la Regione Lazio ha effettuato dettagliata analisi delle proposte presentate, definendo una linea di attribuzione di finanziamento che tiene conto della programmazione regionale, dei finanziamenti attivi e programmati, dei vincoli di cui al piano di rientro dal debito in materia di risorse umane e dei programmi operativi sopra citati

PRESO ATTO, inoltre, che per quanto attiene alla definizione delle risorse da destinare ai Consultori si è tenuto conto, in particolare, dei bacini di utenza delle Aziende Sanitarie Locali, valutando gli importi sulla base del numero di abitanti che afferiscono ai Consultori in capo alle Aziende stesse ed attribuendo le risorse sia per lavori di manutenzione e ristrutturazione impiantistica, adeguamento e messa a norma – per le sedi di proprietà dell'Azienda - sia per attrezzature e arredi, destinati al miglioramento delle prestazioni sanitarie oltre che alla migliore fruizione degli spazi, articolandoli, pertanto, secondo il quadro di assegnazione di seguito riportato, nel quale gli importi sono da intendersi comprensivi di IVA:

ASL	Ex ASL	Maschi	Femmine	Totale	% sul TOT	Fondi assegnati
RM1	RMA	492.927	553.269	1.046.196	17,75%	€ 532.647,93
	RME					
RM2	RMB	622.285	679.743	1.302.028	22,10%	€ 662.899,23
	RMC					
RM3	RMD	284.873	315.497	600.370	10,19%	€ 305.665,32
RM4	RMF	158.927	167.068	325.995	5,53%	€ 165.973,26
RM5	RMG	245.789	254.429	500.218	8,49%	€ 254.675,11
RM6	RMH	276.972	290.267	567.239	9,63%	€ 288.797,40
VT	VT	156.952	165.003	321.955	5,46%	€ 163.916,38
RI	RI	78.083	80.898	158.981	2,70%	€ 80.941,72

LT	LT	281.864	290.608	572.472	9,72%	€ 291.461,66
FR	FR	243.014	253.957	496.971	8,43%	€ 253.021,97
LAZIO		2.841.686	3.050.739	5.892.425	100%	€ 3.000.000,00

RILEVATO che, le attrezzature da destinare allo *screening* e al potenziamento delle attività dei consultori destinate alla prevenzione, sono state calibrate sulla base di analisi multicriteriale che tiene conto, a partire dalle esigenze manifestate dalle Aziende, oltre allo scenario normativo di fondo, di cui ai punti precedenti, e alla popolazione di riferimento per ciascuna ASL, anche dell'analisi dell'offerta, in termini di numero di prestazioni garantite da ciascuna apparecchiatura, di personale disponibile nella struttura di appartenenza e, conseguentemente, delle ore di attività per ciascun percorso di *screening*;

PRESO ATTO, pertanto, che le sole apparecchiature che saranno finanziate e che andranno a valere sui fondi in conto capitale, la cui consistenza e quantità è stata calibrata secondo l'analisi multicriteriale sopra illustrata sono le seguenti:

Attrezzature	RM1	RM2	RM3	RM4	RM5	RM6	VT	RI	FR	LT	Costo unitario in €	TOT Attr.	TOTALE in €
Mammografo digitale diretto (Centri di Primo Livello)	2	1	2	0	3	3	2	2	3	2	100.000,00	20	2.000.000,00
Workstation con monitor altissima definizione	2	3	0	0	3	0	0	2	3	2	25.000,00	15	375.000,00
Mammografo digitale con tomosintesi e stereotassi	2	1	1	0	2	1	1	1	2	0	190.000,00	11	2.090.000,00
Ecografo alta fascia	3	3	1	1	3	3	2	2	3	0	65.000,00	21	1.365.000,00
Colonscopi HD	3	4	5	1	3	2	5	5	2	2	25.000,00	32	800.000,00
Colonna endoscopica HD	2	2	3	1	3	1	3	2	1	3	60.000,00	21	1.260.000,00
Insufflatore CO2	3	2	3	1	1	2	3	3	1	3	10.000,00	22	220.000,00
Pompa di lavaggio	1	2	2	3	2	2	1	3	1	3	10.000,00	20	200.000,00
Video Colposcopio digitale	1	2	3	2	2	1	0	1	1	3	15.000,00	16	240.000,00
Lavaendoscopi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	1	20.000,00
Lettini endoscopici regolabili elettricamente	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	5	20.000,00
Colposcopio OTTICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15.000,00	2	30.000,00
											Totale		8.620.000,00
											IVA		1.896.400,00
											TOTALE		10.516.400,00

TENUTO CONTO che nel finanziamento non dovranno rientrare attrezzature diverse da quelle sopra indicate;

PRESO ATTO che le attrezzature saranno acquistate con acquisto per mezzo di gara centralizzata a cui le Aziende Sanitarie Locali aderiranno in convenzione per le forniture di propria spettanza;

RILEVATO che il capitolo H22527 del Bilancio di previsione della Regione Lazio per le annualità 2017, 2018 e 2019 reca la sufficiente disponibilità per l'assunzione dell'impegno finanziario di cui al presente provvedimento relativo ai fondi da assegnare per le attrezzature sanitarie da destinare al potenziamento delle attività dei consultori, e ai programmi di *screening* legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, per un importo complessivo di € 12.516.400,00 di cui € 7.000.000,00 a valere sull'annualità 2017, € 3.000.000,00 a valere sull'annualità 2018 e € 2.516.400,00 a valere sull'annualità 2019;

RILEVATO che il capitolo H22103 del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'annualità 2017, reca la sufficiente disponibilità per l'assunzione dell'impegno finanziario di cui al presente provvedimento relativo agli importi assegnati per i lavori da eseguire all'interno dei consultori, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, assegnare alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio l'importo complessivo di € 13.516.400,00 finalizzato alle attività di prevenzione per la salute della donna e del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai consultori, e ai programmi di *screening* legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, ripartito secondo il quadro di seguito riportato:

ASL	Screening	Consultori	Totale per ASL
RM 1	1.334.680,00	€ 532.647,93	€ 1.867.327,93
RM2	1.037.000,00	€ 662.899,23	€ 1.699.899,23
RM3	1.087.020,00	€ 305.665,32	€ 1.392.685,32
RM4	268.400,00	€ 165.973,26	€ 434.373,26
RM5	1.543.300,00	€ 254.675,11	€ 1.797.975,11
RM6	1.037.000,00	€ 288.797,40	€ 1.325.797,40
VT	1.073.600,00	€ 163.916,38	€ 1.237.516,38
RI	1.085.800,00	€ 80.941,72	€ 1.166.741,72
LT	1.335.900,00	€ 291.461,66	€ 1.627.361,66
FR	713.700,00	€ 253.021,97	€ 966.721,97
TOTALI	10.516.400,00	€ 3.000.000,00	€ 13.516.400,00

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda l'importo assegnato per i lavori, dovrà essere trasmessa la richiesta di autorizzazione ad effettuare i lavori stessi, rappresentata da un elenco di interventi approvato con Deliberazione del Direttore Generale di determinazione a contrarre rappresentata e opportunamente motivata, alla quale dovranno seguire i progetti esecutivi di ogni intervento contenuto nell'elenco, oltre al progetto esecutivo relativo alla acquisizione delle attrezzature sanitarie e agli arredi;

TENUTO CONTO che i fondi potranno essere utilizzati solamente in riferimento ad un progetto esecutivo - ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ed articolato normativo correlato - e non sono previsti fondi di acquisizione in urgenza o deroga per lavori, né sarà dato corso ad alcun tipo di approvazione differente dalla determinazione del Direttore Regionale che approva il progetto esecutivo presentato

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

- di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio l'importo complessivo di € 13.516.400,00 finalizzato alle attività di prevenzione per la salute della donna e del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai consultori, e ai programmi di *screening* legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, ripartito secondo il quadro di seguito riportato:

ASL	Screening	Consultori	Totale per ASL
RM 1	1.334.680,00	€ 532.647,93	€ 1.867.327,93
RM2	1.037.000,00	€ 662.899,23	€ 1.699.899,23
RM3	1.087.020,00	€ 305.665,32	€ 1.392.685,32
RM4	268.400,00	€ 165.973,26	€ 434.373,26
RM5	1.543.300,00	€ 254.675,11	€ 1.797.975,11
RM6	1.037.000,00	€ 288.797,40	€ 1.325.797,40
VT	1.073.600,00	€ 163.916,38	€ 1.237.516,38
RI	1.085.800,00	€ 80.941,72	€ 1.166.741,72
LT	1.335.900,00	€ 291.461,66	€ 1.627.361,66
FR	713.700,00	€ 253.021,97	€ 966.721,97
TOTALI	10.516.400,00	€ 3.000.000,00	€ 13.516.400,00

- di approvare, per i fondi destinati al potenziamento dei Consultori, il quadro di assegnazione di seguito riportato, nel quale gli importi sono da intendersi comprensivi di IVA:

ASL	Ex ASL	Maschi	Femmine	Totale	% sul TOT	Fondi assegnati
RM1	RMA	492.927	553.269	1.046.196		
	RME				17,75%	€ 532.647,93
RM2	RMB	622.285	679.743	1.302.028		
	RMC				22,10%	€ 662.899,23
RM3	RMD	284.873	315.497	600.370	10,19%	€ 305.665,32
RM4	RMF	158.927	167.068	325.995	5,53%	€ 165.973,26
RM5	RMG	245.789	254.429	500.218	8,49%	€ 254.675,11
RM6	RMH	276.972	290.267	567.239	9,63%	€ 288.797,40
VT	VT	156.952	165.003	321.955	5,46%	€ 163.916,38
RI	RI	78.083	80.898	158.981	2,70%	€ 80.941,72
LT	LT	281.864	290.608	572.472	9,72%	€ 291.461,66
FR	FR	243.014	253.957	496.971	8,43%	€ 253.021,97
LAZIO		2.841.686	3.050.739	5.892.425	100%	€ 3.000.000,00

- di approvare il programma di acquisizione delle attrezzature da destinare allo *screening* la cui ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali e la tipologia di apparecchiature oggetto di acquisto sono definite nella tabella seguente:

Attrezzature	RM1	RM2	RM3	RM4	RM5	RM6	VT	RI	FR	LT	Costo unitario in €	TOT Attr.	TOTALE in €
Mammografo digitale diretto (Centri di Primo Livello)	2	1	2	0	3	3	2	2	3	2	100.000,00	20	2.000.000,00

Workstation con monitor altissima definizione	2	3	0	0	3	0	0	2	3	2	25.000,00	15	375.000,00
Mammografo digitale con tomosintesi e stereotassi	2	1	1	0	2	1	1	1	2	0	190.000,00	11	2.090.000,00
Ecografo alta fascia	3	3	1	1	3	3	2	2	3	0	65.000,00	21	1.365.000,00
Colonscopi HD	3	4	5	1	3	2	5	5	2	2	25.000,00	32	800.000,00
Colonna endoscopica HD	2	2	3	1	3	1	3	2	1	3	60.000,00	21	1.260.000,00
Insufflatore CO2	3	2	3	1	1	2	3	3	1	3	10.000,00	22	220.000,00
Pompa di lavaggio	1	2	2	3	2	2	1	3	1	3	10.000,00	20	200.000,00
Video Colposcopio digitale	1	2	3	2	2	1	0	1	1	3	15.000,00	16	240.000,00
Lavaendoscopi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	1	20.000,00
Lettini endoscopici regolabili elettricamente	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	5	20.000,00
Colposcopio OTTICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15.000,00	2	30.000,00
											Totale		8.620.000,00
											IVA		1.896.400,00
											TOTALE		10.516.400,00

Nel programma di finanziamento non dovranno rientrare attrezzature diverse da quelle sopra indicate.

Le attrezzature saranno acquistate per mezzo di gara centralizzata a cui le Aziende Sanitarie Locali aderiranno in convenzione per le forniture di propria spettanza.

Le Aziende dovranno sottoscrivere specifica delega per l'espletamento della procedura e la Regione Lazio potrà riservarsi di designare una Azienda Sanitaria Locale capofila in veste di stazione appaltante unica, per l'espletamento completo della procedura di acquisizione delle attrezzature sopra indicate.

I fondi destinati ai lavori potranno essere utilizzati solamente attraverso preventiva richiesta di autorizzazione ad effettuare i lavori stessi, rappresentata da un elenco interventi approvato con Deliberazione del Direttore Generale di determinazione a contrarre rappresentata e opportunamente motivata, alla quale dovranno seguire i progetti esecutivi di ogni intervento contenuto nell'elenco. Dovrà essere presentato, inoltre, il progetto esecutivo relativo alla acquisizione delle attrezzature sanitarie e agli arredi. Non sono previsti fondi di acquisizione in urgenza o deroga per lavori, né sarà dato corso ad alcun tipo di approvazione differente dalla determinazione del Direttore Regionale che approva il progetto esecutivo presentato.

Con successivi provvedimenti adottati dalla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali si provvederà all'impegno del finanziamento suddetto:

- a valere sul capitolo H22527, per la quota parte relativa ai fondi da destinare alle attrezzature sanitarie per il potenziamento delle attività dei consultori, e per i programmi di *screening* legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche, per l'importo complessivo di € 12.516.400,00 di cui € 7.000.000,00 a valere sull'annualità 2017, € 3.000.000,00 a valere sull'annualità 2018 e € 2.516.400,00 a valere sull'annualità 2019;
- a valere sul capitolo H22103, per la quota parte relativa ai fondi da assegnare per i lavori da eseguire all'interno dei consultori, per un importo complessivo di € 1.000.000,00.

Con ulteriori successivi provvedimenti adottati dalla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali si procederà all'erogazione dei fondi impegnati con le modalità di cui al punto precedente, al momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo presentato dall'Azienda, previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione Regionale.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 380

Modifica ed integrazione dello schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016

OGGETTO: Modifica ed integrazione dello schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni) e successive modifiche ed, in particolare, l'articolo 3 bis, comma 8, il quale dispone che il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 8, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), come modificato dal D.P.C.M. 319/2001;

VISTA la l.r. 23 gennaio 2006, n. 2, (Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288);

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005 e, in particolare, l'art. 3, comma 8, ove si stabilisce che ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale costituisce grave inadempienza il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190);

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 573 del 7 ottobre 2016, recante: *“Approvazione degli obiettivi da assegnare ai direttori generali delle Aziende sanitarie all'atto della stipula del contratto”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016, recante: *“Approvazione del nuovo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie. Aggiornamento del trattamento economico annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e ARES 118”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: *“Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”*;

PRESO ATTO che il suddetto decreto individua, nell’ambito del Programma Operativo, alcune priorità che costituiscono un “Programma straordinario” da sottoporre a verifica entro l’estate 2017;

PRESO ATTO che fra le azioni da porre in essere in adempimento di quanto previsto dal richiamato Programma straordinario è previsto anche l’avvio della procedura di risoluzione contrattuale dei direttori generali in caso di mancato conseguimento dell’allineamento dei tempi di pagamento a quelli della normativa di riferimento;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di adempiere a quanto richiesto nel citato Programma straordinario, procedere alla modifica dello schema di contratto di cui alla richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016, prevedendo l’inserimento di una specifica clausola da applicarsi nel caso in cui si verifichi il mancato conseguimento dell’allineamento dei tempi di pagamento a quelli della normativa di riferimento;

RITENUTO a tal fine necessario approvare il nuovo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione;

RITENUTO altresì di stabilire che il nuovo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico di cui all’Allegato “A” del presente provvedimento, sostituisce integralmente l’allegato “A” della DGR 574/2016 contenente lo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano

- 1) di approvare il nuovo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle aziende sanitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e dell’ARES 118, secondo quanto previsto all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione;
- 2) di stabilire che il nuovo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico contenuto nell’Allegato “A” del presente provvedimento, sostituisce integralmente l’allegato “A” della DGR 574/2016.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, o ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

ALLEGATO "A"**SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 3 bis, comma 8;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Istituzione della Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la, con la quale sono stati approvati gli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali all'atto della stipula del contratto di prestazione d'opera;

PREMESSO

- che il Presidente della Regione ha provveduto con decreto n..... del, alla nomina del Dott. quale Direttore Generale dell'Azienda
- che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche, sono stati regolamentati i contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, dei direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che con deliberazione della Giunta Regionale, è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che il dott. ha accettato la nomina ed ha prodotto l'autocertificazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative, di incompatibilità e di inconfiribilità con la nomina a direttore generale previste dal d.lgs 39/2013, dall'articolo 3, comma 11, del d.lgs 502/1992 e dall'articolo 8, comma 1 ter, della l.r. 18/1994, come da ultimo modificato dalla l.r. 7/2014;
- che all'atto della stipula del presente contratto vengono assegnati gli obiettivi di cui all'allegato 1, che costituiscono parametro per la valutazione a prevista dall'articolo 3 bis, comma 6, del d.lgs. 502/1992

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

- La Regione Lazio, rappresentata dal dott./dott.ssa, nato/a.....ail, in qualità di Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente sita in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, codice fiscale 80143490581

- Il/la dott./dott.ssa, nato/ail codice fiscale, residente in Via
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Conferimento dell'incarico e durata)

- 1) La Regione Lazio conferisce l'incarico di direttore generale dell'Azienda, con sede in..... al dott./dott.ssa
- 2) L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dell'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modifiche.
- 3) Salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del presente contratto, l'incarico ha durata di anni tre a decorrere dalla data
- 4) Il direttore generale si impegna a produrre alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, competente in materia di nomine, entro i 18 mesi dalla nomina il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione in conformità all'articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs 502/92.
- 5) In qualunque momento, nell'ambito temporale di durata del presente incarico, è facoltà della Regione, per motivate esigenze legate alla programmazione regionale o di carattere organizzativo e produttivo, modificare la sede di assegnazione del medesimo. L'esercizio della citata facoltà non comporta ulteriori variazioni al contratto originario, fatta salva la nuova sede di assegnazione riportata nell'atto di accettazione. In tal caso, il corrispettivo sarà quello previsto dalle deliberazioni di giunta regionale per l'incarico di direttore generale dell'ente di nuova assegnazione. La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto.

Art. 2
(Oggetto)

- 1) Il/La dott./dott.ssa..... si impegna ad ispirare la propria azione ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalle legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche, a quelli individuati nell'allegato 1 al presente contratto, nonché a quelli fissati con gli ulteriori atti normativi emanati dalla Regione. Si impegna, inoltre, ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 18/1994. Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate.

Art. 3
(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

- 1) Il/La dott./dott.ssa..... si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 18/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare, che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o

comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.

- 3) E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.
- 4) Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. Nel rapporto con gli organi di informazione il direttore generale ispira le proprie iniziative di comunicazione ai principi di verità e pertinenza, nonché all'assoluto rispetto della *privacy*.
- 5) Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 4 (Compenso)

- 1) Al direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 e in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale, in materia di trattamento economico dei Direttori della Aziende sanitarie, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, pari ad €(euro) al lordo di oneri e ritenute di legge.
- 2) Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
- 3) Spetta, altresì, al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.
- 4) La Giunta Regionale, previa valutazione, può integrare di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, il trattamento economico, sulla base di criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 bis del D.Lvo 502/1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione.
- 5) Le parti danno atto che il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile – ove l'evoluzione normativa in materia renda obbligatorio per la Regione Lazio dare applicazione ad ulteriori disposizioni normative sopravvenute – di rideterminazione in misura minore o maggiore, con l'effettuazione degli eventuali conguagli rispetto ai compensi già percepiti.

Art. 5 (Verifica)

- 1) Trascorsi 18 mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi individuati dal documento allegato al presente contratto (all. 1), e procede o meno alla conferma del direttore entro i tre mesi successivi alla scadenza del

termine, con le modalità di cui all'articolo 3 bis, comma 6, del D.Lgs 502/92. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi, salvo verifica, comporta la decadenza del direttore generale, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7 bis del d. lgs. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2) In sede di verifica di cui al comma 1, sia il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia il mancato rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture, costituiscono grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale.
- 3) In ogni caso, il mancato rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture costituisce elemento di valutazione ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e sm.i.
- 4) La mancata produzione entro diciotto mesi dalla nomina del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui all'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, costituisce elemento di valutazione ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale.

Art. 6

(Decadenza, risoluzione del contratto – recesso anticipato)

- 1) La decadenza del direttore generale è disposta dal Presidente della Regione in tutti i casi previsti dall'articolo 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e successive modifiche, con le modalità ivi previste.
- 2) Ove si prospettino casi di squilibrio economico finanziario, il direttore generale presenta alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali un apposito piano di rientro a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata trascorsi sessanta giorni dalla contestazione formale ad adempiere senza che il direttore generale abbia provveduto.
- 3) Il contratto è risolto *ope legis*, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 289/2002, a seguito della comunicazione al direttore generale dell'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnati in sede di concordamento dei budget annuali.
- 4) In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazione nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda sanitaria di un precedente direttore generale, il presente contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto a titolo di indennità di recesso.
- 5) Il contratto è risolto di diritto – senza che il Direttore Generale abbia nulla a pretendere – nel caso in cui l'Azienda o ente venga soppressa od accorpata ad altra Azienda o Ente del SSR comunque denominato, nonché in caso di mancata accettazione della variazione di sede ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
- 6) In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo ovvero a seguito di verifica ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del d.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, nonché per qualsiasi altra giusta causa, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
- 7) In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.
- 8) Resta ferma la cessazione dall'incarico al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dalla normativa vigente.

Art.7
(Tutela legale)

- 1) Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi, le spese relative alla difesa in giudizio sono anticipate dall'Azienda sanitaria a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.
- 2) A seguito di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale ovvero, in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato, provvede ad assumersene l'onere in via definitiva.

Art. 8
(Norme Applicabili)

- 1) Per quanto non previsto dall'art. 3 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 8 della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente contratto, si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art.9
(Spese di registrazione e bollo)

- 2) Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott.

Roma, lì

Dott./dott.ssa.....

Il Direttore della Direzione

.....

Roma,

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, il dott./dott.ssa dichiara di approvare espressamente agli artt. 1(Conferimento dell'incarico e durata), 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività), 4(Compenso), 5 (Verifica), 6 (Risoluzione del contratto – recesso anticipato), 7 (Tutela legale) e 8 (Norme Applicabili).

Roma,

Il dott./dott.ssa

.....

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 381

OGGETTO: DCA U00052 del 22/02/2017 – Azione 6.1: Semplificazione del sistema di acquisizione di tecnologie di bassa complessità ed impatto tecnologico che non ricoprono un ruolo innovativo o strategico nella programmazione regionale

OGGETTO: DCA U00052 del 22/02/2017 – Azione 6.1: Semplificazione del sistema di acquisizione di tecnologie di bassa complessità ed impatto tecnologico che non ricoprono un ruolo innovativo o strategico nella programmazione regionale

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 recante *“Codice dei Contratti pubblici”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

TENUTO CONTO dei seguenti atti regionali:

- la deliberazione di Giunta regionale 02/02/2016 n. 29 avente ad oggetto: *“Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”*;
- la deliberazione di Giunta regionale 23/02/2016 n. 55 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18”*;
- Circolare della Regione Lazio del 03/03/2016 avente ad oggetto le modalità operative relative alla gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta regionale 20/12/2016, n. 782, recante: *“Riconoscimento nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2016”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31/12/2016, n. 857, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31/12/2016, n. 858 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17/01/2017, n. 14, recante: “Applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017 – 2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- 12 febbraio 2007, n. 66 concernente: “*Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*”;
- del 6 marzo 2007, n. 149 avente ad oggetto: “*Presenza d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”*”;

VISTI i seguenti atti:

- Programmi Operativi 2010 adottati con il DCA n. U0033 del 08.04.2010, come successivamente modificati e integrati dai DCA n. U0037 del 21.04.10 e n. U0049 del 31.05.2010;
- Programmi Operativi 2011-2012 adottati con il DCA n. U00113 del 31.12.2010;
- Programmi Operativi 2013-2015 adottati con il DCA n. U00314 del 05.07.2013, come modificati dal DCA n. U00480 del 06.12.2013 e sostituiti dal DCA n. U00247 del 25.07.2014 che hanno progressivamente declinato e sviluppato le azioni concordate con gli Enti Sovraordinati per raggiungere l’obiettivo di rientro del debito, di cui all’Accordo Stato Regione Lazio ratificato con la citata DGR 149/2007;

TENUTO CONTO, inoltre, del DCA U00412 del 26/11/2014 “Rettifica DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto *"Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"*”;

RILEVATO che nell’ottica della razionalizzazione dei percorsi operativi e delle procedure finalizzate all’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa finalizzata all’ottimizzazione delle risorse, con DGR 458 del 15/07/2014 si è proceduto alla semplificazione del sistema delle autorizzazioni regionali per le acquisizioni delle attrezzature acquisite a valere su finanziamenti in Conto Capitale, definendo che l’atto unico

formale di autorizzazione all'acquisto sia da individuarsi nel parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione Regionale e debba configurarsi anche quale atto autorizzatorio della Centrale Acquisti e, nel caso specifico della Attrezzature Informatiche, quale parere tecnico prodotto da LazioCREA S.p.A.;

TENUTO CONTO del DCA n. U00247 del 25/07/2014: *“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”*;

DATO ATTO che la definizione e attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 hanno determinato importanti risultati nel percorso di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale consentendo, da un lato, un miglior andamento delle variabili economico-finanziarie e la riduzione del disavanzo, dall'altro, un miglioramento del livello qualitativo dell'assistenza in termini di erogazione dei LEA;

TENUTO CONTO del DCA n. U00369 del 29/07/2015: *“Costituzione delle Aree di Aggregazione per lo svolgimento di gare in forma aggregata”*;

TENUTO CONTO del DCA n. U00052 del 22/02/2017, avente ad oggetto: *“Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”*;

TENUTO CONTO che, in proseguimento del programma di semplificazione dei processi amministrativi, al punto 6.1 del citato Programma Operativo 2016/2018 di cui al DCA U00052/2017 è prevista la *“Individuazione degli atti di semplificazione normativa, in coerenza con il D.Lgs 50/2016, per l'acquisizione di tecnologie di bassa complessità che non ricoprono un ruolo innovativo o strategico nella programmazione regionale”*, in linea con quanto disposto nel DCA U00369/2015 e riportato al punto 4.3 degli stessi Programmi Operativi 2016/2018;

CONSIDERATO che il Programma Operativo 2016-2018 si configura come logico completamento e consolidamento di interventi già previsti dai precedenti Programmi Operativi 2013-2015 nonché come sviluppo di nuove azioni non precedentemente previste e che, in coerenza peraltro con quanto previsto dal Patto della Salute 2014-2016 e si pone l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e sviluppare un'organizzazione dei servizi rispondente ai fabbisogni di assistenza, in un contesto caratterizzato dal progressivo invecchiamento della popolazione e dal maggior impatto della domanda per patologie croniche ed a rischio di disabilità;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, in ottemperanza all'adempimento di cui al punto 6.1, del citato Programma Operativo, individuare un percorso di semplificazione normativa per l'acquisizione di tecnologie di bassa complessità che non ricoprono un ruolo innovativo o strategico nella programmazione regionale, escludendo dalle spese di investimento le tecnologie di basso contenuto tecnologico, fino all'importo di € 50.000,00 comprensivo di IVA, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e secondo le linee di indirizzo di cui all'ALLEGATO A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

- di istituire, in ottemperanza all'adempimento di cui al punto 6.1, dei citati Programmi Operativi, un percorso di semplificazione normativa per l'acquisizione di tecnologie a basso impatto tecnologico che non ricoprono un ruolo innovativo o strategico nella programmazione regionale, escludendo dalle spese di investimento le tecnologie di basso impatto tecnologico, fino all'importo di € 50.000,00 comprensivo di IVA, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

- di approvare le linee di indirizzo per le acquisizioni di cui al punto precedente definite nell'ALLEGATO A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con successivi provvedimenti adottati dalla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali si provvederà a individuare l'importo autorizzato per le acquisizioni di tecnologie a basso impatto tecnologico, per l'esercizio finanziario di riferimento, in accordo con l'Area Risorse Economico Finanziarie.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A**DCA U00052 del 22/02/2017 – Azione 6.1: Semplificazione del sistema di acquisizione di tecnologie di bassa complessità ed impatto tecnologico che non ricoprono un ruolo innovativo o strategico nella programmazione regionale****Linee di indirizzo**

Nell'ambito delle procedure di razionalizzazione dei processi amministrativi della Regione Lazio, in linea con i Programmi Operativi del Piano di Rientro dal Debito, in adempimento di quanto disposto al punto 4.3 e 6.1 del DCA U00052/2017, è individuato un percorso di semplificazione del sistema di acquisizione di tecnologie di bassa complessità ed impatto tecnologico, che non ricoprono un ruolo innovativo o strategico nella programmazione regionale, secondo le linee di indirizzo di seguito riportate.

Le singole stazioni appaltanti, nel rispetto dell'assetto normativo vigente - in particolare riguardo all'aggregazione e centralizzazione degli appalti - possono derogare dall'obbligo di autorizzazione e finanziamento regionale in conto capitale per un importo massimo annuo, comprensivo di IVA, da concordare congiuntamente all'Area Risorse Economico-Finanziarie della Direzione Salute e Politiche Sociali.

Sono autorizzate ad acquisizioni esclusivamente in sostituzione di tecnologie analoghe, di stessa classe tecnologica, con un importo di acquisto inferiore a € 50.000,00 su base annua, comprensivo di IVA;

Le Aziende Sanitarie dovranno far pervenire alla Direzione Salute e Politiche e Sociali – Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio il piano di rinnovo biennale contenente la descrizione della tipologia di acquisto, l'oggetto, l'importo massimo spendibile per ciascuna tipologia di acquisto e l'importo complessivo per ciascun anno.

Il piano predisposto dovrà essere approvato con deliberazione dell'Azienda e trasmesso entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

L'obbligo di approvazione del programma di rinnovo biennale decorre a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Il programma biennale dovrà essere autorizzato con Determinazione della Direzione Salute e politiche Sociali – Area risorse tecnologiche e patrimonio che ne darà successiva formale comunicazione all'Area Risorse Economico-Finanziarie ai fine della predisposizione del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento.

Tale importo deve essere comprensivo, oltre che del costo di acquisto iniziale del bene, anche degli importi che saranno corrisposti al medesimo fornitore, nell'arco dei cinque anni successivi al collaudo:

- 1) per l'acquisto di eventuali accessori e/o materiali di consumo connessi all'utilizzo del bene dedicati o non dedicati;
- 2) per eventuali contratti di manutenzione ed assistenza tecnica riferiti al bene in questione.

Tali ulteriori costi dovranno essere indicati nel programma biennale, separandoli chiaramente dal valore di acquisto del cespite.

Nel caso in cui i materiali di consumo siano reperibili sul libero mercato da più produttori diversi, così come nel caso in cui la manutenzione ed assistenza tecnica sul bene possa essere affidata a più operatori economici diversi, la stazione appaltante procederà all'affidamento degli stessi tramite confronto concorrenziale e comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.

Tale fattispecie dovrà essere preventivamente comunicata prima dell'espletamento della procedura di acquisizione.

Prima della chiusura di bilancio di esercizio, l'Azienda dovrà inoltrare alla Direzione Salute – Area risorse tecnologiche e patrimonio l'elenco delle attrezzature acquistate nell'anno preventivamente autorizzate, completo di tutti gli importi riconosciuti al fornitore, a qualunque titolo, relativi all'acquisto effettuato – comprensivo della deliberazione di approvazione degli atti di collaudo e del consuntivo di spesa rendicontato - anche non riferiti al medesimo conto economico di spesa, in ragione di quanto sopra esposto.

Qualora nell'elenco a consuntivo di cui al punto precedente la Regione Lazio dovesse ravvisare acquisizioni non in linea con le prescrizioni sopra indicate, procederà alla riduzione del budget autorizzato per l'anno successivo per l'importo (compreso IVA) delle acquisizioni ritenute non regolari.

Tutte le acquisizioni di tecnologie di qualsiasi importo e impatto economico, che si inseriscono in nuovi percorsi clinici già autorizzati dalla Regione Lazio, o implicano impatti organizzativi diversi dai protocolli già attivi, sono soggetti a procedura ordinaria, ovvero dovranno essere inclusi in un progetto esecutivo finanziato con assegnazioni in conto capitale per investimenti, e saranno soggetti a parere del Nucleo di Valutazione Regionale.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 382

riconoscimento delle finalità proprie della Rete regionale per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici, denominata "TartaLazio", quale attività istituzionale.

Oggetto: riconoscimento delle finalità proprie della Rete regionale per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici, denominata “TartaLazio”, quale attività istituzionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 17 novembre 2015 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Ambiente e Sistemi Naturali al Dott. Vito Consoli, con decorrenza dal 01 gennaio 2016;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTE le Linee Guida per il monitoraggio delle specie e degli habitat definite tramite Decreto del Ministero dell’Ambiente, predisposte ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 120/2003 ed, in particolare, gli articoli 8 “Tutela delle specie faunistiche” e 11 “Deroghe” ai fini della detenzione e cura di alcune specie protette;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 497 del 3 luglio 2007 concernente “Attivazione e disposizioni per l’organizzazione della rete regionale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna (direttiva 92/43/CEE e L.R. 29/97)”;

VISTO il Regolamento CE n.338/97 del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante controllo del loro commercio e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 357 del 8 settembre 1997, come modificato dal D.P.R. 120/2003, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE ed in particolar modo le specie elencate negli allegati B, D ed E, dichiarate di interesse comunitario perché ritenute in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche, alcune delle quali evidenziate come specie prioritarie per le quali l’Unione ha una particolare responsabilità;

VISTO il Decreto del Ministro della Marina Mercantile del 21 maggio 1980 con cui è stata regolamentata la cattura dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune;

VISTO il Decreto del Ministro della Marina Mercantile del 3 maggio 1989 recante “Disciplina della cattura di cetacei, delle testuggini e degli storioni”;

VISTA la legge 25 agosto 1988 n. 381 recante modifiche alla legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la pesca marittima;

VISTO il Regolamento CE n.1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

VISTO il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n.1265 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 854 del 10 giugno 1955;

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003 (G.U. 23 dicembre 2003, n.297) che stabilisce le linee guida nelle quali sono determinate le categorie di strutture veterinarie autorizzate ad intervenire;

CONSIDERATO che le specie di tartaruga marina sono inserite nelle specie elencate negli allegati alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, e che la tartaruga marina comune *Caretta caretta* è considerata specie prioritaria ai sensi della suddetta Direttiva;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 357/97 “le Regioni [...], sulla base delle linee guida [...], disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri (interessati)”;

VISTA la disciplina delle attività di soccorso, recupero, cura e rilascio in natura di tartarughe marine in difficoltà, le attività di recupero dati su catture occasionali e rinvenimenti di animali vivi e carcasse, l’individuazione dei requisiti necessari ai centri di soccorso e di recupero per lo svolgimento delle attività secondo principi scientifici e conservazionistici;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A10890 del 25 novembre 2011 con la quale veniva istituito un gruppo di lavoro per la definizione delle misure di conservazione e monitoraggio di tartarughe marine e cetacei nelle acque regionali, ai sensi delle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente "Linee Guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A09223 del 17 settembre 2012 con la quale è stata approvata la “Costituzione della rete regionale del Lazio per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici, denominata TartaLazio”, ai sensi del protocollo d’intesa per la redazione del piano nazionale (PATMA)”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A01046 18 febbraio 2013 con la quale si dava prima attuazione alle attività di recupero e gestione degli esemplari di tartaruga marina in difficoltà lungo le coste della Regione Lazio, autorizzando l’operatività dei Nuclei di Pronto Intervento nell’ambito della Rete TartaLazio;

VISTA l'Atto di Organizzazione n. G09141 dell'8 agosto 2016 relativa ai compiti ed alle competenze della Rete TartaLazio;

CONSIDERATO che le attività svolte finora sono state contraddistinte da notevole efficacia ed efficienza, tanto da portare la Regione Lazio all'avanguardia nelle attività di tutela e salvaguardia dei rettili marini;

RITENUTO pertanto opportuno, dopo la fase di avvio sperimentale, attuare un più deciso e complesso sistema di attività atte a garantire la funzionalità del sistema procedendo, in primo luogo, al riconoscimento delle finalità proprie della Rete TartaLazio quale attività istituzionale e, in secondo luogo, alla implementazione delle sue attività mediante la valorizzazione delle risorse umane proprie della Regione Lazio (personale delle aree protette) ed il riconoscimento del loro impegno nonché mediante la realizzazione di una rete operativa tra gli Enti e le Istituzioni amministrative e scientifiche coinvolte che possano ottimizzare le attività della Rete TartaLazio, garantendo al contempo la conservazione efficiente delle specie di tartarughe marine nelle acque della costa laziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere al riconoscimento delle finalità proprie della Rete TartaLazio quale attività istituzionale;
2. di procedere alla implementazione delle sue attività mediante la valorizzazione delle risorse umane proprie della Regione Lazio (personale delle aree protette) e la realizzazione di una rete operativa tra gli Enti e le Istituzioni amministrative e scientifiche coinvolte che possano ottimizzare le attività della Rete TartaLazio, garantendo al contempo la conservazione efficiente delle specie di tartarughe marine nelle acque della costa laziale.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 383

Comune di Tarquinia (Vt). Programma Integrato di Intervento in Variante al Piano Regolatore Generale vigente da realizzare sull'area posta tra Via delle Croci, Via Ripagretta e Via Nardi. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2016. Approvazione con prescrizioni e raccomandazioni.

OGGETTO: Comune di Tarquinia (Vt).

Programma Integrato di Intervento in Variante al Piano Regolatore Generale vigente da realizzare sull'area posta tra Via delle Croci, Via Ripagretta e Via Nardi.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2016.

Approvazione con prescrizioni e raccomandazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTA il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni;

VISTA la legge n.167/62;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

PREMESSO che il Comune di Tarquinia (Vt) è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. n. 2543 del 11.07.1975;

VISTA la deliberazione consiliare n. 37 del 28.07.2016, contenente in allegato i pareri espressi dalle Amministrazioni competenti propedeutici e necessari all'esame e approvazione dell'intervento in argomento con la quale il Comune di Tarquinia ha adottato il Programma Integrato di Intervento in oggetto in Variante al P.R.G. vigente;

VISTA la deliberazione consiliare n. 52 del 15.11.2016 con la quale il Comune di Tarquinia ha preso atto che, a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati relativi alla variante di che trattasi, avvenuta ai sensi e nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

VISTA la nota n. 39254 del 30.01.2012, contenuta in allegato alla D.C.C. n. 37/2016, con la quale l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Ambiente ha determinato *l'esclusione del Programma Integrato di Intervento sito nel centro abitato del Comune di Tarquinia (Via delle Croci) dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

1. *Le aree boscate presenti nell'area dovranno essere mantenute e destinate a verde pubblico;*
2. *La determinazione della struttura delle aree a verde dovrà garantire la connessione con le aree a verde esistenti;*
3. *La determinazione del comparto da esso previsto, con particolare riferimento alla definizione delle quantità volumetriche da realizzare, dovrà salvaguardare o prevedere miglioramenti delle prospettive esistenti fra sistema viario e organismo storico;*
4. *La disposizione dei volumi edilizi previsti dovrà essere effettuata in modo tale da evitare consolidamenti del fronte prospiciente la viabilità esistente, al fine di non alterare il quadro percettivo dell'organismo storico dalla stessa;*
5. *Dovranno essere garantiti gli standard di cui al D.M. 1444/68;*
6. *Le opere pubbliche oggetto di cessione al comune dovranno essere completate prima della conclusione dell'edificazione della parte residenziale e non residenziale prevista dal PII;*

7. Devono essere ottemperate le prescrizioni contenute nei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale allegate e costituenti parte integrante del presente provvedimento;

Gli atti di approvazione del PII in variante al PRG vigente dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

VISTA la nota n. 17063 del 29.05.2015, contenuta in allegato alla D.C.C. n. 37/2016, con la quale la ASL Viterbo, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. SISP –U.O.S.V.D. SIAN- Sezione 2 ha espresso *parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario* relativamente all'intervento in oggetto; VISTA la determinazione n. G01079 del 12.02.2016 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha espresso, a seguito della richiesta da parte del Comune di Tarquinia di revisione del parere precedentemente espresso con nota n. 46552/2012, *parere favorevole in merito all'intervento in oggetto a condizione* che siano rispettate le seguenti prescrizioni già contenute in parte nel precedente parere con nota prot. 46552 del 2/02/2012, *che dovranno essere parte integrante dell'atto di approvazione della Piano urbanistico:*

- 1. siano rispettate le raccomandazioni, descritte nella Carta della Idoneità territoriale, allegata nell'elaborato progettuale "Considerazioni alla Relazione Geologica del 2011", a firma del Geol. Massimo Di Carlo, datata maggio 2015;*
- 2. siano eseguite indagini geognostiche e geofisiche per individuare la Categoria del Suolo di Fondazione, secondo quanto previsto dal D.M. Infrastrutture del 14.01.2008, denominato "Norme Tecniche per le Costruzioni" e dalle successive Circolari del 05.08.2009;*
- 3. per la scelta del tipo di fondazione più idonea si tenga conto delle caratteristiche architettoniche delle diverse strutture da realizzare e dei carichi trasmessi al terreno; le fondazioni delle singole opere d'arte previste dovranno comunque intestarsi ed essere debitamente incastrate nei livelli integri e non alterati dei materiali presenti e dovranno interessare terreni appartenenti al medesimo litotipo, evitando i contatti laterali tra terreni aventi comportamenti differenziali dal punto di vista sismico;*
- 4. in fase di realizzazione delle opere siano analizzati caso per caso le tecniche di scavo e di realizzazione degli interventi che devono tenere conto delle condizioni al contorno dello scavo, della pressione litostatica, di quella idrostatica e delle variazioni laterali e verticali di litologia e di permeabilità;*
- 5. siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto degli scavi, con profondità superiori ai mt. 1.50 dal piano campagna, e siano realizzate idonee opere di sostegno definitive, opportunamente drenate a tergo, poiché i fronti di scavo finali non potranno essere, in alcun caso, considerati quali scarpate auto sostenenti; siano comunque effettuate, in corso d'opera, verifiche di stabilità puntuale dei fronti degli scavi, sia in condizioni statiche che in condizioni dinamiche per eventi sismici;*
- 6. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato sul posto e quello eventualmente in esubero sia smaltito nel rispetto della normativa vigente, in materia di Terre e rocce da scavo;*
- 7. nelle aree dei cantieri principali e nelle aree di stoccaggio materiali, sia in fase esecutiva che gestionale, siano realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza sui luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di acque superficiali e di deflusso, né si dovrà arrecare alcun danno a terreni, piante e scoli esistenti nelle immediate vicinanze dell'area direttamente interessata dall'intervento in esame;*
- 8. per la viabilità interna sia realizzato un adeguato sistema per lo smaltimento e il buon drenaggio delle acque meteoriche, opportunamente dimensionato secondo le superfici impermeabili da realizzare, tenendo conto delle condizioni pluviometriche del luogo; il sistema di smaltimento delle acque dovrà essere progettato con specifici accorgimenti tecnici in modo che le acque provenienti dalle sedi stradali non provochino ristagni e impaludamenti sia nell'area di intervento che a valle della stessa;*
- 9. per la realizzazione dell'area destinata a parcheggio pubblico F5, siano utilizzati terreni a composizione granulometrica conforme alle classificazioni geotecniche di riferimento,*

opportunamente compattati e stabilizzati, così come previsto dalle norme tecniche esecutive vigenti;

10. *siano acquisite le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli o norme di salvaguardia gravanti sull'area in oggetto, con particolare riferimento a quelli: ambientali (VAS, Verifica di Impatto Ambientale, Valutazioni d'incidenza), urbanistici, paesistici, idraulici, archeologici, Vincolo Idrogeologico e di usi civici;*
11. *la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.*

per gli aspetti vegetazionali siano adottate le seguenti prescrizioni

12. *siano osservate le indicazioni e gli interventi di mitigazione previsti dal Dr. Agr. Francesco Sposetti, nell'indagine vegetazionale;*
13. *Sia prevista la realizzazione di filari arboreo-arbustivi, costituiti da piante sempreverdi alternate a caducifoglie, disetanei, perimetrali alle opere di urbanizzazione, con un sesto d'impianto non regolare che limitino la visibilità delle nuove strutture e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Sia realizzato altresì il giardino pensile mediterraneo sulla copertura dell'edificio progettato;*
14. *negli interventi di sistemazione e stabilizzazione dei pendii, siano privilegiate le tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto di quanto normato in D.G.R. n.4340/1996, con interventi adeguati mirati al miglioramento delle funzioni protettive della vegetazione radicata sulle scarpate;*
15. *siano preventivamente acquisite le autorizzazioni e i nulla osta, previsti dalle norme vigenti, per l'eventuale espianto dei singoli esemplari arborei;*
16. *siano preservati, compatibilmente con le previsioni progettuali, gli alberi autoctoni o alloctoni non invasivi, le siepi. Ne sia garantita, con tecniche idonee, l'integrità dell'apparato radicale e delle parti epigee (in particolare del colletto e del fusto). Siano verificate le condizioni fitosanitarie e di stabilità degli alberi e sia valutata, in caso di interferenza con le previsioni progettuali, la possibilità di espiantare con tecniche idonee e riutilizzare gli esemplari per la sistemazione del verde in altre zone;*
17. *al fine di limitare la perdita di suolo e la diminuzione della superficie infiltrante si preveda, là dove possibile, di estendere la superficie coperta da vegetazione e l'uso di materiali permeabili (http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf);*
18. *nella sistemazione del verde siano messi a dimora esemplari di specie coerenti con le caratteristiche fitoclimatiche e fitogeografiche dell'area, con i parametri ecologici stazionali e con la destinazione dei siti di intervento in connessione con la trama a verde presente nell'intorno. Siano preferenzialmente utilizzate specie autoctone;*
19. *sia privilegiata, per la vegetazione erbacea prevista nella realizzazione del verde, la ricostituzione spontanea di quella preesistente utilizzando, per l'inerbimento, miscugli di sementi di specie a rapida scomparsa tali da permettere una successiva colonizzazione da parte delle specie autoctone;*
20. *nei parcheggi sia prevista la piantumazione di idonee alberature con effetto ombreggiante;*
21. *non siano assolutamente utilizzate specie alloctone invasive (cfr. "Inventario della flora vascolare alloctona d'Italia" in "Flora alloctona e invasiva delle Regioni di Italia" Celesti et all.2010 –consultabile on-line <http://www.minambiente.it/pagina/pubblicazioni-e-banche-dati>);*
22. *in fase di cantiere, sia posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumularlo in spessori modesti in maniera tale da evitare compattamenti eccessivi e mantenendolo con tecniche idonee umido e ben drenato per premettere il suo riutilizzo per la piantumazione della componente vegetale;*
23. *in fase attuativa sia redatto un piano operativo che recepisca quanto elencato nei punti precedenti e definisca le specie da utilizzare per la sistemazione del verde, gli esemplari da espiantare e/o impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un*

cronoprogramma legato alla stagione più favorevole per l'impianto e le cure colturali necessarie all'affermazione dell'impianto con particolare riguardo alle irrigazioni estive.

VISTA la nota datata 26.11.2016 con la quale il Responsabile del Settore 10° Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Tarquinia ha attestato che *“Ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 59/1995 e ss.mm.ii. e sulla scorta dell’Analisi Territoriale redatta, approvata con deliberazione di C.C. n. 37 del 28/07/2016, il terreno di proprietà privata interessato dal Programma Integrato d’Intervento (PIN), proposto dalla soc. SE.CA.SCA. s.r.l., sito in area definita da via Delle Croci, via Ripagretta, Via Nardi e via Sacconi distinto in catasto del Comune di Tarquinia al foglio 73, particelle 57 – 241- 298 – 443 – 659 avente una superficie complessiva di ha 0.60.55, risulta privo di diritti di uso civico legalmente vantati dalla comunità di Tarquinia”*;

VISTA la nota n. 36003 del 24.12.2016 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Area “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali, nel dare riscontro a quanto attestato dal Comune di Tarquinia con la sopra citata nota datata 26.11.2016, ha comunicato che *stante l’inesistenza di diritti civici in ottemperanza dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 1/1986, si prescinde dal rilascio del parere e, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione della Variante urbanistica di che trattasi*;

CONSIDERATO che gli atti relativi al P.I.I. in questione, presentati alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità sono stati sottoposti all’esame della competente Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata Province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo;

VISTA la relazione n. 250515 del 17.05.2017, allegata alla presente delibera quale parte integrante (Allegato “A”), con la quale la predetta Area ha espresso, in merito al Programma Integrato in argomento, parere favorevole per i motivi, con le prescrizioni e raccomandazioni nella stessa riportati;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto parere dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata Province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di approvare il Programma Integrato di Intervento, in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, da realizzare sull’area posta tra Via delle Croci, Via Ripagretta e Via Nardi, adottato dal Comune di Tarquinia (Vt) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2016, secondo i motivi, con le prescrizioni e raccomandazioni contenuti nella relazione n. 250515 del 17.05.2017 dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata Province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato “A”, ed in conformità con le prescrizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Il Programma Integrato è vistato dal Dirigente dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata Province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità nei seguenti elaborati:

- Tav. 1 Inquadramento territoriale
- Tav. 2 Stato di fatto – Profili e Piano quotato
- Tav. 2a Documentazione fotografica
- Tav. 3 Profili di Progetto
- Tav. 4 P.R.G. vigente – Variante al P.R.G. – Zonizzazione funzionale PIN
- Tav. 5 Calcolo della cubatura – Piante – Sezioni
- Tav. 6 Prospetti – Vista prospettica
- Tav. 7 Inserimento ambientale
- Tav. 8 Impianto fognatura: Acque nere – Acque bianche

- Tav. 9 Impianto Illuminazione – Impianto idrico
- All. 1 Relazione generale – N.T.A.
- All. 2 Stima del costo delle opere di urbanizzazione – Quadro tecnico economico
- All. 3 Relazione paesaggistica – S.I.P.
- All. 4 Schema di impegnativa per Programma Integrato di Intervento (PIN) in località “Via delle Croci”
- All.5 Schema di convenzione per Programma Integrato d’Intervento (PIN) in località “Via delle Croci”.
- Analisi del Territorio ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 59/95

I pareri acquisiti dalle amministrazioni competenti nel corso del procedimento dovranno essere allegati integralmente alle N.T.A. del Piano Integrato per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
 AREA URBANISTICA, COPIANFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
 PROVINCE DI LATINA, FROSINONE, RIETI E VITERBO

Prot. 250515 del 17.05.2017

ALLEGATO A

OGGETTO: **Comune di Tarquinia (VT).**

Programma Integrato di Intervento sull'area interna al perimetro urbano definita tra Via delle Croci, Via Ripagretta e Via Nardi, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2016.

Legge Regionale del 26/06/1997 n. 22 - Legge Regionale del 02/07/1987 n. 36 – art. 5.

Con nota n. 1415 del 18/01/2017, pervenuta a questa Direzione in data 20/01/2017 al prot. n. 28419, il Comune di Tarquinia (VT) ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al Programma Integrato di Intervento in oggetto.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA REGIONE

Gli atti di cui sopra, trasmessi ai sensi della Legge Regionale n. 36/1987 sono i seguenti:

Deliberazione Consiliare:

1. D.C.C. n. 37 del 28.07.2016 di adozione del Programma, con allegati:
 - Nota n. 39254 del 30/01/2012 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica delle Direzione Regionale Ambiente.
 - Nota n. 17063 del 29/05/2015 dell'ASL Viterbo.
 - Determina n. G01079 del 12/02/2016 della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 89 del DPR n.380/01 e della DGR 2649/1999.

Documenti originali costituenti il Programma Integrato di Intervento:

1. Tav. 1 – Inquadramento Territoriale.
2. Tav. 2 – Stato di Fatto.
3. Tav. 2a – Documentazione Fotografica.
4. Tav. 3 – profili di Progetto.
5. Tav. 4 – PRG vigente_Variante PRG_ Zonizzazione Funzionale.
6. Tav. 5 – Calcolo di Cubatura_Piante_Sezioni.
7. Tav. 6 – Prospetti_Vista Prospettica
8. Tav. 7 – Inserimento Ambientale
9. Tav. 8 – Impianto fognatura: acque nere - acque bianche.
10. Tav. 9 – Impianto illuminazione – Impianto Idrico.
11. Allegato 1 – Relazione Generale - NTA.
12. Allegato 2 – Stime del costo delle opere di urbanizzazione – Quadro tecnico economico.
13. Allegato 3 – Relazione Paesaggistica - SIP.
14. Allegato 4 – Schema di impegnativa di programma integrato d'intervento.
15. Allegato 5 – Schema di Convenzione per il programma integrato d'intervento.
16. Analisi del Territorio ai sensi dell'art. 6 della LR 59/95.

Documenti allegati:

1. Avviso di deposito prot. 25149 del 12/09/2016
2. Attestato di pubblicazione e di avvenuto deposito del 22/10/2016.
3. Manifesto affisso.



4. Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 15/11/2016.
5. Attestazione Usi civici del 26/11/2016.
6. Nota di riscontro della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale (prot. 0641545/2016).

Con nota n. 98462 del 24/02/2017 l'Ufficio di Staff del Direttore Territorio Urbanistica e Mobilità di questa Direzione ha accertato la regolarità formale degli atti ed elaborati, ed ha trasmesso gli stessi alla scrivente Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata per le Provv. di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI al Programma Integrato

A seguito della pubblicazione in libera visione al pubblico (dal giorno 12/09/2016 al 02/10/2016) degli atti e degli elaborati costituenti il piano in questione, non risulta pervenuta alcuna Osservazione all'Amministrazione Comunale, come si riscontra nella Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 15/11/2016, di presa d'atto.

Non risultano inoltre pervenute Osservazioni direttamente a questa Direzione.

ISTRUTTORIA TECNICA

Il Comune di Tarquinia è dotato di P.R.G. approvato dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 2543 dell'11/07/1975, è situato lungo il quadrante ovest della Provincia di Viterbo, si estende per circa 278 kmq e vi insiste una popolazione di circa 17'000 abitanti (densità: 58,81 ab/kmq).

In data 15/04/2009 l'Amministrazione Comunale di Tarquinia ha pubblicato un Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte di manifestazioni di interesse alla concertazione con privati, per Programmi Integrati di Intervento ai sensi della L.R. Lazio n. 22 del 26/06/1997, al fine di consentire una riorganizzazione e un uso razionale di porzioni di territorio urbanizzato e in disuso.

La finalità del suddetto Avviso è appunto quella di promuovere la presentazione, da parte di soggetti pubblici e privati interessati ed aventi titolo, di Programmi Integrati di Intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di aree pubbliche e private, aventi determinate caratteristiche e tali da costituire un sostanziale completamento e/o integrazione urbanistica dell'esistente, in riferimento all'effettivo stato ed esigenze di urbanizzazione del territorio, anche indipendentemente dalla specifica destinazione del PRG.

Con deliberazione n. 300/2010, la Giunta Comunale¹ ha accolto positivamente la proposta progettuale, ed ha attivato la procedura del "Programma Integrato" di cui alla LR n. 22/1997, al fine di attuare interventi mirati alla realizzazione di un nuovo ambito con destinazione residenziale, commerciale e servizi, nonché alla realizzazione di servizi pubblici e viabilità, a seguito dell'istanza presentata dalla Soc. Se.Ca.Sca. srl, da eseguirsi su un'area a ridosso del centro storico cittadino.

Per effetto della LR n. 22/1997 e smi. (...) *il programma integrato consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità*

¹ Cfr pag. 11/12 della Relazione allegata alla DCC n. 37/2016



dell'intervento stesso, e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano (...).

L'area interessata dal Programma denominato "Via delle Croci", distinta al Catasto al Foglio 73 p.lle 35, 36 (sulla quale insiste un fabbricato censito al NCEU al fg 73 p.lla 56 sub 2 cat. D7), 241, 443, 298 e 57, misura una superficie di circa 6.055 mq, ed è situata nella parte meridionale del centro cittadino, nell'area urbanizzata, già consolidata, tra Via delle Croci e Via Ripagretta.

Il Piano Regolatore Generale di Tarquinia, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2543 del 11/07/1975, classifica l'ambito oggetto dell'intervento in:

- Parte in Zona F – Sottozona F6 (Servizi Pubblici), per un'estensione di 2.849,33 mq, con i.f. pari a 2 mc/mq
- Parte in Zona F – Sottozona F3 (Parco Pubblico), per un'estensione di 2.219,33 mq.
- Parte in Zona B – Sottozona B2 (Edilizia attuali aree edificate solo parzialmente con notevole intensità abitativa) per un'estensione di 896,30 mq e con i.f. pari a 3,31 mc/mq.
- Parte in Viabilità (marciapiede di Via delle Croci) per 90,04 mq.

Sulla porzione classificata in Zona F6 di PRG insiste un fabbricato, in disuso, destinato a servizi, realizzato per effetto del rilascio di Licenza Edilizia n. 2258/75 del 21/10/1975, di 1563 mc; l'intervento prevede la sua demolizione e la rimozione di ogni sua pertinenza.

La variante oggetto del Programma Integrato prevede di riclassificare l'area d'intervento come segue:

- Parte in Zona F – Sottozona F3 (Parco Pubblico), per un'estensione di 3.467,26 mq.
- Parte in Zona F – Sottozona F5 (parcheggi), per un'estensione di 603,14 mq.
- Parte in Zona B – Sottozona B2 (Edilizia attuali aree edificate solo parzialmente con notevole intensità abitativa) per un'estensione di 717,95 mq e con i.f. pari a 3,31 mc/mq.
- Parte in Zona B – Sottozona B2/S (Edilizia attuali aree edificate solo parzialmente con notevole intensità abitativa) per un'estensione di 1.176,61 mq e con i.f. pari a 3,31 mc/mq.
- Parte in Viabilità (marciapiede di Via delle Croci) per 90,04 mq.

L'intervento prevede la realizzazione di un edificio nella porzione sud dell'ambito, su Via delle Croci, di 6.271 mc destinato per l'80% a residenziale (mc 5.017), e per il restante 20% a commerciale e terziario (mc 1.254).

L'edificazione avverrà nella nuova area riclassificata, a seguito della variante oggetto del presente PII, in Zona B2/S, per la quale è stato previsto un indice edificatorio pari a quello previsto per le Zone B del vigente Strumento urbanistico comunale generale.

La porzione del Programma classificata in Zona B (e quindi edificabile), verrà sistemata a verde e ceduta al Comune, come emerge nella Relazione dell'08/06/2016 allegata alla DCC 37/2016; nel quadro comparativo riportato nella stessa Relazione (Cfr pag. 7/12) si evince che la volumetria prevista dalle vigenti classificazioni urbanistiche (8.655 mc derivanti dai parametri edificatori di 2 mc/mq per la zona F6 e di 3,31 mc/mq per la Zona B) risulta inferiore a quella del Programma (pari a 6.271 mc).

Negli elaborati progettuali emerge che vengono reperite aree da destinare a standard urbanistici (identificati nella Tavola 4 come *standard di progetto*), di cui al DI 1444/68, riferiti alla nuova edificazione, nella misura di 603,14 mq, nella misura superiore ai minimi inderogabili che scaturiscono tra il prodotto degli abitanti insediabili (63) e la dotazione di legge (9 mq/ab in quanto riconducibile a zona omogenea di tipo B del DI 1444/68).



L'intervento prevede quindi la riqualificazione di un'area con funzioni obsolete e degradate, interna alla città consolidata, rendendo la stessa una nuova polarità urbana anche attraverso la realizzazione, a proprie spese, di opere di urbanizzazione primaria, quale il previsto parco pubblico.

Da quanto emerge nella proposta progettuale, il vantaggio economico dell'amministrazione comunale consiste, oltre agli oneri di urbanizzazione di legge e alle relative opere pubbliche previste dal Programma, anche l'acquisizione al patrimonio pubblico di aree, già a destinazione pubblica e mai espropriate, con la relativa sistemazione, nonché la riqualificazione urbanistica ed ambientale del comprensorio.

Si riscontra inoltre, nell'Allegato 1 (Relazione Generale – NTA) che, anche per effetto di un ulteriore contributo economico da sommare al vantaggio pubblico derivante dalla cessione e sistemazione delle aree in questione (dove è prevista la realizzazione del parco pubblico), il rapporto tra costi e benefici del proponente, risulta in equilibrio, anche secondo quanto prescritto all'art. 16 comma 4 lett. d-ter del DPR 380/2001 e smi.

L'ambito d'intervento risulta sottoposto a vincolo paesaggistico per effetto del DM del 07/03/1963 (*Tarquinia e zone limitrofe*) e pertanto assoggettato alla disciplina di tutela di cui al vigente PTP n. 2 (*Litorale nord*) approvato con LR 24/1998 e in salvaguardia al PTPR adottato con DGR n.556 del 25/07/2007 e successiva DGR n.1025 del 21/12/2007.

Il vigente PTP n. 2 classifica l'area, ai fini della tutela, in "Zona C1 – Zone vincolate alle norme di PRG vigente – tutela limitata" disciplinata all'art. 28 delle relative NTA approvate con DGR 4472 del 30/07/1999.

La zona C1 del PTP n. 2 è compresa tra le aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela, secondo le indicazioni e come definite e individuate ai sensi dell'art. 27 bis della LR n. 24/1998 dalla ricognizione effettuata con DGR n. 601 del 26/09/2006 (BURL n. 33 del 30/11/2006).

Il PTPR in corso di approvazione identifica l'ambito in parte tra le unità geografiche del *Paesaggio degli Insediamenti Urbani*, ed in parte tra quelle del *Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione*, disciplinati rispettivamente agli artt. 27 e 28 delle relative NTA.

Una porzione dell'ambito oggetto dell'intervento è altresì interessata dalla presenza di un ulteriore bene paesaggistico di cui all'art. 134 comma 1 lett "c" del DLgs. 42/2004, indicato nella Tavola B del PTPR come "insediamenti urbani storici e territori contermini" disciplinato all'art. 43 delle relative NTA, nel quale è prescritto, al comma 13 del medesimo articolo, che:

Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 12 le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR sul BURL sono attuabili alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 30 a partire dal perimetro dell'insediamento urbano perimetrato, con l'eccezione delle opere pubbliche che possono comunque essere realizzate e di eventuali interventi nelle zone B di completamento di cui al DM 1444/68 nei lotti interclusi previo SIP;*
- b) rispetto della disciplina di altri eventuali beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice;*
- c) nell'ambito delle fasce di rispetto gli strumenti di nuova formazione o le varianti ai vigenti possono prevedere piazzole parcheggi, piazzole di sosta, servizi ed interventi utili alla sistemazione delle fasce di rispetto ed alla accessibilità e alla fruizione dei centri e nuclei storici previo SIP. Sono fatti salvi gli interventi per opere di somma urgenza.*

L'ambito interessato dalla fascia di rispetto dell'insediamento urbano storico di cui sopra, risulta oggetto di variante urbanistica per la sola realizzazione di opere pubbliche (verde e parcheggi), mentre la porzione



dell'area nella quale è previsto l'edificio precedentemente descritto, è esterna alla stessa, e quindi conforme alla normativa di salvaguardia del centro storico.

AMMISSIBILITA' DELLE PREVISIONI PROGETTUALI CON I PARERI ACQUISITI

Con nota n. 039254 del 30/01/2012, l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Ambiente, ha ritenuto che il Programma in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 e 18 del DLgs 152/2006.

Con nota del 26/11/2016 il Responsabile del Settore 10 del Comune di Tarquinia, ha attestato che le aree interessate dal Programma sono prive di diritto di uso civico, come peraltro riportato anche nella nota n. 615478/2016 dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale.

L'Azienda ASL Viterbo, con nota prot. 17063 del 29/05/2015 ha espresso parere igienico sanitario favorevole.

La Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, con determinazione n. G01079 del 12/02/2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, ai fini dell'art. 89 del DPR 380/2001 e della DGRL 2649/1999.

Resta sottinteso l'obbligo per il proponente di acquisire eventuali ulteriori pareri, propedeutici all'esecuzione delle opere ricomprese del PII, ovvero uniformarsi e porre in atto opere e/o interventi prescritti prima della definitiva attuazione del Programma stesso.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIA TECNICA

A seguito delle considerazioni svolte, il Programma Integrato di Intervento in Via delle Croci nel Comune di Tarquinia (VT), può ritenersi sostenibile sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico.

Tuttavia al fine di migliorarne la sostenibilità ad integrazione dell'assetto urbanistico generale, è necessario rispettare le seguenti raccomandazioni:

- 1) L'Amministrazione Comunale dovrà verificare l'effettiva dotazione dei parcheggi pertinenziali sia per la porzione "residenziale" che per la parte "commerciale" secondo quanto prescritto alla LR 33/1999, e certificare altresì l'effettiva dotazione degli standard urbanistici.
- 2) Siano eseguiti solo gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste.
- 3) Siano previste piantumazioni di nuove alberature d'alto fusto, con obbligo di attecchimento, a mitigazione dei parcheggi previsti.
- 4) Siano previste opere di mitigazione per la fase di cantierizzazione.
- 5) In riferimento al computo dei volumi realizzabili, si richiamano sia la Circolare Ministeriale n. 1501 del 14/04/1969, sia la Circolare Regionale n. 148 S/P del 08/03/1993;
- 6) Ai sensi della LR n. 6/2008, siano attuati interventi volti miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
- 7) Prima del rilascio dei certificati di agibilità per l'unità edilizia di progetto, dovrà essere accertata l'ultimazione dei lavori in merito alle dotazioni di standard previsti dal DI 1444/68.
- 8) In adempimento alla vigente normativa in materia di abbattimento delle cosiddette *barriere architettoniche*, si prescrive sia in fase progettuale che esecutiva, l'adozione di ogni accorgimento



utile volto a favorire l'accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi a persone con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali, secondo le funzioni cui essi sono destinati.

- 9) Dovrà essere garantita la libera fruizione del parcheggio pubblico identificato negli elaborati progettuali F5, a ridosso del parco pubblico.
- 10) Prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere accertata la conformità dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici derivanti dalla presenza, nell'area limitrofa, di un traliccio riceradiotrasmittente.

MG

IL FUNZIONARIO
f.to Arch. Valter Campanella

IL DIRIGENTE DELL'AREA
f.to Arch. Maria Luisa Salvatori

PARERE DELLA DIREZIONE

Tutto ciò visto, premesso e considerato, la scrivente Direzione Regionale ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942 n. 1150, della Legge Regionale del 26/06/1997 n. 22 e della Legge Regionale del 02/07/1987 n. 36 – art. 5, ritiene di poter esprimere

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla variante urbanistica dell'area interessata dal Programma Interato in Via delle Croci adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2016, con le modifiche e le prescrizioni sopra riportate, nonché quelle contenute nei pareri degli Enti e/o Amministrazioni competenti per materia.

Devono intendersi comunque fatti salvi eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di Strumenti Urbanistici sovra comunali e di Piani Comprensoriali, Paesistici e di Settore, laddove in contrasto con le previsioni del vigente PRG, come modificato dalla presente variante.

Prima del rilascio dei singoli titoli edilizi abilitativi, dovrà essere sottoscritta la convenzione urbanistica e di impegnativa di programma, circa gli obblighi assunti dal proponente del presente Piano.

Il presente parere, reso sugli elaborati adottati con DCC 37/2016, non costituisce in nessun caso legittimazione di eventuali edifici preesistenti realizzati in assenza di regolare titolo autorizzativo, i quali rimangono pertanto soggetti alla normativa di cui al Titolo IV del DPR 380/2001 e smi.

Il mancato rispetto delle raccomandazioni e/o prescrizioni sopra riportate costituisce nullità giuridica del presente provvedimento, con la conseguente applicazione delle disposizioni sanzionatorie, per le opere eventualmente realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi edilizi e degli eventuali atti convenzionali.

Le raccomandazioni della scrivente Direzione e le prescrizioni delle altre amministrazioni competenti per materia, assumeranno, quando possibile, forma d'obbligo negli atti convenzionali che accompagneranno l'esecuzione dell'opera.



Ai competenti uffici comunali è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni contenute nel presente parere.

Sulla allegata copia degli atti ed elaborati del Programma Integrato di Intervento è fatta annotazione del presente provvedimento.

Il Funzionario
f.to Arch. Valter Campanella

Il Dirigente dell'Area
f.to Arch. Maria Luisa Salvatori

Il Direttore Regionale
f.to Arch. Manuela Manetti

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 luglio 2017, n. 386

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n° 438 del 26/07/2016, avente ad oggetto "Approvazione delle procedure per la nomina delle speciali rappresentanze ai sensi dell'art. 75 del Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332"

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n° 438 del 26/07/2016, avente ad oggetto "Approvazione delle procedure per la nomina delle speciali rappresentanze ai sensi dell'art. 75 del Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332" -

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, di concerto con l'Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative ed Enti locali

- VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 373;
- VISTA la Legge 16.06.1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751" e s.m.i.;
- VISTO il R.D. 26.02.1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 17.04.1957, n. 278 "Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- VISTO il D.P.R. 15.01.1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";
- VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 "Attuazione delle delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382";
- VISTA la Legge Regionale 28.02.1985, n. 22 "Interventi regionali a favore di associazioni agrarie e di comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per le verifiche demaniali";
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo dell’8 marzo 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 settembre 2015, n. 489 con la quale è stato conferito al dott. Roberto Ottaviani l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio, n. 438 del 26/07/2016, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all’Allegato della deliberazione della Giunta Regionale n° 523 del 23/10/2012 contenente le Direttive e gli indirizzi per l’attuazione delle procedure relativamente agli enti agrari del Lazio in materia di indizione delle elezioni, nomina dei presidenti di seggio elettorale e commissariamenti;
- PRESO ATTO che la citata D.G.R. 438/2016 ha preso in considerazione la nomina delle “speciali rappresentanze”, così come previste dall’art. 75 del R.D. 26/02/1928, n. 332, conseguentemente a disposizioni assunte, al riguardo, dal Commissario agli Usi Civici di Roma, integrando l’Allegato contenuto alla DGR 523/2012;
- RILEVATO che, normalmente, la nomina delle “speciali rappresentanze” si evidenzia allorquando in sede giurisdizionale, si verifica una opposizione di interessi tra il Comune o l’ente agrario, titolare dei diritti civici (enti gestori), ed i rappresentanti della collettività locale;
- CONSIDERATO che:
- con la precedente DGR n. 438/2016, é stato demandato agli enti gestori l’onere di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico predisposto con la medesima deliberazione, per darne ampia diffusione tra la popolazione residente mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente e negli appositi spazi pubblici all’uopo preposti;
 - si sono riscontrate resistenze e perplessità da parte delle amministrazioni interessate ad eseguire tali disposizioni regionali, in quanto la prevista “rappresentanza speciale” di fatto costituisce un organismo di opposizione alla stessa amministrazione, tanto che in alcuni casi esse hanno fatto ricorso al giudice amministrativo;
 - più volte la Direzione Agricoltura è stata obbligata ad inviare specifiche diffide ad adempiere, avvisando l’ente della possibilità di assunzione dei poteri

sostitutivi a tutela dell'azione amministrativa di competenza e decretata dal giudice speciale;

CONSIDERATO che a tutela del buon andamento e trasparenza degli atti della p.a. si è proceduto anche a dare debita informazione all' "Autorità Giudiziaria competente per territorio delle inadempienze degli enti locali interessati a tali procedimenti;

CONSIDERATO, inoltre, che venga ben definita la "Rappresentanza giuridica" degli utenti che intendono far parte della "speciale rappresentanza";

RAVVISATA la necessità di dotarsi, comunque, di una direttiva che di fatto non ponga l'ente Regione a rischio di essere inadempiente rispetto alle ordinanze commissariali, che superi, di fatto, le suesposte difficoltà;

RITENUTO opportuno che sia direttamente la Direzione competente in materia di usi Civici, ad adempiere alla pubblicizzazione dell'Avviso Pubblico previsto con il modello "A" allegato alle predetta DGR n. 438/2016, a mezzo di appositi manifesti, mediante richiesta all'Ente gestore per la affissione presso il proprio Albo Pretorio, negli appositi spazi pubblici all'uopo preposti e mediante la pubblicazione presso il Bollettino ufficiale regionale;

RITENUTO per quanto sopra esposto, necessario apportare modifiche all'Allegato contenuto nella precedente DGR n° 438 del 26/07/2016, e più precisamente al punto 1.0 – Nomina e Costituzione; al punto 1.1. – Rappresentanza giuridica; al punto 1.3 – Pubblicizzazione; al punto 1.6 – Comunicazioni, nonché al Modello "A" in essa allegato;

DELIBERA

Sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di disporre:

- di modificare ed integrare l'Allegato "PROCEDURE PER LA NOMINA DELLE SPECIALI RAPPRESENTANZE AI SENSI DELL'ART. 75 DEL REGIO DECRETO 26 FEBBRAIO 1928 N. 33", parte integrante e sostanziale del presente atto, più precisamente al punto 1.0 – Nomina e Costituzione; al punto 1.1. – Rappresentanza giuridica; al punto 1.3 – Pubblicizzazione; al punto 1.6 – Comunicazioni, nonché il Modello "A" adottati con la deliberazione di Giunta regionale n° 438 del 26/07/2016.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale della Regione "[www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente](http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente)".

ALLEGATO

PROCEDURE PER LA NOMINA DELLE SPECIALI RAPPRESENTANZE
(ART. 75 DEL REGIO DECRETO DEL 28 FEBBRAIO 1928, N. 332)

1.0 Nomina e costituzione

Per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 75 del R.D. 26.02.1928 n. 332, la speciale rappresentanza è disposta con determinazione del Direttore della Direzione competente in materia di usi civici.

Essa è composta da n. 3 membri, che costituiscono di fatto un "Comitato Provvisorio", eletti fra gli utenti che rivestono la qualità di capo famiglia, così come inteso dall'articolo 51 del R.D. 26/02/1928, n. 332, ovvero tra i loro rappresentanti, a mezzo di delega espressa. ”.

1.1 Rappresentanza giuridica

Il comitato provvisorio rappresenta tutti gli UTENTI della frazione o di tutto il territorio comunale nei contenziosi che si tengono innanzi al Commissario agli Usi Civici di Roma e nei Tribunali di ogni ordine e grado, per il quale è stato nominato.

Ad esso sono applicabili le vigenti disposizioni afferenti alle "Amministrazione Separate per la gestione dei beni di uso civico".

1.2 Requisiti dei componenti

Per far parte della speciale rappresentanza, l'utente-capo famiglia ovvero un suo delegato, deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere cittadino residente nel Comune del territorio interessato stabilmente da almeno 10 anni;
- avere la maggiore età ed il godimento dei diritti civili e politici;
- non ricoprire attualmente alcuna carica elettiva nel comprensorio in contestazione;
- avere conseguito almeno il diploma della scuola dell'obbligo;
- non avere cause di ineleggibilità e/o incompatibilità ai pubblici uffici;
- risiedere nel territorio, afferente all'Ente gestore (Comune/ Ente Agrario), in cui è in atto il contenzioso.

1.3 Pubblicizzazione

È di competenza della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, a seguito di acquisizione della Determinazione Dirigenziale attuativa della DGR:

- procedere alla pubblicazione della stessa sul BUR Lazio e sulla apposita sezione del sito regionale www.regione.lazio.it/rlAmministrazioneTrasparente;
- Predisporre, stampare e trasmettere, in numero adeguato, all'ente titolare i manifesti all'uopo preposti, completi di tutti i riferimenti idonei ai seguiti di competenza.

È di competenza dell'Ente titolare del demanio civico:

- Pubblicare sull'Albo Pretorio la determinazione dirigenziale regionale in questione completa di allegati;
- Affiggere negli appositi spazi pubblici i manifesti trasmessi dalla Direzione Regionale competente, congiuntamente alla determinazione dirigenziale;
- Pubblicizzare, se ritenuto necessario, previo utilizzo degli organi di stampa locale, la determinazione in questione e i relativi avvisi

1.4 Individuazione componenti

Alla individuazione dei componenti della "speciale rappresentanza" si procede mediante sorteggio pubblico tra tutti coloro che avranno fatto richiesta di adesione, in carta semplice, come da modello allegato.

Tale sorteggio sarà effettuato presso la sede della Direzione Agricoltura o altra sede da quest'ultima indicata a cura di una commissione costituita da dipendenti regionali, nominata con successivo e separato atto del competente Direttore regionale.

Data e luogo del sorteggio saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul BUR Lazio, sulla apposita sezione del sito regionale www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente e sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/.

Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati.

1.5 Compensi e spese dei componenti

Le spese di funzionamento della “speciale rappresentanza”, sia per gli aspetti organizzativi, sia per quelli attinenti alla tutela legale (nomina e pagamento avvocati, spese di eventuali consulenze, relazioni, perizie, spese di affissione e stampa manifesti) e di eventuale condanna giudiziale alle spese, e comunque tutte quelle ad esse connesse, debbono essere attribuite al Comune o all’Ente agrario, quali titolari dei diritti di uso civico in quanto non imputabile al bilancio regionale, stante la estraneità della Regione alla gestione amministrativa corrente dei beni di uso civico ed ai proventi da essi scaturenti.

1.6 Comunicazioni

La determinazione dirigenziale del Direttore regionale competente, con la quale avvia il procedimento di nomina della speciale rappresentanza, dovrà essere portata a conoscenza del:

- Prefetto della provincia di competenza;
- Sindaco del Comune del territorio interessato;
- Presidente dell’ente agrario eventualmente interessato;
- Autorità Giudiziaria adita
- Avvocatura Regionale.

MODELLO A

Regione Lazio
Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

A V V I S O

Si rende noto che la Direzione Agricoltura Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n del, deve provvedere, ai sensi degli artt. 64 e 75 del Regolamento approvato con R.D. 26.02.1928 n. 332, alla costituzione di un COMITATO PROVVISORIO DEGLI UTENTI DI USO CIVICO, del Comune di/Ente Agrario al fine della rappresentanza processuale nel giudizio vertente dinanzi all'Autorità Giudiziaria nella causa R.G. n. dell'anno , tra c/ Comune di / Associazione Agraria di/A.S.B.U.C. di.....

A tal fine tutti gli utenti della frazione o di tutto il territorio comunale, che rivestono la qualità di capo famiglia, così come inteso dall'articolo 51 del R.D. 26/02/1928, n. 332 o loro rappresentanti a mezzo di delega espressa, che risultino:

- cittadini residenti in da almeno 10 anni;
- avere conseguito la maggiore età;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere titolo di studioconseguito in data presso (requisito diploma della scuola dell'obbligo);
- non essere in condizioni di incompatibilità rispetto ai pubblici uffici;
- non ricoprire attualmente alcuna carica elettiva nel comprensorio in contestazione;
- risiedere nel territorio, afferente all'Ente gestore (Comune /Ente Agrario), in cui è in atto il contenzioso;

possono produrre apposita istanza in carta semplice, secondo il MODELLO B, reperibile presso il sito http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ da inoltrare direttamente alla Regione Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, con allegata copia di un documento di identità.

La eventuale nomina non darà diritto ad alcun compenso.

Le spese sostenute saranno poste a carico del Comune di/Ente agrario secondo modalità e consistenza che verranno stabilite dalla Autorità Giudiziaria competente in materia di usi civici.

Alla individuazione dei membri del Comitato Provvisorio, si procederà presso la sede della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, o altra sede da quest'ultimo indicata, mediante sorteggio pubblico tra tutti coloro che avranno fatto richiesta di adesione, a cura di una commissione costituita da dipendenti regionali, nominata dal Direttore Regionale competente.

Data e luogo del sorteggio saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul BUR Lazio, sulla apposita sezione del sito regionale www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente e sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati.

Roma, li

Il Direttore Regionale

.....

MODELLO B

ALLA REGIONE LAZIO
 Direzione Regionale
 Area
 Via
 001.. ROMA

Oggetto: **Istanza di adesione al Comitato Provvisorio degli utenti di uso civico di**

Il/la sottoscritto/a nato/a a
 il, codice fiscale:, residente in
, Via/p.zza N°, telef.:
, e-mail/pec.....

CHIEDE

Di essere nominato membro del Comitato Provvisorio degli utenti di uso civico di
, al fine della rappresentanza processuale nel giudizio vertente
 dinanzi alla Autorità Giudiziaria nella causa R.G. n. dell'anno
, tra c/ Comune di/ Ente
 Agrario

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, di cui all'art. 76 del DPR 445/2000,

dichiara:

- di essere utente del diritto di uso civico in qualità di (indicare se capo famiglia o rappresentante familiare delegato)
- di essere residente in da almeno 10 anni;
- di aver conseguito la maggiore età;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di avere il titolo di studio di conseguito in data presso
- di non essere in condizioni di incompatibilità rispetto ai pubblici uffici;
- di non ricoprire attualmente alcuna carica elettiva nel comprensorio in contestazione;
- di risiedere nel territorio, afferente all'Ente gestore (Comune /Ente Agrario), in cui è in atto il contenzioso;

dichiara altresì

di essere a conoscenza che la nomina non darà diritto ad alcun compenso.

Si allega :

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
- Delega del capo famiglia (qualora vengo delegato un rappresentante familiare)

In fede

....., Li

(firma)

Regione Lazio

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2017, n. G08519

Servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio – campagna AIB 2017 - Integrazione flotta elicotteri – Impegno di spesa complessivo di € 1.108.961,49 a favore dell'ATI Heliwest S.r.l.- Eliossola S.r.l. - Capitolo E23517– Es. Fin. 2017. CIG: 711170087D. Impegno di spesa a favore di ANAC per il contributo dovuto dalla stazione appaltante nella procedura di cui al CIG 711170087D, per un importo pari ad € 375,00 sul Cap. T19427 – Esercizio Finanziario 2017.

OGGETTO: Servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio – campagna AIB 2017 - Integrazione flotta elicotteri – Impegno di spesa complessivo di € 1.108.961,49 a favore dell'ATI Heliwest S.r.l.- Eliossola S.r.l. - Capitolo E23517– Es. Fin. 2017. **CIG: 711170087D.**

Impegno di spesa a favore di ANAC per il contributo dovuto dalla stazione appaltante nella procedura di cui al CIG 711170087D, per un importo pari ad € 375,00 sul Cap. T19427 – Esercizio Finanziario 2017.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agazia regionale di protezione civile”, che ha istituito l'Agazia regionale di protezione civile;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 4 novembre 2014, n. 743, con cui è stato adottato il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione dell'Agazia regionale di protezione civile”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 31 marzo 2016, n. 130, avente ad oggetto “Modifiche del Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, concernente "Regolamento di organizzazione dell'Agazia Regionale di Protezione Civile”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della “Agazia regionale di protezione civile”;
- VISTA la determinazione n. G04836 del 14 aprile 2017, con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Agazia Regionale di Protezione Civile;
- VISTO l'Atto di Organizzazione n. G17855 del 11 dicembre 2014, con cui è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Affari Generali dell'Agazia Regionale di Protezione Civile alla Dott.ssa Stefania Abrusci;
- VISTO il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, recante “Legge di Stabilità regionale 2017”;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 18, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018” e, in particolare, l'art. 1, comma 16, riguardante le disposizioni in materia di impegni di spesa, a valere sulle annualità 2017-2019, per il contenimento ed il controllo della spesa regionale;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 31.12.2016, n. 857, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.”

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 31.12.2016, n. 858, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 21.03.2017, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18;
- VISTO l’articolo 1, comma 16, della Legge Regionale 30.12.2016, n. 18, laddove “Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17.01.2017, n. 14, recante “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019.”
- VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 44312 del 30.01.2017 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/2017;
- VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 262081 del 23.05.2017 avente ad oggetto “integrazione alla circolare relativa alla gestione del bilancio regionale 2017-2019”;
- VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile;
- CONSIDERATO che l’Ente Regione, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, deve assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile;
- CONSIDERATA la necessità da parte della Agenzia Regionale di Protezione Civile, in virtù del ruolo e dei compiti assegnati, di rispondere all’esigenza di tutela individuale e collettiva di persone e cose in maniera efficiente ed efficace;
- VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 ed in particolare l’articolo 7 che assegna la competenza in materia di lotta agli incendi boschivi alle Regioni;
- VISTA la L.R. del 28 ottobre 2002, n. 39 recante norme in materia di gestione delle risorse forestali;

CONSIDERATO che

- la Regione deve assicurare lo svolgimento delle attività di Protezione Civile provvedendo all’approntamento delle strutture, dei mezzi e delle risorse necessarie all’espletamento di tale compito, anche relativamente all’attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- il servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi rappresenta servizio essenziale, la cui esecuzione deve essere garantita in continuità al fine di non

arrecare danno all'interesse pubblico e garantire la sicurezza di persone e cose;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, a tal fine, ha provveduto ad organizzare una propria flotta aerea per le attività di spegnimento, sia attraverso soggetti specializzati nel settore, sia attraverso accordi di programma con il Corpo Forestale dello Stato;

CONSIDERATO che:

- Con Determinazione n.G07087 del 10 giugno 2015 si è proceduto all'indizione della gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della regione Lazio;

- con Determinazione n. G00481 del 27 gennaio 2016, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara comunitaria per l'affidamento del servizio di che trattasi all'ATI Heliwest S.r.l Eliossola S.r.l., unica offerente;

- con Determinazione n. G06203 del 1 giugno 2016 è stato disposto lo schieramento della flotta aerea, composta da n.6 elicotteri monomotore e n.1 elicottero bimotore;

- con Determinazione n. G08117 del 09 giugno 2017 è stato disposto lo schieramento della flotta aerea, composta da n.6 elicotteri monomotore e n.1 elicottero bimotore;

CONSIDERATO inoltre che:

- che in base alle convenzioni sottoscritte negli scorsi anni tra la Regione e il Corpo Forestale dello Stato, si mettevano a disposizione della Regione ulteriori elicotteri destinati allo spegnimento degli incendi, in particolare nella campagna AIB 2016 sono stati messi a disposizione n.2 elicotteri, nella campagna AIB 2015 n.3 elicotteri e nella campagna AIB 2014 n. 5 elicotteri;

- che nell'anno 2016 il servizio è stato garantito da n. 7 elicotteri forniti dall'A.T.I. Heliwest – Eliossola, e n. 2 elicotteri del Corpo Forestale dello Stato. Tuttavia, a causa delle criticità evidenziate nel corso della campagna AIB 2016, per garantire la copertura del servizio aereo di spegnimento sul territorio regionale è stato necessario integrare la flotta con un ulteriore mezzo bimotore, da dislocare sul territorio della provincia di Roma;

CONSIDERATO pertanto, che il servizio aereo regionale, per il periodo di massimo rischio (15 giugno – 30 settembre), negli ultimi anni, è stato garantito come di seguito indicato:

- nell'anno 2014 mediante la dotazione e le prestazioni di n. 12 elicotteri per il contrasto e spegnimento degli incendi boschivi, di cui 7 forniti dall'A.T.I. Heliwest – Eliossola, e 5 dal del Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito della Convenzione Regione Lazio - Corpo Forestale dello Stato relativa alla Campagna Antincendio Boschivo 2014;

- nell'anno 2015 mediante la dotazione e le prestazioni di n. 10 elicotteri per il contrasto e spegnimento degli incendi boschivi, di cui 7 forniti dall'A.T.I. Heliwest – Eliossola, e 3 dal del Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito della Convenzione Regione Lazio - Corpo Forestale dello Stato relativa alla Campagna Antincendio Boschivo 2015;

- nell'anno 2016 mediante la dotazione e le prestazioni di n. 9 elicotteri per il contrasto e spegnimento degli incendi boschivi, di cui 7 forniti dall'A.T.I. Heliwest – Eliossola, e 2 dal del Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito

della Convenzione Regione Lazio - Corpo Forestale dello Stato relativa alla Campagna Antincendio Boschivo 2016;

- CONSIDERATO che in base agli ulteriori elicotteri messi a disposizione dal Corpo Forestale dello Stato la Regione Lazio ha potuto contare su una flotta aerea che si è dimostrata adeguata a fronteggiare le stagioni di campagna AIB in modo efficiente ed efficace, con una capacità di risposta e di intervento immediata al fine di provvedere allo spegnimento degli incendi sul territorio regionale;
- CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha previsto, a far data dal 1 gennaio 2017, lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato, il quale è stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri;
- CONSIDERATO che, allo stato attuale la Regione può far affidamento, per lo spegnimento degli incendi esclusivamente sui 7 elicotteri oggetto del contratto stipulato con la A.T.I. Heliwest – Eliossola;
- CONSIDERATO che durante la riunione preparatoria in vista della campagna AIB tenutasi in data 18/05/2017 tra le Regioni e le Strutture Operative presso il Dipartimento della Protezione Civile è emerso che durante il periodo di attenzione invernale (15 febbraio-30 aprile) si è registrato un progressivo aumento delle richieste di intervento aereo e che la maggior parte delle richieste sono arrivate dal Lazio (circa il 22% del totale nazionale) e che pertanto, tale periodo è stato uno dei più impegnativi degli ultimi 14 anni;
- DATO ATTO che in data 25/05/2017 si è svolta una riunione con la soc. Heliwest S.r.l., capofila dell'ATI, alla presenza del Direttore dell'Agenzia, del Dirigente ad interim dell'Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile e del Dirigente dell'Area Affari Generali, funzionale all'avvio del servizio per la campagna AIB 2017, nel corso della quale il Dirigente della Sala Operativa ha rappresentato la necessità di prevedere una implementazione dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi, alla luce del venir meno della disponibilità dei mezzi del Corpo Forestale, ribadendo tale necessità in occasione del successivo incontro tenutosi in data 31 maggio;
- DATO ATTO altresì che con nota indirizzata al Direttore dell'Agenzia, il Dirigente della Sala Operativa regionale di protezione civile ha evidenziato il fabbisogno di ulteriori 3 mezzi aerei antincendio, di cui un bimotore e due monomotori, da impiegare nel periodo di massimo rischio, ovvero rispettivamente 75 e 60 giorni, per fronteggiare in modo efficace ed efficiente l'imminente campagna AIB 2017 garantendo una idonea copertura del territorio della regione Lazio, non potendo contare nella flotta regionale i mezzi forniti nelle annualità precedenti dal Corpo Forestale dello Stato;
- CONSIDERATO che con nota 9886 del 26/05/2017 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa del Suolo ha confermato che per l'imminente campagna estiva antincendio boschivo 2017 non potranno essere riservati assetti aerei in via esclusiva alle Regioni;
- CONSIDERATO che con nota prot. EME/0036156 del 30/05/2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nel ribadire quanto già affermato dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa del Suolo, raccomanda alle Regioni di *“intensificare le attività finalizzate ad avere comunque disponibili per questa stagione estiva propri assetti aerei, così da rendere coerente il dispositivo regionale antincendio boschivo con le necessità operative sul territorio”*;

- CONSIDERATO che già nel mese di giugno 2017 si sono verificati importanti incendi che hanno richiesto l'intervento degli elicotteri della flotta aerea regionale, in servizio per lo spegnimento aereo;
- RITENUTO che, alla luce della dotazione di mezzi aerei schierati nel corso del triennio precedente, delle statistiche relative alla incidenza degli incendi nel medesimo periodo, dei dati forniti dalla Sala Operativa Regionale relativamente agli interventi di spegnimento effettuati, nonché all'andamento dei primi mesi dell'anno, si ritiene dover implementare la flotta dei mezzi aerei al fine di garantire la funzionalità del servizio;
- RITENUTO pertanto necessario, sulla base di quanto sopra richiamato e delle criticità già evidenziate nel corso della campagna AIB 2017, garantire la copertura del servizio aereo di spegnimento sul territorio regionale integrando l'attuale flotta con ulteriori n.3 mezzi, di cui n.1 bimotore e n. 2 monomotore, da dislocare su tutto il territorio regionale nel periodo della campagna AIB 2017 compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2017;
- CONSIDERATO che le tempistiche di emergenza connesse al servizio in oggetto non consentono il ricorso alle ordinarie procedure di aggiudicazione, in considerazione del breve tempo disponibile e della necessità di garantire continuità anche logistica del servizio;
- PRESO ATTO che il Presidente dell'Anac, con comunicato dell'11/05/2016, ha fornito indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare ha precisato che *“Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016.... Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:.... consegne, lavori e servizi complementari..... Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice”*;
- VISTO l'articolo 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs.163/2006 che prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale;
- CONSIDERATO che l'affidamento del servizio ad un soggetto diverso dall'attuale aggiudicatario comporterebbe problematiche dal punto di vista operativo, organizzativo e logistico;
- RITENUTO pertanto, opportuno, alla luce di quanto sopra, richiedere un preventivo alla ATI Heliwest S.r.l.- Eliossola S.r.l., aggiudicataria del Servizio di spegnimento servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi;
- PRESO ATTO che con nota prot.n. 265-17/Op/PI del 13/06/2017, acquisita con prot. n.303682 del 14/06/2017 la soc. Heliwest S.r.l., capofila dell'ATI, ha dato la propria disponibilità all'impiego di ulteriori tre mezzi, garantendo l'unitario coordinamento della flotta e la copertura del servizio con adeguati equipaggi, in conformità alle disposizioni di legge in materia;
- PRESO ATTO che in base all'offerta suddetta, l'ATI mette a disposizione un elicottero bimotore per un periodo di 75 giorni, comprensivo di 110 ore di volo, per un costo pari ad euro 414.975,58 oltre iva per un importo complessivo pari ad

euro 506.270,21, e due elicotteri monomotore per un periodo di 60 giorni, comprensivo di 120 ore di volo ciascuno, per un costo pari ad euro 247.004,62 oltre iva, per un importo complessivo pari ad euro 301.345,64 per ciascun elicottero;

- RITENUTO** necessario procedere con urgenza all'affidamento del servizio complementare, di cui ai punti precedenti, all'aggiudicatario del servizio aereo di spegnimento di cui alla Determinazione n. G00481 del 27 gennaio 2016, ATI Heliwest S.r.l. Eliossola, per garantire la continuità del servizio e l'unitario coordinamento della flotta;
- TENUTO CONTO** che il prezzo desunto dall'offerta economica sopra indicata presentata dalla capofila dell'ATI Heliwest s.r.l. – parametrato al costo fisso annuo del servizio in essere oltre al costo orario di volo di cui all'offerta presentata in sede di gara – è da considerarsi congruo, anche alla luce della necessità di una pronta disponibilità dei mezzi, garantita dalla ditta proponente, e di costi fissi di gestione della logistica già coperti dal vigente contratto;
- CONSIDERATO** pertanto che il costo complessivo del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi da svolgersi con l'attivazione di ulteriori tre elicotteri per un periodo limitato di 75 giorni per l'elicottero bimotore (comprensivo di 110 ore di volo) e di 60 giorni per i due elicotteri monomotore (comprensivi di 120 ore di volo cadauno) ammonta ad euro 908.984,82 oltre IVA di euro 199.976,67, per complessivi euro 1.108.961,49 e che tale costo è in linea con quello offerto dall'ATI in sede di gara principale;
- DATO ATTO** che la decorrenza del periodo di operatività dei suddetti mezzi (75 giorni per l'elicottero bimotore e 60 giorni cadauno per gli elicotteri monomotore) verrà individuata e comunicata alla ATI dal Dirigente della Sala Operativa regionale di protezione civile;
- VISTE** le dichiarazioni già rese dalla ATI Heliwest S.r.l.- Eliossola S.r.l. (C.F. e P.Iva 01070380058) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità con le prescrizioni dell'art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, nonché le verifiche previste per legge già agli atti della Struttura;
- ATTESO** che, in attuazione alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, giusto art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito dall'ANAC il codice identificativo di gara (CIG) n. **711170087D** da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere inerente la presente procedura;
- VISTO** l'art. 2 della Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa alla "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017" con la quale l'ANAC ha stabilito l'entità della contribuzione delle Stazioni Appaltanti in € 375,00 per le procedure di importo uguale o maggiore ad € 800.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;
- VISTO** il combinato disposto del comma 1 dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013, che prevede l'obbligo della pubblicazione sul profilo committente dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;
- RITENUTO** di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 responsabile del procedimento la dott.ssa Stefania Abrusci;
- RITENUTO** di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) relativo all'affidamento in oggetto il dott.

Giovanni Ferrara Mirezzi, dirigente ad interim dell'Area Emergenze e Sala Operativa di protezione Civile,

- RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa a favore dell'ATI Heliwest S.r.l.- Eliossola S.r.l.- (cod. cred. 99922) per il servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio – campagna AIB 2017 integrazione flotta, per un importo di € 908.984,82, oltre IVA di € 199.976,67, per complessivi € 1.108.961,49 sul capitolo E23517, del bilancio regionale 2017, missione II programma 01 codice di V livello 1.03.02.99.999, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- RITENUTO inoltre necessario procedere all'impegno di spesa per un importo di € 375,00 sul capitolo T19427 es. fin. 2017, corrispondente alla missione 01 programma 01 codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti”, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683) quale contributo per la procedura in oggetto;
- ATTESO che l'obbligazione verrà a scadenza nel corso dell'esercizio 2017;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. l'articolo 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs.163/2006, alla ATI Heliwest S.r.l.- Eliossola S.r.l. - (C.F. e P.Iva 01070380058), il servizio complementare di spegnimento aereo degli incendi boschivi da svolgersi con l'attivazione di ulteriori tre elicotteri, per un periodo limitato di 75 giorni per l'elicottero bimotore (comprensivo di 110 ore di volo) e di 60 giorni per i due elicotteri monomotore (comprensivi di 120 ore di volo cadauno);
2. di impegnare a favore dell'ATI Heliwest S.r.l.- Eliossola S.r.l. - (cod. cred. 99922), l'importo di 908.984,82 oltre IVA di € 199.976,67 per un costo complessivo di € 1.108.961,49 (IVA inclusa), a valere sul capitolo E23517 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2017, missione II programma 01, codice di V livello 1.03.02.99.999, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di impegnare, inoltre, l'importo di € 375,00 sul capitolo T19427 es. fin. 2017, corrispondente alla missione 01 programma 01 codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti”, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683) quale contributo per la procedura in oggetto;
4. di approvare lo schema di contratto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegato al presente atto;
5. di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 responsabile del procedimento la dott.ssa Stefania Abrusci;
6. di nominare ai sensi del comma I dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 direttore dell'esecuzione il dott. Giovanni Ferrara Mirezzi, dirigente ad interim dell'Area Emergenze e Sala Operativa di protezione Civile;
7. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it);

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
9. di prendere atto che l'obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2017.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nei termini di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione.

Il codice identificativo di gara (CIG) da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Regione inerente la fornitura di cui sopra è il n. **711170087D**.

Il Direttore
Carmelo Tulumello

Regione Lazio

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 giugno 2017, n. G08981

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento fornitura dei mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale di protezione civile della Regione Lazio lotto 1 e lotto 2, rispettivamente CIG 710060549C e CIG 7100612A61. Disimpegno della somma di € 711.117,40 relativa all'impegno 11857/2017, al fine del successivo reimpegno, con successivo atto, in favore della aggiudicataria del Lotto 2, la ditta Carpenteria Carena srl, C.F./P. IVA 06410060013 cod. cred. 171212. Modifica dell'attribuzione dell'impegno 11857/2017 per la somma di € 2.288.882,26, da Creditori diversi alla RTI Rosenfire srl – Divitec srl, C.F./P. IVA 02644800985, cod. cred. 172538.

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento fornitura dei mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale di protezione civile della Regione Lazio lotto 1 e lotto 2, rispettivamente CIG 710060549C e CIG 7100612A61. Disimpegno della somma di € 711.117,40 relativa all'impegno 11857/2017, al fine del successivo reimpegno, con successivo atto, in favore della aggiudicataria del Lotto 2, la ditta Carpenteria Carena srl, C.F./P. IVA 06410060013 cod. cred. 171212. Modifica dell'attribuzione dell'impegno 11857/2017 per la somma di € 2.288.882,26, da Creditori diversi alla RTI Rosenfire srl – Divitec srl, C.F./P. IVA 02644800985, cod. cred. 172538.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

- VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito l'Agenzia regionale di protezione civile;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 4 novembre 2014, n. 743, con cui è stato adottato il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 31 marzo 2016, n. 130, avente ad oggetto “Modifiche del Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, concernente "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;
- VISTA la determinazione n. G04836 del 14 aprile 2017, con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, recante “Legge di Stabilità regionale 2017”;
- VISTA la Legge Regionale 30.12.2016, n. 18, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018” e, in particolare, l'art. 1, comma 16, riguardante le disposizioni in materia di impegni di spesa, a valere sulle annualità 2017-2019, per il contenimento ed il controllo della spesa regionale;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 857 del 31.12.2016, avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese*”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 858 del 31.12.2016, avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa*”;

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 21.03.2017, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18;
- VISTO l'articolo 1, comma 16, della Legge Regionale 30.12.2016, n. 18, laddove "Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni";
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 17.01.2017 avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";
- VISTA la circolare del Segretario Generale prot. 44312 del 30/1/2017 relativa alla gestione del bilancio 2017-2019;
- VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 262081 del 23.05.2017 avente ad oggetto "integrazione alla circolare relativa alla gestione del bilancio regionale 2017-2019";
- CONSIDERATO che la Regione Lazio con DGR n. 549 del 2012 ha disciplinato la composizione della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile in conformità con le specifiche del Progetto Colonna Mobile Nazionale;
- CONSIDERATO che a seguito del sisma in Italia centrale del 24 agosto è emersa la necessità inderogabile e urgente di potenziare e adeguare la colonna mobile regionale con i mezzi e le attrezzature necessari alle esigenze di Protezione Civile secondo il "modello di intervento e standard prestazionali per eventi sovrapregionali" predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile;
- DATO ATTO che con determinazione n. G16422 del 28.12.2016 si è proceduto all'approvazione del quadro tecnico economico, predisposto dagli uffici dell'Agenzia per il potenziamento e l'adeguamento della Colonna Mobile regionale, e all'impegno di spesa delle risorse disponibili sull'esercizio finanziario 2016, pari a € 3.276.000,00;
- RILEVATO che con determinazione n. G01134 del 06.02.2017 si è provveduto a rimodulare e approvare nuovamente il quadro economico del progetto di potenziamento e adeguamento della colonna mobile in questione;
- DATO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. CG/0007267 del 30.01.2017, in risposta alla richiesta prot. 34855 del 24.01.2017 del Direttore dell'Agenzia, ha evidenziato *la possibilità di ricorrere alle procedure di affidamento di cui di cui all'art. 63 comma 2 lett. c, anche in combinato disposto con quanto previsto, per il criterio di aggiudicazione, dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 [massimo ribasso] in connessione con gli importi e la tipologia dei beni da acquisire*; in particolare per la procedura di gara, pur sussistendo i presupposti della somma urgenza, viene rilevato che *l'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 sia applicabile alle sole acquisizioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, diversamente dalla fattispecie di cui all'art. 63 comma 2 lett. c, del D. Lgs. 50/2016, che consente di espletare la procedura negoziata anche per appalti superiori alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016*;
- VISTA la nota di ANAC acquisita al protocollo regionale al n° 102997 del 28/2/2017 con la quale l'Autorità, a fronte della richiesta dell'Agenzia (prot. 74336 del 13.2.2017) di attivazione del procedimento di verifica preventiva previsto all'articolo 4 del predetto Protocollo, ha preso atto delle deroghe di cui ci si intende avvalere (art. 63 c. 2 lett. c, art 95 del D.Lgs. 50/2016) invitando la Stazione Appaltante a "strutturare la procedura in modo da garantire il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione e selezionare gli operatori economici sulla base di adeguati requisiti di partecipazione";

- VISTA** la Determinazione n. G03068 del 14.3.2017 di approvazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50-2016 per la fornitura dei mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale di protezione civile della Regione Lazio;
- PRESO ATTO** che, a seguito del ricevimento di manifestazioni di interesse relativamente ai lotti 1, 2 3, 4, e alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse per il lotto 5, con determinazione n. G04793 del 13.4.2017 è stato approvato lo schema di lettera di invito con relativi allegati (allegati I.A, I.B, I.C. I.D) che, accompagnata dai capitolati tecnici approvati con precedente determinazione n. G01134/2017 (allegato 2), è stata utilizzata per invitare alla procedura negoziata gli operatori economici che hanno fatto pervenire all'Agenzia nei termini previsti le manifestazioni di interesse relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4;
- DATO ATTO** che, stante la mancata presentazione di offerte da parte degli operatori economici invitati alla procedura in argomento, con determinazione n. G07739 del 31.05.2017, è stata dichiarata deserta la procedura indetta con la ricordata determinazione n. G04793/2017;
- DATO ATTO** che, permanendo l'interesse dell'amministrazione, con determinazione n. G07804 del 01.06.2017, si è provveduto ad approvare il nuovo quadro tecnico – economico del progetto di potenziamento della colonna mobile regionale;
- DATO ATTO** che con Determinazione n. G07806 del 01.06.2017 si è provveduto all'approvazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. lgs. 50/2016 per la fornitura dei mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale di protezione civile della Regione Lazio;
- PRESO ATTO** che con la medesima Determinazione n. G07806 del 01.06.2017 è stato individuato quale RUP della procedura il dott. Carmelo Tulumello, Direttore dell'Agenzia Regionale di protezione civile;
- DATO ATTO** che con determinazione n. G07857 del 05.06.2017 sono stati approvati i capitolati tecnici relativi ai beni oggetto di fornitura di cui ai lotti 1, 2, 3 e 4
- RILEVATO** che nei termini previsti dall'avviso, sono pervenute manifestazioni di interesse relativamente ai lotti 1, 2 e 4, mentre nessuna manifestazione di interesse è pervenuta per il lotto 3;
- CONSIDERATO** che con la determinazione a contrattare n. G07936 del 06.06.2017 si è preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute per i lotti 1, 2 e 4 ed è stato adottato lo schema della lettera di invito da inviare agli operatori economici;
- RILEVATO** che, a seguito di verifica della correttezza delle manifestazioni di interesse pervenute, si è proceduto ad invitare gli operatori economici come di seguito individuati:

lotto	Operatore economico
1	DIVITEC srl
	IVECO spa
	ROSENFIRE srl
2	Carpenteria Carena srl
	OAG Industries srl
4	OPTION srl

- DATO ATTO** che la lettera di invito fissava quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12 del giorno 15 giugno 2017, prevedendo altresì, al punto 10, le modalità di aggiudicazione della gara con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e la convocazione per la seduta pubblica per l'apertura dei plichi fissata al giorno 15.06.2017 alle ore 15:00;
- PRESO ATTO** che, entro i termini fissati per la presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte: n.l plico per il Lotto 1, n.l plico per il lotto 2 e nessun plico per il lotto 4;

- PRESO ATTO** delle operazioni di gara espletate nella seduta pubblica tenutasi in data 15 giugno 2017, come risulta dal verbale redatto dal RUP ed acquisito agli atti;
- PRESO ATTO** altresì che nel corso della seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento, ad esito dell'apertura delle offerte economiche presentate, ha formulato la seguente aggiudicazione provvisoria:
- Lotto 1: RTI ROSENFIRE srl / DIVITEC s.r.l. (C.F./P. IVA 02644800985);
- Lotto 2: Carpenteria Carena srl (C.F./P. IVA 06410060013);
- RITENUTO**, pertanto, di prendere atto e approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dal RUP della procedura in oggetto, procedendo alla aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento fornitura dei mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale di protezione civile della Regione Lazio, dando atto che ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto e riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;
- RITENUTO** quindi, alla luce delle risultanze del verbale di operazioni di gara del 15/06/2017, dover procedere ad aggiudicare la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento fornitura dei mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale di protezione civile della Regione Lazio come segue:
- lotto 1: aggiudicataria la RTI Rosenfire srl – Divitec srl, con un ribasso offerto pari al 1,10% sul prezzo a base di gara, per un prezzo di aggiudicazione pari a € 1.876.133,00 + IVA, per un importo complessivo di € 2.288.882,26;
 - lotto 2: aggiudicataria la ditta Carpenteria Carena srl con un ribasso offerto pari al 3,137% sul prezzo a base di gara, per un prezzo di aggiudicazione pari a € 567.810,91 + IVA, per un importo complessivo di € 692.729,31;
- RICHIAMATO** il comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, che prevede il ricorso alla esecuzione anticipata in via d'urgenza;
- PRESO ATTO** dell'esito della procedura di gara e ritenuto, pertanto, al fine di addivenire all'aggiudicazione definitiva dei Lotti 1 e 2, di provvedere ad eseguire le seguenti operazioni contabili sull'impegno n. 11857/2017, assunto sul cap. E46532, es. fin. 2017:
- disimpegnare la somma di € 711.117,40 relativa all'impegno 11857/2017, al fine del successivo reimpegno in favore della aggiudicataria del Lotto 2, la ditta Carpenteria Carena srl, C.F./P. IVA 06410060013 cod. cred. 171212;
 - modificare l'attribuzione dell'impegno 11857/2017 per la somma di € 2.288.882,26, da Creditori diversi alla RTI Rosenfire srl – Divitec srl, C.F./P. IVA 02644800985, cod. cred. 172538;
- VISTO** il combinato disposto del comma 1 dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013, che prevede l'obbligo della pubblicazione sul profilo committente dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;
- RITENUTO** di nominare quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 50/2016, il Dott. Stefano Ancilli, funzionario in servizio presso la Segreteria Operativa del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- RITENUTO** di notificare il presente atto ai soggetti risultati aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del d.lgs. 50/2016, specificando che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera a), d.lgs. 50/2016, ai fini della stipula del contratto non si attenderà il termine di 35 giorni previsto dal precedente comma 9 del medesimo articolo;

RITENUTO altresì, di provvedere, a pubblicare l'Avviso di esito gara sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, come effettivamente approva, il verbale della seduta pubblica delle operazioni di gara redatto dal RUP in data 15/06/2017, acquisito agli atti e parte integrante del presente atto pur se non materialmente allegato allo stesso, contenente la aggiudicazione provvisoria dei Lotti 1 e 2 della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. lgs. 50/2016 per la fornitura dei mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale di protezione civile della Regione Lazio, di cui alla Determinazione n. G07806 del 01.06.2017;
2. di aggiudicare la procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento fornitura dei mezzi e attrezzature per il potenziamento della colonna mobile regionale di protezione civile della Regione Lazio come segue:
 - lotto 1: aggiudicato alla ditta RTI Rosenfire srl – Divitec srl, con un ribasso offerto pari al 1,10% sul prezzo a base di gara, per un prezzo complessivo di aggiudicazione pari a € 1.876.133,00 + IVA, per un importo complessivo di € 2.288.882,26;
 - lotto 2: aggiudicato alla ditta Carpenteria Carena srl con un ribasso offerto pari al 3,137% sul prezzo a base di gara, per un prezzo complessivo di aggiudicazione pari a € 567.810,91 + IVA, per un importo complessivo di € 692.729,31;
3. di dichiarare deserta la procedura di scelta del contraente per i lotti 3 e 4 per i quali si procederà con autonoma procedura;
4. di disimpegnare la somma di € 711.117,40 relativa all'impegno I1857/2017 assunto sul cap. E46532, al fine del successivo reimpegno, con successivo atto, in favore della aggiudicataria del Lotto 2, la ditta Carpenteria Carena srl, C.F./P. IVA 06410060013 cod. cred. 171212;
5. di modificare l'attribuzione dell'impegno I1857/2017, assunto al cap. E465332, per la somma di € 2.288.882,26, da Creditori diversi alla RTI Rosenfire srl – Divitec srl, C.F./P. IVA 02644800985, cod. cred. 172538;
6. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 50/2016, il Dott. Stefano Ancilli, funzionario in servizio presso la Segreteria Operativa del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
7. di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 del d.lgs. 50/2016 del soggetto risultato aggiudicatario, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;
8. di subordinare, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;
9. di notificare il presente atto ai soggetti risultati aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del d.lgs. 50/2016, specificando che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera a), d.lgs. 50/2016, ai fini della stipula del contratto non si attenderà il termine di 35 giorni previsto dal precedente comma 9 del medesimo articolo;
10. di dare atto che si procederà all'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 stante l'estrema urgenza di provvedere in merito e in attesa di stipulare il contratto

per scrittura privata digitale con gli aggiudicatari, in quanto il ritardo nel potenziamento della colonna mobile potrebbe provocare grave disservizio in caso di eventi naturali imprevedibili;

- I1. di provvedere a pubblicare l'Avviso di esito gara sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it;
- I2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- I3. di prendere atto che l'obbligazione verrà a scadenza nel corso dell'e.f. 2017.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

Il Direttore
Dott. Carmelo Tulumello

Regione Lazio

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 luglio 2017, n. G09194

indirizzi di cui all'art. 3 del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002 in relazione alla periodicità degli accertamenti sanitari per l'attività di lotta attiva AIB da parte dei volontari di Protezione Civile iscritti nell'Elenco Territoriale della Regione Lazio – parziale modifica della determinazione n. G 6977 del 18-05-2017.

OGGETTO: indirizzi di cui all'art. 3 del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002 in relazione alla periodicità degli accertamenti sanitari per l'attività di lotta attiva AIB da parte dei volontari di Protezione Civile iscritti nell'Elenco Territoriale della Regione Lazio – parziale modifica della determinazione n. G 6977 del 18-05-2017.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Su proposta del Dirigente dell'Area "Pianificazione e Organizzazione del sistema regionale",

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;
- VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante "*Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*";
- VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della "Agenzia regionale di protezione civile";
- VISTO l'Atto di Organizzazione n. 5509 del 17 maggio 2016 con cui è stato conferito al dottor Giulio Fancello l'incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e Organizzazione del Sistema Regionale" dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", in particolare l'art. 3, comma 3-bis, in cui si stabilisce che "*nei riguardi ... delle organizzazioni di volontariato della protezione civile ... le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività ...*";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 13 aprile 2011 recante le Disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 con cui si completa il quadro normativo sulla tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, vengono definite le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni su scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base e attività di formazione, prevedendo che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, possono adeguare i predetti elementi di base con l'obiettivo di renderli maggiormente coerenti con il

proprio specifico ordinamento e la propria specifica articolazione operativa territoriale;

TENUTO CONTO che:

- in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, i compiti attribuiti alle Regioni comprendono lo svolgimento di attività di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
 - nella Regione Lazio tali attività sono svolte dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile con il concorso delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
 - le azioni di contrasto agli incendi boschivi sono affidate, oltre che a personale tecnico specializzato, anche a squadre di volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Albo regionale che per questo ambito di attività;
- la particolarità degli scenari operativi in cui trovano attuazione le attività di antincendio boschivo, la loro pericolosità ed il rischio per gli operatori chiamati ad intervenire, obbligano gli stessi non solo a dotarsi di un equipaggiamento adatto in termini di dispositivi di protezione individuale, nonché a seguire specifici percorsi formativi, ma anche a sottoporsi al controllo sanitario di cui al protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002;

CONSIDERATO quanto stabilito dal citato protocollo della Conferenza Unificata del 25-7-2002 secondo cui " ... *per i volontari da impiegare direttamente sul fronte fuoco, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente ove previsto o da un'altra autorità sanitaria competente secondo il seguente modello sanitario minimo: - visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale; - misura dell'acuità visiva; - spirometria semplice; - audiometria, - elettrocardiogramma; - esami ematochimici (es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esami standard delle urine; - vaccinazione antitetanica "*

DATO ATTO che il presente atto ha contenuto tecnico e costituisce attuazione di quanto previsto dal protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002, e pertanto, sentita la Segreteria della Giunta Regionale, lo stesso rientra nelle competenze del Direttore dell'Agenzia;

CONSIDERATO che il protocollo della Conferenza Unificata Stato Regioni del 25-7-2002 (concernente *i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi*) al punto 3 demanda alle Regione e Province Autonome la determinazione della cadenza con la quale accertare la permanenza dei requisiti sopra ricordati;

DATO ATTO che con determinazione n. G 6977 del 18/05/2017 le cui premesse devono intendersi integralmente recepite nel presente atto, si è provveduto a disciplinare la periodicità degli accertamenti sanitari finalizzati a verificare la permanenza dei requisiti della certificazione oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che con la medesima determinazione si è provveduto a fissare in 65 anni il limite massimo di età oltre il quale non può praticare attività di spegnimento da parte dei volontari di protezione civile;

RILEVATO che in relazione al suddetto limite di età sono pervenute numerose richieste, da parte di Associazioni di Protezione Civile finalizzate ad ottenere una modifica del limite stesso in quanto fortemente limitativo della capacità operativa e di intervento in caso di incendi;

RITENUTO che, nell'ottica di un doveroso contemperamento dell'esigenza di mantenere una adeguata capacità operativa delle associazioni con gli imprescindibili profili di tutela della salute e della incolumità dei volontari, la vicenda amministrativa in commento vada scrutinata alla luce delle misure precauzionali adottabili a tutela del volontariato;

RILEVATO, in questo senso, che l'attività di spegnimento degli incendi da parte dei volontari di protezione civile è comunque subordinata al preventivo accertamento dei requisiti in conformità a quanto previsto dal citato protocollo della Conferenza Unificata del 25-7-2002;

DATO ATTO, per altro, che prima dell'entrata in vigore del limite massimo di età introdotto con la citata determinazione n. G 6977 del 18/05/2017 i volontari con età superiore ai 65 anni hanno sempre concorso all'attività di spegnimento degli incendi senza che si siano registrati incidenti;

RITENUTO, pertanto, di dover revocare il limite di cui al punto 3 del dispositivo della determinazione n. G 6977 del 18/05/2017;

RITENUTO inoltre di dover stabilire, secondo principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, che la cadenza periodica con la quale verificare la permanenza dei requisiti oggetto della certificazione di cui al presente provvedimento, per i volontari aventi un'età pari o superiore a 65 anni, avvenga con cadenza annuale, secondo le indicazioni di cui al dal citato protocollo della Conferenza Unificata del 25-7-2002;

RITENUTO opportuno divulgare la presente determinazione alle Aziende Sanitarie Locali, agli Ordini dei medici competenti per il territorio regionale e alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Elenco Territoriale della regione Lazio.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di revocare il punto 3 del dispositivo della determinazione n. G 6977 del 18/05/2017 che limita ad anni 65 l'attività di spegnimento degli incendi sul fronte fuoco da parte dei volontari di protezione civile della Regione Lazio.

2. di prevedere che per i volontari di protezione civile della Regione Lazio, aventi età pari o superiore ad anni 65, l'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità all'attività di spegnimento degli incendi boschivi sul fronte fuoco avvenga con cadenza annuale, salvo diversa prescrizione del medico competente che rilascia il giudizio di idoneità e ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche.

3. di dare mandato al Dirigente dell'Area Pianificazione e Organizzazione del sistema regionale di provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'attuazione della presente determinazione, anche mediante la divulgazione delle informazioni alle Aziende Sanitarie Locali, agli Ordini dei medici competenti per il territorio regionale e alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Elenco Territoriale della regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore
Carmelo Tulumello

Regione Lazio

**DIREZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORD. FUNZ. DI
VIGILANZA**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09153

Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del nuovo Statuto dell'Associazione Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo - G.A.L., con sede in Alvito (FR).

Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del nuovo Statuto dell'Associazione Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo - G.A.L., con sede in Alvito (FR).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Su proposta del Dirigente dell'Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTO il Libro I, Titolo II, Capo II, articoli 14 e seguenti del codice civile;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTA la legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 2001, n. 516 (Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361);
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2016, n. 230, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza all'Avv. Pompeo Savarino;
- VISTA la nota dell'Associazione Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo - G.A.L., prot. 674/16, pervenuta alla Regione in data 21 giugno 2016, prot. 328596, con la quale è stata trasmesso, tra l'altro, il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci con il quale è stato adeguato lo Statuto del GAL alle prescrizioni del

bando regionale PSR Lazio 2014/2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;

ACCERTATO che l’Associazione Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo - G.A.L., con sede in Alvito (FR), Piazza Guglielmo Marconi n. 3 risulta iscritta, con determinazione dirigenziale n. A00836 del 14.04.2010, al n. 212 del Registro regionale delle persone giuridiche private;

PRESO ATTO del verbale dell’Assemblea dei soci del G.A.L. Versante Laziale del Parco nazionale d’Abruzzo del 6 maggio 2016, con il quale sono state approvate le modifiche agli artt. 2 e 3 dello Statuto, con riferimento alle previsioni del citato bando regionale PSR Lazio 2014/2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;

VISTA la nota del 26 luglio 2016, prot. 394271, con la quale è stato richiesto, alla Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, a sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73, apposito parere sulle intervenute modifiche statutarie, rimasta priva di riscontro;

CONSIDERATO comunque, che le modifiche statutarie sono state apportate in relazione al bando regionale PSR Lazio 2014/2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;

RITENUTO pertanto, che ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 361/2000, per l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private del nuovo Statuto dell’Associazione Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private il nuovo Statuto dell’Associazione Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Avv. Savarino Pompeo

Regione Lazio

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 giugno 2017, n. G08536

Adesione alla Convenzione Consip "PC portatili e Tablet 1" Lotto 1 "pc portatili per basse esigenze di mobilità", ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dell'art. 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, stipulata con R.T.I. Infodata S.p.A. e Bellucci S.p.A. per l'acquisto di n. 7 notebook – Impegno di spesa € 3.629,50 (IVA compresa) sul capitolo F32112 (hardware) – Esercizio Finanziario 2017

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “PC portatili e Tablet 1” Lotto 1 “pc portatili per basse esigenze di mobilità”, ai sensi dell’art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dell’art. 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, stipulata con R.T.I. Infodata S.p.A. e Bellucci S.p.A. per l’acquisto di n. 7 notebook – Impegno di spesa € 3.629,50 (IVA compresa) sul capitolo F32112 (hardware) – Esercizio Finanziario 2017.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;

VISTA la D.G.R. n. 21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la determinazione n. G04582 del 5 maggio 2016 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti”, così come modificata e integrata con la determinazione G06487 del 7 giugno 2016”;

CONSIDERATO che la determinazione n. G04582 del 5 maggio 2016 identifica l’Area “Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti locali” quale area deputata all’espletamento delle procedure di gara relative all’acquisto di beni e servizi per le strutture regionali e gli enti dipendenti e l’Area “Esecuzione contratti servizi e forniture” quale area deputata alla gestione della fase esecutiva dei contratti relativi a forniture e servizi per le strutture regionali;

VISTO l’atto di organizzazione n. G11218 del 04 ottobre 2016 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Arianna Scacchi l’incarico di Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 17 del 31 dicembre 2016 “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la L.R. n. 18 del 31 dicembre 2016 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

VISTA la D.G.R. n. 857 del 31 dicembre 2016, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese”;

VISTA la D.G.R. n. 858 del 31 dicembre 2016, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la D.G.R. n. 14 del 17 gennaio 2017 “Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019.”;

VISTA la D.G.R. n. 126 del 21 marzo 2017 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”.

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 44312 del 30/01/2017 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con le quali sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e l'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con il quale è stato attribuito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni contraenti;

VISTO il D.M. 24.02.2000 e D.M. 02.05.2011, con il quale il Ministero ha affidato a Consip SpA l'incarico di concludere per suo conto e per conto delle altre Pubbliche Amministrazioni le convenzioni di cui al richiamato art. 26 della Legge n. 488/99;

VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha imposto, in particolare, alle amministrazioni pubbliche, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o altro soggetto aggregatore;

VISTA la circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016, ha ribadito l'impossibilità dell'indizione di un'autonoma procedura di gara in presenza di iniziative di acquisto da parte CONSIP SpA, dovendosi preliminarmente verificare l'eventuale sussistenza di convenzioni attive o in corso di attivazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 novembre 2016 n. 708, avente ad oggetto “Recepimento dell'accordo di concertazione sottoscritto in data 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del comparto e la R.S.U., riguardante il progetto di Telelavoro domiciliare per n. 30 posti denominato “il telelavoro come misura di politica attiva per la conciliazione di vita familiare e lavorativa” in attuazione del Programma Intesa: Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012 – azione g): “sperimentazione di modelli organizzativi flessibili per le p.a. e le imprese” di cui alle DGR 250/2013 e n. 32/2014;

PREMESSO che:

- Con determinazione n. G15900 del 22/12/2016 sono state autorizzate, in attuazione della D.G.R. 708/2016, n. 2 procedure di gara, da effettuare attraverso il MEPA, per la fornitura di 30 postazioni per il telelavoro ed in particolare: la prima comprensiva dell'hardware, e del software e la seconda dei necessari mobili ed arredi, con specifici impegni di spesa (€ 19.500,00 sul capitolo F32111 per i mobili, € 16.274,80 sul capitolo F32112 per l'hardware e € 17.629,00 sul capitolo F31164 per il software);

- Con determinazione n. G04363 del 06/04/2017 è stata aggiudicata la Richiesta di Offerta, effettuata attraverso il MEPA, per la fornitura di 30 postazioni di mobili e arredi per il telelavoro in favore della ditta Enzo Merolla;
- Con determinazione G04436 del 07/04/2017 è stata dichiarata deserta la procedura di gara per la fornitura di 30 postazioni informatiche, comprensive di hardware e software per il telelavoro, e 2 postazioni di emergenza, in quanto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte nessuna offerta è stata presentata sulla piattaforma del Mepa di Consip;
- Con nota prot. 210736 del 27/04/2017 la scrivente struttura ha comunicato all'Area Affari Generali della Direzione Regionale Lavoro che la procedura di gara relativa alla fornitura di del materiale informatico è andata deserta, allegando la determinazione sopra citata per gli atti conseguenti di propria competenza;

CONSIDERATO che:

- l'Area Affari Generali della Direzione Regionale Lavoro, con nota prot. 277360 del 31/05/2017 richiede la disponibilità ad effettuare un'ulteriore procedura di gara per l'acquisto del materiale informatico;
- nella stessa nota la Direzione Regionale Lavoro comunica, altresì, di aver proceduto ad un opportuno incremento della dotazione finanziaria destinata al reperimento delle postazioni hardware, destinando € 22.274,80 per il materiale hardware (capitolo F32112) e € 11.629,00 per il software (capitolo di spesa F31164), autorizzando la scrivente Direzione ad operare sui predetti capitoli di spesa;
- viene indicato, così come meglio specificato con le e-mail del 05 e 06 giugno, l'elenco delle forniture necessarie e precisamente:
 - n. 30 PC Desktop,
 - n. 30 tastiere e mouse USB,
 - n. 30 monitor,
 - n. 30 stampanti,
 - n. 7 notebook,
 - n. 37 licenze Microsoft Office Home & Business,

VERIFICATA preliminarmente ai sensi dei già richiamati art.1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e della relativa circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016, l'eventuale sussistenza di apposite convenzioni Consip attive relative agli acquisti di beni informatici e di connettività richiesti;

PREMESSO che:

- le stampanti, con le caratteristiche richieste, sono presenti nella Convenzione Consip "Stampanti 14" lotto 1, e si procederà all'adesione di tale Convenzione con un atto apposito;
- per i seguenti prodotti:
 - n. 30 PC Desktop,
 - n. 30 tastiere e mouse USB,
 - n. 30 monitor,
 - n. 37 licenze Microsoft Office Home & Business,

con un atto apposito, sarà autorizzato l'espletamento di una procedura di gara attraverso una richiesta di offerta da inviare a non meno di dieci ditte operanti nel settore, accreditate sul MEPA di CONSIP;

ACCERTATO che i notebook sono presenti nella Convenzione Consip “PC portatili e Tablet 1”, che risulta attiva e propone al lotto 1 “pc portatili per basse esigenze di mobilità” il modello HP ProBook 450 G3 in configurazione base con sistema operativo Windows, aventi medesime caratteristiche rispetto a quelle richieste dalla Direzione Lavoro;

PRESA VISIONE della Convenzione sopra citata stipulata con il R.T.I. Infordata S.p.A. e Bellucci S.p.A. che propone un costo di € 425,00 (IVA esclusa) per ciascun notebook, si ritiene di aderire alla convenzione in questione per l’acquisizione dei n. 7 notebook richiesti dalla Direzione Lavoro attraverso l’emissione di un apposito Ordinativo di Fornitura;

RITENUTO pertanto di impegnare l’importo complessivo della fornitura di € 3.629,50 (IVA inclusa) sul capitolo F32112 (hardware) IVA compresa, per l’esercizio finanziario 2017, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 15 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 2.02.01.07.002 “Postazioni di lavoro” a favore di Infordata S.p.A. con sede legale in Latina Piazza Paolo VI n. 2 P.iva 00929440592, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo della stessa con Bellucci S.p.A..

ATTESO che si provvederà a trasmettere l’Ordinativo di Fornitura di adesione alla Convenzione e la correlata documentazione, alla competente Area Affari Generali della Direzione Regionale Lavoro e all’Area Sistemi Informativi, Organizzazione e Valutazione, Informatizzazione Flussi Documentali e Archivio del Personale per la nomina del DEC, che effettuerà la verifica di conformità delle forniture alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato di gara, nonché all’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture competente per la liquidazione delle relative fatture;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla gara il CIG derivato n. ZC71EFACF5;

ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2017;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare quanto enunciato nelle premesse;
2. di aderire alla Convenzione Consip “PC portatili e Tablet 1”, lotto 1 “*pc portatili per basse esigenze di mobilità*” per la fornitura di n. 7 notebook modello HP ProBook 450 G3, stipulata tra Consip S.p.A. e il R.T.I. Infordata S.p.A. e Bellucci S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 2.975,00 (IVA esclusa);
3. di impegnare l’importo complessivo della fornitura di € 3.629,50 (IVA inclusa) sul capitolo F32112 (hardware) IVA compresa, per l’esercizio finanziario 2017, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 15 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 2.02.01.07.002 “Postazioni di lavoro” a favore di Infordata S.p.A. con sede legale in Latina Piazza Paolo VI n. 2 P.iva 00929440592, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo della stessa con Bellucci S.p.A..
4. di provvedere, a trasmettere l’Ordinativo di Fornitura di adesione alla Convenzione e la correlata documentazione alla competente Area Affari Generali della Direzione Regionale Lavoro, all’Area Sistemi Informativi, Organizzazione e Valutazione, Informatizzazione Flussi Documentali e Archivio del Personale per la nomina del DEC, che effettuerà la verifica di conformità delle forniture alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato di gara, ed all’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture per la liquidazione delle fatture;

5. di nominare, ai soli fini dell'adesione alla Convenzione Consip "PC portatili e Tablet 1" lotto 1 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.lgs. 50/2016, Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Annalisa Tancredi.
6. di pubblicare la presente determinazione sul BURL.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di adozione.

**Il Direttore Regionale
Stefano Acanfora**

Regione Lazio

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 luglio 2017, n. G09225

Aggiudicazione, autorizzazione esecuzione d'urgenza e sostituzione RUP procedura indetta con determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5".

OGGETTO: Aggiudicazione, autorizzazione esecuzione d'urgenza e sostituzione RUP procedura indetta con determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, le norme che istituiscono la Direzione Regionale Centrale Acquisti e ne attribuiscono le competenze in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la D.G.R. n.21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007 che individua la Centrale Acquisti Regionale quale struttura amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi rendendo obbligatorio, per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il Servizio Sanitario Regionale, l'utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata;

VISTO il Decreto commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della Centrale Acquisti affinché quest'ultima in loro nome e per loro conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta dei contraenti;

VISTO l'art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i programmi operativi;

VISTO l'art.9 comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 avente ad oggetto: *"Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge"*

24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi" che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l'ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore;

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini;

VISTA la delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016 "Elenco dei soggetti aggregatori" che individua come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti;

PRESO ATTO che con determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017 la Direzione Centrale Acquisti ha provveduto alla indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5 e che tali farmaci sono di recente immissione in commercio e necessari a soddisfare le esigenze dei pazienti affetti da specifica patologia e che sono farmaci unici, coperti da brevetto e non sovrapponibili terapeuticamente ad altri farmaci coperti da brevetto oppure sono farmaci biologici per i quali deve essere garantita la continuità terapeutica, su decisione clinica, per i pazienti già in cura con tali specialità;

PRESO ATTO altresì che con medesimo atto è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Alessandra Mecozzi, Dirigente dell'Ufficio Assistenza Protesica dell'Area risorse farmaceutiche della Direzione Salute e Politiche sociali della Regione Lazio;

PRESO ATTO che la procedura è stata effettuata utilizzando lo strumento della PEC per procedere agli invii delle lettere di invito agli operatori titolari di brevetto di seguito elencati e per ricevere le offerte;

TENUTO CONTO che alla suddetta procedura sono state invitati i seguenti operatori economici titolari dei brevetti:

- GILEAD SCIENCES S.R.L.;
- JANSSEN-CILAG S.P.A.;
- PFIZER ITALIA S.R.L.;

VISTO il verbale di seduta riservata relativo allo svolgimento della procedura di gara redatto dal RUP e trasmesso alla Direzione Centrale Acquisti con nota prot. n. 335358 del 3 luglio 2017 che, pur se non materialmente allegato, forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;

RILEVATO dal predetto verbale che, entro i termini stabiliti dalla lettera di invito, hanno presentato offerta per i lotti di cui alla determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017 i seguenti operatori economici:

- GILEAD SCIENCES S.R.L per il lotto 11;
- PFIZER ITALIA S.R.L per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

RILEVATO dal predetto verbale che, entro i termini stabiliti dalla lettera di invito, non sono state presentate offerte per il lotto 10 di cui alla determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017;

PRESO ATTO delle attività svolte dal RUP come risultanti dal predetto verbale;

RITENUTO, quindi, di approvare l'operato del RUP della procedura e, pertanto, di aggiudicare:

- il lotto 11 alla GILEAD SCIENCES S.R.L.;
- i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alla PFIZER ITALIA S.R.L.;

che hanno presentato offerta così come riportato nell'**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017** alla presente determinazione;

CONSIDERATO che in conseguenza di tale procedura la Regione Lazio stipulerà con le ditte aggiudicatarie di ciascun lotto appositi Accordo quadro della durata di 24 mesi più 24 mesi di eventuale rinnovo, per gli importi indicati nell'**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017**;

TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che saranno stipulati a valle della sottoscrizione degli Accordi Quadro da parte della Regione Lazio a seguito di emissione di appositi Ordinativi di Fornitura;

VISTA la nota prot. n. 2882289 del 5 giugno 2017 della Dirigente dell'Ufficio Assistenza Protesica dell'Area Risorse Farmaceutiche della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali dove viene rappresentata la necessità di acquistare i farmaci di cui all'allegato alla nota suddetta, tra i quali sono ricompresi quelli ora riportati nell'**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017 alla presente determinazione**, e dove viene rappresentato che sono farmaci di recente immissione in commercio e necessari a soddisfare le esigenze dei pazienti affetti da specifica patologia e che sono farmaci unici, coperti da brevetto e non sovrapponibili terapeuticamente ad altri farmaci coperti da brevetto oppure sono farmaci biologici per i quali deve essere garantita la continuità terapeutica, su decisione clinica, per i pazienti già in cura con tali specialità;

RITENUTO che sussistono le condizioni di cui all'ultimo capoverso del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ritenuto opportuno, pertanto, dare esecuzione anticipata agli Accordi Quadro che saranno stipulati con gli operatori economici a seguito dell'aggiudicazione dei lotti della procedura di cui alla determinazione n. G03414 del 20 marzo 2017 per scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

PRESO ATTO che sarà comunque avviata l'istruttoria sul possesso, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e che, pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della suddetta istruttoria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il presente atto verrà trasmesso ai soggetti interessati;

RITENUTO opportuno, inoltre, trasmettere la presente determinazione alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario regionale al fine di consentire l'emissione degli ordinativi di fornitura per i farmaci di cui ai lotti aggiudicati con la presente determinazione;

CONSIDERATO che dal 1 luglio 2017 la Dott.ssa Alessandra Mecozzi non è più in servizio presso la Regione Lazio;

PRESO ATTO che la Dott.ssa Lorella Lombardozzi, Dirigente dell'Area risorse farmaceutiche della Direzione Salute e Politiche sociali della Regione Lazio, è in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente per svolgere l'incarico Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la continuità dell'agire amministrativo, sostituire la Dott.ssa Alessandra Mecozzi quale Responsabile Unico del Procedimento del sopra citato "*Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5*" con la Dott.ssa Lorella Lombardozzi;

DATO ATTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.regione.lazio.it - sezione Bandi di Gara e sul B.U.R.L..

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- Di approvare l'operato del RUP e, in particolare, il verbale di seduta riservata, trasmesso alla Direzione Centrale Acquisti con nota prot. n. 335358 del 3 luglio 2017, che pur se non materialmente allegato forma parte sostanziale ed integrante del presente atto.
- Di aggiudicare i lotti della procedura in oggetto come di seguito riportato:
 - il lotto 11 alla GILEAD SCIENCES S.R.L.;
 - i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alla PFIZER ITALIA S.R.L.;per le offerte riportate nell'**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017** alla presente determinazione;
- Di non aggiudicare il lotto 10 della procedura in oggetto;
- Di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 decreto legislativo n. 50/2016;
- Di autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della procedura aggiudicata con la presente determinazione per scongiurare eventuali situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;
- Di trasmettere, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il presente atto ai soggetti interessati nonché alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario regionale al fine di consentire l'emissione degli ordinativi di fornitura per i farmaci relativi ai lotti per i quali si autorizza l'esecuzione in via d'urgenza;
- di nominare la Dott.ssa Lorella Lombardozzi, Dirigente dell'Area risorse farmaceutiche della Direzione Salute e Politiche sociali della Regione Lazio, quale Responsabile Unico del Procedimento nella sopra citata *“Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5”* in sostituzione della Dott.ssa Alessandra Mecozzi;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione Bandi di Gara e sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Direttore della Direzione Centrale Acquisti
Stefano Acanfora

Allegato 1 -
Elenco Farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017

Lotto	ATC	Principio Attivo	Descrizione	Dosaggio	AIC	Unità misura	Quantità	Numero CIG	Prezzo UM (€ iva esclusa) aggiudicato	Valore 24 mesi (€ iva esclusa)	Valore 48 mesi (€ iva esclusa)	Fornitore esclusivo
1	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	0,2 MG	026844187	Fiala	1.500	7102238833	4,57571	6.863,57	13.727,13	Pfizer Italia Srl
2	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	0,4 MG	026844199	Fiala	2.400	7102254568	9,93714	23.849,14	47.698,27	Pfizer Italia Srl
3	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	0,6 MG	026844201	Fiala	2.600	7102266F4C	13,13571	34.152,85	68.305,69	Pfizer Italia Srl
4	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	0,8 MG	026844213	Fiala	2.000	7102272443	18,59142	37.182,84	74.365,68	Pfizer Italia Srl
5	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	1 MG	026844225	Fiala	2.200	71022924C4	24,19428	53.227,42	106.454,83	Pfizer Italia Srl
6	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	1,4 MG	026844249	Pezzo	1.900	7102304EA8	33,58000	63.802,00	127.604,00	Pfizer Italia Srl
7	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	1,6 MG	026844252	Pezzo	600	7102307126	39,06500	23.439,00	46.878,00	Pfizer Italia Srl
8	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	1,2 MG	026844237	Pezzo	1.800	71023157BE	27,30750	49.153,50	98.307,00	Pfizer Italia Srl
9	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	1,8 MG	026844264	Pezzo	600	7102320BDD	44,69750	26.818,50	53.637,00	Pfizer Italia Srl
11	J05AX69	Sofosbuvir/ Velpatasvir	EPCLUSA	400 mg/100 mg	044928012	Compressa	420.000	7102330420	595,23821	250.000.048,20	500.000.096,40	Gilead Sciences Srl

Regione Lazio

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 luglio 2017, n. G09366

Preso d'atto della Sentenza del TAR Lazio, Sez III quater n. 7177/2017. Appalto Specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Farmaci 2017 BIS e vaccini anti influenzali. Approvazione schemi atti e indizione gara.

OGGETTO: Presa d'atto della Sentenza del TAR Lazio, Sez III *quater* n. 7177/2017. Appalto Specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Farmaci 2017 BIS e vaccini anti influenzali. Approvazione schemi atti e indizione gara.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, le norme che istituiscono la Direzione Regionale Centrale Acquisti e ne attribuiscono le competenze in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l'altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la L. 241/90 ed, in particolare, gli artt. 21 *bis* e ss;

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007, che individua la Centrale Acquisti Regionale quale struttura amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi rendendo obbligatorio, per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il Servizio Sanitario Regionale, l'utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata;

VISTO il Decreto commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della Direzione Regionale Centrale Acquisti affinché quest'ultima in suo nome e per suo conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta dei contraenti;

VISTO l'art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i programmi operativi;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04582 del 5 maggio 2016, così come modificata dalla determinazione n. G06487 del 7 giugno 2016, concernente "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti" che identifica l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, all'interno della

Direzione, quale struttura deputata all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per le Aziende Sanitarie;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00212 del 13 giugno 2016, con cui viene approvato il programma delle gare regionali che la Direzione Regionale Centrale Acquisti è autorizzata ad espletare fino al 31 dicembre 2017;

VISTO l'art.9 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, il quale prevede, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip ed una centrale di committenza per ciascuna regione”;

VISTO, altresì, che l'articolo 9, al comma 3 del decreto-legge suindicato, individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l'ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore;

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini;

VISTA la delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016 “Elenco dei soggetti aggregatori” che individua come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la D.G.R. n.21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G16639 del 29 dicembre 2016 con la quale la Regione Lazio ha indetto un appalto specifico per la fornitura dei prodotti farmaceutici utilizzati in ambito ospedaliero e per la distribuzione diretta occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – “Gara Farmaci 2016” ID Consip 146619;

VISTE le Determinazioni nn.G01135 del 6 febbraio 2017, G01318 e n.G02311 del 27 febbraio 2017 del 9 febbraio 2017 con le quali sono state apportate alcune modifiche ai lotti di cui alla determinazione n.G16639 del 29 dicembre 2016;

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale Centrale Acquisti n. G07737 del 31/05/2017 relativa all’*“Appalto Specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (ID gara n. 1586407) – Farmaci 2017. Modifica lotti di cui alla determinazione n.G06946 del 17 maggio 2017 e approvazione dell’ Allegato A”* con la quale sono stati ritirati 9 lotti di cui alla determinazione G06946_2017, come rettificata dalla Determinazione del Direttore Regionale Centrale Acquisti n. G07737 del 31/05/2017, per mero errore materiale;

VISTA la Determinazione del Direttore Direzione Regionale della Centrale Acquisti n. G06946 del 17/05/2017 con la quale è stato indetto:l’ *“Appalto Specifico per la fornitura di prodotti*

farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Farmaci 2017. Approvazione schemi atti e indizione gara”.

VISTA la sentenza n. 07177/2017 con la quale il TAR Lazio ha accolto un ricorso della Ditta Astrazeneca avverso la determinazione G16639_2016 “Appalto Specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici utilizzati in ambito ospedaliero e per la distribuzione diretta occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Approvazione schemi atti e indizione gara”, accogliendolo “nei termini e per le parti di cui in motivazione” e in particolare relativamente al mancato inserimento in gara dei principi attivi rosuvastatina e budesonide/formoterolo.

VISTO il Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (G.U. n. 130 del 7/6/2017);

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “*Piano Nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019*” approvato in conferenza Stato Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 41 del 18 febbraio 2017, che raccomanda il raggiungimento di coperture, per la vaccinazione antinfluenzale, del 75% come obiettivo minimo perseguibile e del 95% come obiettivo ottimale negli ultra 65enni e nei gruppi a rischio;

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. G16639 del 29 dicembre 2016 è stata indetta la “Gara Farmaci 2016”, articolata in 1598 lotti e per un valore complessivo di 3.801.304.439,78;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G06946 del 17/05/2017, successivamente modificata con determinazione n. G07737 del 31/05/2017, è stata indetta una nuova procedura di gara per i lotti risultati deserti e ritirati alla gara di cui al punto precedente e, per tale procedura sono pervenute offerte per 318 lotti, deserti n. 194 e n. 9 ritirati.
- con la Sentenza n. 7177/2017, il TAR Lazio ha accolto parzialmente il Ricorso n. 948 del 2017 proposto da AstraZeneca S.p.A, avverso la Determinazione G16639 del 29.12.2016 con la quale è stato indetto l’*“Appalto Specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici utilizzati in ambito ospedaliero e per la distribuzione diretta occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Approvazione schemi atti e indizione gara”*, annullando la predetta Determinazione “*..nei termini e per le parti di cui in motivazione*”.., precisamente nella parte in cui ha ommesso di prevedere l’acquisto del principio attivo rosuvastatina e l’associazione a base dei principi attivi budesonide/formoterolo. Rileva in punto il Tribunale Amministrativo Regionale adito che:
 - I) “*... è inconfutabile che sussistono pazienti in ricovero ospedaliero, sia pure in numero non elevato, che potevano essere sottoposti a trattamento con il farmaco commercializzato dalla società ricorrente*”;
 - II) *l’“assenza di una specifica previa delibera dell’AIFA ... che attestava l’equivalenza terapeutica tra l’associazione della ricorrente e le due acquistate dalla regione”*;
- si deve avviare la gara regionale per la campagna antinfluenzale per l’anno 2017/18, approvata Decreto Legge n. 73/2017 e contestualmente garantire la fornitura dei medicinali necessari alle esigenze delle Aziende Sanitarie;

RITENUTO, pertanto, di:

1. ottemperare alla citata Sentenza n. 7177/2017 provvedendo all'approvvigionamento dei principi attivi rosuvastatina e budesonide/formoterolo;
2. procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per:
 - acquisire la fornitura dei medicinali necessari che non è stato possibile aggiudicare nelle procedure già indette come indicato nelle premesse; compresi i vaccini, inseriti nel piano vaccinale 2017, ricompresi anche nei lotti andati deserti come indicato nelle premesse. Tale procedura è atta ad assicurare alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, che hanno espresso il proprio fabbisogno richiesto con nota prot. n.151632 del 23/03/2017, l'acquisto dei vaccini da somministrare ai cittadini aventi diritto, per il raggiungimento delle coperture previste dal Piano vaccinale suindicato, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione della Regione Lazio;
 - di avvalersi dello SDAPA (Terza edizione Farmaci) della Consip spa di cui all'art.55 del D.Lgs. n.50/2016, per la procedura di l'acquisizione dove peraltro, la stessa Consip spa il 4 aprile 2017 ha attivato lo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici (Terza edizione Farmaci) che sarà aperto fino al 3 marzo 2021;

TENUTO CONTO che gli elementi essenziali della procedura sono:

- l'articolazione della procedura in 25 lotti;
- la durata della fornitura:
 - ✓ 36 mesi per i lotti da 1 a 21;
 - ✓ 12 mesi per i lotti da 22 a 25.
- Il fabbisogno determinato avvalendosi di un flusso di rilevazione regionale e, per ciò che concerne i vaccini anti influenzali, dai questionari inviati dalle Aziende Sanitarie;
- Il valore complessivo pari a euro **8.895.335,44** esente IVA;
- l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 in considerazione del fatto che si tratta di forniture con caratteristiche standardizzate, regolate da appositi provvedimenti delle competenti strutture dello Stato;
- la sottoscrizione di una Convenzione da stipularsi tra la Regione Lazio e gli aggiudicatari;

VISTI gli schemi degli atti di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di seguito elencati che vengono approvati con il presente atto:

- All. 1 Capitolato d'oneri
- All. 2 Tabella Elenco Lotti
- All. 3 Tabella Elenco Cauzioni
- All. 4 Convenzione;
- All. 5 Dichiarazione subappalto;
- All. 6 Dichiarazione antipantouflage.

CONSIDERATO che le singole Aziende Sanitarie, si impegnano a sostenere, le spese di gestione e di esecuzione delle convenzioni, che saranno stipulate a seguito dell'aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione;

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo n.50/2016 la dott.ssa Maria Combi, dotata di necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate, in relazione ai compiti per cui è nominata;

CONSIDERATO che con successiva determinazione si provvederà ad impegnare la somma necessaria per il pagamento del contributo gara dovuto all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) dalla Stazione Appaltante;

Per i motivi suindicati,

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1. ottemperare alla citata Sentenza n. 7177/2017 provvedendo all'approvvigionamento dei principi attivi rosuvastatina e budesonide/formoterolo, inserendoli nella procedura di gara di cui al punto 2;
2. indire un Appalto Specifico nell'ambito del S.D.A.P.A. Farmaci Terza edizione istituito da Consip da aggiudicarsi ex art. 95 comma 4 del d.lgs.n.50/2016 con il criterio del minor prezzo e con le seguenti caratteristiche:
 - ✓ l'articolazione della procedura in 25 lotti;
 - ✓ l'durata della fornitura: 36 mesi per i lotti da 1 a 21; 12 mesi per i lotti da 22 a 25;
 - ✓ il valore complessivo pari a euro 8.895.335,44 esente IVA;
- 3 di approvare gli schemi degli atti di gara di seguito elencati:
 - ✓ All. 1 Capitolato d'oneri
 - ✓ All. 2 Tabella Elenco Lotti
 - ✓ All. 3 Tabella Elenco Cauzioni
 - ✓ All. 4 Convenzione;
 - ✓ All. 5 Dichiarazione subappalto;
 - ✓ All. 6 Dichiarazione antipantouflage.
- 4 di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo n.50/2016, la dott.ssa Maria Combi, dotata di necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate, in relazione ai compiti per cui è nominata;
- 5 di adottare successiva determinazione con la quale si provvederà ad impegnare la somma necessaria per il pagamento del contributo gara dovuto all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) dalla Stazione Appaltante;
- 6 di invitare tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici, tramite la lettera invito che sarà generata dal Sistema della Consip e di rendere disponibili gli atti di gara sul sito della Consip www.acquistinretepa.it, sezione "Documentazione";
- 7 di pubblicare la presente determinazione priva di allegati sul BUR e sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it – sezione bandi di gara.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore
Stefano Acanfora

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA REGIONE LAZIO PER L'AFFIDAMENTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO – FARMACI 2017 BIS E VACCINI ANTI INFLUENZALI 2017/2018, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	3
1.1 Premessa	3
1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara	3
1.3 Responsabile del procedimento	3
1.4 Il Sistema	3
1.5 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico	4
1.6 Lingua della documentazione da produrre	5
1.7 Codice identificativo della gara (CIG)	5
1.8 Comunicazioni e informazioni all'ANAC	5
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA	5
2.1 Valore	5
2.2 Mancata divisione in Lotti <in alternativa: Lotti>	5
3. INVITO	5
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE	6
4.1 Forme di partecipazione	6
5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	6
6 CONTENUTO DELL'OFFERTA	7
6.1 Documentazione amministrativa	7
6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione	7
6.3 Pagamento del contributo all'ANAC	9
6.4 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore	10
6.5 Modalità di presentazione della garanzia provvisoria	12
6.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni	13
6.7 Offerta economica	14
6.8 Ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico	17
7. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI	17
8 AGGIUDICAZIONE	18
8.1 Criterio di aggiudicazione	18
8.2 Ulteriori regole e vincoli	18
8.3 Parità delle offerte	19
8.4 Fase di aggiudicazione	19
9. Subappalto	21
10. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE	22
11. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	22
12. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA	23
12.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto Errore. Il segnalibro non è definito.	
12.2 Polizza assicurativa Errore. Il segnalibro non è definito.	
13 ACCESSO	24
14 GESTORE DEL SISTEMA	24
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
ALLEGATI	24

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016, indetto da Regione Lazio (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per l'affidamento della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Farmaci 2017 BIS e vaccini anti influenzali, in n. **25 lotti**, come da determina a contrarre del XXXXXX, nell'ambito dello SDA Farmaci, pubblicato sulla GUUE N. S 47 del 8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017 e oggetto di "Avviso" del 5/06/2017 e pubblicato sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul surrichiamato sito.

1.3 Responsabile del procedimento

E' designato dalla stazione appaltante quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Maria Combi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

1.4 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 e all'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

- a) invio della lettera d'invito,
- b) la presentazione dell'"OFFERTA" e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico ammesso al Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici con la presentazione della "Domanda di ammissione" ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'AS a mezzo pec.

L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei dati personali e aziendali. Il presente documento è parte integrante dell'Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta", è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7.1 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all'Appalto Specifico, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile:

- essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A. al Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti farmaceutici e quindi invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Si precisa che qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.

1.5 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Appalto Specifico, del presente Capitolato d'Oneri e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Regione Lazio entro 13 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, **entro e non oltre il XXXXXXXX**.

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa all'Appalto Specifico saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it entro 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte

1.6 Lingua della documentazione da produrre

Tutta la documentazione che compone l'OFFERTA per la partecipazione al presente Appalto Specifico dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.

1.7 Codice identificativo della gara (CIG)

I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per l'Appalto Specifico sono contenuti nella Tabella Elenco Lotti. Il contributo è dovuto per ciascun Lotto per cui si presenta offerta. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo paragrafo 6.3, sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'A.N.AC.

1.8 Comunicazioni e informazioni all'ANAC

La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attuale A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura ha ad oggetto i prodotti indicati nella Tabella Elenco Lotti alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico.

2.1 Valore

Il valore del presente Appalto Specifico ammonta complessivamente ad Euro **8.895.335,44** IVA esclusa. Le basi d'asta unitarie per ciascun Lotto sono riportate nella Tabella Elenco Lotti.

2.2 Lotti

La presente procedura è suddivisa in **25 lotti**; il dettaglio dei quantitativi stimati di ogni lotto è contenuto nella Tabella Elenco Lotti. Si specifica sul punto che per i lotti da 1 a 21 i fabbisogni sono stati determinati su 36 mesi, mentre per i lotti 22, 23, 24, 25 gli stessi sono stati calcolati su 12 mesi. Le Convenzioni pertanto avranno durata:

- **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla sua sottoscrizione nel caso dei prodotti oggetto dei lotti da 1 a 21;
- **12 (dodici) mesi** a decorrere dalla sua sottoscrizione nel caso dei prodotti oggetto dei lotti da 22 a 25.

3. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area "Messaggi personali", una comunicazione di invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

Sul Sistema, nell'area riservata agli invitati, gli operatori possono visionare la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 per il Consorzio e le consorziate esecutrici.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE

4.1 Forme di partecipazione

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammesse allo SDAPA al momento dell'invito, anche delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l'Impresa partecipa.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Resta, inteso che a pena di esclusione:

- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d. lgs. n 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve** eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;

5.PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'OFFERTA si compone dei seguenti documenti:

1. *Documentazione amministrativa*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 6.1;
2. *Offerta economica*, unica per tutti i lotti cui si intende partecipare che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 6.7.

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "Invio" dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha inviato un'OFFERTA potrà ritirarla (un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'OFFERTA non presentata);
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

6. CONTENUTO DELL'OFFERTA

6.1 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente *Documentazione amministrativa*:

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo paragrafo 6.2);
2. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (di cui al successivo paragrafo 6.3);
3. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo paragrafo 6.4).
4. Dichiarazione con la quale si attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferiti incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (all.6 dichiarazioni amministrative).

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

5. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo paragrafo 6.6);

6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l'accettazione delle modalità della procedura;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; si precisa in proposito che ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- indicazione dei Lotti per cui si partecipa>;
- ricorso o meno al subappalto. Si fa presente che in caso di ricorso al subappalto, l'offerente dovrà alla luce di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, indicare la **terna dei subappaltatori** con riferimento alla prestazione oggetto dell'appalto (identificata dal CPV precisato nel bando istitutivo) specificando in particolare: la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la sede legale di ogni subappaltatore. Le suddette informazioni dovranno essere rese nello spazio del Sistema (funzionale alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione) dedicato al subappalto.

In tal caso, inoltre, entro il termine di presentazione dell'offerta dovranno essere prodotti tanti documenti, conformi all'**allegato 5** al presente Capitolato d'Oneri, contenenti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:

- i) (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- ii) in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato per cui a pena di esclusione la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese
- iii) assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio deve attestare, se e per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

La Dichiarazione verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio pc; ii) sottoscritta digitalmente. Essa deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica:
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

In sede di aggiudicazione, ai concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria, verranno richieste autodichiarazioni circa le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 4 e 5, lett. f bis, f ter.

6.3 Pagamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al Capitolato Tecnico.

Si evidenzia che il contributo è dovuto per ciascun singolo Lotto per cui si presenta offerta>.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC*":

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento **in contanti** – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso **bonifico bancario** internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell'impresa mandataria, della capogruppo, dell'impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.

6.4 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare alla stazione appaltante – con le modalità definite dal successivo paragrafo - una **garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo riportato nell'Allegato "Tabella Elenco Cauzioni"

In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.

La garanzia dovrà avere una validità pari a 240 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta fissato nell'Invito.

Fermo restando l'obbligo di produrre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, il concorrente non dovrà prestare cauzione provvisoria nei seguenti casi: a) la somma delle singole cauzioni dei lotti a cui partecipa non superi i 100 euro; b) se si partecipa ad un solo lotto la cauzione è richiesta solo se supera il valore di 100 euro per lo specifico lotto.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, tramite:

a) cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;

b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Con comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia provvisoria dovrà prevedere, a pena di esclusione: (1) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (2) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (3) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Impegno al rilascio della garanzia definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l'impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nel nuovo albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

Si precisa inoltre che in caso di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari di cui sopra, il suddetto impegno può essere contenuto all'interno della garanzia fideiussoria stessa.

Nel caso di cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico, invece, l'impegno dovrà essere prodotto come documento autonomo.

L'impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto non dovrà essere prodotto dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI.

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

La garanzia provvisoria copre e viene esclusa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all' affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al **momento della sottoscrizione del contratto**.

Si precisa inoltre che le garanzie provvisorie dei non aggiudicatari verranno svincolate entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall'impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio;
- in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande;
- in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016/ Aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo / Organo comune;
- in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

- da una autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
- oppure, in alternativa
- da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma.

Ferma la produzione di apposita autodichiarazione o della dichiarazione notarile, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la stazione appaltante provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto>.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ove l'offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti.

In tal caso, ogni offerente dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica.

Si precisa

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si precisa altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

Si precisa inoltre che:

- in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016/Aggregazioni con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o almeno una delle Consorziare esecutrici o l'Organo comune o una delle retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti.

6.5 Modalità di presentazione della garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Cauzione provvisoria e documenti a corredo*" secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; **ovvero, in alternativa:**
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs.n. 82/2005.

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario C/C/Bancario n.000400000292 IBAN: IT03M0200805255000400000292 intestato "Regione Lazio" presso Unicredit S.p.A filiale 30151 in via R.R. Garibaldi, 7, Roma; (ii) dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre, a pena di esclusione, l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

Il concorrente dovrà altresì produrre nella medesima sezione i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7,

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia.

In caso di partecipazione a più lotti, qualora il concorrente presenti una garanzia di importo cumulativo per i lotti per cui intende partecipare, tale garanzia dovrà essere allegata, in corrispondenza di ciascun lotto, nella medesima sezione del Sistema denominata *“Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”*.

6.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata *“Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”*, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.

In caso di partecipazione di Aggregazione dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, il concorrente deve, a pena di esclusione, produrre - attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata *“Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”* - copia del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese retiste. Qualora il contratto di rete sia redatto con firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e, pertanto, il concorrente deve, **a pena di esclusione**, produrre – attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata *“Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”* – oltre a copia del contratto di rete, un mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di Aggregazione dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, il concorrente deve, a pena di esclusione, produrre - attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata *“Eventuali atti relativi a R.T.I. Consorzi e altre forme aggregate”*: i) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs n. 82/2005, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese retiste; **o in alternativa** ii) copia del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs n. 82/2005, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegata dichiarazione, sottoscritta

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l’affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito

digitalmente dai legali rappresentanti aventi i poteri necessari per impegnare ciascuna impresa retista partecipante, contenente a) l'indicazione a quale impresa retista, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; c) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6.7 Offerta economica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a sistema e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.

L'Offerta Economica potrà essere compilata secondo una delle seguenti modalità:

- compilazione offerta mediante foglio di calcolo (modalità consigliata nel caso in cui l'operatore presenti offerta per più lotti), l'operatore economico dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo presente a Sistema (modello di offerta); ii) compilare il modello di offerta per i tutti i Lotti di interesse; iii) immettere a Sistema il modello medesimo così come compilato.

Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno due volte nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello immesso in precedenza e dei relativi dati.

Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito;

- compilazione offerta per singolo Lotto, l'operatore economico dovrà inserire a Sistema i dati richiesti relativamente al singolo Lotto.

L'offerta, da presentarsi con le modalità riportate in precedenza, dovrà indicare:

1. Nome Commerciale: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. Codice AIC; nel caso il lotto richieda più dosaggi il concorrente indicherà un solo AIC nell'offerta. In allegato dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni richieste dai punti da 1 a 11 del presente paragrafo;
3. Unità per confezione: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo, flacone, ecc.) il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella confezione;
4. Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;
5. Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa: campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci SOP/OTC. Si precisa che deve essere indicato il prezzo per confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
6. IVA;
7. Prezzo unitario d'offerta IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all'unità di misura. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola;
8. Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa: indicare il prezzo riferito

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

all'unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola. Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35%. Per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%.

9. Sconto obbligatorio per legge (Tipologia prezzo di riferimento): ex factory, 50%, emoderivato;
10. Prodotto in esclusiva: SI, NO;
11. Data scadenza del brevetto: inserire data (gg/mm/aaaa).

Si evidenzia che, nel caso in cui il concorrente selezioni come classe di rimborsabilità del medicinale "SOP/OTC", il Sistema non consente di selezionare come "Sconto obbligatorio per legge" la denominazione "emoderivato".

La Stazione appaltante attraverso il Sistema procederà al calcolo del:

- Totale offerto per prodotto: quantità * prezzo unitario di offerta;
- Totale offerto per singolo lotto: sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto;
- Sconto offerto per prodotto e sconto obbligatorio per legge, come di seguito indicato:

Scorporo IVA:

$100 / (100 + \text{ALiquota IVA})$

Prezzo al pubblico IVA esclusa:

$\text{PREZZO AL PUBBLICO} * \text{SCORPORO IVA}$

Prezzo al pubblico unitario IVA esclusa:

$\text{PREZZO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA} / \text{QUANTITA' PER CONFEZIONE}$

Sconto offerto per prodotto:

$100 - (\text{PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA} / \text{PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA}) * 100$ (ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci classificati SOP/OTC). Per emoderivati e per farmaci classificati SOP/OTC:

$100 - (\text{PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA} / \text{PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA}) * 100$

Sconto obbligatorio per prodotto:

$100 - (\text{PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA} / \text{PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA}) * 100$

Lo sconto obbligatorio per prodotto non sarà calcolato dal Sistema nel caso di farmaci emoderivati e di farmaci SOP/OTC, anche qualora il concorrente indichi in fase di offerta il Prezzo di vendita al pubblico.

Si precisa che nell'applicazione dei suddetti calcoli, ad esclusione del calcolo dello sconto obbligatorio per

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

prodotto, il Sistema procede all'arrotondamento del risultato finale sino alla quinta cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,112370 e 7,112374 si approssimerà a 7,11237; per valori compresi tra 7,112375 e 7,112379 si approssimerà a 7,11238).

Solo per il calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto il Sistema procede all'arrotondamento sino alla seconda cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,110 e 7,114 si approssimerà a 7,11; per valori compresi tra 7,115 e 7,119 si approssimerà a 7,12).

La percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali ex-factory, la percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D. L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.

Non saranno ammesse offerte pari a euro 0,00000.

Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare:

- a) **gli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 240** giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- c) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste.**

Si evidenzia che le indicazioni riportate in precedenza sono modalità operative di redazione dell'offerta propedeutiche all'invio della stessa cui l'operatore economico è tenuto ad attenersi.

Pertanto, l'operatore economico al fine di perfezionare l'invio dell'offerta per entrambe le modalità di cui sopra dovrà: i) inserire gli ulteriori dati di offerta richiesti dal Sistema; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l'Offerta economica generata automaticamente dal Sistema con i dati precedentemente immessi da parte dell'operatore economico; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf "Offerta economica".

L'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal legale rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituiti, o del Consorzio ordinario di concorrenti in caso di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti;
- dal legale rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

procedura di tutte le imprese raggruppande/consorzianti in caso di R.T.I./ConSORZI ordinari di concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

- nel caso di Aggregazioni:
 - a. dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
 - b. dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché dai legali rappresentanti/procuratori aventi i poteri necessari per impegnare le imprese aderenti all'Aggregazione, che partecipano all'Appalto Specifico, se l'Aggregazione è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica;
 - c. dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, dell'impresa aderente alla Rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti all'Aggregazione che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune.

La documentazione che costituisce l'offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 672/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire in una delle modalità consentite dalla legge (si veda ad esempio risoluzione Agenzia delle Entrate 12/E del 03 marzo 2015). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà caricare a sistema, nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo", copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da suo procuratore.

Al fine di ottemperare a tale disposizione si riportano i seguenti dati:

- Codice ufficio Agenzia Entrate: **TJT**
- Codice fiscale Regione Lazio: **80143490581**
- Codice tributo: **456T**, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 dell'Agenzia delle Entrate.

Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite consultando il sito della Agenzia delle Entrate. Si evidenzia che l'importo da pagare per l'assolvimento dell'imposta è di 16,00€, per ciascun documento di offerta economica - generato dal sistema e successivamente caricato sullo stesso - indipendentemente dal numero di pagine di cui è composto.

6.8 Ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico

Nel caso in cui nell'Allegato "Tabella Elenco Lotti", per la presentazione dell'offerta siano richiesti "tutti i dosaggi disponibili" - laddove l'unità di misura per la formulazione del prezzo (UM) sia riferita a unità ponderali (mg, g, mcg..) ovvero unità internazionali (UI) - l'operatore dovrà allegare a Sistema un documento riepilogativo degli AIC con tutte le formulazioni in commercio, firmato digitalmente. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale documentazione tecnico-economico aggiuntiva".

7. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare al medesimo Lotto contemporaneamente in più di un

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio - farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o Contratto di rete ovvero in forma singola e quale componente di un/a RTI, Aggregazioni o Consorzio.

Fermo restando quanto precede, il concorrente che intende partecipare a più Lotti può presentarsi, per ciascun singolo Lotto, in forma individuale o associata ed in caso di RTI/Consorzi /Contratti di Rete anche in composizione diversa.

In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente in qualsiasi forma esso partecipi dovrà produrre un'unica offerta economica per tutti i Lotti cui intende partecipare.

8 AGGIUDICAZIONE

8.1 Criterio di aggiudicazione

Ciascun Lotto della presente procedura> verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

Il fornitore, per ciascun Lotto della presente procedura, dovrà inserire a Sistema il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto.

Il sistema procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.

L'Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore complessivo più basso.

8.2 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.

Saranno esclusi dal singolo Lotto>i concorrenti che presentino prezzi superiori alla base d'asta.

Saranno altresì esclusi dal singolo Lotto i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- offerte che siano giudicate anormalmente basse.

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, e saranno

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

valutate ai sensi dello stesso articolo co. 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva anche con riferimento al singolo Lotto, il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sospendere, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) procedere all'aggiudicazione anche di un singolo lotto;
- d) di non stipulare il contratto motivatamente.

8.3 Parità delle offerte

Si precisa che in caso di assoluta parità di offerte presentate, ad eccezione del caso in cui le offerte pari siano uguali a 0,00001 per cui si procederà direttamente al sorteggio, verrà richiesto, ai soggetti che abbiano presentato tali offerte, un ulteriore ribasso attraverso l'inoltro, sempre attraverso il Sistema, di un Invito contenente il termine entro il quale si potrà procedere a detto ulteriore ribasso nonché la data e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle "Offerte".

L'operatore economico al fine di perfezionare l'invio dell'ulteriore ribasso dovrà: i) inserire, <in caso di suddivisione in Lotti: per singolo Lotto>, il prezzo unitario di offerta; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l'Offerta economica generata automaticamente dal Sistema; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf di Offerta economica.

Per le modalità di sottoscrizione dell'Offerta in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/Aggregazione/Contratto di rete si rinvia a quanto disciplinato al paragrafo 6.7

Si evidenzia, infine, che in caso di ulteriore parità ovvero nel caso in cui non venga presentato alcun ulteriore ribasso si procederà tramite sorteggio effettuato attraverso il Sistema.

Della data e dell'orario in cui si terrà la seduta pubblica per il sorteggio verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti interessati dalle attività di sorteggio.

8.4 Fase di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera di invito.

Durante la prima seduta pubblica telematica, la stazione appaltante procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte, che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla visualizzazione a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e pertanto non visualizzabili a Sistema;
- b) al sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 e all'ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla precedente lettera a). Si precisa che il calcolo sarà successivamente eseguito solo nel caso in cui il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque come stabilito dall'art. 97, comma 3 bis;

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

c) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la *Documentazione amministrativa* di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e la Stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema **a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it**.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.

Per l'analisi delle schede tecniche dal punto di vista dell'idoneità del prodotto rispetto a quanto richiesto negli atti di gara, la Stazione Appaltante nominerà, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una Commissione tecnica. La Commissione sarà composta da un numero di 3 membri, e verrà costituita attraverso sorteggio fra i nominativi di esperti forniti da ciascuna Azienda Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Lazio.

Verificata in sede di accettazione dell'incarico l'assenza in capo ai componenti della Commissione di cause di incompatibilità o di obbligo di astensione, di cui all'articolo 77, comma 6, d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà con proprio provvedimento a costituire la Commissione medesima. Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.

La durata prevista dei lavori, tenuto conto dei caratteri e della complessità della materia oggetto dell'appalto e del numero dei lotti che lo compongono, è indicativamente individuata in mesi 6 dalla data di insediamento.

Durante la fase di analisi della Documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica), assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, di chiedere al concorrente chiarimenti o precisazioni-

Sono pubblicati sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione "Bandi di gara" gli atti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, e contestualmente comunicati ai Concorrenti per mezzo del Sistema o tramite PEC, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento o le ammissioni all'esito delle verifiche effettuate.

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

- i) la presenza a Sistema della documentazione relativa all'offerta economica;
- ii) il valore complessivo offerto per singolo Lotto

Ferme le surrichiamate attività da svolgersi in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà, in più sedute riservate:

- a) all'analisi della *Documentazione amministrativa*;
- b) all'esame e verifica della documentazione relativa alla offerta economica presentata a Sistema;
- c) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80, co. 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante procederà, inoltre, sempre in seduta riservata, alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta e del numero di offerte ammesse ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis.

Nel caso di anomalia, o ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 per la valutazione di congruità delle offerte che appaiano sulla base di specifici elementi anormalmente basse, la stazione appaltante procede con la verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016 <prevedere specifica disciplina.

La stazione appaltante dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

All'esito di tali attività sarà stilata la graduatoria e la Commissione Tecnica provvederà a verificare le schede tecniche dal punto di vista dell'idoneità dei prodotti rispetto a quanto richiesto negli atti di gara, consultando la documentazione presente sul portale FARMADATI:

Si evidenzia che la Stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara il concorrente i cui prodotti offerti non corrispondano a quanto descritto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

In seguito all'esame delle offerte economiche, in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

9. SUBAPPALTO

In conformità all'art. 105 del DLGS 50/2016, l'Affidatario potrà affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016 .

Si ricorda che se l'aggiudicatario intenda utilizzare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

dell'Appalto Specifico di cui all'art. 105 comma 3 lett. c bis) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovrà produrli, in originale o copia autentica, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

10. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "Domanda di ammissione" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

11. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario *di ciascun singolo lotto* di far pervenire alla stazione appaltante:

nel termine di 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:

- a) Documentazione riportante i dati anagrafici dei familiari conviventi dei rappresentanti legali indicati nella documentazione amministrativa redatta dal concorrente, ai fini dei controlli antimafia.

nel termine di 15 giorni dalla richiesta, la seguente documentazione:

- b) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010.
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 11 del presente Capitolato d'Oneri <Introdurre regole specifiche in caso di RTI, Consorzi ordinari e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016>;

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

Si specifica che la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Regione Lazio, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

La stazione appaltante pubblica gli avvisi di aggiudicazione sulla GUUE ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 50/2016 nonché applica quanto previsto dall'art. 216, comma 11 del medesimo decreto. In particolare, l'Aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, è tenuto al rimborso nei confronti della Stazione Appaltante delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione degli esiti di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale e sulla GURI, per un ammontare indicativo di € 3.000,00 oltre IVA e imposta di bollo, da suddividere tra gli aggiudicatari dei singoli lotti in maniera proporzionale al valore posto a base d'asta dei lotti medesimi. Le spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettuate e sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi e le modalità di versamento.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato una Convenzione, conforme allo Schema allegato al presente Capitolato d'Oneri.

12. GARANZIA DEFINITIVA

Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante procede a notificare l'aggiudicazione definitiva alle Aziende Sanitarie interessate e a richiedere all'aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 6.4.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e dovrà essere prestata alle seguenti condizioni:

- con sottoscrizione autenticata da notaio;
- Intestata a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Committente contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'articolo 1944, comma 2, c.c., nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.
- essere operativa per tutta la durata della Convenzione, salvo rinnovo, e dei singoli Ordinativi di fornitura.

L'aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta. La garanzia si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali 2017/2018, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante o del Committente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoriada parte dell'Azienda Sanitaria contraente, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per quanto non specificamente indicato, si applica quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs. 50/2016.

13 ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

14 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante Regione Lazio, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto.

Il trattamento dei dati, di cui l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del d.lgs. 196/2003.

I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 – Capitolato Tecnico

Allegato 2 – Tabella Elenco Lotti

Allegato 3 – Tabella Elenco cauzioni

Allegato 4 – Schema di Convenzione

Allegato 5 – Modello dichiarazione Subappaltatore

Allegato 6 – Modello dichiarazioni antipantouflage



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI OCCORRENTI ALLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO – FARMACI 2017 BIS e VACCINI ANTI INFLUENZALI 2017/2018.**

CAPITOLATO TECNICO

1. Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, come descritti nell'Allegato "Tabella Elenco Lotti"

La presente procedura indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 68, lettera c), della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 14 (come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 20 maggio 2009, n. 17) e dei relativi atti attuativi approvati per favorire il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel Sistema Sanitario Regionale, è finalizzata alla sottoscrizione di una Convenzione per la fornitura dei farmaci di cui all'Allegato "Tabella Elenco Lotti" occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

La Regione Lazio, inoltre, in qualità di Stazione Appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta centralizzata finalizzata all'affidamento del servizio, nonché della sottoscrizione delle Convenzioni quadro (d'ora in poi Convenzione).

Con ciascun Aggiudicatario, la Regione Lazio stipulerà una Convenzione, di cui all'Allegato "Schema di Convenzione" al Capitolato D'oneri, con il quale il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire, a fronte dell'emissione di Ordinativi di Fornitura, i medicinali con le caratteristiche tecniche e di conformità, di cui al Capitolato Tecnico e all'Allegato "Tabella Elenco Lotti". Le modalità di fornitura vengono meglio disciplinate nell'Allegato "Schema di Convenzione" e nel presente documento.

Nell'ambito del presente atto e in tutta la documentazione di gara si intende per:

- **Convenzione:** il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura. Lo schema di Convenzione è riportato in allegato al presente Capitolato d'oneri;
- **Ordinativo di Fornitura:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie acquistano i beni oggetto della presente procedura, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Si fa presente che il presente Capitolato, la Convenzione e tutta la documentazione tecnica non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, le quali assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegato "Tabella Elenco Lotti" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata della Convenzione.

Le quantità e tipologie dei vaccini indicate si riferiscono:

- per i lotti da 1 a 21 al fabbisogno per **36 mesi**;

- per il i lotti 22, 23, 24, 25 al fabbisogno per **12 mesi**.

La Stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella surrichiamata disposizione.

2. Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni

Come riportato nell'Allegato "Schema di Convenzione", a cui si rimanda integralmente, in ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
- stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).

In merito alla verifica dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura, spetta alla Regione Lazio acquisire la relativa documentazione.

Resta, invece, nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria delegante:

- Nomina del Responsabile del procedimento per le gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto dalla normativa;
- Emissione di Ordinativi di fornitura
- Ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- Ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- Valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 10 Controlli Qualitativi/Quantitativi) del presente Capitolato e dello Schema di Convenzione;
- Gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
- Monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio;

3. Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. Durata della fornitura

Fermo restando quanto riportato nell'Allegato "Schema di Convenzione", a cui si rimanda integralmente, la Convenzione avrà durata di **12 mesi per i lotti da 22 a 25 e 36 mesi per il lotti da 1 a 21**, dalla data di stipula della stessa. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

5. Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

I prodotti oggetto della presente fornitura rispondono alle necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio per il corretto svolgimento delle attività istituzionali, previste dalla normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica.

Tali prodotti farmaceutici dovranno, in particolare:

- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio;
- corrispondere a quanto richiesto nell'Allegato "Tabella Elenco Lotti" in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica ed eventuali altre caratteristiche specificate alla colonna "Via di somministrazione/Indicazioni terapeutiche";
- presentare, all'atto della consegna, salvo diverso accordo scritto tra Fornitore ed Ente Contraente, una validità o vita utile residua pari ai 2/3 (due terzi) della vita utile stessa. In caso contrario l'accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola Azienda Sanitaria destinataria della fornitura

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula della Convenzione determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione/Ordinativi di fornitura.

Qualora, nel corso della validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare le caratteristiche e la qualità del Prodotto fornito alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo,

nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di Prodotto non conformi consegnati e giacenti nei magazzini degli Enti.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche del Prodotto offerto, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego, quanto l'impiego è fatto regolarmente secondi RCP, resta a totale carico del Fornitore, che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità con riferimento alla produzione, al confezionamento, alla distribuzione ed alla consegna di quanto oggetto della fornitura.

CONFEZIONAMENTO

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario (contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trovi a diretto contatto con il medicinale) che sul confezionamento secondario (imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario), come previsto dal DLgs. 540/92. Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dalle competenti autorità nazionali.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere prive di AIC.

Tutti i confezionamenti secondari devono pervenire con l'indicazione "confezione ospedaliera" che annulla la fustella che non dovrà incidere sulla leggibilità del codice a barre identificativo del prodotto.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza dei pazienti.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza e il lotto di produzione.

Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.

Il confezionamento secondario dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascun confezionamento secondario dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

Sul confezionamento primario e secondario dovrà essere riportato quanto elencato nei successivi paragrafi.

Per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire e monitorare la catena del freddo.

Confezionamento Primario

Il confezionamento primario deve essere in materiale plastico o, in vetro, rispondente alle caratteristiche descritte in FUI. Con riferimento al materiale plastico, il confezionamento deve rispettare la normativa vigente in materia e preferibilmente essere non in pvc nonché privo di ftalati e latex.

Con particolare riferimento alla presenza eventuale di ftalati nel materiale di confezionamento primario, essa deve essere evidenziata in etichettatura così come disposto dalla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007.

Il Fornitore, inoltre, dovrà presentare a ciascun Ente che ne faccia richiesta, la dichiarazione di presenza/assenza di lattice nel ciclo produttivo e/o nelle confezioni di prodotto offerto in modo che sia possibile prendere le dovute precauzioni per i pazienti allergici al lattice.

Fiale

Le fiale in plastica devono disporre di un semplice sistema di apertura; parimenti le fiale in vetro devono essere dotate di una linea di frattura prestabilita che renda possibile la rottura in corrispondenza del collo senza il necessario utilizzo di dispositivi di apertura.

Flaconi E Sacche

Flaconi e sacche devono riportare tacche di misurazione della quantità defluita ed essere dotate di un sistema di apertura/somministrazione protetto, consentire un'apertura semplice e sicura mantenendo integra la sterilità della soluzione senza l'impiego di forbici, spatole o altri dispositivi di apertura.

Inoltre, ove richiesto, la natura dei materiali che compongono le sacche devono essere dichiarati a ciascun Ente richiedente al fine di consentire agli operatori sanitari una valutazione di compatibilità con i medicinali.

Sul confezionamento primario dovranno essere chiaramente indicati, almeno:

- Nome del prodotto e della Ditta produttrice;
- Composizione quali-quantitativa del contenuto;
- Dosaggio;
- Via di somministrazione;
- Numero di lotto di produzione;
- Data di scadenza;

Confezionamento secondario

Il confezionamento secondario dovrà essere resistente in grado di garantire l'immagazzinamento per sovrapposizione e dotato di sistemi (alette o altro) per facilitare la movimentazione e chiuso in modo da poter essere aperto solo mediante effrazione o rotture del sigillo ed avere un peso complessivo, come previsto da D. Lgs. 626/94. Se presente etichetta sul confezionamento secondario, questa deve essere applicata in modo da evitare il distacco;

Sul confezionamento secondario devono almeno essere riportati:

- Nome del prodotto e della Ditta produttrice;
- Composizione quali-quantitativa del contenuto;
- Dosaggio;
- Via di somministrazione;

- Numero di lotto di produzione;
- Data di scadenza;
- Modalità di conservazione;
- Eventuali avvertenze;
- La dicitura confezione ospedaliera;
- Il numero di registrazione del Ministero della Salute (AIC);
- Codice a barre otticamente leggibile anche previo annullamento parziale della fustella ottica;
- Eventuale codice a barre contenente indicazione del lotto di produzione e della scadenza del prodotto.

Imballaggio esterno

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Sull'imballaggio deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno del Fornitore;
- nome del medicinale contenuto;
- lotto e scadenza del medicinale contenuto;
- modalità di conservazione;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto;
- tutte le indicazioni / etichette previste dalla legge.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.

Qualora gli imballaggi o i confezionamenti dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima secondo quanto previsto dal paragrafo successivo.

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

Non dovrà essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sul confezionamento di imballaggio esterno causato dall'apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es. corriere, depositario, ecc).

Le consegne dei prodotti citotossici iniettabili deve essere fatta in contenitori separati dotati di sistemi di protezione da rotture.

I colli contenenti farmaci oncologici dovranno essere appositamente contrassegnati e riconoscibili dall'esterno.

Nel relativo DDT del fornitore dovrà essere indicato quali referenze siano farmaci oncologici.

Specifiche sulla formulazione farmaceutica

Si precisa, infine, che relativamente alla formulazione farmaceutica dei prodotti richiesti nella Tabella Elenco Lotti:

- le forme farmaceutiche “comprese” e “capsule” nonché “fiale” e “flacone” si intendono sovrapponibili, se non espressamente indicato il contrario.
- a parità di principio attivo, dosaggio terapeutico e via di somministrazione, è possibile offrire il medesimo prodotto nel confezionamento con kit costituito da una fiala/flaconcino di polvere da diluirsi e da una fiala/flaconcino solvente, ovvero in “soluzione pronta” in fiala/flaconcino/sacca. Le due formulazioni verranno ritenute “sovrapponibili”.

Particolari Disposizioni Per I Mezzi Di Contrasto

Per ciò che concerne i Mezzi di Contrasto (MDC) si specifica che il fornitore dovrà fornire a titolo gratuito:

- dispositivi per la somministrazione necessari all'erogazione dei prodotti MDC di cui alla Tabella Elenco Lotti. Il numero di tali dispositivi dovrà essere pari ad un dispositivo per ogni due confezioni primarie. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono da intendersi dispositivi per la somministrazione raccordi sterili per iniettore automatico, dispositivi per infusione dotati di doppia prolunga, prolunghe a spirale sterili e tutte le altre metodiche di somministrazione.
- una valvola antireflusso ogni 100 ml di MDC.

Relativamente al confezionamento, sacche e contenitori semirigidi devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) essere in materiale plastico privo di lattice in tutte le parti, rispondente alle caratteristiche descritte in Farmacopea Ufficiale Italiana XII edizione e suoi supplementi, in particolare sacche per infusione;
- 2) essere provvisti di fori di sospensione;
- 3) essere provvisti di un punto di connessione per il deflussore;
- 4) montare sistemi di chiusura che garantiscano il non distacco di frammenti dopo la perforazione o la rottura;
- 5) possedere una forma tale da consentire il completo deflusso della soluzione, per gravità, nella linea d'infusione.

I flaconi devono avere le seguenti caratteristiche a pena di esclusione:

- 1) essere in vetro di tipo I o II, o in plastica in prolipropilene o altro materiale atossico, idoneo a contenere preparazioni di tipo iniettabile secondo quanto riportato in F.U. XII edizione, sufficientemente trasparente per consentire l'ispezione visiva dei contenuti, svuotabili completamente, impermeabili all'aria ed al vapore acqueo, privi di lattice;
- 2) essere muniti di un sistema idoneo che permetta di appenderli, in modo sicuro, al momento dell'infusione; in alternativa, possono essere consegnati separatamente idonei supporti riusabili in congruo numero, a corredo della fornitura, secondo la specifica richiesta del Servizio di Farmacia Ospedaliera.
- 3) possedere chiusure in materiale elastomerico, privo di lattice ad uso farmaceutico conformi alle caratteristiche descritte in Farmacopea Ufficiale Italiana XII edizione e suoi supplementi, protetti da appositi sistemi che garantiscano l'ermeticità e provvisti di un'idonea protezione (diaframma protettivo) in

grado di impedire la contaminazione della superficie esterna all'elastomero e che possa essere rimossa a strappo senza l'ausilio di eventuali strumenti.

- 4) i materiali elastomerici di cui è fatta la chiusura devono essere sufficientemente compatti ed elastici da permettere il passaggio del deflussore e garantire il minor distacco possibile di particelle, come da disposizione della Farmacopea Ufficiale Italiana XII edizione e suoi supplementi.

Confezionamento E Trasporto per i Vaccini

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario (contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trovi a diretto contatto con il medicinale) che sul confezionamento secondario (imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario), come previsto dal DLgs. 540/92. Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dalle competenti autorità nazionali.

Le singole confezioni dei prodotti dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustello idoneamente annullato, secondo le disposizioni ministeriali vigenti.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. In particolare, durante la fase di trasporto dovranno essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti (continuità della catena del freddo).

I vaccini richiesti dovranno pervenire, mediante idonei mezzi di trasporto, etichettati secondo le vigenti disposizioni, in imballi atti a garantire il prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione. In particolare, sull'imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione.

L'eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del Fornitore e resterà di proprietà dell'Azienda Sanitaria.

6. Servizi connessi alla fornitura

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad

essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula della convenzione, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione della stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Consegna

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordine di acquisto emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi e negli orari indicati dall'Azienda Sanitaria. Il Fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio e a proprie spese (di qualunque natura).

Si precisa che non si possono pretendere minimi d'ordine.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere al meglio tale attività, con obbligo di sponda idraulica in caso di alto peso e alto volume.

La consegna dovrà essere effettuata "a terra", per evitare al personale delle Aziende Sanitarie il rischio connesso allo scaricamento dei prodotti dal mezzo di trasporto.

Il Fornitore deve effettuare le consegne, **entro massimo 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine**, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

I documenti di trasporto dei beni, in un'unica soluzione o ripartite, dovranno essere visti dagli uffici dell'Azienda Sanitaria contraenti e dovranno riportare il numero d'Ordinativo dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo.

Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

L'apposizione del visto non preclude per l'Azienda Sanitaria il diritto ed eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione ordine di consegna deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria. Il Fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione al Servizio Farmacia, e laddove quest'ultima lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata alla consegna del saldo, che dovrà avvenire nel minore tempo possibile al fine di coprire le esigenze dell'Azienda Sanitaria.

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da indicarsi espressamente nell'ordine a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre **2 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante:

- la descrizione della fornitura (quantità, codici ATC, AIC, ecc, descrizione, etc.);
- il numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- il luogo di consegna;
- l'elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti;
- le indicazioni relative alla temperatura di conservazione.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità.

Esclusivamente per i prodotti di cui ai **Lotti da 22 a 25** si specifica che ciascuna Azienda Sanitaria emetterà almeno 3 Ordini di acquisto a distanza non inferiore di 10 giorni lavorativi l'uno dall'altro ed i primi due ordini non dovranno eccedere 1/3 del proprio fabbisogno.

Indisponibilità temporanea dei prodotti

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Direzione Regionale Centrale Acquisti e, contestualmente, alle Aziende Sanitarie ordinanti, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di farmaci emoderivati, immunoglobuline e vaccini: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato;
- in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione e rottura di stock

In tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà indicare per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato - come previsto nello Schema di Convenzione addebitando al Fornitore inadempiente

l'eventuale differenza di prezzo, ovvero richiedendone l'acquisto direttamente al Fornitore allo stesso prezzo aggiudicato in gara.

Sostituzione

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie.

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".

Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, l'applicazione delle penali di cui all'Allegato "Schema di Convenzione" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

7. Dispositivi di somministrazione

Laddove, all'interno dell'Allegato "Tabella Elenco Lotti" o nella tabella di cui al successivo paragrafo 12, sia richiesto l'utilizzo di specifici device per la somministrazione di alcuni prodotti, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente forniti in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria, nel numero richiesto dalle Aziende Sanitarie contraenti, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tranne se non diversamente specificato. Si intende che le Aziende Sanitarie richiederanno il numero di dispositivi strettamente necessario per la somministrazione dei prodotti ordinati.

8. Call center

Il Fornitore deve garantire, entro la data di stipula della Convenzione, un numero di call center a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto della Convenzione e sui relativi servizi. Tale numero deve essere attivo per tutto l'anno nelle giornate feriali nei normali orari d'ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, e di quanto concordato con le Aziende Sanitarie.

Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un numero di fax e un indirizzo e-mail per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

9. Acquisto di tutti i dosaggi

Nel caso in cui per la presentazione dell'offerta siano richiesti "tutti i dosaggi disponibili" o "Vari dosaggi disponibili" nell'Allegato "Tabella Elenco Lotti", laddove l'unità di misura per la formulazione del prezzo (UM) sia riferita a unità ponderali (mg, g, mcg..) ovvero unità internazionali (UI), il prezzo offerto per tale unità di misura vale per tutti i dosaggi e le forme farmaceutiche presenti in commercio così come richiesti nel lotto. In ogni caso il prezzo dei vari dosaggi deve essere calcolato moltiplicando il prezzo offerto per UM per le quantità di UM previste nei differenti dosaggi.

L'operatore in possesso di più formulazioni dovrà compilare l'offerta con i dati relativi a una formulazione ed allegare a sistema, nella fase della negoziazione, foglio riepilogativo con tutte le formulazioni in commercio.

10. Acquisto di formulazioni o dosaggi aggiuntivi non espressamente richiesti a gara

Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti in esclusiva, la Centrale Acquisti si riserva, su espressa e formale richiesta delle Aziende Sanitarie e, comunque, acquisendo il parere di apposita commissione tecnica, la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo caso il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad applicare uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto presentato dal Fornitore aggiudicatario sul relativo Lotto. Nel caso in cui le percentuali di sconto offerte per lo stesso principio attivo fossero diverse (a seconda delle formulazioni richieste in gara), si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto più favorevole per le Aziende Sanitarie presentato dallo stesso Fornitore.

Si fa presente che l'inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi non potrà comunque costituire una esclusiva nell'eventualità in cui il principio attivo perdesse la copertura brevettuale ed il valore complessivo del lotto risultante dall'Allegato "Tabella Elenco Lotti" deve rimanere invariato.

11. Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

Le Aziende Sanitarie si riservano il diritto di verificare la corrispondenza quali/quantitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. La contestazione sulla non conformità avverrà entro 2 gg lavorativi dall'avvenuta consegna della merce.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione scritta da parte della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 5 giorni lavorativi. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 giorni lavorativi dalla medesima segnalazione la

Stazione appaltante potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione per mezzo posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i sette giorni solari di deposito garantiti.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria e dell'eventuale numero d'ordine assegnato dal Fornitore.

12. Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

Si rimanda all'articolo 18 dell'Allegato "Schema di Convenzione"

13. Pagamenti

Si rimanda all'articolo 14 dell'Allegato "Schema di Convenzione".

14. Cessione del Contratto e Subappalto

Si rimanda all'articolo 23 dell'Allegato "Schema di Convenzione".

15. Inadempimenti e penali

Si rimanda all'articolo 17 dell'Allegato "Schema di Convenzione".

16. Adeguamento prezzi

Si rimanda all'articolo 12 dell'Allegato "Schema di Convenzione".

17. Risoluzione e recesso del Contratto

Si rimanda agli articoli 21 e 22 dell'Allegato "Schema di Convenzione".

18. Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Si rimanda all'articolo 26 dell'Allegato "Schema di Convenzione".

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

Si rimanda all'articolo 15 dell'Allegato "Schema di Convenzione".

20. Foro competente

Si rimanda all'articolo 31 dell'Allegato "Schema di Convenzione".

Allegato 2 - Tabella Elenco lotti

Numero lotto	Sub-lotto	CIG	Codice ATC	Principio Attivo	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Unita di Misura	Via di somministrazione/Indicazioni terapeutiche	Quantità	Base d'asta	Note
1 A		71311001E2	R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO	POLVERE PER INALAZIONE	160 + 4,5 MCG	BUSTA/FLACONE		1250	12,8	
2 A		71311045ZE	C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	COMPRESSE	10 MG	COMPRESSA		60000	0,0002	
3 A		7131105601	C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	COMPRESSE	40 MG	COMPRESSA		1200	0,0002	
4 A		71311066D4	C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	COMPRESSE	5 MG	COMPRESSA		200	0,25	
5 A		713110994D	C10AA07	ROSUVASTATINA SALE DI CALCIO	COMPRESSE	20 MG	COMPRESSA		20000	0,0002	
6 A		7131117FE5	V08CA08	ACIDO GADOBENICO SALE DIMEGLUMINICO	FLACONE/SIRINGA PRERIEMPIITA	Tutti i volumi (0,5 mmol/ml)	ML	SOLUZIONE INIETTABILE	60000	1,97467	
7 A		7131120263	V08CA03	GADODIAMIDE	FLACONE/SIRINGA PRERIEMPIITA	Tutti i volumi (0,5 mmol/ml)	ML		30000	1,35	
8 A		71311234DC	V08CA01	ACIDO GADOPENTETICO SALE DIMEGLUMINICO	FLACONE/SIRINGA PRERIEMPIITA	Tutti i volumi (0,5 mmol/ml)	ML	SOLUZIONE INIETTABILE	30000	1,3	
9 A		71311245AF	J07AH07	VACCINO MENINGOCOCCICO TIPO C CONIUGATO CON TOSSOIDE TETANICO O CON CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE CRM 197	FIALE	0,5 ML	FIALA		60000	13,5	
10 A		71311299CE	J07AE01	VACCINO COLERICO	FIALE	3 ML	FIALA		24525	10,115	
11 A		7131133D1A	J07AG51	VACCINO HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B ALTOSSOIDE TETANICO O ALLA PROTEINA DIFTERICA	FIALE	0,5 ML	FIALA		4080	16,35955	
12 A		7131139211	J07AL01	VACCINO PNEUMOCOCCICO	FIALE	0,5 ML	FIALA		14151	19,33	
13 A		713114248A	J07AM01	POLISACCARIDICO VACCINO TETANICO ADSORBITO	FIALE	0,5 ML	FIALA		26550	5,5986	
14 A		71311467D6	J07AP01	VACCINO ANTITIFOIDICO ORALE	CAPSULE	200 MG	CAPSULA		26745	2,94	CAPSULE GASTRO RESISTENTI
15 A		7131152CC8	J07AP03	VACCINO TIFOIDEO POLISACCARIDICO PURIFICATO	FIALE	0,5 ML	FIALA	SOLUZIONE INIETTABILE IM	17160	9,69	
16 A		71311635DE	J07BC02	VACCINO EPATITICO A ADULTI	FIALE	1 ML	FIALA		24420	15,5	
17 A		713116792A	J07BC02	VACCINO EPATITICO A BAMBINI	FIALE	0,5 ML	FIALA		1200	14,89	
18 A		7131174EEF	J07BC20	VACCINO EPATITE A INATTIVATO/EPATITE B DA DNA RICOMBINANTE	FIALE	0,5 ML (360 UE + 10 MCG)	FIALA		900	19,57	Pediatrico
19 A		713117609A	J07BG01	VACCINO RABBIA INATTIVATO	SIRINGA PRERIEMPIITA	1 ML	SIRINGA		3780	47,98	
20 A		7131178240	J07BL01	VACCINO FEBBRE GIALLA VIVO	FIALE	0,5 ML	FIALA		18600	15,4	

Allegato 2 - Tabella Elenco lotti

Numero lotto	Sub-lotto	CIG	Codice ATC	Principio Attivo	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Unita di Misura	Via di somministrazione/Indicazioni terapeutiche	Quantità	Base d'asta	Note
21 A		71311814B9	J07CA02	VACCINO DIFTERICO ADSORBITO + TETANICO + PERTOSSICO ACELLULARE + POLIOMELITE INATT.A DOSAGGIO RIDOTTO PER LA VACCINAZIONE DI RICHIAMO	FIALE	0,5 ML	FIALA		66750	18,87	
22 A		713118365F	J07BB02	VACCINO ANTINFLUENZALE SPLIT/SUB UNITA	FIALE	TUTTI I DOSAGGI	DOSE		309220	1,87	
23 A		71311879AB	J07BB02	VACCINO ANTINFLUENZALE ADIUVATO MF 59	FIALE	TUTTI I DOSAGGI	DOSE		230750	5,24	
24 A		7131189B51	J07BB02	VACCINO ANTINFLUENZALE SPLIT TETRAVALENTE	FIALE	TUTTI I DOSAGGI	DOSE		398250	5,88	
25 A		7131191CF7	J07BB02	VACCINO ANTINFLUENZALE INTRADERMICO	FIALE	15 MCG	DOSE		117000	5,29	

SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO - FARMACI 2017 e VACCINI ANTI INFLUENZALI 2017/2018

ELENCO IMPORTO CAUZIONI

Numero lotto	Importo Cauzione
1	320,00
2	0,24
3	0,00
4	1,00
5	0,08
6	2.369,60
7	810,00
8	780,00
9	16.200,00
10	4.961,41
11	1.334,94
12	5.470,78
13	2.972,86
14	1.572,61
15	3.325,61
16	7.570,20
17	357,36
18	352,26
19	3.627,29
20	5.728,80
21	25.191,45
22	11.564,83
23	24.182,60
24	46.834,20
25	12.378,60



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI OCCORRENTI ALLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO – FARMACI 2017 BIS e VACCINI ANTI INFLUENZALI
2017/2018.**

SCHEMA DI CONVENZIONE

**CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI OCCORRENTI AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO – FARMACI 2017**

PARTI

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata “REGIONE”, in persona del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, Dott. Stefano Acanfora;

E

l’impresa _____ (Partita I.V.A.n° _____)
con sede in _____ Via/Piazza _____
C.C.I.A.A. _____, Registro Imprese _____, di
seguito definita “Fornitore” - nella persona di _____ nato
a _____, il _____, autorizzato alla stipula
del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da

PREMESSO CHE

- A. La Regione Lazio ha indetto un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione costituito, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla Consip S.p.A. per la fornitura di vaccini occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, pubblicato sul profilo del committente www.regione.lazio.it (d’ora in poi "Sito") e della Consip Spa, www.acquistinretepa.it;
- B. La documentazione ufficiale di gara è stata ed è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it;
- C. La gara è stata aggiudicata al Fornitore, per i lotti n., con atto n....., per l’effetto della quale il fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi nella fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito riportati;

Appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 BIS e vaccini anti influenzali 2017/2018

- D. Il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla Convenzione;
- E. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall'art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- F. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al ____% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ _____, _____/__) per un ammontare complessivo di € _____, ____ (_____/__) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Capitolato D'Oneri ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- G. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- H. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- I. L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- J. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

- K. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
- L. In esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, gli Enti Contraenti emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- M. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I SEGUENTI TERMINI.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a. **Atti di gara:** il Capitolato D'oneri e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti lo *“appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio” – farmaci 2017 BIS e Vaccini anti influenzali;*
 - b. **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti.
 - c. **Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura.
 - d. **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di concorrenti risultato aggiudicatario, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.

- e. Convenzione:** La presente Convenzione stipulata tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura.
- f. Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie acquistano i beni oggetto della procedura ad evidenza pubblica svoltasi, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.
- g. Ordine d'acquisto:** documento con il quale si richiede la fornitura del prodotto a fronte dell'ordinativo di fornitura precedentemente stipulato
- h. Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, del Capitolato D'Oneri e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso della convenzione.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
 - stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).
5. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
 - nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
 - emissione di Ordinativi di fornitura;
 - emissione degli ordini di consegna e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa di cui all'art. 10 della presente Convenzione;
 - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura;
 - monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio;

Articolo 4

Oggetto della fornitura e quantità

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di vaccini di cui al lotto/icome indicati nell'Allegato "Tabella Elenco Lotti", necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale "Stazione appaltante", per l'espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l'emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del

presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Allegato "**Tabella Elenco Lotti**" ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a Euro _____ IVA esclusa.

3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico e nella Tabella Elenco Lotti che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata della Convenzione. In particolare: 36 mesi per ciò che concerne i lotti da 1 a 22 e 12 mesi per quanto riguarda i lotti da 22 a 25.
6. La presente Convenzione ed il capitolato d'Oneri non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione

1. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti ordinanti ed inviati, firmati digitalmente al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi

da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement <http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it> di cui al Sito gestito dalla Regione Lazio. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
3. Il Fornitore prende atto che le Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di revocare o annullare l'ordine di acquisto, formulato nelle modalità riportate alla lettera F della Premessa, entro il termine di 24 ore lavorative (1 giorno lavorativo) dall'inoltro, tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del numero di protocollo dell'ordine di consegna revocato o annullato. Spirato tale termine il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
4. Si specifica che esclusivamente per i Lotti 22, 23, 24, 25, ciascuna Azienda Sanitaria emetterà almeno 3 Ordini di acquisto a distanza non inferiore di 10 giorni lavorativi l'uno dall'altro ed i primi due ordini non dovranno eccedere 1/3 del proprio fabbisogno.
5. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinato di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte dalla presente Convenzione e del Capitolato Tecnico.

Articolo 7

Durata della Convenzione

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, la presente Convenzione ha una **durata di:**
 - **36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione** nel caso dei prodotti oggetto dei **lotti da 1 a 21**ovvero

- **12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione** nel caso dei prodotti oggetto dei **lotti da 22 a 25**
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
 3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
 4. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione.
 5. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Art. 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i

concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Convenzione e negli atti di gara, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione", restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.

10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9

Esecuzione del contratto e consegne

1. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
 - di igiene sulla produzione e sul commercio;
 - di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire, ove necessario, la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
 - sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i relativi servizi connessi così come previsto e regolato dal Capitolato tecnico di gara, in particolare:
 - La consegna della fornitura deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo 6 del Capitolato Tecnico di gara;
 - In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore si applicherà quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara al paragrafo 6.
4. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:
 - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
 - dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti;

- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "inadempimenti e penali".
5. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula della presente Convenzione, la disponibilità di un numero verde/recapito telefonico dedicato alla commessa, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.

Articolo 10

Controlli Qualitativi/Quantitativi

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. Potrà essere verificata, a cura dei Servizi dell'Azienda Sanitaria, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
4. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
5. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
6. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

7. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione nella modalità e nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico.
8. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro, entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico.
9. A ritiro si applicano le disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico.

Articolo 11

Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti

1. Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, a meno di variazioni più favorevoli alla Stazione Appaltante a seguito di decisione del Fornitore.
2. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo quanto sotto previsto:
 - eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. E' fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo;
 - eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti.
3. In caso di perdita di brevetto, con eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, il fornitore ha l'obbligo di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad una prezzo non superiore a quello del generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge.
4. In caso di rifiuto da parte del Fornitore, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie potranno recedere, rispettivamente, dalla Convenzione e dai relativi contratti, comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 10 giorni. Il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a

regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

5. Il Fornitore è tenuto a comunicare le variazioni di cui ai commi 2 e 3 direttamente alla Stazione Appaltante tramite la mail sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it
6. Nel caso di immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, la Convenzione e gli ordinativi di fornitura il cui prezzo contrattuale sia stato rideterminato ai sensi del comma 3, rimarranno in vigore, per il/i prodotto/i in questione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della relativa procedura di gara e si intendono risolti contestualmente all'affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario.
7. La Regione Lazio si riserva di indire una nuova gara anche in caso di immissione in commercio di farmaci biosimilari per una quota parte del fabbisogno regionale.

Articolo 12

Aggiornamento tecnologico

1. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla Regione Lazio la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il fornitore dovrà inviare alla Regione Lazio la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla Regione Lazio.

Articolo 13

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei singoli ordini sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi

sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura, conformemente alle normative vigenti e a quanto stabilito nel DCA n.U00308 del 3 luglio 2015 della Regione Lazio. Le parti contraenti, sottoscrivendo la

presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.

2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
7. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie.

Articolo 15

Appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 BIS e vaccini anti influenzali 2017/2018

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente

richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Inadempimenti e penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all'Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6

del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all'1 per mille del valore dei prodotti in contestazione, al netto dell'iva, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

2. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg. ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere l'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto dell'Ordinativo, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
3. Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale) sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle Aziende Sanitarie una penale pari all'1 per mille del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
4. Oltre all'applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa.
5. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore quali di cui al paragrafo 6 del Capitolato, in caso di mancata comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato, applicando comunque le penali di cui al comma 1 del presente articolo, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall'Ordinativo di Fornitura di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, di cui al paragrafo 8 del Capitolato tecnico, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare le penali pari all'1 per mille del valore della merce ritenuta non idonea. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende Sanitarie si riservano di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo

l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

7. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
12. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

13. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
14. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
15. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
16. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 18

Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Servizio della Stazione Appaltante.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19

Appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 BIS e vaccini anti influenzali 2017/2018

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20***Danni e responsabilità civile***

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 21**Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa**

Appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 BIS e vaccini anti influenzali 2017/2018

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) in caso di ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'AIFA dei medicinali oggetto del presente Convenzione;
 - c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali", alla presente Convenzione;
 - d) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" alla presente Convenzione;
 - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" alla presente Convenzione
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;

- e) in caso di ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'AIFA dei medicinali oggetto della presente Convenzione;
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" alla presente Convenzione;
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" della presente Convenzione;
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" della presente Convenzione;
 - i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell' articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - l) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" della presenta Convenzione;
 - m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della presenta Convenzione;
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 22

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) in caso di immissione sul mercato di medicinali equivalenti o medicinali biosimilari inerenti le specialità previste nella procedura di gara, che vanno a modificare sostanzialmente le condizioni di mercato, aumentando le possibilità di concorrenza;
 - b) qualora vengano valutati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della sovrapposibilità terapeutica da parte dell'AIFA, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
 - c) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - d) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

- e) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia ;
 - f) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - g) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinatoivo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinatoivo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinatoivo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
6. L' Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinatoivo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga

indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi

Articolo 23

Cessione della Convenzione e Subappalto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
9. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione Lazio medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende Sanitarie. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale regionale di committenza e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
14. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio/Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25

Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è

Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero cellulare _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 26

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e del presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Regione Lazio:PEC.....
 - Fornitore:PEC.....
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicilia, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
 - b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 - c) Posta certificata

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al

monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 D.Lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di

riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;

- nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Spese amministrative

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Convenzione e dei singoli ordinativi con le Aziende sanitarie contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

Articolo 30

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 31**Foro competente**

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla Regione Lazio dall'articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010.
2. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Articolo 32**Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 33**Premesse ed allegati**

1. Le premesse sono parte integrante ed efficace del presente Convenzione.

2. Si intendono allegati al presente Convenzione - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l'Offerta del Fornitore.

Articolo 34

Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto della fornitura e quantità; Art. 5 – Utilizzo della Convenzione; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata della Convenzione; Art. 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Esecuzione del contratto e consegne; Art. 10 – Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 11 – Adeguamento prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti; Art. 12 – Adeguamento tecnologico; Art. 13 – Corrispettivi; Art. 14 – Fatturazione e pagamenti; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 16 – Trasparenza; Art. 17 – Inadempimenti e penali; Art. 18 – Garanzia a corredo dell'offerta; Art. 19 – Riservatezza; Art. 20 – Danni e responsabilità civile; Art. 21 - Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa; Art. 22 – Recesso; Art. 23 - Cessione della Convenzione e Subappalto; Art. 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 25 - Responsabile del servizio; Art. 26 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 29 – Spese amministrative; Art. 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 31 - Foro competente; Art. 32 – Clausola finale; Art. 33 – Premesse ed allegati; Art. 34 – Accettazione espressa clausole contrattuali.

_____, li ____ ____
 Direzione Regionale Centrale Acquisti*

Il Fornitore*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

ALLEGATO _____

FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

<NB nella compilazione del documento non cancellare i campi che non interessano ma barrarli>

Spett.le

<stazione appaltante>

DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000 NELL'APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALLO SDA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, con sede in _____ Via _____, CAP _____, tel. _____. Fax. _____, pec _____, in qualità di subappaltatore del concorrente _____ di seguito denominata "Impresa",

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, per attività di _____ e rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003

Ovvero

non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

<se del caso inserire requisiti soggettivi di esecuzione _____>

2. che questa Impresa (*compilare solo il campo di pertinenza, cancellare i campi che non interessano per assenza delle relative cariche*):

a) ha un'amministrazione affidata ad un **Amministratore Unico**, nella persona di:
 nome _____ cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

b) ha un'amministrazione affidata ad un **Consiglio di Amministrazione** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (*indicare i dati di tutti i consiglieri specificando a quali di essi è stata conferita la legale rappresentanza dell'Impresa*)

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (es. *presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (es. *presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

b1) ha i seguenti procuratori generali

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo _____, nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri: _____;

ovvero

non ha procuratori generali

b2) ha i seguenti institori

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo _____, nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri: _____;

ovvero

non ha institori

c) (*compilare solo se esistente*) ha un sistema di amministrazione che prevede un **Collegio sindacale** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i sindaci)

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (es. *presidente del Collegio sindacale, sindaco effettivo, sindaco supplente*), nominato il _____ fino al _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (es. *presidente del Collegio sindacale, sindaco effettivo, sindaco supplente*), nominato il _____ fino al _____;

c1) *(compilare, solo se esistente, alternativamente alla dichiarazione di cui alla precedente lettera)* ha un sistema di amministrazione che prevede un **Comitato per il controllo sulla gestione** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i componenti)

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____, nominato il _____ fino al _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____, nominato il _____ fino al _____;

d) *(compilare, solo se esistente, alternativamente alle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) ovvero c1)*

ha un sistema di amministrazione che prevede un **Consiglio di gestione** composto da n. __ membri e, in particolare, da: *(indicare i dati di tutti i consiglieri)*

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ *(presidente del consiglio di gestione, consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ *(es. presidente del consiglio di gestione, consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

ha un sistema di amministrazione che prevede un **Consiglio di sorveglianza** composto da n. __ membri e, in particolare, da: *(indicare i dati di tutti i consiglieri)*

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ *(presidente del consiglio di sorveglianza, consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ *(es. presidente del consiglio di sorveglianza consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____;

e) *(compilare solo se esistente)* ha **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo** di cui all'art. 80 comma 3, d.lgs. n. 50/2016: *(indicare i dati e ripetere tante volte quanto necessario)*

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo _____, nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri: _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo _____ nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri : _____

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo _____ nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri : _____

f) ha i seguenti Direttori tecnici:

(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell'incarico)

ovvero

non ha Direttori tecnici

g) *(compilare solo se esistente)* il socio persona fisica (ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) è il seguente:

(indicare nominativo della persona fisica, dati anagrafici, codice fiscale, residenza)

h) ha i seguenti soggetti, che rivestivano una o più delle posizioni sopra indicate alle lettere da a) a g) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa; *(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell'incarico)*

ovvero

non ha soggetti, che rivestivano le cariche sopra indicate, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa;

i) ha i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi, che figurano nel libro soci dell'Impresa:

..... %

..... %

totale 100 %

l) nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa, ha acquisito integralmente la società _____ *(ovvero un ramo della società _____)*, in seguito ad un'operazione societaria di _____ *(cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria)* del _____ con efficacia dal _____ *(si indichi la data dell'operazione intercorsa, la data*

di efficacia dell'operazione societaria, le società coinvolte)

che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:

(con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse – si indichi nominativo, dati anagrafici, codice fiscale e carica sociale. Le cariche ed i ruoli rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle di cui al precedente punto 2 lett. da a) a g) del presente fac simile);

_____ (nominativo) _____ (dati anagrafici) _____ (ruolo)

_____ (nominativo) _____ (dati anagrafici) _____ (ruolo)

ovvero

che nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa, non si è verificata alcuna cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria;

m) in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:

..... a favore di,

..... a favore di

ovvero

che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

n) nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione:

hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

..... per conto di

..... per conto di

(ovvero)

che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio;

3. che l'operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In particolare:

A. Motivi legati a condanne penali ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico e i soggetti che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 prima elencati, ivi inclusi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della lettera

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici

Pag. 5 di 12

– ID

Allegato 5 Facsimile Dichiarazione del subappaltatore

di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa ed i soggetti di cui al precedente punto 2, lett. I):

- sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati elencati all'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D. Lgs. n. 50/2016, con sentenza pronunciata da non più di cinque anni o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

SI **NO**

In caso affermativo, produrre in copia i provvedimenti di condanna e comunque, indicare:

- a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.lgs. n. 50/2016 e i motivi di condanna;
- b) dati identificativi delle persone condannate;
- c) se con la sentenza di condanna è stata applicata la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione, indicare la durata del periodo di esclusione _____
- d) ***se pertinente***, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui all'art. 80 comma 3.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning") (articolo 80, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016)?

SI **NO**

In caso affermativo, descrivere le misure adottate, specificando, in particolare:

- 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

SI **NO**

- 2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi

SI **NO**

- 3) in entrambe le ipotesi 1) e 2) sopra individuate, i soggetti che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa ed i soggetti di cui al precedente punto 2 lett. I):

- hanno risarcito interamente il danno? **SI** **NO**

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? **SI** **NO**

- 4) in entrambe le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati.

(Produrre tutta la documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016)

B. Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016):

l'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (di cui all'art. 48bis DPR n. 602/1973) o contributi previdenziali (DURC), sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

SI **NO**

In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato _____

b) di quale importo si tratta _____

c) come è stata stabilita tale inottemperanza:

1) mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

tale decisione è definitiva e vincolante? _____

In caso affermativo, produrre in copia il provvedimento di condanna o la decisione e comunque, indicare: la data della sentenza di condanna o della decisione _____; nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: _____

2) **in altro modo**? Specificare: _____

d) l'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (art. 80 comma 4, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016)?

C. Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.

1) L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016 ?

SI **NO**

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning") (articolo 80, comma 7, D.lgs. 50/2016)?

SI **NO**

In caso affermativo:

Appalto Specifico indetto da Regione Lazio per l'affidamento di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2017 bis e vaccini anti influenzali, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici

Pag. 7 di 12

– ID

Allegato 5 Facsimile Dichiarazione del subappaltatore

1) l'operatore economico:

ha risarcito interamente il danno? **SI** **NO**

si è impegnato formalmente a risarcire il danno? **SI** **NO**

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? **SI** **NO**

(Produrre tutta la documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016)

3) L'operatore economico si trova in **una delle seguenti situazioni** oppure è sottoposto ad un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni:

a) Fallimento **SI** **NO**

In caso affermativo, il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016) con provvedimento del _____

b) liquidazione coatta **SI** **NO**

c) concordato preventivo **SI** **NO**

d) concordato con continuità aziendale **SI** **NO**

In caso affermativo rispetto alla lettera d), è stato autorizzato dal giudice delegato (articolo 110, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) con provvedimento del _____

(Si precisa che l'operatore economico deve produrre tutti i provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 110 del d. lgs. n. 50 del 2016).

4) L'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali** di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016?

SI **NO**

In caso affermativo l'operatore economico, deve fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito e le eventuali misure di autodisciplina e, in particolare che:

- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
- ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?

(Produrre tutta la documentazione relativa all'illecito professionale ed i provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 co. 8, d.lgs. 50/16)

5) L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla presente procedura (articolo 80, comma 5, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016)?

SI NO

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi nonché, in caso di conflitto d'interessi non diversamente risolvibile, tutta la documentazione utile ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016)?

SI NO

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

L'operatore economico **può confermare di:**

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza dei motivi di esclusione?

SI NO

non aver occultato tali informazioni

SI NO

D. Motivi di esclusione previsti dall'articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del D.lgs. n. 50/2016.

1) Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 2, del D.lgs. 50/2016)?

SI NO

2) L'operatore economico **si trova in una delle seguenti situazioni** ?

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 80, comma 5, lettera f);

SI **NO**

1bis ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f bis)?

SI **NO**

1ter è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f ter)?

SI **NO**

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g del D. Lgs. n. 50/2016);

SI **NO**

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa* (art. 80, comma 5, lett. h del D. Lgs. n. 50/2016);

SI **NO**

In caso affermativo:

- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: _____
- la violazione è stata rimossa? **SI** **NO**

4. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ?

SI **NO** **oppure non è tenuta al rispetto per le seguenti motivazioni** _____

5. che i soggetti attualmente in carica di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera l):

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

SI **NO**

oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,

ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

SI **NO**

ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l).

SI **NO**

(nota: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m)

SI **NO**

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui sono state adottate le misure di autodisciplina o self-cleaning nonché tutta la documentazione utile ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016.

E. che con riferimento alla presente procedura di ammissione non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato FUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;

F. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, che l'Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito incarichi a, ex dipendenti della stazione appaltante e _____ <indicare la **Committente se esistente**> ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 che hanno cessato il proprio rapporto con la stazione appaltante e _____ <indicare la **Committente se esistente**> da meno di tre anni, i quali, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato nei confronti dell'impresa poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui sopra;

G. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

I. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

_____, li _____

Firma _____ (sottoscritta digitalmente dal subappaltatore)



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI OCCORRENTI ALLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO – FARMACI 2017 BIS E VACCINI ANTI INFLUENZALI
2017/2018**

ALL. 6

DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE



Allegato 6
SCHEMA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Farmaci 2017 bis e Vaccini anti
influenzali 2017/2018

Pag: 1

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, _____ iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti) in promessa di R.T.I., Consorzio o _____ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _____, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**"

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- ai fini della partecipazione all'appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici utilizzati in ambito ospedaliero e per la distribuzione diretta occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

DICHIARA

- di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e in tutti gli Allegati, nonché in tutti i chiarimenti pubblicati;
- di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

- 1) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

_____, li _____

DA FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE

- corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Regione Lazio

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 luglio 2017, n. G09441

Rettifica Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 "Aggiudicazione, autorizzazione esecuzione d'urgenza e sostituzione RUP procedura indetta con determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5".

OGGETTO: Rettifica Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 “Aggiudicazione, autorizzazione esecuzione d'urgenza e sostituzione RUP procedura indetta con determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5””.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, le norme che istituiscono la Direzione Regionale Centrale Acquisti e ne attribuiscono le competenze in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la D.G.R. n.21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;

VISTO il Decreto commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della Centrale Acquisti affinché quest'ultima in loro nome e per loro conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta dei contraenti;

VISTO l'art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i programmi operativi;

VISTO l'art.9 comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 avente ad oggetto: *“Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi”* che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l'ANAC non rilascerà il codice

identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore;

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini;

VISTA la delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016 “Elenco dei soggetti aggregatori” che individua come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti;

PRESO ATTO che con determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017 la Direzione Centrale Acquisti ha provveduto alla indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5 e che tali farmaci sono di recente immissione in commercio e necessari a soddisfare le esigenze dei pazienti affetti da specifica patologia e che sono farmaci unici, coperti da brevetto e non sovrapponibili terapeuticamente ad altri farmaci coperti da brevetto oppure sono farmaci biologici per i quali deve essere garantita la continuità terapeutica, su decisione clinica, per i pazienti già in cura con tali specialità;

VISTA la Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 “Aggiudicazione, autorizzazione esecuzione d'urgenza e sostituzione RUP procedura indetta con determinazione n. G08072 del 8 giugno 2017 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 5””.

PRESO ATTO che con medesimo atto è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Lorella Lombardozi;

PRESO ATTO che per mero errore materiale nella sopra citata Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 è stata indicato in più punti, ed in particolare nel dispositivo e nell’**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017** della stessa Determinazione, l’operatore economico Pfizer Italia Srl invece dell’operatore economico Pfizer Srl;

RITENUTO di dover rettificare il suddetto errore materiale;

RITENUTO, in particolare, di dover rettificare il secondo punto del dispositivo della citata Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 che viene così sostituito:

- Di aggiudicare i lotti della procedura in oggetto come di seguito riportato:
 - il lotto 11 alla GILEAD SCIENCES S.R.L.;
 - i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alla PFIZER S.R.L.;per le offerte riportate nell’**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017** alla presente determinazione;

RITENUTO, altresì, di rettificare l’**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017** alla Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 e di allegare alla presente Determinazione l’**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017 rettificato**;

RITENUTO di non procedere ad ulteriori rettifiche e modificazioni di altri punti del dispositivo della Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 che, pertanto, mantengono la loro validità;

RITENUTO opportuno, inoltre, trasmettere la presente determinazione alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario regionale al fine di consentire l’emissione degli ordinativi di fornitura per i farmaci di cui ai lotti aggiudicati con la presente determinazione nonché agli operatori economici interessati;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- Di rettificare il secondo punto del dispositivo della citata Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 che viene così sostituito:

“Di aggiudicare i lotti della procedura in oggetto come di seguito riportato:
 - il lotto 11 alla GILEAD SCIENCES S.R.L.;
 - i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alla PFIZER S.R.L.;per le offerte riportate nell’**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017** alla presente determinazione;”
- Di rettificare l’**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017** alla Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 e di allegare alla presente determinazione l’**Allegato 1 – Elenco farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017 rettificato**;
- di non procedere ad ulteriori rettifiche e modificazioni di altri punti del dispositivo della Determinazione n. G09225 del 4 luglio 2017 che, pertanto, mantengono la loro validità;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Direttore della Direzione Centrale Acquisti
Stefano Acanfora

Allegato 1 -
Elenco Farmaci aggiudicati procedura negoziata ex Det. G08072/2017 rettificato

Lotto	ATC	Principio Attivo	Descrizione	Dosaggio	AIC	Unità misura	Quantità	Numero CIG	Prezzo UM (€, iva esclusa) aggiudicato	Valore 24 mesi (€, iva esclusa)	Valore 48 mesi (€, iva esclusa)	Fornitore esclusivo
1	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	0,2 MG	026844187	Fiala	1.500	7102238833	4,57571	6.863,57	13.727,13	Pfizer Srl
2	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	0,4 MG	026844199	Fiala	2.400	7102254568	9,93714	23.849,14	47.698,27	Pfizer Srl
3	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	0,6 MG	026844201	Fiala	2.600	7102266F4C	13,13571	34.152,85	68.305,69	Pfizer Srl
4	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	0,8 MG	026844213	Fiala	2.000	7102272443	18,59142	37.182,84	74.365,68	Pfizer Srl
5	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	1 MG	026844225	Fiala	2.200	71022924C4	24,19428	53.227,42	106.454,83	Pfizer Srl
6	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	1,4 MG	026844249	Pezzo	1.900	7102304EA8	33,58000	63.802,00	127.604,00	Pfizer Srl
7	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	1,6 MG	026844252	Pezzo	600	7102307126	39,06500	23.439,00	46.878,00	Pfizer Srl
8	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	1,2 MG	026844237	Pezzo	1.800	71023157BE	27,30750	49.153,50	98.307,00	Pfizer Srl
9	H01AC01	Somatropina	GENOTROPIN Miniquick	1,8 MG	026844264	Pezzo	600	7102320BDD	44,69750	26.818,50	53.637,00	Pfizer Srl
11	J05AX69	Sofosbuvir/ Velpatasvir	EPCLUSA	400 mg/100 mg	044928012	Compresa	420.000	7102330420	595,23821	250.000.048,20	500.000.096,40	Gilead Sciences Srl

Regione Lazio

**DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E
PATRIMONIO**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09174

Valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - Approvazione dello schema di Convenzione con ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, N. 11

Oggetto: Valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - Approvazione dello schema di Convenzione con ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, N. 11

**DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;
- VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”*;
- VISTO** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTA** legge regionale 31 dicembre 2016, n.17, concernente: *“Legge di stabilità regionale 2017”*;
- VISTA** la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;
- VISTO** la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”*;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 17 gennaio 2017 n. 14 recante: *“Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”*;
- VISTA** la circolare del Segretario Generale prot. N. 44312 del 30 gennaio 2017 e le altre, eventuali e successive integrazioni, con le quali sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a

quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14;

- VISTO** l'art. 18 della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione*” ha dettato specifiche disposizioni in materia di “*Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo*”;
- VISTO** il Regolamento regionale 11 Aprile 2017, n.11 di attuazione e integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2017 n. 365, “Individuazione di ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) quale soggetto terzo per gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, N. 11”
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2016 n. 854 inerente l'approvazione dell'ultimo aggiornamento dell'inventario del beni immobili regionali “*Libro n. 11*”;

CONSIDERATO CHE

- la Regione ha intrapreso una importante attività di rilancio strutturale, anche attraverso l'ottimizzazione e la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare dislocato nel territorio laziale, finalizzata alla realizzazione di operazioni coerenti con gli indirizzi di sviluppo territoriale, in modo da costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo;
- la Regione, in particolare, è proprietaria di un vasto patrimonio fondiario distribuito nel territorio regionale, con un'ampia concentrazione di terreni agricoli o a vocazione agricola nell'Agro Romano, terreni che potrebbero essere interessati da progetti di rigenerazione del territorio e di soddisfacimento degli interessi della collettività;
- il legislatore regionale con l'art. 18, legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione*” ha dettato specifiche disposizioni in materia di “*Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo*”;
- il comma 6, dell'art. 17, della legge regionale . 11 settembre 2003, n. 29 “*Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003*” prevede la stipula di una Convenzione tra ISMEA e la Regione Lazio per l'alienazione dei fondi rustici, provenienti dall'ex patrimonio *pro indiviso* delle aziende sanitarie locali, oggi transitato in proprietà alla Regione Lazio;
- ISMEA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) dello Statuto – approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016 n. 13823 – svolge operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4, Legge 15 dicembre 1998, n. 441, mediante l'attuazione dell'aiuto denominato “*Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura*”, registrato presso la Commissione europea con il n. SA 40395;
- ISMEA eroga il suddetto aiuto mediante investimenti relativi all'acquisto dei terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole;

- ISMEA, ai sensi dell'art.3, comma 4, dello Statuto, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali;
- a tal fine, le regioni, le province, i comuni possono destinare i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà alle operazioni di riordino fondiario di cui all'art. 4, Legge. 441/1998, al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;
- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11 di attuazione e integrazione del citato art. 18, della legge regionale n. 12/2016, la Regione Lazio *può stipulare apposite convenzioni con ISMEA, concernenti il rinnovo dei contratti di locazione di cui all'art. 4 e l'alienazione dei fondi rustici di cui all'art. 5, in conformità alle modalità previste dall'art. 13, comma 4 quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e dall'art. 66 del d.l n./1/2012*";
- ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico comune la Regione intende cooperare con ISMEA, anche avvalendosi delle banche dati di cui dispone ISMEA, delle nuove procedure e dei nuovi strumenti resi disponibili dalle previsioni normative nazionali e comunitarie vigenti in materia per la valorizzazione del proprio patrimonio fondiario;
- l'art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- l'art. 5 comma 6 lettera a) del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 relativo al “ Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. prevede che *“un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a)l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune”; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;
- tenuto conto che ISMEA dichiara che in ossequio alle vigenti normative nazionali e comunitarie non svolge sul mercato aperto le attività interessate dalla presente Convenzione;
- tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, come esplicitato nei precedenti punti, l'interesse della Regione Lazio e di ISMEA, può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15, L. n. 241/90 e pertanto, con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività volte alla realizzazione di detto interesse pubblico;
- la Regione intende avvalersi della competenza maturata da ISMEA in ambito fondiario e con la presente Convenzione intende perseguire i propri fini istituzionali per procedere prioritariamente ad un programma di valorizzazione, compresa la possibilità di favorire l'eventuale vendita dei fondi rustici nonché, su istanza degli affittuari o loro aventi causa, il rinnovo dei contratti di affitto, nel rispetto di quanto sancito dal citato art. 18, L. Reg. n. 12/2016;
- ISMEA e la Regione pubblicheranno, sui rispettivi siti *web* istituzionali, al fine di garantire la massima pubblicità, l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola da inserire all'interno della “Banca delle Terre Agricole” al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell'agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, così come previsto dalle normative vigenti;
- la Regione si impegna a riconoscere a ISMEA il rimborso dei soli costi sostenuti per l'attuazione della presente Convenzione, a titolo forfettario, nella misura di Euro 40.000 a valere sulle risorse di cui al Capitolo S21907 di cui al programma 06 della missione 01,

piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.01, essendo escluso il pagamento di qualsiasi corrispettivo per le attività svolte;

PRESO ATTO che il menzionato regolamento regionale n. 11/2017 pone a carico dei conduttori e/o acquirenti dei terreni agricoli, gli oneri istruttori, ivi compresi quelli relativi all'eventuale frazionamento del fondo, sostenuti dalla Regione per procedere al rinnovo e/o all'alienazione del fondo medesimo;

RITENUTO opportuno, quindi, di provvedere all'approvazione dello schema di "Convenzione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, N. 11" con ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare lo schema di "Convenzione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, N. 11" con ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di impegnare, la somma di Euro 40.000 (quarantamila euro) per il rimborso dei soli costi sostenuti per l'attuazione della Convenzione di cui al punto 1, a titolo forfettario, a valere sulle risorse di cui al Capitolo S21907 di cui al programma 06 della missione 01, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.01 per l'anno 2017, essendo escluso il pagamento di qualsiasi corrispettivo per le attività svolte.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio

CONVENZIONE
AI SENSI DELL'ART. 7 REGOLAMENTO REGIONALE 11 APRILE 2017, N. 11

TRA

La **REGIONE LAZIO** con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581 in persona del, (di seguito, **Regione**)

E

L'**Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA**, ente pubblico economico nazionale, con sede in Roma, Viale Liegi, 26, C.F. 08037790584, in persona del.....,, (di seguito, **ISMEA**);

PREMESSO CHE

- la Regione ha intrapreso una importante attività di rilancio strutturale, anche attraverso l'ottimizzazione e la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare dislocato nel territorio laziale, finalizzata alla realizzazione di operazioni coerenti con gli indirizzi di sviluppo territoriale, in modo da costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo;
- la Regione, in particolare, è proprietaria di un vasto patrimonio fondiario distribuito nel territorio regionale, con un'ampia concentrazione di terreni agricoli o a vocazione agricola nell'Agro Romano, terreni che potrebbero essere interessati da progetti di rigenerazione del territorio e di soddisfacimento degli interessi della collettività;
- il legislatore regionale con l'art. 18, L. Reg., 10 agosto 2016, n. 12, recante "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione*" ha dettato specifiche disposizioni in materia di "*Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo*";
- il comma 6, dell'art. 17, della L. Reg. , 11 settembre 2003, n. 29 "*Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003*" prevede la stipula di una Convenzione tra ISMEA e la Regione Lazio per l'alienazione dei fondi rustici, provenienti dall'ex patrimonio *pro indiviso* delle aziende sanitarie locali, oggi, Regione Lazio;
- ISMEA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) dello Statuto – approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016 n. 13823 – svolge operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4, L. 15 dicembre 1998, n. 441, mediante l'attuazione dell'aiuto denominato "*Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura*", registrato presso la Commissione europea con il n. SA 40395; ISMEA eroga il suddetto aiuto mediante investimenti relativi all'acquisto dei terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole;
- ISMEA amministra, inoltre, la "**Banca delle terre agricole**", istituita dall'art. 16 Legge 28 luglio 2016, n.154, Art.16, alimentata con i terreni derivanti dalle attività fondiarie gestite dallo stesso Istituto e con i terreni appartenenti a regioni e province Autonome o altri soggetti pubblici interessati alla relativa dismissione;
- ISMEA, ai sensi dell'art.3, comma 4, dello Statuto, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali.
- ai sensi dell'art. 66, comma 7, D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito D.L. 1/2012), le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati, possono vendere o cedere in locazione i beni agricoli e a vocazione agricola, di loro proprietà;

- a tal fine, le regioni, le province, i comuni possono destinare i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà alle operazioni di riordino fondiario di cui all'art. 4, L. 441/1998, al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;
- nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare una quota superiore alla metà dei suddetti beni ai giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età;
- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11 di attuazione e integrazione del citato art. 18, della legge regionale n. 12/2016, la Regione Lazio *può stipulare apposite convenzioni con ISMEA, concernenti il rinnovo dei contratti di locazione di cui all'art. 4 e l'alienazione dei fondi rustici di cui all'art. 5, in conformità alle modalità previste dall'art. 13, comma 4 quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e dall'art. 66 del d.l n./1/2012*";
- ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico comune concernente la valorizzazione del patrimonio fondiario regionale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi sanciti nel predetto art. 18, legge regionale n. 12/2016, e in attuazione di quanto disposto dal citato art. 7 Regolamento Regionale n. 11/2017, la Regione intende cooperare con ISMEA, anche avvalendosi delle banche dati di cui dispone ISMEA, delle nuove procedure e dei nuovi strumenti resi disponibili dalle previsioni normative nazionali e comunitarie vigenti in materia;
- l'art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, come esplicitato nei precedenti punti, l'interesse della Regione Lazio e di ISMEA, può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15, L. n. 241/90 e pertanto, con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività volte alla realizzazione di detto interesse;
- ISMEA, in ossequio alle vigenti normative nazionali e comunitarie, dichiara di non svolgere sul mercato aperto le attività interessate dalla presente Convenzione;
- la Regione intende avvalersi della competenza maturata da ISMEA in ambito fondiario e con la presente Convenzione intende perseguire i propri fini istituzionali per procedere prioritariamente ad un programma di valorizzazione, compresa la possibilità di favorire l'eventuale vendita dei fondi rustici nonché, su istanza degli affittuari o loro aventi causa, il rinnovo dei contratti di affitto, nel rispetto di quanto sancito dal citato art. 18, L. Reg. n. 12/2016;
- ISMEA e la Regione pubblicheranno, sui rispettivi siti *web* istituzionali, al fine di garantire la massima pubblicità, l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola da inserire all'interno della "Banca delle Terre Agricole" al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell'agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, così come previsto dalle normative vigenti;
- la Regione si impegna a riconoscere a ISMEA il rimborso dei soli costi sostenuti per l'attuazione della presente Convenzione, così come successivamente normati, essendo escluso il pagamento di qualsiasi corrispettivo per le attività svolte;
- la Regione, relativamente ai costi sostenuti da ISMEA di cui al precedente punto, procede nel rispetto del regolamento regionale di attuazione del citato art. 18, L. Reg. n. 12/2016.

CONSIDERATO CHE

- la stipula della presente Convenzione rappresenta la modalità operativa più efficace per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e compatibile con le disposizioni vigenti;
- le Parti concordano che i citati interventi possono essere massimizzati attraverso forme collaborative finalizzate al perseguimento di interessi comuni, nel rispetto delle rispettive competenze assegnate dalla legge;
- la Direzione regionale Programmazione Economica Bilancio Demanio e Patrimonio ha adottato la determinazione deln.... con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;
- ISMEA, con delibera del Consiglio di Amministrazione deln.ha approvato lo schema della presente Convenzione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Oggetto

1. La Regione e ISMEA, in coerenza con i propri obiettivi strategici ed i propri strumenti operativi, si impegnano a collaborare al fine di favorire l'incremento dell'efficienza funzionale ed economica delle imprese agricole, nonché l'attivazione della multifunzionalità delle imprese stesse, veicolo per la valorizzazione, promozione e sostegno del territorio rurale e per la creazione di nuove opportunità imprenditoriali, soprattutto giovanili, in agricoltura.
2. In particolare, le Parti, attraverso la condivisione delle reciproche informazioni, si impegnano a promuovere:
 - a) la continuità dell'attività agricola attraverso il rinnovo dei contratti di affitto dei fondi rustici di proprietà della Regione, prioritariamente in favore degli attuali affittuari o loro aventi causa, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi sanciti dall'art.18, della legge regionale n.12/2016 e recepiti nel Regolamento regionale di attuazione, nonché la loro alienazione, ove consentita;
 - b) il ricambio generazionale nelle aree rurali, favorendo il diritto di opzione dei conduttori all'acquisto dei fondi rustici di proprietà della Regione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 11/2017.

ART. 3

Modalità operative per la determinazione del canone per i rinnovi dei contratti di affitto

1. Il canone di affitto dei fondi rustici pervenuti in proprietà alla Regione, ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 10, L. Reg. 14/2008, per i quali, su istanza degli affittuari o loro aventi causa, occorre procedere al rinnovo dei relativi contratti ai sensi dell'art.18,della legge regionale n. n.12/2016, è determinato da ISMEA, ai sensi del comma 2, lettera d), del richiamato art.18, in base ai valori agricoli medi di riferimento (VAM) di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 237.
2. A tal fine, ISMEA, sulla base della documentazione di cui al successivo comma 3, classifica preliminarmente i fondi rustici in gruppi omogenei per caratteristiche produttive e morfologiche analoghe e per appartenenza alla stessa regione agraria o, al più, a una regione agraria limitrofa o assimilabile. Nell'ambito di ciascun gruppo, ISMEA individua un'azienda "tipo" con caratteristiche di ordinarietà e in relazione a tale azienda, determina la rendita

fondiarie ed il valore sulla base dei Valori Agricoli Medi (VAM) per la determinazione del “tasso di rendimento” ($Rf/V = \text{tasso di rendimento}$). ISMEA procede quindi alla determinazione del canone di locazione, applicando, con riferimento a ciascun gruppo, il tasso di rendimento al valore del singolo fondo, calcolato sulla base dei VAM, nel rispetto di quanto previsto dalle norme regionali vigenti in materia.

3. La Regione si impegna a fornire all’ISMEA, al fine di contribuire allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, la seguente documentazione in copia:
 - a) l’ultimo contratto di affitto;
 - b) estratto catastale di mappa aggiornato;
 - c) visure catastali aggiornate;
 - d) piante catastali o planimetrie dei fabbricati ove esistenti;
 - e) altra documentazione utile (diritto attingimento acqua, certificato di destinazione urbanistica per i soli terreni che non hanno destinazione agricola; informazioni sull’esistenza di vincoli).
4. L’attività di cui al presente articolo è svolta da ISMEA anche attraverso la consultazione della documentazione messa a disposizione dalla Regione (ATTIVITA’ DESK) e l’accesso ai portali istituzionali di riferimento (SIAN – SISTER). L’attività potrà essere integrata con sopralluoghi a campione, al fine di verificare le caratteristiche generali del territorio o situazioni particolari.
5. Qualora dovessero emergere specifiche esigenze, la Regione si riserva in ogni caso di valutare quanto espresso da ISMEA e di soddisfare tali richieste utilizzando prioritariamente i mezzi a propria disposizione. Per le medesime ragioni, anche ISMEA si riserva la facoltà di procedere con sopralluoghi sul fondo da stimare, specificandone le motivazioni, che dovranno essere preventivamente comunicate e approvate dalla Regione.

ART. 4

Modalità operative per la determinazione del valore di vendita

1. L’elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, oggetto di dismissione, viene trasmesso dalla Regione a ISMEA affinché venga predisposto congiuntamente uno specifico programma esecutivo per l’attuazione del processo di alienazione degli immobili agricoli di proprietà della Regione.
2. L’ISMEA, ai fini dell’alienazione dei terreni agricoli, mette a disposizione della Regione la piattaforma informatica denominata “*Banca delle Terre Agricole*”. A tal fine, ISMEA s’impegna ad elaborare per ogni fondo, sulla scorta della documentazione, di cui al precedente art. 3, comma 3, una scheda descrittiva.

ART. 5

Riconoscimento dei costi

1. L’ISMEA consegnerà il lavoro per gruppo di schede aventi un massimo di 30 schede.
2. La Regione riconosce a ISMEA il rimborso dei soli costi sostenuti per l’attuazione della presente Convenzione, a titolo forfettario, nella misura di Euro 40.000 a valere sulle risorse di cui al Capitolo S21907 di cui al programma 06 della missione 01, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.01, essendo escluso il pagamento di qualsiasi corrispettivo per le attività svolte, riservandosi il diritto di verificare i documenti contabili a sostegno delle spese sostenute da ISMEA.
3. La Regione s’impegna a rimborsare all’ISMEA i costi sostenuti entro 60 giorni dalla consegna di ciascun gruppo di schede.

ART. 6

Modalità e termini di esecuzione delle attività

1. ISMEA e la Regione, in conformità alle indicazioni di priorità territoriale e/o gestionale e alla documentazione messa a disposizione dalla Regione, provvedono congiuntamente all'organizzazione delle necessarie operazioni per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. ISMEA si impegna a concludere le istruttorie relative alle richieste avanzate dalla Regione entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al comma 3 dell'art. 3 della presente Convenzione.

ART. 7

Durata

1. La presente Convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La Convenzione può essere rinnovata previa intesa tra le Parti, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., con preavviso di tre mesi, per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività di cui ai precedenti articoli.

ART. 8

Clausola di riservatezza

1. Tutte le informazioni acquisite nel corso dell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, ed identificate come confidenziali, saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi della presente Convenzione.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo resteranno efficaci anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, della presente Convenzione, per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi.

ART. 9

Informativa e consenso al trattamento dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.
3. La Regione aderendo alla presente Convenzione, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte di ISMEA dei dati connessi all'esecuzione della Convenzione. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di rispetto delle misure di sicurezza.
4. Con la sottoscrizione della Convenzione le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
5. Le Parti si danno atto di quanto segue:
 - Ciascuna parte riconosce e accetta che l'altra parte potrà trattare o registrare i dati ad essa comunicati ai fini della presente Convenzione;
 - Ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna parte adotterà le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quanto meno ragionevoli;
 - Ciascuna parte manterrà i diritti previsti dalla Parte Prima, Titolo II del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 10

Referenti

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione:
 - a) ISMEA individua nel Dirigente responsabile della Direzione Creazione di Impresa il referente per i rapporti con la Regione;
 - b) la Regione individua nel Direttore regionale Programmazione Economica Bilancio Demanio e Patrimonio, il referente per i rapporti con ISMEA

ART. 11

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate ai seguenti indirizzi:

ISMEA, Viale Liegi, n. 26 - 00198 Roma – PEC: ismae@pec.ismea.it

Regione Lazio, Direzione regionale Programmazione Economica Bilancio Demanio e Patrimonio Assessore Via Cristoforo Colombo, 212 - 00145 Roma – PEC: bilancio@regione.lazio.legalmail.it

ART. 12

Revisioni e integrazioni

1. La presente Convenzione può essere modificata esclusivamente in forma scritta. Per attività ulteriori eventualmente richieste dalla Regione, le Parti si impegnano a sottoscrivere appositi atti integrativi della presente Convenzione.

ART. 13

Disposizioni finali

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute da entrambe le Parti.
2. Le Parti si impegnano ad informare adeguatamente gli operatori agricoli interessati, in particolare modo le organizzazioni professionali di categoria, le associazioni regionali della cooperazione agricola e quanti altri sia ritenuto opportuno, circa le procedure di valorizzazione previste dalla presente Convenzione.

La presente Convenzione, firmata digitalmente ai sensi del CAD, si compone di n.____ pagine e verrà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.

_____ lì _____

Per la Regione

Per l'ISMEA

Regione Lazio

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 luglio 2017, n. G09294

Trasferimento uffici della Giunta regionale del Lazio Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Decentrata Agricoltura di Roma (A.D.A.) attualmente ubicati in Roma, Via L. PIANCIANI n. 16. Concessione in comodato d'uso gratuito alla Regione Lazio di una porzione del bene immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.) sito in Roma, con ingressi da Via R. Lanciani n. 38 e Via G. A. Colini n. 9, da adibire a nuova sede dell'A.D.A. di Roma. Approvazione schema contratto di comodato d'uso gratuito tra la Regione Lazio e l'A.R.S.I.A.L.

OGGETTO: Trasferimento uffici della Giunta regionale del Lazio *Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Decentrata Agricoltura di Roma (A.D.A.)* attualmente ubicati in Roma, Via L. Pianciani n. 16. Concessione in comodato d'uso gratuito alla Regione Lazio di una porzione del bene immobile di proprietà dell'*Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.)* sito in Roma, con ingressi da Via R. Lanciani n. 38 e Via G. A. Colini n. 9, da adibire a nuova sede dell'*A.D.A. di Roma*. Approvazione schema contratto di comodato d'uso gratuito tra la Regione Lazio e l'*A.R.S.I.A.L.*

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

Su proposta del Dirigente dell'*Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali*.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17 "*Legge di stabilità regionale 2017*";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2016 n.18 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016 n.857 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019*". *Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016 n.858 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019*". *Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 17 gennaio 2017 n. 14 "*Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2017 n. 126 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18*”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017, così come integrata dalla successiva circolare prot. 262081 del 23 maggio 2017, le quali forniscono indicazioni circa la gestione del bilancio regionale, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 30 aprile 2013 n.86 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore della Direzione “*Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio*” al Dr. Marco Marafini;

PREMESSO che:

- gli uffici della Giunta regionale del Lazio *Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Decentrata Agricoltura di Roma (A.D.A.)* sono attualmente ubicati presso una porzione dell’edificio sito in Roma, Via L. Pianciani n. 16, messa a disposizione a titolo gratuito dall’ *Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) S.p.A.*;
- con nota prot. n. CDG-0081407-P del 19 luglio 2016, acquisita agli atti della Regione Lazio in data 20 luglio 2016 prot. n. 383806, l’*A.N.A.S. S.p.A.* ha comunicato l’esigenza di ottenere la disponibilità dei sopra indicati locali, al fine di completare un programma generale di riorganizzazione aziendale e razionalizzazione ed occupazione dei propri beni immobili, il quale non prevede l’utilizzo di tali spazi da parte della Regione Lazio;

RILEVATA la necessità di individuare rapidamente una soluzione idonea ad accogliere presso altra sede tutte le risorse della predetta *A.D.A. di Roma*, nel rispetto dei limiti finanziari imposti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;

RILEVATA altresì l’indisponibilità, presso gli edifici siti nel Comune di Roma già in uso agli uffici della Giunta regionale del Lazio, di spazi idonei ad ospitare la nuova sede dell’*A.D.A. di Roma*;

PRESO ATTO che l’*Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.)* dispone, in qualità di proprietaria, di un bene immobile destinato a sede dei propri uffici, composto di due palazzine articolate su sei piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, site rispettivamente in Via R. Lanciani n. 38 (palazzina A) e Via G. A. Colini n. 9 (palazzina B), in cui risultano spazi parzialmente inutilizzati idonei ad ospitare la nuova sede dell’*A.D.A. di Roma*;

VISTA la nota del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 398410 del 28 luglio 2016 che - considerato quanto sopra - individua, quale spazio idoneo ad accogliere le risorse degli uffici dell’*A.D.A. di Roma*, il sopra descritto immobile di proprietà dell’*A.R.S.I.A.L.*, sito in Roma, con ingressi da Via R. Lanciani n. 38 e Via G. A. Colini n. 9;

VISTA la nota dell’A.R.S.I.A.L. avente prot. n. 8568/2016, acquisita agli atti della Regione Lazio in data 13 dicembre 2016 prot. n. 0620273, che - in ragione della stretta interdipendenza del bilancio dell’ A.R.S.I.A.L. con quello regionale - conferma la volontà di concedere in uso gratuito alla Regione Lazio una parte del sopra indicato bene immobile di proprietà, sito in Roma, e individua i locali siti ai piani 1°, 2° e 3° della palazzina B, avente ingresso indipendente da Via G. A. Colini n. 9 - contraddistinti al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio 581, Particella 124, Subalterno 502 (porzione) – quali spazi idonei ad essere destinati alla nuova sede dell’A.D.A. di Roma;

VISTA la corrispondenza intercorsa fra la Regione Lazio e l’A.R.S.I.A.L. – in ultimo la nota della scrivente Direzione regionale avente protocollo n. 0180572 del 6 aprile 2017 – utile alla formalizzazione del rapporto di concessione in uso dei predetti locali, ivi compresa la ripartizione degli oneri di gestione degli stessi (ad esempio riscaldamento, energia elettrica, acqua, pulizie, assicurazione, etc.) ed alla redazione del contratto di comodato d’uso gratuito;

ACQUISITA la Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’A.R.S.I.A.L. 25 maggio 2017 n.12, pratica n. 27092, avente ad oggetto “*Concessione alla Regione Lazio degli ambienti siti nella Palazzina B della Sede centrale, ingresso indipendente da Via G. A. Colini n. 9, limitatamente ai piani 1°, 2° e 3°, per uffici a favore dell’Area Decentrata Agricoltura di Roma. Approvazione contratto comodato d’uso*”;

RILEVATA la conformità dello schema di contratto approvato dall’A.R.S.I.A.L. alle condizioni preventivamente fissate con la Regione Lazio, con particolare riguardo alla gratuità della concessione ed alle modalità di ripartizione delle spese di gestione degli spazi;

RITENUTO di approvare il sopra richiamato schema di contratto di comodato d’uso gratuito che, allegato alla presente Determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

1. Di prendere atto dell’esigenza manifestata dall’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) S.p.A. di ottenere il possesso dei locali di proprietà siti in Roma, Via L. Pianciani n. 16, presso i quali sono attualmente ospitati ad uso gratuito gli uffici della Giunta regionale del Lazio Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Decentrata Agricoltura di Roma (A.D.A.).
2. Di prendere atto della nota del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 398410 del 28 luglio 2016 che individua quali spazi da destinare a nuova sede dell’A.D.A. di Roma i locali messi a disposizione, ad uso gratuito, per anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di comodato, dall’ Agenzia Regionale per lo Sviluppo e

l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), contraddistinti al N.C.E.U. del Comune di Roma al Foglio 581, Particella 124, Subalterno 502 (porzione), siti in Roma, Via G. A. Colini n. 9, piani 1°, 2° e 3° della così detta palazzina B, per una superficie complessiva di mq 1.350 circa, calcolati al netto dei perimetri dei muri, così composti:

- mq 450 circa, intero piano primo;
- mq 450 circa, intero piano secondo;
- mq 450 circa, intero piano terzo.

3. Di procedere al trasferimento degli uffici della Giunta regionale del Lazio *Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Decentrata Agricoltura di Roma (A.D.A.)* dall'attuale sede sita in Roma, Via L. Pianciani n.16, di proprietà dell'*Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) S.p.A.*, alla nuova sede ubicata anch'essa in Roma, Via G. A. Colini n. 9, presso i locali messi a disposizione dall'*Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.)*;
4. di approvare a tal fine lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito tra la Regione Lazio e l'*A.R.S.I.A.L.*, allegato parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, avente durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo.
5. Di dare atto che con successivo provvedimento si darà corso ai necessari adempimenti amministrativi di impegno di spesa per rimborsare ad *A.R.S.I.A.L.* le spese di funzionamento dei locali in argomento, sulla base delle data di effettiva entrata in possesso degli stessi da parte della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Marco Marafini)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito WEB istituzionale www.regione.lazio.it alla sezione "Amministrazione trasparente".

CONTRATTO DI COMODATO D'USO PORZIONE IMMOBILE
VIA R. LANCIANI N. 38 -
PER UFFICI REGIONALI "A.D.A. ROMA"

L'anno *duemiladiciassete* il giorno del mese di con la presente scrittura redatta in 3 (tre) originali, una per ciascuna delle parti contraenti ed una per l'Ufficio del Registro;

TRA

L'Agenzia Arisial, rappresentata da Stefano Sbaffi nato a Roma il 8 settembre 1952 e residente per la carica presso Via Lanciani n.38 Roma, il quale dichiara di intervenire in nome dell'Agenzia (C.F.: 04838391003) nella di lui qualifica di Direttore Generale ai sensi e per gli effetti della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 9 dicembre 2014; di seguito denominato "**Comodante**" o "**Parte Comodante**".

E

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via C. Colombo, 212, C.F. 80143490581, in persona del Direttore della Direzione Regionale "Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio" Dott. **MARCO MARAFINI**, nato a Latina il 01/12/1968, munito dei poteri conferitigli con D.G.R. 30/04/13 n. 86, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, via C. Colombo, 212, di seguito denominato "**Comodatario**";

PREMESSO:

- che ARSIAL è Ente Strumentale della Regione Lazio, dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria il cui bilancio è formato, fra l'altro, sul trasferimento da parte di Regione Lazio di somme a titolo di spese di funzionamento;
- che ARSIAL dispone, in qualità di proprietaria, di due immobili destinati a sede dei propri uffici, siti rispettivamente in Via Lanciani 38 (palazzina A) e via G. A Colini 9 (palazzina B);
- che in detti immobili sono disponibili spazi attualmente parzialmente inutilizzati;
- che l'Area Decentrata Agricoltura di Roma, afferente alla Direzione Regionale Agricoltura Lazio, deve rilasciare l'immobile attualmente occupato ad uso ufficio ed ha quindi necessità di reperire locali ove svolgere le proprie attività istituzionali;
- che per tali ragioni è possibile e compatibile con i reciproci interessi che venga sottoscritto un accordo per rendere disponibili a favore dell'Area Decentrata Agricoltura di Roma locali adatti alla localizzazione dei propri uffici, compatibilmente con le disponibilità degli spazi attualmente non utilizzati da parte dell'Agenzia.

In ragione della finalità di pubblico interesse, è opportuno completare l'accordo con la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito

ART. 1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2**OGGETTO**

La Parte Comodante, così come sopra identificata, concede in comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'art. 1803 c.c., una porzione dell'immobile di Sua proprietà sito in Roma, via G. A. Colini n.9, (palazzina B - identificativi catastali: foglio 581 - p.lla 124 sub 505) per una superficie di complessivi mq 1.350 circa, calcolati al netto dei perimetri dei muri, così composta:

- mq 450circa, intero piano primo/pal. B;
- mq 450 circa, intero piano secondo/pal. B;
- mq 450 circa, intero piano terzo/pal. B;

da adibire a sede di attività istituzionale degli uffici della Giunta regionale - Area Decentrata dell'Agricoltura di Roma (in seguito A.D.A.), affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata concordata.

A seguito della consegna materiale dei locali verrà redatto apposito verbale di consegna in duplice copia, sottoscritto da entrambe le parti.

Il Comodatario usufruirà inoltre in via esclusiva dell'accesso all'edificio B sito in via G. A. Colini n. 9 al cui ingresso verranno installati a cura e spese del Comodatario, propri tornelli per garantire adeguato controllo degli accessi.

ART. 3**DURATA**

Il Comodato d'uso gratuito avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile al Comodante, al quale è concesso in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed inderogabile necessità, di richiederne il rilascio prima della data stabilita per la scadenza con un tempo di preavviso, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non inferiore a 6 (sei) mesi.

E' comunque fatta salva la facoltà del Comodatario di richiedere, entro 6 (sei) mesi antecedenti la data di scadenza prevista, il rinnovo del presente contratto agli stessi patti e condizioni e del Comodante di accettarne o meno la richiesta, da formalizzare tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 4**DESTINAZIONE**

Il Comodatario si obbliga ad utilizzare la struttura oggetto del presente contratto concesso "gratuitamente" per le proprie attività istituzionali di competenza dell'A.D.A. di Roma e si obbliga a non cedere a terzi, neppure temporaneamente e/o parzialmente il presente contratto di comodato, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.

ART. 5**USO E CUSTODIA DEI BENI**

I beni concessi dovranno essere utilizzati con diligenza ed esclusivamente per lo scopo cui devono essere destinati in base al presente atto. Il Comodatario è costituito custode dei beni e, come tale, è responsabile nei confronti del Comodante e nei confronti dei terzi per i danni derivanti da sua

colpa, trascuratezza o abuso. L'immobile deve essere riconsegnato nello stato di fatto in cui si trova al momento della consegna, con espresso divieto di apportare modifiche o innovazioni senza il preventivo assenso del Comodante.

ART. 6

SPESE

Sono a carico del Comodatario tutte le spese di gestione dei suddetti locali concessi in uso (ad esempio riscaldamento, elettricità, acqua, pulizie, assicurazione, ecc...) che il Comodante sosterrà relativamente alla porzione dell'immobile utilizzato dallo stesso. A tal fine il Comodante procederà al ribaltamento degli oneri di spettanza del Comodatario proporzionalmente agli spazi occupati.

Per tutto ciò che concerne la telefonia ed i servizi *internet* il comodatario si avvarrà di propri sistemi da installare a propria cura e spesa.

Il Comodatario provvederà inoltre direttamente a proprie spese al servizio di vigilanza dei propri uffici, come individuati con il presente contratto, la gestione del servizio di portierato e la manutenzione dei propri tornelli.

La manutenzione ordinaria delle porzioni oggetto di comodato d'uso gratuito sarà sostenuta dal Comodatario, mentre la manutenzione straordinaria di particolare rilevanza resterà a carico del Comodante.

Considerato che il Comodante, per rendere disponibili i locali di cui al presente contratto, liberi di mobilio, attrezzature, archivi, dovrà sostenere spese di facchinaggio per il trasferimento di detti materiali in altri locali, il Comodatario è tenuto a rimborsare tali spese al Comodante a seguito di rendicontazione da quest'ultimo fornita.

Qualora il Comodatario intendesse avvalersi di servizi di manutenzione di ARSIAL per l'adeguamento del numero di punti di accesso alla rete elettrica e/o di connessione di rete nei locali di cui al presente contratto, sarà tenuto alla restituzione dei costi sostenuti dal Comodante su ribaltamento da questi effettuato.

ART. 7

SICUREZZA

Il Comodatario si obbliga:

- a) al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e tutela della salute relativamente alle condizioni di lavoro del personale impiegato, in particolare del D. Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modifiche;
- b) a rispettare la capienza massima e la normativa che regola l'agibilità dei locali;
- c) ad assumere le funzioni di responsabile della sicurezza ai sensi di legge ed a garantire la sicurezza del pubblico sia nell'accesso alle parti ad esso riservate sia nel raggiungimento e praticabilità delle uscite di sicurezza in caso di esodo forzato;

ART. 8

GARANZIA ASSICURATIVA

Per la durata del presente contratto di comodato d'uso gratuito, è fatto obbligo al Comodatario di stipulare un'assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi, fornendone copia al Comodante.

Il Comodatario sarà responsabile del corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali, ed assistenziali relativi al personale impiegato, nonché ai soggetti terzi che hanno accesso agli uffici, garantendo il Comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa propri, dei propri dipendenti o di terzi in genere e sollevandolo da ogni responsabilità nei confronti propri o di terzi per eventuali danni derivanti dall'uso dell'immobile oggetto del presente contratto.

ART. 9

RESTITUZIONE

Alla scadenza concordata, come stabilito all'art. 3, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante, l'immobile libero da persone e cose. E' facoltà della Parte Comodante richiedere la restituzione dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito ove ricorrano e/o sopraggiungano gravi o necessari motivi per la tutela dell'interesse generale di ARSIAL. Del fatto verrà data comunicazione al Comodatario almeno sei mesi prima della data in cui deve avvenire la restituzione dell'immobile. Parimenti la Parte Comodante si riserva la facoltà di richiedere la restituzione del locale qualora lo stesso venga impiegato per finalità diverse da quelle esposte in premessa ovvero non venga affatto utilizzato.

ART. 10

RECESSO

E' facoltà del Comodatario recedere dal contratto nel caso in cui nell'organizzazione logistica generale dello stesso o dell'Amministrazione regionale venisse a cessare il bisogno dei locali, notificando alla Parte Comodante il recesso sei mesi prima della data in cui deve avere esecuzione.

ART. 11

REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del Comodatario. Si richiede la registrazione in misura fissa del presente contratto ai sensi dell'articolo 5, tariffa I, del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese, attuali e future, inerenti alla stipulazione ed eventuale registrazione della presente convenzione, sono effettuate secondo norme vigenti. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

ART. 12

ONERI

Tutti gli oneri scaturenti dal presente contratto, in modo particolare gli artt. 6, 7, 8, sono a carico del Comodatario.

ART. 13

NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente stabilito e non in contrasto con il presente atto, le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del codice civile.

ART. 14

ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti di legge, le parti eleggono domicilio, come appresso indicato:

Parte Comodante: ARSIAL, in Roma Via Lanciani 38;

Il Comodatario: Regione Lazio in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212.

ART. 15

TUTELA DATI PERSONALI

La Parte Comodante, ai sensi dell'art. 13 D. lgs n. 196/2003, informa il Dirigente della Regione Lazio che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

La Regione Lazio in qualità di Comodatario, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

ART 16**FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante o comunque connessa al presente contratto le parti convengono sulla competenza del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale.

Roma,.....

IL COMODANTE

Il Direttore Generale Arisial
Dott. Stefano Sbaffi

IL COMODATARIO

Il Direttore Regionale
Dott. Marco Marafini

Ai sensi dell'art.1341, 2 comma cc, la Regione Lazio, in persona del Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, dichiara di accettare il contratto ed espressamente gli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16.

IL COMODATARIO

Il Direttore Regionale
Dott. Marco Marafini

Letto confermato e sottoscritto in triplice originale.

Roma

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 giugno 2017, n. G08141

Determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2015, n. G11929. Conferma delle somme impegnate per complessivi € 1.706.708,59 sull'esercizio finanziario 2017 sul capitolo di bilancio H41946 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 per le spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento (terza rata oneri pregressi annualità 2014).

OGGETTO: Determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2015, n. G11929. Conferma delle somme impegnate per complessivi € 1.706.708,59 sull'esercizio finanziario 2017 sul capitolo di bilancio H41946 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 per le spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento (terza rata oneri pregressi annualità 2014).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

su proposta del Dirigente dell'Area Politiche per l'inclusione

- VISTA la legge regionale dell'11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale";
- VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2017";
- VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 18, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2017, n. 126: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”;
- VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2017, n. 14: “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
- PRESO ATTO della circolare del Segretario Generale del 30 gennaio 2017, prot. n. 44312 “Circolare relativa alla gestione del bilancio 2017 – 2019”, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 2015, n. 723 con la quale è stato conferito a Vincenzo Panella l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e politiche sociali;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che, all’art. 26, stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali sono da erogarsi a carico delle Aziende Sanitarie Locali;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge dell’8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTA la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, allegato 1 punto 1.C “Area integrazione socio-sanitaria”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- VISTA la legge regionale del 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” così come modificata dalle successive leggi regionali n. 2 del 2004 e n. 27 del 2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2006, n. 424 “Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 - Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2006, n. 867 con la quale è stato adottato il regolamento regionale del 26 gennaio 2007 n. 2 recante “Disposizioni in merito alla verifica di compatibilità ed al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. b) della stessa l.r. n. 4 del 2003” che, tra l’altro, rende esecutive le abrogazioni previste dall’art. 23 comma 1 della stessa legge regionale n. 4 del 2003, ivi compresa l’abrogazione della legge regionale 41 del 1993 e del regolamento regionale n. 1 del 1994;
- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 29 dicembre 2009 n. U0095 “Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. del 29 novembre 2001)”;
- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 1 luglio 2010 n. U0051 “Decreto del Commissario ad Acta U0095 del 2009. Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. 29 novembre 2001): Decorrenza ed ulteriori disposizioni”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2010, n. 380 “Decreti U0095 del 2009 e U0051 del 2010 - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Criteri e modalità”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 467 avente per oggetto “Attuazione comma del 93 articolo 2 della legge regionale del

24 dicembre 2010 n. 9. Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25)";

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 avente per oggetto il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)";
- VISTA la legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie";
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 933 "Attuazione art. 2, commi da 87 a 91 della legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7. Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale";
- VISTA la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" e in particolare l'articolo 6 "Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale";
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 20 dicembre 2016, n. 790 "Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale";
- VISTA la determinazione dirigenziale n. G18485 del 22 dicembre 2014 "Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa per gli utenti ricoverati in residenze sanitarie assistenziali e in strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale, anticipo annualità 2014. Impegno di € 15.000.000,00 sul cap. H41903 - macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000. Esercizio finanziario 2014";
- VISTA la determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2015 n. G11929 "Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa per gli utenti ricoverati in strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale, saldo annualità 2014. Impegno di € 1.706.708,59 sul cap. H41940 - macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 Esercizio finanziario 2015 e prenotazione di € 1.706.708,59

sugli esercizi 2016 e 2017” con la quale si è provveduto ad approvare i rendiconti prodotti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento relativi all’anno 2014;

CONSIDERATO che, con la sopracitata determinazione si è proceduto a impegnare e liquidare la somma di € 1.706.708,59 sul cap. H41940 - macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 esercizio finanziario 2015 e a prenotare l’importo di € 1.706.708,59 sugli esercizi finanziari 2016 e 2017 a saldo del contributo regionale per le spese sostenute dai Comuni nell’annualità 2014 per gli utenti ricoverati presso le strutture riabilitative di mantenimento;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 776/2015 è stato istituito un apposito capitolo di spesa H41946 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 denominato “Oneri pregressi relativi al contributo regionale per residenze sanitarie assistenziali - trasferimenti correnti a amministrazioni locali”;

VISTA la determinazione dirigenziale del 23 giugno 2016 n. G07190 “Determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2015 n. G11929. Disimpegno delle somme impegnate per l’esercizio finanziario 2016 per complessivi € 1.706.708,59 e delle somme impegnate sull’esercizio finanziario 2017 per complessivi € 1.706.708,59 sul capitolo di bilancio H41940 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 e impegno per complessivi € 1.706.708,59 sull’esercizio finanziario 2016 e di € 1.706.708,59 sull’esercizio finanziario 2017 sul capitolo di bilancio H41946 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 per le spese sostenute dai comuni in favore degli utenti in strutture riabilitative di mantenimento (annualità 2014)”;

CONSIDERATO che con la suindicata determinazione si è provveduto al disimpegno delle somme impegnate con determinazione n. G11929/2015 per complessivi € 1.706.708,59 per l’esercizio finanziario 2016 e per complessivi € 1.706.708,59 per l’esercizio finanziario 2017 sul capitolo H41940 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 e all’impegno per complessivi € 1.706.708,59 sull’esercizio finanziario 2016 e di € 1.706.708,59 sull’esercizio finanziario 2017 sul capitolo di bilancio appositamente istituito H41946, macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000, quale saldo del contributo regionale per le spese sostenute dai Comuni nell’annualità 2014 per gli utenti ricoverati presso le strutture riabilitative di mantenimento;

CONSIDERATO che gli impegni assunti con determinazione n. G11929/2015 per l’esercizio finanziario 2017 sul capitolo H41940 e successivamente trasferiti con determinazione n. G07190/2016 sul capitolo H41946 sono a tutt’oggi nello status di assegnazione provvisoria (AP) sul sistema SIRIPA;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione degli importi assunti con determinazione n. G11929/2015 sull’esercizio finanziario 2017 per le spese sostenute dai comuni in favore degli utenti in strutture riabilitative di mantenimento (terza quota anno 2014) per una somma complessiva pari a € 1.706.708,59;

RITENUTO necessario procedere alla conferma delle somme impegnate per complessivi € 1.706.708,59 per l'esercizio finanziario 2017 sul capitolo di bilancio H41946, che presenta la necessaria disponibilità, come indicato nella tabella sottostante:

Creditore	N. impegno e. f. 2017	Importo da confermare e. f. 2017	Capitolo
AFFILE	19791/17	€ 2.096,90	H41946
ALBANO LAZIALE	19792/17	€ 11.713,01	H41946
ANZIO	19793/17	€ 4.680,09	H41946
APRILIA	19794/17	€ 4.957,58	H41946
AQUINO	19795/17	€ 1.741,59	H41946
ARDEA	19796/17	€ 14.830,87	H41946
ARICCIA	19797/17	€ 6.843,22	H41946
ARSOLI	19798/17	€ 1.092,79	H41946
ARTENA	19799/17	€ 1.216,11	H41946
BAGNOREGIO	19800/17	€ 1.805,88	H41946
BASSIANO	19801/17	€ 896,04	H41946
BELLEGRA	19802/17	€ 3.219,19	H41946
BORGO VELINO	19803/17	€ 168,41	H41946
BOVILLE ERNICA	19804/17	€ 798,28	H41946
BRACCIANO	19805/17	€ 2.368,92	H41946
CAMPAGNANO DI ROMA	19806/17	€ 3.134,44	H41946
CAMPODIMELE	19807/17	€ 1.116,04	H41946
CANEPINA	19808/17	€ 1.113,50	H41946
CAPENA	19809/17	€ 5.805,92	H41946
CAPRAROLA	19810/17	€ 1.988,06	H41946
CARPINETO ROMANO	19811/17	€ 2.094,19	H41946
CASSINO	19812/17	€ 5.960,12	H41946
CASTEL GANDOLFO	19813/17	€ 2.322,71	H41946
CASTELLIRI	19814/17	€ 2.096,90	H41946
CASTELNUOVO DI FARFA	19815/17	€ 1.110,16	H41946
CASTIGLIONE IN TEVERINA	19816/17	€ 321,91	H41946
CASTRO DEI VOLSCI	19817/17	€ 2.972,39	H41946
CASTROCELO	19818/17	€ 3.951,59	H41946
CAVE	19819/17	€ 3.536,51	H41946
CECCANO	19820/17	€ 2.963,96	H41946
CERVARA DI ROMA	19821/17	€ 109,14	H41946
CERVETERI	19822/17	€ 3.815,09	H41946
CIAMPINO	19823/17	€ 23.454,27	H41946
CICILIANO	19824/17	€ 787,86	H41946
CISTERNA DI LATINA	19825/17	€ 6.091,37	H41946
CIVITA CASTELLANA	19826/17	€ 946,38	H41946
CIVITAVECCHIA	19827/17	€ 18.342,06	H41946
CIVITELLA D'AGLIANO	19828/17	€ 1.369,48	H41946
COLLEFERRO	19829/17	€ 545,60	H41946
FABRICA DI ROMA	19830/17	€ 1.845,75	H41946
FALERIA	19831/17	€ 1.782,98	H41946
FARA IN SABINA	19832/17	€ 215,03	H41946
FERENTINO	19833/17	€ 1.476,67	H41946
FIAMIGNANO	19834/17	€ 1.108,95	H41946
FIANO ROMANO	19835/17	€ 1.121,99	H41946

FIUGGI	19836/17	€ 711,26	H41946
FIUMICINO	19837/17	€ 32.954,86	H41946
FONDI	19838/17	€ 3.048,90	H41946
FONTE NUOVA	19839/17	€ 113.542,88	H41946
FORMELLO	19840/17	€ 2.114,22	H41946
FORMIA	19841/17	€ 15.448,98	H41946
FRASCATI	19842/17	€ 9.016,69	H41946
FROSINONE	19843/17	€ 2.991,66	H41946
GAETA	19844/17	€ 24.975,27	H41946
GENAZZANO	19845/17	€ 701,28	H41946
GENZANO DI ROMA	19846/17	€ 4.272,26	H41946
GROTTAFERRATA	19847/17	€ 5.262,84	H41946
GROTTE DI CASTRO	19848/17	€ 578,95	H41946
GUIDONIA MONTECELIO	19721/17	€ 6.733,39	H41946
ITRI	19722/17	€ 267,56	H41946
JENNE	19723/17	€ 2.096,90	H41946
LABICO	19724/17	€ 742,45	H41946
LADISPOLI	19725/17	€ 6.237,17	H41946
LANUVIO	19726/17	€ 3.289,22	H41946
LATERA	19727/17	€ 1.958,85	H41946
LATINA	19728/17	€ 31.506,88	H41946
LUBRIANO	19729/17	€ 125,69	H41946
MANZIANA	19730/17	€ 281,00	H41946
MARCELLINA	19731/17	€ 978,68	H41946
MARINO	19732/17	€ 15.465,76	H41946
MARTA	19733/17	€ 1.427,10	H41946
MAZZANO ROMANO	19734/17	€ 1.400,79	H41946
MENTANA	19735/17	€ 1.757,22	H41946
MINTURNO	19736/17	€ 2.615,98	H41946
MONTALTO DI CASTRO	19737/17	€ 2.000,92	H41946
MONTE COMPATRI	19738/17	€ 5.750,59	H41946
MONTE PORZIO CATONE	19739/17	€ 2.576,42	H41946
MONTE ROMANO	19740/17	€ 1.121,87	H41946
MONTEFIASCONE	19741/17	€ 6.048,54	H41946
MONTEROTONDO	19742/17	€ 4.061,34	H41946
MORLUPO	19743/17	€ 1.823,11	H41946
NEPI	19744/17	€ 2.047,61	H41946
NETTUNO	19745/17	€ 2.609,16	H41946
OLEVANO ROMANO	19746/17	€ 2.096,90	H41946
ORTE	19747/17	€ 742,43	H41946
PALESTRINA	19748/17	€ 4.787,46	H41946
PALOMBARA SABINA	19749/17	€ 2.003,17	H41946
PIANSANO	19750/17	€ 1.167,44	H41946
POFI	19751/17	€ 1.118,82	H41946
POMEZIA	19752/17	€ 8.386,21	H41946
PONTECORVO	19753/17	€ 1.341,81	H41946
PONTINIA	19754/17	€ 1.776,68	H41946
PONZA	19755/17	€ 2.350,58	H41946
PRIVERNO	19756/17	€ 2.096,90	H41946
RIANO	19757/17	€ 1.422,09	H41946
RIETI	19758/17	€ 2.949,19	H41946
RIGNANO FLAMINIO	19759/17	€ 4.338,68	H41946
ROCCA DI PAPA	19760/17	€ 2.559,95	H41946

ROCCA PRIORA	19761/17	€ 2.314,32	H41946
ROMA CAPITALE	19762/17	€ 1.088.468,92	H41946
RONCIGLIONE	19763/17	€ 858,00	H41946
SABAUDIA	19764/17	€ 2.584,43	H41946
SACROFANO	19765/17	€ 2.774,41	H41946
SAN CESAREO	19766/17	€ 952,20	H41946
SAN GIOVANNI INCARICO	19767/17	€ 1.717,07	H41946
SAN GREGORIO DA SASSOLA	19768/17	€ 855,18	H41946
SANTOPADRE	19769/17	€ 873,80	H41946
SEJNI	19770/17	€ 3.226,49	H41946
SELCI	19771/17	€ 1.121,84	H41946
SERMONETA	19772/17	€ 6.473,88	H41946
SEZZE	19773/17	€ 5.870,38	H41946
SGURGOLA	19774/17	€ 2.210,88	H41946
SORA	19775/17	€ 5.177,25	H41946
SORIANO NEL CIMINO	19776/17	€ 960,15	H41946
SPERLONGA	19777/17	€ 2.135,22	H41946
SS COSMA E DAMIANO	19778/17	€ 753,42	H41946
STIMIGLIANO	19779/17	€ 985,24	H41946
SUBIACO	19780/17	€ 995,57	H41946
TERRACINA	19781/17	€ 2.983,70	H41946
TIVOLI	19782/17	€ 4.237,76	H41946
TOLFA	19783/17	€ 1.538,72	H41946
TREVIGNANO ROMANO	19784/17	€ 1.119,48	H41946
TUSCANIA	19657/17	€ 2.247,60	H41946
VALENTANO	19658/17	€ 522,73	H41946
VALLECORSA	19659/17	€ 1.119,57	H41946
VALLEROTONDA	19660/17	€ 2.096,31	H41946
VALMONTONE	19661/17	€ 519,36	H41946
VASANELLO	19662/17	€ 967,83	H41946
VELLETRI	19663/17	€ 11.208,21	H41946
VETRALLA	19664/17	€ 3.232,72	H41946
VICOVARO	19665/17	€ 477,20	H41946
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	19666/17	€ 774,44	H41946
VILLA SANTA LUCIA	19667/17	€ 1.873,79	H41946
VITERBO	19668/17	€ 16.812,35	H41946
VITORCHIANO	19669/17	€ 2.055,71	H41946
TOTALE		€ 1.706.708,59	

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

DETERMINA

1. di confermare e liquidare sul capitolo di bilancio H41946 - macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, gli importi di seguito indicati pari a complessivi € 1.706.708,59, relativi alle obbligazioni giuridicamente vincolanti precedentemente assunte con determinazione del 5 ottobre 2015 n. G11929 (terza quota oneri pregressi annualità 2014):

Creditore	N. impegno e. f. 2017	Importo da confermare e. f. 2017	Capitolo
AFFILE	19791/17	€ 2.096,90	H41946
ALBANO LAZIALE	19792/17	€ 11.713,01	H41946
ANZIO	19793/17	€ 4.680,09	H41946
APRILIA	19794/17	€ 4.957,58	H41946
AQUINO	19795/17	€ 1.741,59	H41946
ARDEA	19796/17	€ 14.830,87	H41946
ARICCIA	19797/17	€ 6.843,22	H41946
ARSOLI	19798/17	€ 1.092,79	H41946
ARTENA	19799/17	€ 1.216,11	H41946
BAGNOREGIO	19800/17	€ 1.805,88	H41946
BASSIANO	19801/17	€ 896,04	H41946
BELLEGRA	19802/17	€ 3.219,19	H41946
BORGO VELINO	19803/17	€ 168,41	H41946
BOVILLE ERNICA	19804/17	€ 798,28	H41946
BRACCIANO	19805/17	€ 2.368,92	H41946
CAMPAGNANO DI ROMA	19806/17	€ 3.134,44	H41946
CAMPODIMELE	19807/17	€ 1.116,04	H41946
CANEPINA	19808/17	€ 1.113,50	H41946
CAPENA	19809/17	€ 5.805,92	H41946
CAPRAROLA	19810/17	€ 1.988,06	H41946
CARPINETO ROMANO	19811/17	€ 2.094,19	H41946
CASSINO	19812/17	€ 5.960,12	H41946
CASTEL GANDOLFO	19813/17	€ 2.322,71	H41946
CASTELLIRI	19814/17	€ 2.096,90	H41946
CASTELNUOVO DI FARFA	19815/17	€ 1.110,16	H41946
CASTIGLIONE IN TEVERINA	19816/17	€ 321,91	H41946
CASTRO DEI VOLSCI	19817/17	€ 2.972,39	H41946
CASTROCELO	19818/17	€ 3.951,59	H41946
CAVE	19819/17	€ 3.536,51	H41946
CECCANO	19820/17	€ 2.963,96	H41946
CERVARA DI ROMA	19821/17	€ 109,14	H41946
CERVETERI	19822/17	€ 3.815,09	H41946
CIAMPINO	19823/17	€ 23.454,27	H41946
CICILIANO	19824/17	€ 787,86	H41946
CISTERNA DI LATINA	19825/17	€ 6.091,37	H41946
CIVITA CASTELLANA	19826/17	€ 946,38	H41946
CIVITAVECCHIA	19827/17	€ 18.342,06	H41946
CIVITELLA D'AGLIANO	19828/17	€ 1.369,48	H41946
COLLEFERRO	19829/17	€ 545,60	H41946
FABRICA DI ROMA	19830/17	€ 1.845,75	H41946
FALERIA	19831/17	€ 1.782,98	H41946
FARA IN SABINA	19832/17	€ 215,03	H41946
FERENTINO	19833/17	€ 1.476,67	H41946
FIAMIGNANO	19834/17	€ 1.108,95	H41946
FIANO ROMANO	19835/17	€ 1.121,99	H41946
FIUGGI	19836/17	€ 711,26	H41946
FIUMICINO	19837/17	€ 32.954,86	H41946
FONDI	19838/17	€ 3.048,90	H41946
FONTE NUOVA	19839/17	€ 113.542,88	H41946
FORMELLO	19840/17	€ 2.114,22	H41946

FORMIA	19841/17	€ 15.448,98	H41946
FRASCATI	19842/17	€ 9.016,69	H41946
FROSINONE	19843/17	€ 2.991,66	H41946
GAETA	19844/17	€ 24.975,27	H41946
GENAZZANO	19845/17	€ 701,28	H41946
GENZANO DI ROMA	19846/17	€ 4.272,26	H41946
GROTTOFERRATA	19847/17	€ 5.262,84	H41946
GROTTE DI CASTRO	19848/17	€ 578,95	H41946
GUIDONIA MONTECELIO	19721/17	€ 6.733,39	H41946
ITRI	19722/17	€ 267,56	H41946
JENNE	19723/17	€ 2.096,90	H41946
LABICO	19724/17	€ 742,45	H41946
LADISPOLI	19725/17	€ 6.237,17	H41946
LANUVIO	19726/17	€ 3.289,22	H41946
LATERA	19727/17	€ 1.958,85	H41946
LATINA	19728/17	€ 31.506,88	H41946
LUBRIANO	19729/17	€ 125,69	H41946
MANZIANA	19730/17	€ 281,00	H41946
MARCELLINA	19731/17	€ 978,68	H41946
MARINO	19732/17	€ 15.465,76	H41946
MARTA	19733/17	€ 1.427,10	H41946
MAZZANO ROMANO	19734/17	€ 1.400,79	H41946
MENTANA	19735/17	€ 1.757,22	H41946
MINTURNO	19736/17	€ 2.615,98	H41946
MONTALTO DI CASTRO	19737/17	€ 2.000,92	H41946
MONTE COMPATRI	19738/17	€ 5.750,59	H41946
MONTE PORZIO CATONE	19739/17	€ 2.576,42	H41946
MONTE ROMANO	19740/17	€ 1.121,87	H41946
MONTEFIASCONE	19741/17	€ 6.048,54	H41946
MONTEROTONDO	19742/17	€ 4.061,34	H41946
MORLUPO	19743/17	€ 1.823,11	H41946
NEPI	19744/17	€ 2.047,61	H41946
NETTUNO	19745/17	€ 2.609,16	H41946
OLEVANO ROMANO	19746/17	€ 2.096,90	H41946
ORTE	19747/17	€ 742,43	H41946
PALESTRINA	19748/17	€ 4.787,46	H41946
PALOMBARA SABINA	19749/17	€ 2.003,17	H41946
PIANSANO	19750/17	€ 1.167,44	H41946
POFI	19751/17	€ 1.118,82	H41946
POMEZIA	19752/17	€ 8.386,21	H41946
PONTECORVO	19753/17	€ 1.341,81	H41946
PONTINIA	19754/17	€ 1.776,68	H41946
PONZA	19755/17	€ 2.350,58	H41946
PRIVERNO	19756/17	€ 2.096,90	H41946
RIANO	19757/17	€ 1.422,09	H41946
RIETI	19758/17	€ 2.949,19	H41946
RIGNANO FLAMINIO	19759/17	€ 4.338,68	H41946
ROCCA DI PAPA	19760/17	€ 2.559,95	H41946
ROCCA PRIORA	19761/17	€ 2.314,32	H41946
ROMA CAPITALE	19762/17	€ 1.088.468,92	H41946
RONCIGLIONE	19763/17	€ 858,00	H41946
SABAUDIA	19764/17	€ 2.584,43	H41946
SACROFANO	19765/17	€ 2.774,41	H41946

SAN CESAREO	19766/17	€ 952,20	H41946
SAN GIOVANNI INCARICO	19767/17	€ 1.717,07	H41946
SAN GREGORIO DA SASSOLA	19768/17	€ 855,18	H41946
SANTOPADRE	19769/17	€ 873,80	H41946
SEJNI	19770/17	€ 3.226,49	H41946
SELCI	19771/17	€ 1.121,84	H41946
SERMONETA	19772/17	€ 6.473,88	H41946
SEZZE	19773/17	€ 5.870,38	H41946
SGURGOLA	19774/17	€ 2.210,88	H41946
SORA	19775/17	€ 5.177,25	H41946
SORIANO NEL CIMINO	19776/17	€ 960,15	H41946
SPERLONGA	19777/17	€ 2.135,22	H41946
SS COSMA E DAMIANO	19778/17	€ 753,42	H41946
STIMIGLIANO	19779/17	€ 985,24	H41946
SUBIACO	19780/17	€ 995,57	H41946
TERRACINA	19781/17	€ 2.983,70	H41946
TIVOLI	19782/17	€ 4.237,76	H41946
TOLFA	19783/17	€ 1.538,72	H41946
TREVIGNANO ROMANO	19784/17	€ 1.119,48	H41946
TUSCANIA	19657/17	€ 2.247,60	H41946
VALENTANO	19658/17	€ 522,73	H41946
VALLECORSA	19659/17	€ 1.119,57	H41946
VALLEROTONDA	19660/17	€ 2.096,31	H41946
VALMONTONE	19661/17	€ 519,36	H41946
VASANELLO	19662/17	€ 967,83	H41946
VELLETRI	19663/17	€ 11.208,21	H41946
VETRALLA	19664/17	€ 3.232,72	H41946
VICOVARO	19665/17	€ 477,20	H41946
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	19666/17	€ 774,44	H41946
VILLA SANTA LUCIA	19667/17	€ 1.873,79	H41946
VITERBO	19668/17	€ 16.812,35	H41946
VITORCHIANO	19669/17	€ 2.055,71	H41946
TOTALE		€ 1.706.708,59	

Le obbligazioni relative al presente atto verranno a scadenza nell'esercizio finanziario in corso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito regionale www.socialelazio.it.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Vincenzo Panella)

Direzione regionale:
Salute e Politiche sociali

Area:
Politiche per l'inclusione

INTERVENTO	RIFERIMENTI DI BILANCIO		PIANO FINANZIARIO						
	M e P	cdc finanz. fino al IV livello	capitolo	anno 2017		anno 2018		anno 2019	
oggetto Conferma delle somme impegnate per le spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento (terza rata oneri pregressi annualità 2014).	12. 02	1.04.01.02	H41946	mese	importo impegno	mese	importo impegno	mese	importo impegno
				maggio	€ 1.706.708,59		€		€
				mese	liquidazione	mese	liquidazione	mese	liquidazione
				giugno	€ 1.706.708,59		€		€

Compatibilmente con le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, per le proposte di impegno il cui piano finanziario si estende oltre il triennio del bilancio 2017-2019, è necessario aggiungere le ulteriori annualità, nel rispetto dello schema di cui sopra.

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 giugno 2017, n. G08846

DGR del 30 maggio 2017, n. 284. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2 lett. a. Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa in favore della Coop.va Cospexa Società Cooperativa Sociale, per la presa in carico di minori vittime di abuso e maltrattamento del Centro Giorgio Fregosi", ubicato in Roma, Via dei Sabelli, 108. Importo € 39.500,00 oltre Iva al 5% ; Missione 12 programma 01, Cap. H41902 es. fin 2017. CIG 7101321379

Oggetto: DGR del 30 maggio 2017, n. 284. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2 lett. a. Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa in favore della Coop.va Cospexa Società Cooperativa Sociale, per la presa in carico di minori vittime di abuso e maltrattamento del Centro Giorgio Fregosi”, ubicato in Roma, Via dei Sabelli, 108. Importo € 39.500,00 oltre Iva al 5% ; Missione 12 programma 01, Cap. H41902 es. fin 2017. CIG 7101321379

Il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

su proposta del Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- VISTO** il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015, n. 723, con la quale è stato conferito al dott. Vincenzo Panella l’incarico di Direttore della Direzione Salute e Politiche Sociali;
- VISTO** l’atto di organizzazione n. G03680 del 13.04.2016, modificato con successivi atti n. G04602 del 5.05.2016 e n. G06090 del 27.05.2016, con decorrenza 20 giugno 2016, si è provveduto alla riorganizzazione della struttura organizzativa della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, ed in particolare è stata istituita l’Area Politiche per l’inclusione;
- VISTA** la determinazione n. G07283 del 27 giugno 2016, con la quale è stato conferito al dott. Antonio Mazzarotto l’incarico di Dirigente dell’Area Politiche per l’Inclusione della Direzione Salute e Politiche Sociali;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTA** la legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 17, “Legge di stabilità regionale 2017”;
- VISTA** la legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 18, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n. 857, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n. 858, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- VISTO** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- VISTO** l'articolo 1, comma 16, della legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 18, concernente le disposizioni in materia di impegni di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, per il contenimento ed il controllo della spesa regionale;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14, "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";
- PRESO ATTO** della circolare del Segretario Generale prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017: "Circolare relativa alla gestione del bilancio 2017 - 2019", con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2017, n. 126 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18".
- VISTA** la nota integrativa alla sopra menzionata Circolare del 23 maggio 2017 prot. n. 262081, volta a fornire ulteriori chiarimenti in merito alla corretta compilazione "Modulo A – Piano finanziario attuazione della spesa";
- VISTA** la richiesta di Variazione di bilancio prot n. 264273 del 24 maggio 2017 e la seguente DGR n. 284 del 30 maggio 2017, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2017, e, in termini di competenza, per l'anno 2018, tra i capitoli di spesa H41900 e H41902 di cui al programma 01 della missione 12";
- VISTA** la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio, ed in particolare l'art.10 "Politiche in favore delle famiglie e dei minori", il quale dispone al comma 2 che *"Le politiche in favore della famiglia anche in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi riguardanti:e) il sostegno nei casi di abusi fisici e psicologici all'interno o all'esterno dell'ambito familiare e/o scolastico, nei fenomeni di bullismo o cyber bullismo, negli abusi sui minori attraverso internet, nonché alla prevenzione di tutti quei rischi derivanti da un uso improprio di internet da parte dei minori che determina la visione inappropriata di contenuti, contatti o discriminazioni che generano uno squilibrio psichico o sociale nella crescita o nei rapporti interpersonali fra minori;"*
- VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. Legge Delrio, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" in particolare:
 - l'articolo 1, commi 44 e 85, che individua le funzioni fondamentali, rispettivamente, delle Città metropolitane e delle province;
 - l'articolo 1, comma 89, il quale dispone che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano al trasferimento delle funzioni delle province, diverse da quelle fondamentali di cui al citato comma 85;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 585 del 27 ottobre 2015 che ha destinato al finanziamento della Misura 4.3 "Interventi per la tutela dei minori" dei Piani di Zona 2015 la somma di euro 500.000,00 sul capitolo di spesa H41900 (Programma 01 della Missione 12);
- CONSIDERATO** che nella predetta deliberazione si sottolinea che per qualificare gli interventi sopradescritti e garantire a tutti i bambini del Lazio, in modo omogeneo, azioni di

prevenzione del maltrattamento attraverso un'azione di coordinamento, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno individuare una nuova modalità operativa destinando il finanziamento alla Città metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione del Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti";

VISTA la Determinazione G15718 del 14/12/2015 con cui la Regione Lazio ha approvato lo "Schema di Accordo", tra la Regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione del sopramenzionato Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti"

VISTA la Determinazione G 15949 del 16/12/2015, con cui si è provveduto ad impegnare la suddetta somma pari ad euro 500.000,00 in favore della Città metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione del Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti", al fine di garantire interventi per la prevenzione del maltrattamento attraverso un'azione di coordinamento e la prossima emanazione di linee guida opportune

PRESO ATTO che la Città metropolitana di Roma Capitale ha affidato la gestione del Centro provinciale Giorgio Fregosi nel 2015 a seguito di una procedura ad evidenza pubblica per la durata di 18 mesi, e con Determinazione Dirigenziale RU n. 3078 del 2/07/2015 ha proceduto all'esecuzione anticipata del servizio, con decorrenza 6 luglio 2015;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale RU n. 3118 del 15/07/2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha impegnato l'importo pari ad € 104.210,88 oltre IVA al 22%, fino al 15/12/2015, in favore dell'impresa risultata aggiudicataria COSPEXA Società Cooperativa Sociale con sede legale in Roma, Via delle Avocette, 15, e ha stabilito di provvedere all'ulteriore impegno per l'annualità 2016, successivamente alla definizione delle funzioni attribuite alla Città Metropolitana con normativa regionale;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo è stato sottoscritto in data 15/12/2015 e che la Città metropolitana di Roma Capitale ha garantito la prosecuzione degli interventi per l'annualità 2016 e fino alla data del 4 gennaio 2017, con i fondi regionali stanziati con la sopramenzionata DGR dando così seguito all'Accordo siglato (art. 4.2 punto I);

PRESO ATTO che la Città metropolitana di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale n. 1211 del 18/03/2016 ha impegnato parte dei fondi regionali per l'annualità 2016 così come stabilito dall'art. 4.2 punto I dell'Accordo, per un importo pari ad € 228.516,72 (comprensivo di IVA al 22%);

CONSIDERATO che con Legge Regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità 2016), art. 7 comma 3, alla Città metropolitana di Roma Capitale non sono attribuite funzioni e compiti concernenti l'area relativa ai minori;

PRESO ATTO che la Città metropolitana di Roma Capitale, alla luce delle modifiche normative intervenute, non ha potuto dar piena attuazione all'Accordo sottoscritto, principalmente nell'impegno descritto all'art. 4.2 punti 2, 3 e 4 relativamente all'emanazione dell'avviso pubblico, finalizzato all'accreditamento di almeno 5 "Centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti", all'impegno dei fondi regionali per il finanziamento dei Centri accreditati, e alle funzioni di monitoraggio e accreditamento della rete regionale;

VISTA la Determinazione G13314 del 10/11/2016, con cui si è ritenuto di modificare il sopramenzionato Accordo, rinviando a successivo provvedimento l'emanazione dell'Avviso pubblico, finalizzato all'accreditamento di almeno 5 "Centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti" che dovranno operare in forma integrata all'interno della Rete regionale, di cui il Centro Giorgio Fregosi, Centro capofila di eccellenza nel

settore, svolgerà funzione di coordinamento e promozione di un percorso d'integrazione di azioni mirate alla protezione dei minori vittime di abuso e maltrattamento;

VISTA la Determinazione G16104 del 23/12/2016, avente ad oggetto: "DGR. n. 662 del 7/11/2016 e Determinazione G 13314 del 10/11/2016 Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione del Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti". Approvazione Linee guida. Impegno di spesa in favore di creditori diversi dell'importo complessivo pari ad € 200.000,00 sul CAP. H41900 – Misura 4.3 – Tutela minori maltrattati – Missione 12 – Programma 01 – Aggregato I.04.01.02.0000. Esercizio finanziario 2016”;

CONSIDERATO che per il sopramenzionato Avviso è stata fissata la scadenza al 20/02/2017 e che l'Area politiche per l'inclusione sta predisponendo tutti i provvedimenti necessari a garantire l'affidamento in gestione del Centro Giorgio Fregosi, tramite una procedura ad evidenza pubblica, così da dare piena attuazione alla realizzazione del sopramenzionato Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti”;

PRESO ATTO che sono ancora in itinere i lavori della Commissione finalizzata all'iscrizione all'Elenco dei Centri regionali per il contrasto degli abusi e maltrattamenti di cui al suddetto Avviso, istituita con Determinazione n. G03515 del 21 marzo 2017;

VISTA la nota ns. protocollo n. 610879 del 7/12/2016, con cui si richiede alla Coop.va COSPEXA informazioni relative allo stato dell'arte delle attività in essere presso il "Centro Giorgio Fregosi per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento”, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari alla predisposizione del Capitolato tecnico;

PRESO ATTO della nota ns. protocollo n. 619940 del 13/12/2016 della Coop.va Cospexa, con cui il soggetto gestore del Centro invia il resoconto sullo stato dell'arte delle attività professionali svolte;

VALUTATA la finalità irrinunciabile dell'azione di coordinamento che verrà svolta dal Centro Giorgio Fregosi, allo scopo di promuovere e sostenere interventi per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento e all'abuso all'infanzia e all'adolescenza, attraverso una sinergia tra i Servizi socio-sanitari territoriali e gli organismi giudiziari (Tribunale per i Minorenni/Tribunali Ordinari), che favorisca la condivisione progettuale, decisionale, metodologica ed operativa a beneficio dei minori sottoposti a situazioni interpersonali potenzialmente traumatiche;

CONSIDERATO che:

il "Centro Giorgio Fregosi per i bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento” è un servizio consolidato ed operativo dal 1999 e rappresenta una struttura specialistica di eccellenza, in grado di gestire situazioni di particolare gravità e complessità;

negli anni il Centro si è fatto carico di un elevato numero di richieste di collaborazione da parte dei servizi territoriali di Roma e provincia, del Tribunale per i Minorenni e Tribunale Civile, nonché delle Forze dell'Ordine, relativamente ad interventi di valutazioni e trattamenti clinici di minori vittime di abuso e maltrattamenti, comprendendo una molteplicità di interventi che coinvolgono l'intero sistema familiare, quali valutazioni delle competenze genitoriali, osservazioni e colloqui per l'approfondimento psicodiagnostico dei genitori e delle figure di accudimento;

alla luce dei dati trasmessi con la nota succitata, dal mese di ottobre 2010 al mese di dicembre 2016 sono state prese in carico per la valutazione n. 650 famiglie, con più di 1100 minori valutati e osservati;

dal 4 gennaio 2017 le attività sono state interrotte a seguito della scadenza del contratto stipulato tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Coop.va COSPEXA, affidataria della gestione del Centro;

PRESO ATTO che

nella suddetta nota la Coop.va COPSEXA evidenzia che nel mese di dicembre 2016, risultano ancora in corso un alto numero di valutazioni cliniche, che coinvolgono n.18 famiglie, relative alle situazioni di violenza sui minori, n. 34 trattamenti clinici volti al sostegno alla genitorialità e alla psicoterapia dei bambini/adolescenti e interventi di “Spazio Neutro” diretti a n. 25 utenti, bambini e familiari, finalizzati a garantire la continuità della loro relazione affettiva anche nei casi in cui la relazione è costretta a limitazioni dovute all'intervento restrittivo dell'Autorità Giudiziaria;

risultano, infine, in lista di attesa per le valutazioni cliniche n.21 famiglie per 85 utenti, per lo Spazio Neutro n. 10 famiglie per 23 utenti, nonché n.5 convocazioni dei professionisti del Centro per udienze presso il Tribunale per i Minorenni di Roma;

VALUTATO pertanto che l'interruzione delle attività del Centro:

- determina la sospensione dei casi presi in carico, con inevitabili conseguenze su un'utenza fortemente traumatizzata per le violenze sessuali e fisiche subite, per la grave trascuratezza e per la violenza psicologica;
- priva la popolazione minorile del territorio regionale della opportunità di usufruire di qualificati e mirati interventi professionali ed esponendo i bambini e gli adolescenti al rischio di grave danno psico-fisico, conseguente alla mancata tutela e protezione;
- sottrae alle istituzioni locali, (in particolare agli operatori dei servizi territoriali, assistenti sociali e psicologi, nonché alle Autorità Giudiziarie minorili), un prezioso supporto specialistico nella presa in carico dei minori esposti al rischio di emarginazione ed un'insostituibile collaborazione operativa nelle fasi di valutazione clinica e trattamento psicologico;

VISTA la nota ns. protocollo n. 48665 del 31 gennaio 2017, inviata alla Cospexa, con la quale si richiede una proposta progettuale contenente le modalità operative di gestione del servizio, i tempi di attuazione e un prospetto dei costi;

VISTA la nota ns. protocollo n. 5344 del 2 febbraio 2017 da parte della Cospexa, con la quale si trasmette la proposta progettuale per la presa in carico dei minori vittime di abuso e maltrattamento del Centro Giorgio Fregosi, per un periodo pari a n. 4 mesi finalizzata a garantire la chiusura delle valutazioni e dei trattamenti di bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento, nonché delle loro famiglie, in cui vengono specificate le modalità operative di funzionamento del Centro limitata a 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì;

CONSIDERATO che la somma di € 39.500,00 + IVA 5% 1.975,00 = € 41.475,00 è valutata congrua tenuto conto che i costi risultano comparabili e in linea con quelli del precedente affidamento;

VISTO l'art 36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo n. 50, 18 aprile 2016, (*Contratti sotto soglia*) secondo cui “.....le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

VISTA inoltre la nota dell'Assessorato regionale Politiche sociali e Sport, prot. n. 604375 del 2 dicembre 2016, inviata alla Città metropolitana di Roma Capitale, in cui si richiede la concessione a titolo non oneroso, per l'utilizzo dei locali, di proprietà della stessa, siti in Roma, via dei Sabelli 108, all'interno del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria della Sapienza di Roma, al fine di consentire la prosecuzione delle attività e degli interventi, considerata la delicatezza dei temi trattati e la fascia di popolazione coinvolta;

VISTA la nota del Segretario Generale prot. n. 57006 del 3 febbraio 2017, con cui si chiede alla Città Metropolitana di Roma Capitale la definizione della posizione relativa al Centro Giorgio Fregosi, in merito ai locali di Via dei Sabelli, 108;

VISTA la nota n. 89001 del 21 febbraio 2017 del Segretario generale della Regione Lazio e indirizzata al Segretario generale della Città metropolitana di Roma, con la quale si richiede l'utilizzo delle sedi di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale per garantire la erogazione dei servizi sociali di area vasta, tra cui quella di Via dei Sabelli, 108, ove era ubicato il Centro "Giorgio Fregosi";

VISTA infine la nota del Dirigente del Dipartimento 2 Servizio Idella Città metropolitana di Roma Capitale "Beni Immobili, Assistenza tecnica agli EE. LL. del territorio metropolitano" ns. prot n. 282747 del 5 giugno 2017, avente ad oggetto: "Trasferimento delle funzioni in materia di assistenza alle famiglie ed ai minori (servizi sociali) alla Regione Lazio – Aspetti patrimoniali", con cui si concedono a titolo non oneroso i locali sopra descritti e per le finalità riportate nelle premesse;

PRESO ATTO che nella suddetta nota si rinvia ad una più ampia regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i due enti coinvolti;

CONSIDERATO che permangono tutte le motivazioni di carattere tecnico e di tipo specialistico, poste a base del suddetto affidamento, a seguito della procedura di gara annualità 2015/2016, a favore della Cospexa, per cui esse possono considerarsi valide e confermate;

VALUTATO che, per le motivazioni sopra esposte, sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo n. 50, 18 aprile 2016, (*Contratti sotto soglia*);

VISTO il capitolo H41902 dell'esercizio finanziario 2017, che a seguito della richiesta di variazione di bilancio prot. n. 264273 del 24 maggio 2017 e la seguente DGR n. 284 del 30 maggio 2017, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2017, e, in termini di competenza, per l'anno 2018, tra i capitoli di spesa H41900 e H41902 di cui al programma 01 della missione 12", presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO opportuno alla luce delle premesse sopra riportate di:

- o assicurare la chiusura delle valutazioni e dei trattamenti di bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento, nonché delle loro famiglie, presi in carico dal Centro Giorgio Fregosi, durante il contratto stipulato con la Città metropolitana di Roma Capitale nelle annuità 2015/2016, e consentire l'avvio del Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti"
- o impegnare in favore della Coop.va COSPEXA la somma complessiva di euro 39.500,00, oltre IVA al 5% sull'esercizio finanziario 2017;
- o dare atto che l'affidamento diretto alla Coop.va Cospexa, per un periodo pari a n.4 mesi a partire dalla data di esecutività della determina, è strettamente necessario a garantire la chiusura delle valutazioni e dei trattamenti di bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento, nonché delle loro famiglie, presi in carico dal Centro Giorgio Fregosi, e a consentire l'avvio del Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti";
- o rinviare, ad un successivo provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Decreto legislativo n. 50, 18 aprile 2016 (*Fasi delle procedure di affidamento*),

l'approvazione del Capitolato speciale d'Oneri, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, per l'affidamento in gestione del "Centro Giorgio Fregosi per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento";

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di procedere, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ad affidamento diretto per la presa in carico dei minori vittime di abuso e maltrattamento del Centro Giorgio Fregosi, con sede in Roma, Via dei Sabelli, 108;
2. di impegnare, la somma complessiva di euro 39.500,00 oltre IVA al 5% pari ad euro 1.975,00 sul capitolo H41902, (afferente al Programma 01 della Missione 12), che presenta la necessaria disponibilità, in favore della Coop.va COSPEXA, per la gestione della chiusura delle situazioni di minori vittime di abuso e maltrattamento, presi in carico dal Centro Giorgio Fregosi;
3. di dare atto che l'affidamento diretto alla Coop.va Cospexa, per un periodo pari a n. 4 mesi a partire dalla data di esecutività della determina, è strettamente necessario a garantire la chiusura delle valutazioni e dei trattamenti di bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento, nonché delle loro famiglie, presi in carico dal Centro Giorgio Fregosi, e a consentire l'avvio del Programma "Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti";
4. di prendere atto della concessione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale a titolo non oneroso per l'utilizzo dei locali siti in Roma, via dei Sabelli 108, all'interno del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria della Sapienza di Roma, al fine di consentire la prosecuzione delle attività e degli interventi;
5. di liquidare in favore della Coop.va COSPEXA la somma impegnata in pagamenti bimestrali posticipati dietro presentazione di fattura e di relazione dettagliata del servizio regolarmente svolto relativo alle attività e ai risultati conseguiti nel bimestre, concernente i dati quantitativi e gli interventi conclusi;
6. di rinviare, ad un successivo provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Decreto legislativo n. 50, 18 aprile 2016 (*Fasi delle procedure di affidamento*), l'approvazione del Capitolato speciale d'Oneri, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, per l'affidamento in gestione del "Centro Giorgio Fregosi per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento"

Il Direttore
Dr. Vincenzo Panella

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09169

Reg. 1069/09 - Cambio ragione sociale atto di riconoscimento impianto di magazzinaggio di pelli di categoria 3 da Ditta GUIDONIA PELLI S.R.L. A Ditta TOSCA PELLAMI S.R.L.S. Via Luigi Einaudi 28 - Guidonia Montecelio (RM)

OGGETTO: Reg. 1069/09 - Cambio ragione sociale atto di riconoscimento impianto di magazzinaggio di pelli di categoria 3 da Ditta GUIDONIA PELLI S.R.L. A Ditta TOSCA PELLAMI S.R.L.S. Via Luigi Einaudi 28 - Guidonia Montecelio (RM)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Su PROPOSTA del responsabile del procedimento;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in particolare, l'art. 53 che prevede l'attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità dell'azione amministrativa ai dirigenti;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", ed in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l'art. 160, comma 1, lettera b);

VISTO il Regolamento regionale del 15 dicembre 2015, n. 16, concernente "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l'art. 4 che prevede a decorrere dal 16 dicembre 2015, la soppressione della direzione regionale "Salute ed integrazione sociosanitaria" e l'istituzione della direzione regionale "Salute e Politiche Sociali";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 723 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella;

VISTA la Determinazione n. G07997 del 07/06/2017 con la quale il Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali ha conferito al Dott. Domenico Di Lallo, in qualità di Dirigente dell'Area Prevenzione e Promozione della Salute, ai sensi e agli effetti dell'art. 166, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2002, la delega per l'adozione di atti e l'emanazione di provvedimenti di riconoscimento di impianti e stabilimenti di rilevanza per la Sicurezza alimentare che impegnano verso l'esterno la Regione Lazio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare l'articolo 24 che prevede il riconoscimento per gli impianti di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

VISTO l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" – Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013;

CONSIDERATO che l'Accordo suddetto è stato integralmente recepito dalla Regione Lazio con il Decreto del Commissario ad acta n. U00184 del 16 maggio 2013, pubblicato sul BURL n. 42 del 23 maggio 2013;

VISTA la determinazione regionale n. G18971 del 24.12.14, pubblicata sul BURL n. 3 del 8.01.15, che nell'Allegato B reca procedure operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, dando pratica applicazione al decreto del Commissario ad acta n. U00184 del 16 maggio 2013;

VISTA la determinazione n. D4381 del 30.11.2006 con la quale allo stabilimento della Ditta PEGASUS S.R.L. Via Luigi Einaudi 28 - Guidonia Montecelio (RM) è stato assegnato il numero di riconoscimento 972DT3 ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento 1774/2002 in qualità di deposito di pelli;

VISTA la determinazione n. B4925 del 22.06.11 con la quale la ragione sociale indicata nella determinazione n. D4381 del 31.11.2006 è stata modificata da PEGASUS S.R.L. a GUIDONIA PELLI S.R.L. ed allo stabilimento sito in Via Luigi Einaudi 28 - Guidonia Montecelio (RM), riconosciuto come impianto di magazzinaggio di pelli di categoria 3 è stato negli elenchi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 1069/11 ed identificato con il numero ABP972INTP3, modificato in seguito in ABP972STORP-COLL3;

VISTA la domanda della Ditta TOSCA PELLAMI S.R.L.S., corredata da atto notarile, diretta ad ottenere la voltura dell'atto di riconoscimento determinazione n. B4925 del 22.06.11 assegnato alla Ditta GUIDONIA PELLI S.R.L. stabilimento sito in Via Luigi Einaudi 28 - Guidonia Montecelio (RM);

RITENUTO pertanto di prendere atto della variazione di ragione sociale da GUIDONIA PELLI S.R.L. a TOSCA PELLAMI S.R.L.S.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario della Asl Roma 5, territorialmente competente, trasmesso con nota prot. 21281 del 26.06.17;

VISTA la correttezza e la completezza della documentazione presentata.

DETERMINA

La ragione sociale indicata nella determinazione n. B4925 del 22.06.11 viene modificata da GUIDONIA PELLI S.R.L. a TOSCA PELLAMI S.R.L.S.

Lo stabilimento sito in Via Luigi Einaudi 28 - Guidonia Montecelio (RM) rimane riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Reg. CE 1069/09 come impianto di magazzinaggio di pelli di categoria 3 ed identificato con il numero ABP972STORP-COLL3.

Lo stabilimento è soggetto all'attività di vigilanza del servizio Veterinario della Asl Roma 5 per la verifica della puntuale applicazione ed osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed al Regolamento (UE) n. 142/2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di gg 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo della Stato entro il termine di gg 120 (centoventi).

Imposta di bollo assolta virtualmente.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dr. Domenico Di Lallo)

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09170

Reg. 1069/09 Riconoscimento condizionato impianto di magazzinaggio di sottoprodotti con manipolazione e prodotti derivati di categorie 1-2-3 ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettere h) e j) Ditta D.M. S.R.L. Strada teverina km 7 - 01100 Viterbo (VT).

OGGETTO : Reg. 1069/09 Riconoscimento condizionato impianto di magazzinaggio di sottoprodotti con manipolazione e prodotti derivati di categorie 1-2-3 ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettere h) e j) Ditta D.M. S.R.L. Strada Teverina km 7 - 01100 Viterbo (VT).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Su PROPOSTA del responsabile del procedimento;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in particolare, l'art. 53 che prevede l'attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità dell'azione amministrativa ai dirigenti;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", ed in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l'art. 160, comma 1, lettera b);

VISTO il Regolamento regionale del 15 dicembre 2015, n. 16, concernente "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l'art. 4 che prevede a decorrere dal 16 dicembre 2015, la soppressione della direzione regionale "Salute ed integrazione socio-sanitaria" e l'istituzione della direzione regionale "Salute e Politiche Sociali";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 723 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella;

VISTA la Determinazione n. G07997 del 07/06/2017 con la quale il Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali ha conferito al Dott. Domenico Di Lallo, in qualità di Dirigente dell'Area Prevenzione e Promozione della Salute, ai sensi e agli effetti dell'art. 166, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2002, la delega per l'adozione di atti e l'emanazione di provvedimenti di riconoscimento di impianti e stabilimenti di rilevanza per la Sicurezza alimentare che impegnano verso l'esterno la Regione Lazio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare l'articolo 24, comma 1 lettere h) e j) che prevede il riconoscimento per gli impianti di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

VISTO l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" – Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013;

CONSIDERATO che l'Accordo suddetto è stato integralmente recepito dalla Regione Lazio con il Decreto del Commissario ad acta n. U00184 del 16 maggio 2013, pubblicato sul BURL n. 42 del 23 maggio 2013;

VISTA la determinazione regionale n. G18971 del 24.12.14, pubblicata sul BURL n. 3 del 8.01.15, che nell'Allegato B reca procedure operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine

animale e prodotti derivati, dando pratica applicazione al decreto del Commissario ad acta n. U00184 del 16 maggio 2013;

VISTA la domanda della Ditta D.M. S.R.L. volta ad ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettere h) e j) del Reg. 1069/2009, dello stabilimento sito in Strada teverina km 7 - 01100 Viterbo (VT) in qualità di impianto di magazzinaggio di sottoprodotti con manipolazione e prodotti derivati di categorie 1-2-3;

VISTO il parere condizionato espresso dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, territorialmente competente, trasmesso con nota prot. 36167 del 08.05.17;

VISTA la correttezza e la completezza della documentazione presentata.

DETERMINA

Lo stabilimento della Ditta D.M. S.R.L. sito in Strada teverina km 7 - 01100 Viterbo (VT) è riconosciuto, in via condizionata, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettere h) e j) del Reg. 1069/2009, come impianto di magazzinaggio di sottoprodotti con manipolazione e prodotti derivati di categorie 1-2-3 e viene identificato con il numero : **ABP4650COLL-STORP1-2-3**.

Lo stabilimento è soggetto all'attività di vigilanza del servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per la verifica della puntuale applicazione ed osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed al Regolamento (UE) n. 142/2011.

Il presente atto ha una validità di tre mesi dalla data della sua emissione, rinnovabile per ulteriori 3 mesi. Al termine di tale periodo il presente atto perde di efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di gg 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg 120 (centoventi).

Il presente atto viene pubblicato sul BURL.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dr. Domenico Di Lallo)

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09171

Reg. 853/04 Cambio ragione sociale atto di riconoscimento da Ditta CENTRO CARNI LAZIO S.R.L. a Ditta SABAUDIA CARNI S.R.L. – S.R. 148 Pontina Km 81,500 - 04016 Sabaudia (LT)

Oggetto: Reg. 853/04 Cambio ragione sociale atto di riconoscimento da Ditta CENTRO CARNI LAZIO S.R.L. a Ditta SABAUDIA CARNI S.R.L. – S.R. 148 Pontina Km 81,500 - 04016 Sabaudia (LT)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Su PROPOSTA del responsabile del procedimento;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in particolare, l'art. 53 che prevede l'attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità dell'azione amministrativa ai dirigenti;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", ed in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l'art. 160, comma 1, lettera b);

VISTO il Regolamento regionale del 15 dicembre 2015, n. 16, concernente "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l'art. 4 che prevede a decorrere dal 16 dicembre 2015, la soppressione della direzione regionale "Salute ed integrazione sociosanitaria" e l'istituzione della direzione regionale "Salute e Politiche Sociali";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 723 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella;

VISTA la Determinazione n. G07997 del 07/06/2017 con la quale il Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali ha conferito al Dott. Domenico Di Lallo, in qualità di Dirigente dell'Area Prevenzione e Promozione della Salute, ai sensi e agli effetti dell'art. 166, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2002, la delega per l'adozione di atti e l'emanazione di provvedimenti di riconoscimento di impianti e stabilimenti di rilevanza per la Sicurezza alimentare che impegnano verso l'esterno la Regione Lazio;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTI i Regolamenti CE n. 852/04 e n. 853/04 che fissano requisiti generali di igiene e norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO in particolare l'articolo 4 del Reg. CE n. 853/04 che obbliga gli operatori del settore alimentare ad immettere sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti registrati o riconosciuti presso l'autorità competente;

VISTO il Reg. CE 854/04 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed in particolare l'articolo 3 che affida all'autorità competente l'attività di riconoscimento ed attribuzione del numero di riconoscimento agli stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione del Reg. CE 853/04;

VISTO l'articolo 6 del Reg. CE n. 852/04 che obbliga gli operatori del settore alimentare a notificare qualsivoglia cambiamento significativo di attività inclusa la chiusura di stabilimenti esistenti;

VISTA la DGR n. 179 del 22.03.10 “Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati DGR 326/2006”, relativamente alle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario;

VISTA la determinazione regionale n. G01772 del 01.03.2016 recante procedure per il riconoscimento di impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento Ce n. 853/04 ed atti correlati;

VISTA il Decreto del Ministero della Salute n. 600.7/24475/41.27/5285 del 16.09.1995 con il quale lo stabilimento della Ditta I.C.S. INDUSTRIA CARNI SABAUDIA DI IANI SERGIO & C. S.A.S. con sede in S.R. 148 Pontina Km 81,500 - 04016 Sabaudia (LT) è stato riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 286/94 per lo svolgimento dell’attività di **macellazione** ed iscritto negli elenchi comunitari con numero di riconoscimento **CE IT 1152M**;

PRESO ATTO dei diversi atti di cambio di ragione sociale ed ampliamenti di attività che si sono susseguiti nel tempo e da ultimo della determinazione regionale n. D2539 del 24.08.2009 con la quale si è preso atto del cambio di ragione sociale da Ditta STELVIA S.R.L. a Ditta CENTRO CARNI LAZIO S.R.L. dello stabilimento con sede in S.R. 148 Pontina Km 81,500 - 04016 Sabaudia (LT);

PRESO ATTO altresì della determinazione n. B01671 del 07.05.13 con la quale è stato revocato allo stabilimento della Ditta CENTRO CARNI LAZIO S.R.L. con sede in S.R. 148 Pontina Km 81,500 - 04016 Sabaudia (LT) il riconoscimento per le attività di sezionamento, laboratorio di preparazioni di carni e laboratorio di prodotti a base di carni di ungulati domestici;

VISTA la domanda presentata dal legale rappresentante della Ditta SABUDIA CARNI S.R.L., corredata dall’atto notarile, intesa ad ottenere la modifica della ragione sociale della determinazione regionale n. D2539 del 24.08.2009 da Ditta CENTRO CARNI LAZIO S.R.L. a Ditta SABUDIA CARNI S.R.L. per lo stabilimento con sede in S.R. 148 Pontina Km 81,500 04016 Sabaudia (LT);

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Servizio Veterinario della Asl di Latina con nota prot. 11280 del 31.05.2017;

VISTA la correttezza e la completezza della documentazione presentata;

RITENUTO pertanto di prendere atto della variazione della ragione sociale di cui sopra;

D E T E R M I N A

La ragione sociale indicata nella determinazione regionale n. D2539 del 24.08.2009 viene modificata da Ditta CENTRO CARNI LAZIO S.R.L. a Ditta SABUDIA CARNI S.R.L.

Lo stabilimento della Ditta SABUDIA CARNI S.R.L con sede in S.R. 148 Pontina Km 81,500 04016 - Sabaudia (LT) mantiene il riconoscimento per lo svolgimento dell’attività di **macello** (carne di tutte le specie) e rimane iscritto negli elenchi comunitari con numero di riconoscimento **CE IT 1152M**.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di gg 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo della Stato entro il termine di gg 120 (centoventi).

Imposta di bollo assolta virtualmente.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
(Dr. Domenico Di Lallo)

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09172

Reg. 853/04 Cambio ragione sociale atto di riconoscimento da Ditta GALFISH DI GALLO PIERO E C. S.A.S. a Ditta ITTICA LATINA SRL UNIPERSONALE Via Cicerchia, 318 – Latina (LT)

Oggetto: Reg. 853/04 Cambio ragione sociale atto di riconoscimento da Ditta GALFISH DI GALLO PIERO E C. S.A.S. a Ditta ITTICA LATINA SRL UNIPERSONALE Via Cicerchia, 318 – Latina (LT)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Su PROPOSTA del responsabile del procedimento;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in particolare, l'art. 53 che prevede l'attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità dell'azione amministrativa ai dirigenti;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", ed in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l'art. 160, comma 1, lettera b);

VISTO il Regolamento regionale del 15 dicembre 2015, n. 16, concernente "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l'art. 4 che prevede a decorrere dal 16 dicembre 2015, la soppressione della direzione regionale "Salute ed integrazione sociosanitaria" e l'istituzione della direzione regionale "Salute e Politiche Sociali";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 723 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella;

VISTA la Determinazione n. G07997 del 07/06/2017 con la quale il Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali ha conferito al Dott. Domenico Di Lallo, in qualità di Dirigente dell'Area Prevenzione e Promozione della Salute, ai sensi e agli effetti dell'art. 166, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2002, la delega per l'adozione di atti e l'emanazione di provvedimenti di riconoscimento di impianti e stabilimenti di rilevanza per la Sicurezza alimentare che impegnano verso l'esterno la Regione Lazio;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTI i Regolamenti CE n. 852/04 e n. 853/04 che fissano requisiti generali di igiene e norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO in particolare l'articolo 4 del Reg. CE n. 853/04 che obbliga gli operatori del settore alimentare ad immettere sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti registrati o riconosciuti presso l'autorità competente;

VISTO il Reg. CE 854/04 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed in particolare l'articolo 3 che affida all'autorità competente l'attività di riconoscimento ed attribuzione del numero di riconoscimento agli stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione del Reg. CE 853/04;

VISTO l'articolo 6 del Reg. CE n. 852/04 che obbliga gli operatori del settore alimentare a notificare qualsivoglia cambiamento significativo di attività inclusa la chiusura di stabilimenti esistenti;

VISTA la DGR n. 179 del 22.03.10 “Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati DGR 326/2006”, relativamente alle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario;

VISTA la determinazione regionale n. G01772 del 01.03.2016 recante procedure per il riconoscimento di impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento Ce n. 853/04 ed atti correlati;

VISTO il decreto ministeriale n. 600.7/24481/AG50/3977 del 29.09.1997 con il quale lo stabilimento della Ditta GALFISH DI GALLO GIANLUCA E C. S.A.S con sede in Via Cicerchia, 318 – Latina (LT) è stato riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 531/92 per lo svolgimento dell’attività di **deposito frigorifero e cernita/sezionamento di prodotti della pesca** ed iscritto negli elenchi comunitari con numero di riconoscimento **CE IT 1531**;

PRESO ATTO della determinazione regionale n. B5101 del 28.10.2010 con la quale la ragione sociale indicata nel decreto ministeriale n. 600.7/24481/AG50/3977 del 29.09.1997 è stata modificata da Ditta GALFISH DI GALLO GIANLUCA E C. S.A.S a Ditta GALFISH DI GALLO PIERO E C. S.A.S. per lo stabilimento con sede in Via Cicerchia, 318 – Latina (LT);

VISTA la domanda presentata legale rappresentante della Ditta, corredata dall’atto notarile, intesa ad ottenere la modifica della ragione sociale della determinazione regionale n. B5101 del 28.10.2010 da Ditta GALFISH DI GALLO PIERO E C. S.A.S. a Ditta ITTICA LATINA SRL UNIPERSONALE per lo stabilimento con sede in Via Cicerchia, 318 – Latina (LT);

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Servizio Veterinario della Asl di Latina e l’integrazione della documentazione richiesta prodotta con nota prot. 13095 del 27/06/2017;

VISTA la correttezza e la completezza della documentazione presentata;

RITENUTO pertanto di prendere atto della variazione della ragione sociale di cui sopra;

D E T E R M I N A

La ragione sociale indicata nella determinazione regionale n. B5101 del 28.10.2010 viene modificata da Ditta GALFISH DI GALLO PIERO E C. S.A.S. a Ditta ITTICA LATINA SRL UNIPERSONALE.

Lo stabilimento della Ditta ITTICA LATINA SRL UNIPERSONALE con sede in Via Cicerchia, 318 – Latina (LT) mantiene il riconoscimento per lo svolgimento dell’attività di **deposito frigorifero e cernita/sezionamento di prodotti della pesca** e rimane iscritto negli elenchi comunitari con numero di riconoscimento **CE IT 1531**.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di gg 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo della Stato entro il termine di gg 120 (centoventi).

Imposta di bollo assolta virtualmente.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
(Dr. Domenico Di Lallo)

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 giugno 2017, n. G09173

Aggiornamento della task force regionale sulle tematiche relative alla produzione igienica dei molluschi bivalvi vivi.

Oggetto: Aggiornamento della task force regionale sulle tematiche relative alla produzione igienica dei molluschi bivalvi vivi.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Su proposta del responsabile del procedimento

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed in particolare, l'art. 53 che prevede l'attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità dell'azione amministrativa ai dirigenti;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", ed in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed in particolare, l'art. 160, comma 1, lettera b);

VISTO il Regolamento regionale del 15 dicembre 2015, n. 16, concernente "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l'art. 4 che prevede a decorrere dal 16 dicembre 2015, la soppressione della direzione regionale "Salute ed integrazione sociosanitaria" e l'istituzione della direzione regionale "Salute e Politiche Sociali";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 723 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella;

VISTA la Determinazione n. G07997 del 07/06/2017 con la quale il Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali ha conferito al Dott. Domenico Di Lallo, in qualità di Dirigente dell'Area Prevenzione e Promozione della Salute, ai sensi e agli effetti dell'art. 166, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2002, la delega per l'adozione di atti e l'emanazione di provvedimenti di riconoscimento di impianti e stabilimenti di rilevanza per la Sicurezza alimentare che impegnano verso l'esterno la Regione Lazio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

VISTO il Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di

alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e integrazioni;

ATTESO che il predetto Regolamento (CE) n. 882 all'articolo 41 (Piani di controllo nazionali pluriennali) prevede che, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell'articolo 45 del presente regolamento, ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 177/CSR del 18.12.2014 "Piano Nazionale Integrato 2015-2018";

ATTESO che tra gli obiettivi strategici del suddetto piano è prevista l'individuazione e successiva valutazione dei risultati ottenuti in risposta ad obiettivi operativi specifici riguardanti la filiera dei molluschi bivalvi vivi;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00366 del 29 luglio 2015 "Recepimento dell'Intesa n. 177/CSR del 18 dicembre 2014 concernente il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018". Piano Regionale integrato dei controlli 2015-2018 (PRIC 2015-2018) sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale;

PRESO ATTO della circolare ministeriale prot. 15897-P del 18.04.14 avente per oggetto "Molluschi Bivalvi -Sistema Informativo Nazionale per la gestione delle aree classificate per la produzione di MBV.", con la quale viene definita la nuova procedura nazionale per la gestione della classificazione e monitoraggio delle aree destinate ai molluschi bivalvi attraverso i sistemi informativi SINVSA e BDN;

PRESO ATTO dell'inadeguatezza del "Piano regionale per il controllo sanitario della filiera dei molluschi bivalvi vivi" (determinazione regionale n. 4517 del 09.06.11 (S.O. n. 141 al BURL n. 27 del 21.07.11) a soddisfare i criteri di gestione e controllo delle aree classificate per la produzione di molluschi bivalvi vivi fissati dal Ministero della Salute;

RAVVISATA pertanto la necessità di una revisione generale degli atti regionali già emessi, in considerazione della più recente normativa europea e letteratura scientifica, al fine di garantire l'adozione di interventi sanitari di controllo efficaci, mirati ed uniformi, come anticipato anche dalla nota regionale prot. 123645 del 5 marzo 2015;

CONSIDERATE altresì le emergenti problematiche relative alla sicurezza alimentare (epatite, infezioni da norovirus) che hanno coinvolto la filiera di produzione dei molluschi bivalvi vivi;

PRESO ATTO della Determinazione n. G04472 del 16 aprile 2015 con la quale è stata costituita una task force regionale multidisciplinare sulle tematiche relative alla produzione igienica dei molluschi bivalvi vivi, capace di operare in modo collegiale per garantire una gestione fattiva ed univoca di tutte le problematiche di settore;

PRESO ATTO altresì delle circolari ministeriali prot. 38080 del 06.10.16 e 23622 del 07.06.17;

RITENUTO di dover aggiornare la composizione della task force regionale introducendo nuove professionalità;

RITENUTO inoltre che la task force risponda, circa gli obiettivi e le attività assegnate, direttamente al Dirigente dell'Area Prevenzione e Promozione della Salute di questa Direzione;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente accolte,

Di aggiornare la composizione della task force sulle tematiche relative alla produzione igienica dei molluschi bivalvi vivi, come segue:

- epidemiologo : Dott.ssa Paola Scaramozzino (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana)
- microbiologo : Dott. Luigi Lanni (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana)
- chimico : Dott. Bruno Neri (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana)
- tecnico di laboratorio addetto al sistema informativo: Sabrina Battisti (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana)
- rappresentante dei Servizi Veterinari delle Asl : Dott. Pietro Ceddia (Azienda Usl RM/H)
- rappresentante dell'Area Prevenzione e Promozione della Salute : Dott.ssa Rita Marciànò

La task force sarà impegnata, dal 2017 al 2018, nelle seguenti attività:

- Elaborazione ed aggiornamento delle nuove linee guida regionali sui controlli ufficiali di settore (revisione determinazione regionale n. 4517 del 09.06.11);
- Supporto tecnico scientifico alle Asl per l'elaborazione delle relazioni volte alla classificazione e successivo piano monitoraggio delle aree zone di stabulazione, produzione e raccolta dei molluschi bivalvi vivi;
- Gestione del Sistema Informativo Nazionale per la gestione delle aree classificate per la produzione di MBV, ivi compresa la gestione delle non conformità in fase di monitoraggio delle aree zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi vivi;
- Programmazione e monitoraggio delle attività di campionamento dei molluschi bivalvi vivi espletata dai Servizi Veterinari delle Asl;
- Gestione del flusso informativo annuale "Reg. 854/2004/CE monitoraggio delle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi vivi."

La funzione di coordinamento della task force viene svolta dalla Dott.ssa Paola Scaramozzino;

La task force risponde direttamente al Dirigente dell'Area Prevenzione e Promozione della Salute di questa Direzione;

La task force, se necessario, può articolarsi in sottogruppi di lavoro in relazione a specifiche problematiche che richiedono un approfondimento tecnico-scientifico particolare o per la predisposizione di specifici documenti preliminari all'attività di indirizzo e coordinamento regionale.

Per l'intervento ad eventuali riunioni non è previsto alcun compenso aggiuntivo essendo l'onere per la partecipazione a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dr. Domenico Di Lallo)

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 luglio 2017, n. G09182

Istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione dell'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017, nell'ambito delle strutture residenziali per disabili autorizzate ai sensi della L.R. 41/03 e del DGR 1305/04

Oggetto: Istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione dell'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017, nell'ambito delle strutture residenziali per disabili autorizzate ai sensi della L.R. 41/03 e del DGR 1305/04.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Su proposta del Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2017";
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017 – 2019";
- VISTA Visto il D.lgs.30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";
- VISTA Visto il D.lgs.229/99 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la legge regionale 3 marzo 2003 n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali";

- VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, l’art. 34 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità”;
- CONSIDERATO che il suindicato articolo, nel definire le diverse tipologie di trattamento residenziale in favore di persone con disabilità, individua al comma 1, lettera c) i trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate;
- CONSIDERATO altresì, che in considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio-riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti, ovvero disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale, e disabili che richiedono moderato impegno assistenziale, stabilendo che i trattamenti riservati a quest’ultima categoria sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera;
- VISTA la L.R. n. 11/2016 recante “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- VISTO in particolare, il capo VII della suindicata legge relativo alle disposizioni per l’integrazione sociosanitaria che all’articolo 51 (“Integrazione socio-sanitaria”), comma 1, definisce le prestazioni socio-sanitarie come tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d’inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita;
- VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" che detta le norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano i servizi socio-assistenziali tra gli altri ai disabili, per interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli d’autonomia delle persone ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 126/2015 “Modifiche alla DGR 1305/2004: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. n. 41/2003”. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 124/2015 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1305/2004 “Autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano

servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003.” così come modificata dalla deliberazione n. 126/15 che, tra l'altro, disciplina i requisiti strutturali, funzionali e organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali per adulti con disabilità (case famiglia per adulti con disabilità, comunità alloggio e strutture a ciclo semiresidenziale);

CONSIDERATO che nel territorio regionale sono state nel tempo autorizzate al funzionamento numerose strutture residenziali per disabili ai sensi della citata DGR 1305/2004;

CONSIDERATO inoltre che le strutture in questione, rispondono ad un bisogno assistenziale integrato ed erogano nella generalità dei casi prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, e che, in ogni caso, la loro attività è qualificabile come sociosanitaria;

PRESO ATTO tuttavia che ad oggi le strutture residenziali per persone disabili adulte di cui sopra, pur inquadrabili di fatto tra i servizi sociosanitari, sono esclusi dalla rilevazione annuale delle performance dei LEA, e dal finanziamento da parte del SSR delle prestazioni sanitarie di propria competenza erogate ;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce della normativa attuale, effettuare una ricognizione puntuale delle strutture residenziali per adulti con disabilità esistenti autorizzate ai sensi della L.r. 41/03 e delle prestazioni che vengono erogate dalle stesse strutture e i relativi aspetti connessi alla loro remunerazione;

RAVVISATA la necessità di istituire un gruppo di lavoro tecnico integrato all'interno della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali con i seguenti obiettivi:

- 1) realizzare una mappatura accurata delle case famiglia e comunità alloggio per disabili, in ordine alla tipologia ed alla natura delle prestazioni socioassistenziali e socio sanitarie;
- 2) individuare la più corretta modalità di inquadramento di dette prestazioni all'interno dei LEA;
- 3) definire, in ragione e conseguenza del punto precedente, le modalità di finanziamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale e predisporre gli eventuali adeguamenti normativi necessari.

CONSIDERATO che tale gruppo di lavoro si colloca all'inizio di un percorso intrapreso dalla Direzione regionale volto al riconoscimento della corretta individuazione delle dimensioni che compongono le prestazioni sociosanitarie nelle strutture/servizi nella Regione Lazio al fine di un loro corretto inquadramento all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTA la determinazione dirigenziale del 27 aprile 2017, n. QE/1469 del Dipartimento “Politiche sociali, sussidiarietà e salute” di Roma Capitale, che istituisce un gruppo di studio e lavoro “ai fini della elaborazione di un modello integrato di struttura residenziale per persone adulte con disabilità di configurazione socio-sanitaria”;

CONSIDERATO che l'istituzione del suindicato gruppo di studio e lavoro ha finalità analoga e complementare al gruppo di lavoro istituito dal presente atto;

RAVVISATA la necessità di collaborare con il Dipartimento “Politiche Sociali sussidiarietà e salute” di Roma Capitale al fine di predisporre un unico modello integrato di struttura

residenziale per persone adulte con disabilità di configurazione socio-sanitaria a livello regionale;

RITENUTO pertanto di integrare nel costituendo gruppo di lavoro regionale le persone già designate alla partecipazione del gruppo di lavoro di Roma Capitale;

RITENUTO opportuno coinvolgere nel gruppo di lavoro, anche un rappresentante di Casa al Plurale, unica associazione di secondo livello esistente nel Lazio, costituita dai soggetti gestori di strutture residenziali per disabili autorizzate ai sensi della LR 41/03;

VISTA la nota del 27/06/2017 prot. n. 327992 con la quale l'Associazione "Casa al Plurale" designa come membro del gruppo di lavoro il proprio presidente Luigi Vittorio Berliri;

RITENUTO quindi, per le motivazioni sopra espresse, di individuare quali componenti del gruppo di studio e di lavoro le persone di seguito indicate:

- Antonio Mazzarotto (Dirigente dell'Area Politiche per l'inclusione) con funzioni di coordinamento;
- Tiziana Biolghini (Dirigente dell'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport) o suo delegato;
- Achille Iachino (Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti) o suo delegato;
- Valentino Mantini (Dirigente dell'Area Cure Primarie) o suo delegato;
- Pamela Maddaloni (Dirigente dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento);
- Giada Di Giammarco (Funzionario dell'Area Politiche per l'Inclusione);
- Silvia Bracci (Direttore Uoc Tutela della salute mentale e riabilitazione dell'Età evolutiva e disabili adulti per la ASL RM1);
- Angela Malet (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale Ufficio residenze per persone adulte con disabilità);
- Patrizia Bocci (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale Ufficio residenze per persone adulte con disabilità);
- Adalgisa Della Porta (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale Ufficio residenze per persone adulte con disabilità per la ASL RM1);
- Luigi Vittorio Berliri (Associazione Casa al Plurale);
- Silvana Mulas (Dipendente regionale, con funzione di segretario).

RILEVATO che detto gruppo di lavoro non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono interamente richiamate,

- di istituire un gruppo di lavoro tecnico integrato all'interno della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali con i seguenti obiettivi:

- 1) realizzare una mappatura accurata delle case famiglia e comunità alloggio per disabili, in ordine alla tipologia ed alla natura delle prestazioni socioassistenziali e socio sanitarie;
- 2) individuare la più corretta modalità di inquadramento di dette prestazioni all'interno dei LEA;

3) definire, in ragione e conseguenza del punto precedente, le modalità di finanziamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale e predisporre gli eventuali adeguamenti normativi necessari.

- che i componenti del gruppo sono individuati nelle persone di seguito indicate:

- Antonio Mazzarotto (Dirigente dell'Area Politiche per l'inclusione) con funzioni di coordinamento;
- Tiziana Biolghini (Dirigente dell'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport) o suo delegato;
- Achille Iachino (Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti) o suo delegato;
- Valentino Mantini (Dirigente dell'Area Cure Primarie) o suo delegato;
- Pamela Maddaloni (Dirigente dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento);
- Giada Di Giammarco (Funzionario dell'Area Politiche per l'Inclusione);
- Silvia Bracci (Direttore Uoc Tutela della salute mentale e riabilitazione dell'Età evolutiva e disabili adulti per la ASL RM1);
- Angela Malet (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale Ufficio residenze per persone adulte con disabilità);
- Patrizia Bocci (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale Ufficio residenze per persone adulte con disabilità);
- Adalgisa Della Porta (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale Ufficio residenze per persone adulte con disabilità per la ASL RM1);
- Luigi Vittorio Berliri (Associazione Casa al Plurale);
- Silvana Mulas (Dipendente regionale, con funzione di segretario).

- Detto gruppo di studio e lavoro, che rimarrà in carica fino al **31 dicembre 2017**, non comporta oneri a carico del bilancio regionale e potrà, ove necessario, essere integrato, in ragione delle specificità dei temi trattati, dai componenti del gruppo;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma,

Il Direttore
Vincenzo Panella

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 luglio 2017, n. G09363

Adozione "Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi" di cui al DCA U00052 del 22/02/2017.

Oggetto: Adozione “Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi” di cui al DCA U00052 del 22/02/2017.

IL DIRETTORE REGIONALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Cure Primarie della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l’art. 120 della Costituzione;
- l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto dell’Accordo Stato-regioni;
- l’art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione , riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale" ;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dott. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- il decreto dirigenziale n. G00234 del 12/01/2017, con il quale il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ha delegato l’esercizio temporaneo di specifiche funzioni proprie dell’Area Politiche di genere, nella quale il titolare è temporaneamente assente, al dott. Valentino Mantini, dirigente dell’Area Cure primarie;
- il decreto dirigenziale n. G08300 del 14/06/2017, di delega al Dott. Valentino Mantini, Dirigente dell’Area Cure Primarie, ai sensi degli articoli 164 e 166 del r.r. n. 1/2002, per l’adozione di atti indifferibili ed urgenti della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, a decorrere dal 1 luglio 2017 e per la durata di sei mesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore della Direzione regionale medesima;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- D. lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza, e s.m.i.
- La legge n. 189 dell’8/11/2012;
- l’Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;

e, per quanto riguarda le norme in tema di potenziamento della rete e delle attività dei Consultori Familiari,

VISTA la Legge n. 405 del 29 luglio 1975 “Istituzione dei consultori familiari”;

VISTA la Legge regionale n. 15 del 16 aprile 1976 “Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili”;

VISTA la Legge n. 194 del 22 maggio 1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2000 del Ministero della Sanità, avente ad oggetto: Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al “Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”;

VISTA la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

VISTO il DCA U00152 del 2014 concernente: “Rete per la Salute della Donna, della Coppia e del Bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori Familiari regionali. Tariffa per il rimborso del Parto a domicilio, ad integrazione del Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U0029 del 01/04/2011”;

PRESO ATTO che il suddetto DCA U00152/2014 ha avviato la ridefinizione e il riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori Familiari (CCFF), al fine di garantire una omogeneità di programmazione ed assicurare uniformità ed equità nei servizi resi;

CONSIDERATO che nel Decreto di cui sopra vengono individuati otto Percorsi socio assistenziali nei Consultori familiari, indirizzati alle situazioni socio-sanitarie di maggiore vulnerabilità e/o caratterizzate da disagio psico-sociale ed economico, riferiti ai seguenti ambiti:

1. Salute sessuale e riproduttiva;
2. Nascita;
3. Assistenza per la donna che richiede Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG);
4. Screening oncologico del cervico-carcinoma;
5. Interventi di contrasto alla Violenza di Genere;
6. Giovani;
7. Salute Psico-fisica del bambino 0-1 anno;
8. G.I.L. Adozione.

PRESO ATTO che il Programma Operativo 2016-2018, approvato con il già citato DCA U00052 del 22/02/2017, presenta la linea di attività “Cure Primarie, servizi territoriali ed Integrazione Socio-Sanitaria”, al cui interno è stato inserito al punto 9.4 il “*Progetto regionale per il potenziamento della rete e delle attività dei Consultori Familiari*”;

PRESO ATTO altresì, che, con il progetto sopra citato, si è inteso consolidare il processo di ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei consultori, già avviato con il DCA U00152/2014, individuando alcune azioni innovative sulla prescrizione dei contraccettivi e sulla gratuità del test urinario alle minori e alle fasce disagiate della popolazione;

VISTA la Determinazione n. G03244 del 16/03/2017 concernente: “Istituzione del tavolo tecnico regionale per l’elaborazione di Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi”, di supporto alla

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con l'obiettivo di assicurare l'appropriatezza delle prescrizioni dei contraccettivi, con particolare riguardo alle minori e alle fasce deboli della popolazione;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro di cui alla sopra citata Determinazione, ha elaborato la proposta di documento assunta al protocollo n. 0316452 del 21/06/2017:

- “Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi”;

CONSIDERATO inoltre, che il documento sopra citato è stato sottoposto all'attenzione di società scientifiche ed esperti nel campo della contraccezione che hanno proposto alcune integrazioni della bibliografia scientifica trasmesse con nota prot. n. 332619/2017;

CONSIDERATO pertanto necessario al fine del raggiungimento dell'obiettivo individuato nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2016-2018 e in linea con gli indirizzi nazionali, procedere all'adozione del documento denominato: “Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi” (All: A);

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate

- di adottare il documento denominato: “Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi” (All: A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prevedere la diffusione del documento alle Aziende Sanitarie per gli adempimenti successivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE REGIONALE
Vincenzo Panella

ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI SULLA PRESCRIZIONE DEI CONTRACCETTIVI

INDICE

❖ Generalità	3
❖ Finalità	5
❖ Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione della contraccezione ormonale	6
➤ Raccolta della storia clinica	6
➤ Definizione delle categorie di rischio	7
➤ Situazioni cliniche particolari	8
➤ Contraccezione ormonale dopo interruzione volontaria di gravidanza e dopo aborto spontaneo	8
➤ Sorveglianza dopo la prima prescrizione della contraccezione ormonale	9
➤ Condizioni in cui si suggerisce l'uso del progestinico da solo	9
➤ Interazioni con i farmaci	10
➤ Difetti ereditari della coagulazione e stati tromboembolici	10
❖ Contraccezione intrauterina	11
➤ Condotta da seguire prima dell'applicazione di IUC	11
➤ Applicazione degli IUC	11
➤ Controllo degli IUC	11
➤ Rimozione degli IUC	12
➤ Percorsi di emergenza /urgenza	12
❖ Impianti sottocutanei	13
❖ Allegati	
➤ Allegato 1: Consenso informato per l'applicazione di contraccettivo intrauterino (IUD o IUS)	14
➤ Allegato 2: Consenso informato per inserimento di dispositivo contraccettivo sottocutaneo (impianto sottocutaneo).	17
❖ Riferimenti normativi	19
❖ Bibliografia scientifica	19

GENERALITA'

La legge 405 del 1975 definisce, tra i compiti del consultorio: *“la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti”*, nonché *“la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso”*.

La legge regionale n.15 del 18 aprile 1976 accoglie le linee di indirizzo contenute nelle leggi 405 del 1975 e 194/78, affermando che *“le attività specifiche del consultorio sono: b) l'informazione su tutti i mezzi contraccettivi esistenti e la loro prescrizione o somministrazione in base alle esigenze dei singoli”*.

Il decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio del 12 maggio 2014 (“Linee di indirizzo regionali per le attività dei Consultori Familiari”) afferma che *“il personale operante nel Consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all'applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi I.U.D. (Intra Uterine Devices)”*.

Di fatto, troppo spesso, in tema di contraccezione l'attività del consultorio si limita alla prescrizione dei contraccettivi ormonali, per i quali sono quasi sempre richiesti controlli e analisi inappropriate e costose, contrariamente a quanto raccomandato dalle principali linee guida nazionali ed internazionali.

Per quanto riguarda i LARCs (Long Acting Reversible Contraceptives), che vengono raccomandati dai Sistemi Sanitari Pubblici perché altamente efficaci, reversibili ed economici, si riscontrano forti diseguaglianze sul territorio regionale. In particolare:

- a. **IUDs** (Intra Uterine Devices): molto economici, sono generalmente disponibili in tutti i consultori, anche se le percentuali di utilizzo sono bassissime. Molto spesso ciò è dovuto alla forte ostilità di molti operatori, in relazione a preconcetti o posizioni etiche che nulla hanno a che vedere con l'evidenza scientifica, ma che condizionano pesantemente il diritto di scelta delle donne. Viene dunque ancora in gran parte disatteso il decreto del commissario ad acta n.512 del 12 Maggio 2014, sul riordino delle attività consultoriali, che riafferma la inammissibilità della obiezione di coscienza (esplicita o “de facto”) in questo campo.
- b. **IUSs** (Intra Uterine Systems): sono dispositivi a rilascio intrauterino del progestinico Levonorgestrel. Altamente efficaci, sono indicati anche per le donne che soffrono di mestruazioni abbondanti, ed esercitano una buona protezione nei confronti delle malattie sessualmente trasmissibili, per cui sono raccomandati anche nelle ragazze giovani e nelle nullipare. Il costo elevato ne limita la disponibilità nei consultori familiari. Esistono forti disparità sul territorio regionale, per cui in alcune ASL gli IUS vengono forniti gratuitamente, mentre nella gran parte non sono disponibili e non esiste neanche la possibilità di inserimento di dispositivi acquistati dalla donna.
- c. **IMPIANTI SOTTOCUTANEI**: l'alto costo ne limita la disponibilità nei consultori familiari, anche se si tratta di sistemi che sono di elevata efficacia; sono indicati per le

donne che non possono assumere estrogeni o che hanno controindicazioni alla contraccezione intrauterina.

Per quanto riguarda la contraccezione di emergenza, la stessa relazione del Ministro della Salute sullo stato di applicazione della legge 194 sottolinea l'importanza della accessibilità a tale procedura, che ha indubbiamente contribuito alla riduzione nel numero di interruzioni di gravidanza negli ultimi anni. Anche in questo campo, si rileva una notevole incompletezza di informazione: in pochissime strutture, infatti, viene proposto lo iud come contraccettivo di emergenza riducendo la possibilità di scegliere un metodo che peraltro è indubbiamente il più efficace. In relazione alla contraccezione di emergenza ormonale, è ormai acclarata la superiore efficacia dell'ulipristal acetato, il cui costo rappresenta però un limite all'utilizzo, soprattutto per le ragazze minori, per le quali, peraltro, permane l'obbligo di prescrizione medica.

Per quanto riguarda la contraccezione post-IVG, obiettivo fondamentale per la prevenzione dell'aborto, le criticità sono enormi:

- a. Nella gran parte dei consultori il counselling contraccettivo viene fatto al momento dei controlli post-ivg, che purtroppo sono spesso disertati dalle donne
- b. Solo alcune strutture ospedaliere dispongono di LARC, e solo in esse è possibile l'inserimento di IUD/IUS/impianti sottocutanei contestualmente all'intervento. Anche in questi casi si realizza una grande disparità tra le cittadine della nostra regione, che possono accedere ad una contraccezione post-ivg immediata solo se si rivolgono a strutture specifiche.
- c. L'offerta degli impianti sottocutanei è limitatissima, sebbene si tratti del metodo contraccettivo più efficace ed una buona opzione per donne selezionate che non possono assumere estrogeni o non possono essere sottoposte ad inserimento di uno IUC.

FINALITA'

La prevenzione dell'aborto e delle ivg ripetute è un obiettivo fondamentale della Regione.

Le presenti linee di indirizzo sono rivolte al superamento delle disparità presenti sul territorio regionale, a garantire a tutte le cittadine e i cittadini del Lazio la possibilità di accedere ai metodi contraccettivi e il diritto di scegliere tra tutte le opzioni disponibili. Per fare questo occorre promuovere e verificare l'offerta attiva e l'informazione, potenziando in particolare gli interventi nelle scuole.

L'autonomia decisionale dei professionisti che operano nei consultori è senza dubbio un valore, ma la struttura pubblica deve imporre una universalità ed una uniformità di trattamento, che si può perseguire solo nel rispetto di posizioni "evidence based", riconosciute e condivise. In proposito si ritiene pertanto che gli operatori del consultorio debbano avere una formazione specifica e debbano conoscere ed applicare le presenti linee di indirizzo, che vengono stilate sulla base delle linee guida nazionali e internazionali:

- a. **CONTRACCEZIONE ORMONALE** Si procede alla elaborazione delle linee di indirizzo regionale sulla prescrizione, nonché sulla appropriatezza degli esami eventuali da richiedere prima della prescrizione. Tali linee di indirizzo verranno sottoposte ad esperti del campo, che potranno proporre modifiche e miglioramenti.
- b. **CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA:** si ricorda ai professionisti che deve sempre essere proposto l'inserimento di uno IUD. Si ricorda altresì che il decreto del Commissario ad Acta del 12 maggio 2014 impegna i ginecologi consultoriali alla prescrizione/somministrazione di tutti i metodi contraccettivi di emergenza, anche alle minori. Sarebbe opportuno assicurare la gratuità del contraccettivo di emergenza a base di ulipristal acetato alle ragazze minori, cui deve essere fatto contestualmente un accurato counselling contraccettivo.
- c. **CONTRACCEZIONE INTRAUTERINA:** Si procede alla elaborazione delle linee di indirizzo regionale sulla falsariga delle linee guida nazionali del 2014. Tutti i consultori devono avere a disposizione gli IUD medicati con rame e gli IUS medicati con levonorgestrel, per i quali esistono indicazioni specifiche.
- d. **IMPIANTI SOTTOCUTANEI:** Hanno indicazioni limitate anche per l'alto costo, ma spesso rappresentano l'unica opzione per specifiche tipologie di pazienti. Devono essere forniti da tutti i centri IVG della regione, dai consultori funzionalmente collegati con gli ospedali e dai poliambulatori. E' prevista una compartecipazione alla spesa da parte delle utenti
- e. **CONTRACCEZIONE POST-IVG:** Tutti gli ospedali nei quali si praticano interruzioni volontarie di gravidanza devono garantire l'inserimento di LARC (IUC e impianti sottocutanei) contestualmente all'IVG. Pertanto le farmacie degli ospedali e delle aziende ospedaliere devono rendere disponibili i dispositivi in oggetto, che verranno inseriti su indicazione del medico del consultorio o del servizio ospedaliero che ha fatto il counselling contraccettivo. La contraccezione ormonale deve essere iniziata il giorno stesso dell'intervento.

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI SULLA PRESCRIZIONE DELLA CONTRACCIZZIONE ORMONALE

I contraccettivi ormonali sono efficaci e sicuri per un'ampia maggioranza di donne. Durante la loro assunzione gli eventi avversi gravi sono rarissimi. Per donne sane senza fattori di rischio e con anamnesi personale e familiare negativa, non è necessario alcun accertamento per la prescrizione dei contraccettivi ormonali, ad eccezione della valutazione della pressione arteriosa. Il medico che prescrive accertamenti deve dimostrarne pertanto l'appropriatezza.

La **valutazione medica prima della prescrizione iniziale** deve prevedere:

- a. L' anamnesi familiare e la storia clinica per evidenziare la presenza di fattori di rischio personali o familiari che condizionino particolari precauzioni nell'uso;
- b. La misurazione della pressione arteriosa per identificare le donne con ipertensione non nota.

L'esame fisico, compreso quello pelvico e mammario, può essere utile come pratica di cura per la salute riproduttiva, ma non è obbligatorio per la prima prescrizione di contraccettivi orali e può essere posticipato alle visite di controllo. In assenza di precise indicazioni cliniche o anamnestiche, non sono necessari esami ematochimici prima della prescrizione iniziale dei contraccettivi ormonali.

A. RACCOLTA DELLA STORIA CLINICA

La raccolta dei dati anamnestici familiari e personali, nonché dei dati individuali, deve essere mirata all'identificazione delle possibili condizioni di rischio.

a. Anamnesi familiare, finalizzata particolarmente ad individuare familiarità per:

- Malattie cardiovascolari e tromboemboliche venose e arteriose
- Dislipidemia
- Diabete

b. Condizioni individuali:

- Peso e altezza (obesità = BMI o indice di massa corporea > 30)
- Fumo: numero sigarette/giorno (più o meno di 15 sigarette al giorno)
- Età (maggiore o minore di 35 anni)

c. Anamnesi personale, finalizzata ad individuare condizioni pregresse o in atto:

- Malattie cardiovascolari (cardiopatia ischemica, malattie cerebrovascolari, tromboembolismo venoso pregresso o trombofilia nota, cardiopatie valvolari, dislipidemia, ipertensione)
- Malattie neurologiche (emicrania con o senza aura, epilessia in trattamento con farmaci che possano avere interferenze metaboliche con gli anticoncezionali)
- Connettiviti e LES (grado di attività della malattia, presenza degli anticorpi antifosfolipidi)
- Diabete (presenza di danno d'organo, durata della malattia)

- Apparato gastroenterico (calcolosi della colecisti e delle vie biliari, storia di colestasi su base ormonale, sindrome da malassorbimento, epatite cronica / cirrosi, neoformazioni epatiche)
 - Emoglobinopatie
- d. **Anamnesi ginecologica ed ostetrica finalizzata ad individuare condizioni pregresse o in atto quali:**
- Tumori ormonodipendenti,
 - Sanguinamento uterino ancora da indagare,
 - Storia di eventi ostetrici avversi: poliabortività, preeclampsia severa, grave IUGR, distacco di placenta, morte endouterina
- e. **Farmaci in uso e loro possibili interazioni con i contraccettivi orali** (antiepilettici, antibiotici, antiretrovirali, fitoterapici, lassativi o sostanze che riducono l'assorbimento intestinale)

B. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI RISCHIO

Sono controindicazioni assolute all'uso dei contraccettivi ormonali combinati:

- a. **Gravidanza**
- b. **Neoplasia mammaria maligna** (non è controindicato nella neoplasia benigna o nella storia familiare di patologia mammaria)
- c. **Ipertensione** non controllata dalla terapia o con presenza di danno d'organo
- d. **Cardiopatie** (ischemica, dilatativa, valvulopatia complicata)
- e. **Malattia tromboembolica** venosa pregressa o in atto
- f. **Malattia cerebrovascolare** pregressa o in atto
- g. **Emicrania con aura**
- h. **Epatite** cronica attiva e cirrosi epatica
- i. **Neoplasia epatica** (benigna o maligna)
- j. **Diabete** (da più di 20 anni o con compromissione d'organo)
- k. **Fumo di sigaretta** se >15 sigarette/die e con più di 35 anni
- l. **Obesità, con BMI > 40 Kg/m²**
- m. **Post.partum**, fino a tre settimane dopo il parto

Vanno usati con cautela, e richiedono accertamenti e/o monitoraggio, nonché la scelta di una particolare molecola o formulazione:

- a. **Associazioni di due o più fattori di rischio tra questi:** fumo (<15 sigarette/die), età >35 anni, diabete, ipertensione controllata con i farmaci, obesità (BMI < 40 Kg/m²)
- b. **Dislipidemia familiare.** E' consentito l'uso di pillola con colesterolo LDL <160 mg/dl e trigliceridi <250 mg/dl. Monitoraggio di laboratorio a 3-6 mesi
- c. **Ipertensione controllata dalla terapia**, in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolare
- d. **LES e malattie reumatiche autoimmuni** non in fase attiva, senza positività per anticorpi antifosfolipidi (LAC/ACA/antiBeta2GPI)

e. **Familiarità per eventi tromboembolici o anamnesi positiva per flebiti superficiali ricorrenti.**

In questo caso effettuare la ricerca di difetti ereditari della coagulazione (eventi trombo embolici venosi in parenti di primo grado di età inferiore a 45 anni o eventi arteriosi in parenti di primo grado di età inferiore a 35 anni)

f. **Emoglobinopatie** (talassemia major, drepanocitosi)

g. **Eventi ostetrici avversi:** poliabortività, preeclampsia severa, grave IUGR, distacco di placenta, morte endouterina. La possibile associazione con la trombofilia ereditaria o con la presenza di anticorpi antifosfolipidi, pur in assenza di consenso unanime tra gli esperti, consiglia di richiedere lo studio della trombofilia ereditaria ed acquisita

h. **Post-partum con allattamento al seno**

i. **Colestasi ormono-dipendente** /patologia delle vie biliari sintomatica

j. **Terapia antiepilettica o antibiotica o antivirale** con farmaci che interferiscono con il metabolismo dei contraccettivi orali (vedi allegato 1)

k. **Intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata:** utile la sospensione della pillola almeno un mese prima

C. SITUAZIONI CLINICHE PARTICOLARI

a. **Post-partum.** E' obiettivo della Regione incoraggiare l'allattamento al seno; dopo il parto tutte le donne devono essere informate sui metodi di pianificazione familiare con le seguenti raccomandazioni:

- Non sospendere l'allattamento per iniziare l'uso di un metodo contraccettivo
- Il metodo contraccettivo usato non deve avere effetti avversi sull'allattamento o sulla salute del neonato

b. **Allattamento al seno:** i contraccettivi ormonali combinati possono essere utilizzati dopo 6 mesi dal parto. Il contraccettivo ormonale contenente solo progestinico può essere utilizzato senza restrizioni dopo 6 settimane dal parto. Non è controindicata la contraccezione di emergenza con levonorgestrel 1,5 mg

c. **Donne che non allattano:** i contraccettivi ormonali combinati possono essere utilizzati con sicurezza dopo 21-28 giorni dal parto (prima è controindicata per l'alto rischio di tromboembolie). Non sono previste in letteratura restrizioni d'uso dopo questo periodo. La contraccezione ormonale a base di solo progestinico non ha restrizioni d'uso per le donne che non allattano e si può iniziare immediatamente dopo il parto.

D. CONTRACCEZIONE ORMONALE DOPO INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA E DOPO ABORTO SPONTANEO

Le donne che si sono sottoposte ad interruzione chirurgica della gravidanza possono iniziare la contraccezione ormonale combinata il giorno stesso dell'intervento. Poiché lo stato di ipercoagulabilità indotto dalla gravidanza inizia nelle prime settimane di gestazione e persiste per almeno 4-6 settimane dopo il termine della gravidanza, si raccomanda la completezza dell'anamnesi.

Le donne che si sottopongono ad interruzione della gravidanza con metodo farmacologico possono iniziare la contraccezione ormonale il giorno dell'assunzione del mifepristone (Ru486) o, al più tardi, del misoprostolo.

E. SORVEGLIANZA DOPO LA PRIMA PRESCRIZIONE DELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE

Il primo controllo deve essere programmato dopo 3-4 mesi al fine di verificare:

- a. Effetti collaterali
- b. Sintomi o segni di possibili controindicazioni
- c. Errori di assunzione
- d. Dubbi e preoccupazioni non emersi o non soddisfatti al momento della prescrizione
- e. Soddisfazione globale riguardo al CO
- f. Evoluzione dei fabbisogni (per esempio la necessità di associare contraccettivi di barriera)
- g. Pressione arteriosa
- h. Peso corporeo
- i. Prescrizione di eventuali indagini di laboratorio (condizioni di rischio per dislipidemia o diabete)

Non sono necessari esami ematochimici periodici di controllo. Si consigliano controlli successivi annuali o con cadenza diversa in presenza di fattori di rischio o per altre esigenze cliniche.

Le sospensioni periodiche del contraccettivo ormonale non sono di alcuna utilità per la salute della donna, e potenzialmente aumentano il rischio tromboembolico.

Non è necessario sospendere il contraccettivo ormonale mesi prima della ricerca di una gravidanza. Si può cominciare a cercare una gravidanza subito dopo la sospensione del contraccettivo, e anche nel caso di una gravidanza insorta durante l'assunzione della pillola sarà sufficiente un'ecografia di secondo livello.

F. CONDIZIONI IN CUI SI SUGGERISCE L'UTILIZZO DEL PROGESTINICO DA SOLO

Nelle donne che si trovano nelle condizioni qui elencate l'utilizzo di preparati a base di solo progestinico o di IUS-LNG (Sistema Intra Uterino - Intra Uterine System medicato con Levonorgestrel) potrebbero essere più sicure delle combinazioni di estro-progestinici per via orale, transdermica o intravaginale:

- a. Emicrania, in particolare con aura (con sintomi neurologici focali)
- b. Fumo di sigarette o obesità in donne con età maggiore di 35 anni
- c. LES con vasculite, nefrite o presenza di anticorpi antifosfolipidi (in assenza di eventi trombotici nella storia clinica)
- d. Nel periodo post-partum prima delle tre settimane dal parto (tranne che per lo IUD) nelle donne che non allattano e dopo 6 settimane nelle donne che allattano.
- e. Ipertensione in donne con danno d'organo o età maggiore dei 35 anni

- f. Dislipidemia
- g. Trombofilia nota, in assenza di eventi tromboembolici in atto.

G. INTERAZIONI CON FARMACI

- a. Induttori enzimatici, che riducono i livelli plasmatici dei contraccettivi ormonali (eccetto IUS medicato con LNG): antiepilettici, barbiturici, carbamazepina e oxcabazepina, felbamato, fenitoina, topiramato, antibiotici, antimicotici, antiparassitari, erba di S.Giovanni, antiretrovirali
- b. Antibiotici e altri farmaci che possono interferire con l'assorbimento intestinale del contraccettivo assunto per os (soggetta a notevole variazione individuale - uso con cautela), riducendone i livelli plasmatici
- c. Farmaci che riducono l'assorbimento intestinale (es. alcuni lassativi).

H. DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE E STATI TROMBOFILICI

La ricerca dei difetti ereditari della coagulazione in senso trombofilico va effettuata nelle situazioni di familiarità nota (evento tromboembolico in un familiare di primo grado ad età inferiore a 45 anni) o di pregresso evento tromboembolico personale, quando questa non sia già stata testata. Non vanno richiesti durante il trattamento estro-progestinico (possibilità di falsi positivi per il deficit di proteina S, il fattore VIII o la resistenza alla proteina C attivata) e neppure in caso di gravidanza. Non vanno inoltre richiesti in modo acritico, come screening per l'individuazione di un eventuale rischio tromboembolico, ma in modo mirato caso per caso. Qualora si sospetti una trombofilia, gli esami da richiedere secondo le indicazioni delle Linee Guida della Società Italiana Trombosi ed Emostasi (SISSET) sono:

- I.** Proteina S
- J.** Proteina C
- K.** Antitrombina III
- L.** Fattore V di Leiden
- M.** Mutazione GA20210 della Protrombina
- N.** Omocisteina
- O.** Fattore VIII (attività coagulante %)
- P.** LAC, Anticorpi anticardiolipina (ACA) e antibeta2glicoproteina I(antiBeta2GPI)

Si rammenta che la positività per le mutazioni dell'MHTFR, presente in larghi strati della popolazione, è esclusivamente una condizione di rischio per livelli alti di omocisteina; quindi il dosaggio dell'omocisteina esclude la necessità di questa ricerca, e che la presenza di un polimorfismo dell'MTHFR in presenza di normali livelli di omocisteina plasmatica non controindica l'uso di contraccettivi estroprogestinici.

CONTRACCEZIONE INTRAUTERINA

Scopo del presente documento è quello di uniformare i comportamenti del personale sanitario in tema di contraccezione intrauterina, attraverso la descrizione di modalità che dovranno essere condivise da tutti gli operatori. Fatta salva la autonomia decisionale di ciascun medico, la scelta di comportamenti che si discostino dalle modalità descritte dovrà essere motivata nella cartella clinica.

A. CONDOTTA DA SEGUIRE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DI IUC

Il ginecologo, nell'ambito della consulenza contraccettiva o del colloquio con una donna che richiede una IVG, propone l'inserimento di uno IUC, o accoglie la richiesta di IUC dell'utente.

- a. Il ginecologo raccoglie l'anamnesi personale e valuta l'esistenza di eventuali controindicazioni, che sono elencate nel foglio del consenso informato.
- b. Il ginecologo visita la donna, al fine di escludere ulteriori controindicazioni.
- c. Non è necessaria la prescrizione di esami (ad esempio tamponi microbiologici) prima dell'inserimento dello IUC. Qualora il ginecologo valuti la necessità di esami preventivi, dovrà appuntarne la motivazione in cartella. E' consigliata l'esecuzione di un pap test nelle pazienti che non si sottopongono a screening oncocitologico da oltre 3 anni.
- d. Il ginecologo spiega all'utente i punti del consenso informato e lo compila con i dati della donna, che dovrà firmarlo. Il ginecologo descrive all'utente l'intervento di inserimento, spiega la necessità dell'utilizzo di condom nei 20 giorni successivi all'inserimento, al fine di minimizzare il rischio di infezioni, e illustra i controlli necessari per la verifica del posizionamento.
- e. Per le pazienti che hanno richiesto IVG chirurgica, già in consultorio o in sede di pre-ospedalizzazione, si propone l'inserimento immediatamente dopo l'intervento.

B. APPLICAZIONE DEGLI IUC

Come indicato nel Decreto Ministeriale 22.7.1996, G.U. Serie Generale del 14.9.1996 Suppl. Ordinario n.150 del 1996, l'inserimento di contraccettivi intrauterini (codifica ICD 9CM: 69.70) non necessita di un ambulatorio protetto. Lo IUC si applica preferibilmente durante il flusso mestruale o immediatamente dopo, immediatamente dopo un aborto spontaneo del primo trimestre o dopo una interruzione volontaria di gravidanza (IVG), 4 settimane dopo un parto, anche se taglio cesareo, avendo atteso la fisiologica involuzione dell'utero. Dopo una IVG farmacologica si procede all'inserimento al momento della ecografia di controllo, 15-20 giorni dopo la somministrazione del misoprostolo.

- a. Prima dell'inserzione, il ginecologo verifica la disponibilità dei dispositivi medici necessari per le condizioni di urgenza/emergenza che potrebbero verificarsi in conseguenza all'inserimento dello IUC (in particolare reazione vagale).
- b. Non vi è evidenza dell'utilità di premedicazioni antibiotiche o di prevenzione della reazione vagale, che non sono, pertanto, raccomandate.
- c. Il ginecologo procede all'inserimento.
- d. Il ginecologo insegna alla donna come controllare i fili dello IUC dopo ogni flusso mestruale, e decide la data del controllo successivo.

C. CONTROLLO DEGLI IUC

Il primo controllo viene effettuato dopo il flusso mestruale successivo all'inserimento, orientativamente, dunque, dopo 3-5 settimane. Non è necessario il controllo ecografico. In caso di richiesta per particolari motivi, si dovrà procedere ad invio protetto in agenda riservata.

D. RIMOZIONE DEGLI IUC

La rimozione, a richiesta della donna, o a scadenza del dispositivo, o per intervenute occorrenze cliniche, va effettuata preferibilmente durante il flusso mestruale. Se la donna desidera una gravidanza la rimozione può essere effettuata in qualunque momento del ciclo.

In caso di rottura o di non visualizzazione dei fili di reperi, il metodo più sicuro ed efficace per la rimozione di uno IUC è rappresentato dall'isteroscopia (*lost-IUC removal procedure*), per la quale dovrà esistere un percorso protetto con l'ospedale di riferimento aziendale.

E. PERCORSI DI EMERGENZA/URGENZA

I percorsi sottoelencati devono essere noti a tutti gli operatori che devono essere in grado di metterli in atto qualora se ne presentasse la necessità:

- a. In caso di reazione vagale mettere i piedi in alto e dare uno stimolo doloroso. Se la frequenza cardiaca è inferiore a 40-45 bpm, somministrare atropina (fl da 0,5 mg) al dosaggio di 0,01 mg/kg, per via intramuscolare o endovenosa. Montare fleboclisi con soluzione fisiologica e eventualmente, dopo 5-10 minuti, somministrare di nuovo atropina. **SE I SINTOMI PERSISTONO, CHIAMARE IL 118.**
- c. In caso di agitazione e spasmi muscolari somministrare Diazepam 10 mg per via intramuscolare.
- d. In caso di contrazioni uterine particolarmente dolorose somministrare Butilscolamina 20 mg per via intramuscolare.

IMPIANTI SOTTOCUTANEI

L'impianto sottocutaneo è un dispositivo a rilascio di etonorgestrel per la durata di 3 anni; è indicato per le donne o ragazze che abbiano controindicazioni all'utilizzo di contraccettivi contenenti estrogeni e all'inserimento di dispositivi/sistemi intrauterini, o che abbiano difficoltà a seguire le modalità di assunzione dei contraccettivi ormonali classici "short acting"

Per alcune categorie di donne rappresenta spesso l'unica opzione contraccettiva.

Sono controindicazioni all'uso del metodo:

- a. Disordini tromboembolici venosi in atto (ossia durante tutta la durata del trattamento)
- b. Tumori maligni sensibili agli steroidi sessuali (noti o sospetti)
- c. Anamnesi di epatopatia grave finché i tests di funzionalità epatica non siano rientrati nella norma
- d. Sanguinamento vaginale di causa non diagnosticata
- e. Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualunque degli eccipienti del dispositivo

Alcune condizioni particolari possono costituire controindicazioni relative, che richiedono una attenta valutazione del medico insieme con la donna: diabete, ipertensione non controllata dalla terapia, obesità, ipercolesterolemia e/o ipertrigliceridemia, cefalea, depressione, allergia agli anestetici locali. In caso di obesità è opportuno valutare la possibilità di una riduzione della durata dell'effetto contraccettivo. Tutti i centri IVG devono offrire l'opzione contraccettiva dell'impianto sottocutaneo.

L'inserimento e la rimozione devono essere eseguiti da un medico specificamente formato e operante presso un poliambulatorio, o un consultorio funzionalmente collegato con l'ospedale, o in un ambulatorio ospedaliero.

E' prevista una compartecipazione alla spesa ammontante al costo per la ASL del dispositivo, cui va aggiunto il costo della prestazione specialistica, secondo quanto stabilito dai LEA. Sono esentate dalla compartecipazione alla spesa le donne in condizioni di fragilità sociale, segnalata dai servizi sociali e/o dall'equipe consultoriale, nonché le donne esenti per reddito (E 02).

ALLEGATO n.1

CONSENSO INFORMATO PER L'APPLICAZIONE DI CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO (IUD o IUS)

La signora _____ nata a _____ il _____
_____ richiede l'inserimento di un contraccettivo intrauterino. Dichiaro di aver capito le informazioni e le raccomandazioni sottoesposte, che le sono state illustrate dal medico dott. _____

I contraccettivi intrauterini (IUD e IUS) sono efficaci, sicuri, pratici e reversibili.

I **dispositivi intrauterini (IUD)** sono costituiti di un materiale plastico biologicamente inerte, il polietilene, con aggiunta di un filamento di rame o rame e argento, che ha lo scopo di potenziarne l'efficacia.

I **sistemi intrauterini (IUS)** sono costituiti di materiale plastico che rilascia in cavità uterina piccole dosi del progestinico levonorgestrel e, oltre che per lo scopo contraccettivo, possono essere utilizzati nelle donne che hanno mestruazioni a carattere emorragico o come protezione endometriale nella terapia ormonale sostitutiva in menopausa. Ne esistono di due tipi, che rilasciano differenti dosaggi di levonorgestrel: Mirena® ne rilascia 20 mcg al giorno per 5 anni, e Jaydess® 8 mcg al giorno per 3 anni.

1. **EFFICACIA.** La percentuale di fallimenti si attesta, per il primo anno di utilizzo, allo 0,8% per gli IUD medicati al rame, e allo 0,2% per gli IUS medicati con levonorgestrel. La gravidanza con IUD-IUS ha un rischio di aborto circa 3 volte superiore alla media, con un lieve incremento del rischio di parto pretermine. Non vi è aumento del rischio di malformazioni fetali.
2. **COME FUNZIONA:**
 - a. **DISPOSITIVI INTRAUTERINI (IUD)** Il rame rilasciato in utero dagli IUD è tossico per l'ovocita e per gli spermatozoi; inoltre determina una reazione da corpo estraneo, con alterazioni biochimiche e cellulari della mucosa uterina (l'endometrio), che ostacolano il passaggio degli spermatozoi e la loro maturazione, e che possono causare flussi mestruali particolarmente lunghi e intensi. Queste alterazioni della mucosa endometriale possono inoltre ostacolare l'impianto dell'uovo fecondato. Si deve ribadire che il comitato per gli aspetti medici della FIGO (Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia), su richiesta dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha confermato che la gravidanza si considera iniziata solo dopo l'annidamento dell'uovo fecondato; in quest'ottica, lo IUD non può essere definito un metodo abortivo.
 - b. **SISTEMI INTRAUTERINI (IUS)** Il levonorgestrel rilasciato dagli IUS addensa il muco cervicale, che diventa praticamente impenetrabile per gli spermatozoi. Lo spessore della mucosa uterina si riduce notevolmente, e si verifica dunque, contrariamente agli IUD medicati al rame, una riduzione più o meno importante del sanguinamento mestruale, fino a quadri di amenorrea (assenza del ciclo). Le modificazioni a livello endometriale possono

portare inoltre alla produzione di glicodelina A, una proteina che inibisce l'interazione spermatozoo-cellula uovo, e dunque la fecondazione.

3. **REVERSIBILITA'**. Il ritorno alla fertilità dopo la rimozione dello IUD-IUS è immediato; l'80-95% delle donne che tolgono lo IUD-IUS per avere un figlio, ottiene la gravidanza entro i primi 12 mesi dalla rimozione.
4. **CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE**: gli IUD-IUS NON sono controindicati nelle donne che non hanno avuto figli o nelle adolescenti. Sono invece controindicazioni assolute:
 - a. **Gravidanza.**
 - b. **Infezioni**: infezione pelvica (PID) in corso o diagnosticata da meno di 3 mesi, malattia sessualmente trasmessa (MST) in corso, sepsi post-aborto o dopo un parto, cervicite purulenta, tubercolosi pelvica.
 - c. **Tumori dell'utero.**
 - d. **Fibromi** che alterino la cavità uterina o malformazioni uterine.
 - e. **Morbo di Wilson.**
 - f. **Controindicazioni specifiche per gli IUS medicati con levonorgestrel**: LES con anticorpi antifosfolipidi, trombosi venosa profonda o embolia polmonare in atto, tumore maligno ormonodipendente (es tumore al seno).
5. **POSSIBILI COMPLICAZIONI**:
 - a. **REAZIONE VAGALE**: l'inserimento dello IUD-IUS deve essere eseguito da un medico. La reazione vagale è un'evenienza rara, legata alla stimolazione dell'innervazione dell'utero, che può causare riduzione della frequenza cardiaca, con sudorazione, fino alla possibile perdita di coscienza. Il medico ha a disposizione ed utilizzerà i farmaci per fare fronte a questa eventuale rara complicazione.
 - b. **PERFORAZIONE**: è descritta con un'incidenza che varia nei diversi studi, dallo 0,06 all'1,6 ogni 1000 donne/anno.
 - c. **INFEZIONE PELVICA (PID)**: Il rischio di PID è molto basso, e concentrato nei 20 giorni successivi all'inserimento. Poiché la PID sembra essere legata alla procedura di applicazione, che deve avvenire in condizioni di sterilità-asepsi, può essere utile l'uso del preservativo nei 20 giorni successivi all'inserimento. Il rischio di PID è maggiore se la donna e/o il suo partner hanno più partners sessuali. Non è indicata l'esecuzione di un tampone vaginale, a meno che non vi sia un'indicazione clinica al momento. Il tampone può essere prelevato anche contestualmente all'inserimento, procrastinando la terapia eventuale ai risultati dello stesso. Non è raccomandato, invece, l'uso preventivo di antibiotici.
 - d. **INFERTILITA'-STERILITA'**: l'infezione pelvica, con risalita dei germi nelle tube, potrebbe portare ad infertilità. Tuttavia, le ultime revisioni della letteratura scientifica internazionale concordano nell'affermare che non vi è un aumento dell'incidenza di infertilità-sterilità nelle utilizzatrici di questo tipo di contraccettivi; sono invece potenzialmente a rischio le donne con più partners sessuali.
 - e. **GRAVIDANZE EXTRAUTERINE**: il rischio di gravidanza extrauterina è ridotto nelle utilizzatrici di IUD-IUS rispetto alla popolazione generale; qualora però il metodo dovesse fallire, la probabilità che la gravidanza sia extrauterina è alto.
 - f. **MESTRUAZIONI ABBONDANTI, MENOMETRORRAGIE** (solo per gli IUD al rame): nei primi 3 mesi dall'inserimento, le mestruazioni potranno essere particolarmente

abbondanti e lunghe e, pur riducendosi nei mesi successivi, generalmente il sanguinamento mestruale con gli IUD al rame è più intenso e più lungo delle normali mestruazioni.

- g. **ESPULSIONE O DISLOCAZIONE:** è più frequente nei 3 mesi successivi all'inserimento, e può essere inavvertita, o provocare dolore e/o sanguinamento.

6. INTERAZIONI: si raccomanda cautela in caso di termoterapia della regione sacrale o addominale (per le portatrici di IUD al rame, che potrebbe surriscaldarsi). Non esistono rischi di dislocazione, perforazione, espulsione o gravidanza collegabili con l'esecuzione di una RMN, in quanto il rame e l'argento non sono magnetizzabili, ne' è magnetizzabile il materiale degli IUS.

Preso atto delle informazioni fornitele, la signora _____
autorizza l'inserimento dello IUC, impegnandosi ad eseguire un controllo clinico o ecografico circa un mese dopo l'inserimento.

ALLEGATO n. 2

CONSENSO INFORMATO PER INSERIMENTO DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO SOTTOCUTANEO (IMPIANTO SOTTOCUTANEO)

- 1. INFORMAZIONI:** Il dispositivo contraccettivo sottocutaneo è un bastoncino di plastica piccolo, morbido, flessibile, della lunghezza di 4 cm e del diametro di 2 mm che viene inserito dal medico appena sotto la cute, nella parte superiore del braccio non dominante, e rilascia quotidianamente piccole quantità del progestinico etonogestrel, che assicura una contraccezione sicura per la durata complessiva di 3 anni. Dopo i 3 anni, l'impianto viene rimosso dal medico con una piccola incisione, cui può seguire l'inserimento nella stessa sede di un nuovo dispositivo.
- 2. MECCANISMO D'AZIONE:** Il principio attivo dell'impianto, l'etonogestrel, agisce in due modi:
 - a. Previene l'ovulazione;
 - b. Addensa il muco cervicale rendendo difficile la penetrazione dello sperma nell'utero.
- 3. EFFICACIA:** Il dispositivo contraccettivo sottocutaneo fornisce una contraccezione sicura, con le più basse percentuali di fallimenti, attorno allo 0,02%
- 4. CONTROINDICAZIONI:** Il dispositivo sottocutaneo non deve essere usato se:
 - a. È allergica all'etonogestrel;
 - b. Ha una trombosi venosa profonda o un'embolia in atto;
 - c. Soffre o ha sofferto di malattie al fegato;
 - d. Ha avuto o ha un cancro al seno o agli organi genitali;
 - e. Ha o ha avuto un sanguinamento vaginale di origine sconosciuta;
 - f. Sta prendendo farmaci che possono ridurne l'efficacia contraccettiva, quali:
 - Antiepilettici (primidone, fenitoina, barbiturici, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato);
 - Antitubercolari (ad esempio rifampicina);
 - Antiretrovirali: ritonavir, nelfinavir, nevirapina, efavirenz
 - Antifungini (per esempio griseofulvina);
 - Farmaci per l'ipertensione polmonare (bosentan);
 - Iperico o erba di San Giovanni, fitoterapico antidepressivo
 - g. Sta prendendo farmaci il cui effetto può essere aumentato (ad esempio la ciclosporina) o diminuito (lamotrigina) dall'ormone rilasciato dal dispositivo (etonogestrel).
- 5. EFFETTI INDESIDERATI:** Come tutti i medicinali, l'etonogestrel può causare effetti indesiderati:
 - a. Durante l'inserimento o la rimozione del contraccettivo, possono verificarsi ecchimosi, dolore, gonfiore o prurito e, in casi rari, infezione.
 - b. Può formarsi una cicatrice o può svilupparsi un ascesso al sito di inserimento.
 - c. Può verificarsi intorpidimento o sensazione di intorpidimento (o mancanza di sensibilità).
 - d. Può verificarsi espulsione o migrazione dell'impianto, dovuta all'inserimento intramuscolare, intrafasciale o vascolare.

- e. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per la rimozione dell'impianto.
- f. Ci sono state segnalazioni di trombosi venose o arteriose nelle donne che utilizzano l'impianto di etonogestrel.
- g. Durante l'uso del dispositivo sottocutaneo può verificarsi un cambiamento del sanguinamento mestruale: può trattarsi solo di lieve spotting che non richiede nemmeno l'uso di un assorbente, oppure di un sanguinamento più intenso, che assomiglia a una mestruazione leggera e richiede l'uso di assorbenti. È possibile anche non avere alcun sanguinamento. I sanguinamenti irregolari non sono un segno di riduzione della protezione contraccettiva del dispositivo.
- h. Sono stati inoltre riportati i seguenti effetti indesiderati: acne, mal di testa, modificazioni del peso corporeo, tensione e dolorabilità mammaria, perdita di capelli, capogiri, depressione, riduzione della libido, aumento dell'appetito, dolore addominale, nausea, gonfiore addominale, mestruazioni dolorose, sintomi simil-influenzali.

La sottoscritta _____ edotta
dal/la dott/a _____ sui possibili effetti collaterali e
avversi, chiede che le venga applicato un DISPOSITIVO SOTTOCUTANEO a scopo contraccettivo
(NEXPLANON).

Roma _____

Firma della donna _____

Firma del/la medico/a _____

RIFERIMENTI NORMATIVI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, art. 32

LEGGE N.405 DEL 29 LUGLIO 1975 “Istituzione dei Consultori Familiari”

LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE LAZIO N.15 DEL 18 APRILE 1976 “Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili”

LEGGE N.194, DEL 22 MAGGIO 1978 “Norme sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”

RELAZIONE AL PARLAMENTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194/78. Dati definitivi 2014 e 2015

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA REGIONE LAZIO DEL 12 MAGGIO 2014: “Linee di indirizzo regionali per le attività dei Consultori Familiari”

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 9 DICEMBRE 2015 “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI – CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA, 2014

BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA

1. **WHO MEDICAL ELIGIBILITY CRITERIA FOR CONTRACEPTIVE USE**, 5th edition 2015
2. **US MEDICAL ELIGIBILITY CRITERIA (US MEC) FOR CONTRACEPTIVE USE**, 2016
3. **RCOG- FACULTY OF SEXUAL & REPRODUCTIVE HEALTHCARE STATEMENT: VENOUS THROMBOEMBOLISM (VTE) AND HORMONAL CONTRACEPTION**, Nov 2014
4. **ACOG COMMITTEE OPINION: REPRODUCTIVE LIFE PLANNING TO REDUCE UNINTENDED PREGNANCY**, Feb 2016
5. **ARISI E et al LINEE GUIDA ITALIANE SU L’EFFICACIA E L’USO APPROPRIATO DELLA CONTRACCZIONE INTRAUTERINA** Italian Journal of Gynaecology and Obstetrics, dec 2014
6. **CENTRO NAZIONALE DI EPIDEMIOLOGIA, SORVEGLIANZA E PROMOZIONE DELLA SALUTE. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE TROMBOTICHE ASSOCIATE ALL’USO DI ESTRO-PROGESTINICI IN ETÀ RIPRODUTTIVA. DOCUMENTO DI CONSENSO**, 2009.
7. **WHO SELECTED PRACTICE RECOMMENDATIONS FOR CONTRACEPTIVE USE-3rd edition**, 2016
8. **UK SELECTED PRACTICE RECOMMENDATIONS FOR CONTRACEPTIVE USE** 2006
9. **NEXPLANON- ETONOGESTREL IMPLANT. US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) APPROVED PRODUCT INFORMATION**. Revised March, 2016. US National Library of Medicine. (Available online at www.dailymed.nlm.nih.gov <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=b03a3917-9a65-45c2-bbbb-871da858ef34> (Accessed on October 24, 2016).
10. **CREININ MD, et al**: The US etonogestrel implant mandatory clinical training and active monitoring programs: 6-year experience. *Contraception*. 2017; 95(2): 205.
11. **FSRH (FACULTY OF SEXUAL & REPRODUCTIVE HEALTHCARE)**: FSRH Guideline- Emergency Contraception, March 2017".
12. **ECEC (European Consortium for Emergency Contraception)/ESC (European Society of Contraception and Reproductive Health) Emergency Contraception-A guideline for service provision in Europe**, december 2013

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 luglio 2017, n. G09655

Attuazione del DM Salute del 07/06/2017. Riapertura termini e integrazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020, approvato con Determinazione Regionale G04364 del 06/04/2017.

OGGETTO: Attuazione del DM Salute del 07/06/2017. Riapertura termini e integrazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020, approvato con Determinazione Regionale G04364 del 06/04/2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.723 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore regionale della Direzione "Salute e Politiche Sociali" al dr. Vincenzo Panella;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, emanato in attuazione della direttiva 2001/19/CE;

VISTO, in particolare, l'art. 25 del novellato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, il quale prevede che le regioni e le province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

VISTO il decreto 7 marzo 2006 e s.m.i., con il quale il Ministro della Salute ha definito i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

VISTA la determinazione della Regione Lazio n. G04364 del 6 aprile 2017 che ha approvato il bando di concorso per l'ammissione di n. 70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017 – 2020;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio, sezione terza-quater, n. 5994 del 21 aprile 2017, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 5 del predetto decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006;

VISTA la nota prot. n. 282490 del 5 giugno 2017 con la quale la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ha sollecitato un pronunciamento del Ministero della Salute in merito alla suddetta sentenza;

VISTA la nota prot. 18582 del 5 giugno 2017, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione Salute – Regione Piemonte ha rappresentato la posizione generale delle Regioni e Province autonome al Ministero della Salute relativamente al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017, che ha modificato gli articoli 5 e 6 del decreto del 7 marzo 2006, disponendo che "i requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione";

CONSIDERATE le numerose consultazioni tra le Regioni e Province autonome fra loro e con il Ministero della Salute attraverso il Coordinamento tecnico della Commissione Salute – Regione Piemonte, finalizzate al recepimento del mutato quadro normativo e regolamentare nel concorso di ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di procedere alla riapertura e all'integrazione del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020, distinguendo tra i requisiti da possedere entro la data di scadenza del bando e i requisiti da possedere entro la data di inizio del corso di formazione, recependo le modifiche introdotte dalle disposizioni del D.M. Salute del 7 giugno 2017;

VISTA inoltre la nota prot. n. 13670 del 20/06/2017 che il Coordinamento tecnico della Commissione Salute – Regione Piemonte ha inviato al Ministero della Salute, richiedendo un parere circa la possibilità di posticipare la data di inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020 per il tempo strettamente necessario a svolgere gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 368/1999;

VISTA la nota del Ministero della Salute, prot. n. 35352 del 30/06/2017, in risposta alla suddetta nota prot. n. 13670 del 20/06/2017, con la quale si esprime parere favorevole;

RITENUTO pertanto di approvare l'integrazione del bando di concorso suddetto (Allegato A) e il modello di presentazione della domanda (Allegato B), parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

DETERMINA

- Di approvare, in attuazione del D.M. Salute del 07/06/2017, la riapertura dei termini e integrazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020 (Allegato A) e il modello di presentazione della domanda di ammissione (Allegato B), parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

Con successivi provvedimenti del Direttore Regionale competente, si provvederà all'impegno degli importi occorrenti per far fronte alle spese relative alla corresponsione delle borse di studio ed all'organizzazione e attuazione del suddetto corso, finanziate con le quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a destinazione vincolata assegnate annualmente dal Ministero della Salute.

Il termine per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Vincenzo Panella

Allegato A

Attuazione del D.M. Salute del 07/06/2017. Riapertura termini e integrazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020, approvato con Determinazione Regionale G04364 del 06/04/2017.

Art. 1. (Contingente)

1. Nella Regione Lazio sono riaperti i termini del bando di pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2017-2020 di n. 70 laureati in medicina e chirurgia – approvato con Determinazione Regionale n. G04364 del 06 aprile 2017, pubblicato sul BURL n. 31 del 18 aprile 2017 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 9 maggio 2017.
2. Il presente provvedimento integra il suddetto bando, in attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 135 del 13/06/2017.

Art. 2. (Requisiti di ammissione)

Ai sensi del D.M. Salute del 7 giugno 2017, sono ammessi al concorso i candidati già in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e che conseguiranno i requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana entro la data di inizio del corso triennale di formazione.

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
 - d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
 - e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
 - f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia.
3. Sono inoltre requisiti di ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale, a pena di esclusione, i seguenti:
 - a. abilitazione all'esercizio della professione;
 - b. iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Repubblica Italiana.
4. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I requisiti di cui al punto 3 devono essere posseduti prima della data di inizio del corso di formazione triennale, prevista entro il mese di dicembre 2017.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Repubblica Italiana prima della data di inizio del Corso.

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente provvedimento (Allegato B), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area 11/42, via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che spediscono la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato e prima della data di pubblicazione dello stesso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.
3. Le domande relative al precedente bando approvato con Determinazione Regionale n. G04364 del 06 aprile 2017, pubblicato sul BURL n. 31 del 18 aprile 2017, inviate entro il termine perentorio dell'8 giugno 2017, dai medici allora già abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine, non devono essere ripresentate.
4. Le domande di ammissione relative al precedente bando, approvato con Determinazione Regionale n. G04364 del 06 aprile 2017 e pubblicato sul BURL n. 31 del 18 aprile 2017, inviate dai medici allora abilitandi e non iscritti all'ordine, devono essere ripresentate utilizzando il modello Allegato B.
5. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l'indicazione: "contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale". E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
6. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.
7. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
 - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato con provvedimento in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria con provvedimento in corso di validità;
 - d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
 - e) di accettare che l'eventuale ammissione al corso triennale di formazione è subordinata al possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana entro la data di inizio del corso medesimo;
 - f) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale);

- g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma.
8. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata.
 9. Alla domanda deve essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non devono invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
 10. I candidati portatori di handicap devono dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. n.104/92 s.m.i., specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
 11. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio devono essere tempestivamente comunicati.
 12. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 13. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 s.m.i., il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 14. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Lazio per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4 (Prova d'esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio oggettivo stabilito dalla Regione Lazio.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Lazio, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 5 (Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368 s.m.i., si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

Art. 7 (Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 8 (Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Lazio.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione

di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione Lazio, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione Lazio, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Lazio a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Lazio.
7. La Regione Lazio procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
8. Gli interessati, ai sensi della L.n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 9 (Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al corso. A tal fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 10 (Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.

2. Entro tale limite la Regione Lazio provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11 (Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora: a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti; b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione; c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12 (Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13 (Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.

Art. 14 (Disciplina del corso – rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 2017-2020 inizia entro il mese di dicembre 2017, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 368/99 s.m.i., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche: a) la formazione rientri nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'università corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato); b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie; c) l'attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della Salute e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l'avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre, l'elenco delle Università che hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi.

3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione Lazio.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 n. 368 e s. m.i.

Art. 15 (Incompatibilità)

1. Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Allegato B
(Scrivere a macchina o in stampatello)

Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area GR/11/42
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 Roma

Il/La sottoscritto/a _____
(Cognome e Nome)

nato/a _____ (provincia di _____) Stato _____

il _____ codice fiscale _____

e residente a _____

(provincia di _____) in via/Piazza _____ n. civico _____

c.a.p. _____, telefono _____ cellulare _____,

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, anni 2017/2020, di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999, (approvato da codesta Regione con Determinazione n. G04364 del 06/04/2017 e integrato dalla presente Determinazione n. _____ del __/__/____).

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro dell'Unione Europea _____
_____ (indicare la cittadinanza di Stato membro dell'UE);
2. di essere cittadino non comunitario _____ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea), in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente con provvedimento in corso di validità, essendo familiare _____ (indicare il rapporto di parentela) di un cittadino comunitario (barrare con crocetta, la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 1, art. 38, D.Lgs. n.165/2001s.m.i.);
3. di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal comma 3-bis dell'art. 38 del decreto legislativo n.165/2001, in particolare:
cittadinanza di Paese non UE _____ (indicare Stato non appartenente all'U.E.) e
 titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, o
 titolarità di status di rifugiato politico con provvedimento in corso di validità, o
 titolarità dello status di protezione sussidiaria con provvedimento in corso di validità
(barrare con crocetta la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 3-bis, art.38, D.Lgs.n.165/2001s.m.i.);

4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _____
(gg/mm/anno) presso l'Università di _____;
5. di accettare che i requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione;
6. di non essere / essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se sì indicare quale)
_____;
7. di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 s.m.i. e in particolare:

(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap)
8. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;

Dichiara inoltre di accettare tutte le disposizioni del presente Bando (Allegato A).

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefonico/cellulare):

città _____

(provincia di _____) in via/Piazza _____ n. civico _____

c.a.p. _____, telefono _____ cellulare _____

e-mail _____ pec _____

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Abruzzo al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Abruzzo unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.

Data _____

Firma

N.B. Alla domanda deve essere allegata una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità.

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 giugno 2017, n. G08681

Affidamento del servizio di consulenza tecnica e scientifica, ai sensi dell'art. 125, co.11, D.Lgs. 163/2006, alla Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, con sede in Viterbo, Via S. Giovanni Decollato n. 1, C.F. 80029030568, P.I. 00575560560. Conferma impegno di spesa di € 28.548,00 (IVA inclusa) da imputare sul Capitolo B21904, del Bilancio Regionale- Es. Fin. 2017. Lotto CIG n. Z7C190B3AB – CUP F85116000000002.

OGGETTO: Affidamento del servizio di consulenza tecnica e scientifica, ai sensi dell'art. 125, co.11, D.Lgs. 163/2006, alla Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, con sede in Viterbo, Via S. Giovanni Decollato n. 1, C.F. 80029030568, P.I. 00575560560. Conferma impegno di spesa di € 28.548,00 (IVA inclusa) da imputare sul Capitolo B21904, del Bilancio Regionale- Es. Fin. 2017. Lotto CIG n. Z7C190B3AB – CUP F8511600000002.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività produttive" (oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive);

VISTA la Legge 20 Novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016 n. 18 del - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 16, della suddetta Legge regionale alla stregua del quale "...per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 857 del 31 dicembre 2016, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 858 del 31 dicembre 2016, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14, recante: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019;

VISTA la Circolare 44312 del 30/01/17 del Segretariato Generale della Giunta regionale e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017;

VISTI altresì:

- il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;
- la L.R. 26 giugno 1980, n° 90: “Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio”;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;

VISTO il comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale “per servizi o forniture di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00 e fino alle soglie di cui al comma 9, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 336 del 10 giugno 2014 recante “Approvazione delle linee guida per l’acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio”;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 8, comma 4, delle linee guida per l’acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio approvate con la DGR 336/2014, “le forniture e i servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00, possono essere affidati direttamente ad un determinato operatore economico”, senza necessità di ricorrere a procedure comparative;
- è intenzione dell’Amministrazione Regionale realizzare un progetto finalizzato al censimento ed alla caratterizzazione geologico-tecnica dei siti interessati da attività termali interessanti il territorio del comune di Viterbo; nonché alla ridefinizione del modello idrogeologico dell’area ricadente nel citato territorio e dei piani di protezione e gestione del sistema idrotermale;

PRESO ATTO che la concessione mineraria “Bullicame”, una delle concessioni minerarie attualmente nella titolarità del Comune di Viterbo, scadrà nel 2017;

CONSIDERATO, pertanto, che è urgente, nelle more della definizione delle procedure finalizzate al rilascio della nuova concessione e nell’imminenza della scadenza dell’attuale titolo concessorio, anche in considerazione della complessità delle questioni sottese al rilascio del nuovo titolo, assicurare all’amministrazione procedente un quadro scientificamente attendibile della quantità e qualità delle risorse dell’acquifero vulcanico dell’area del viterbese, a garanzia che l’esercizio della funzione tenga adeguatamente conto del temperamento degli interessi coinvolti e della piena tutela dell’interesse pubblico al migliore sfruttamento del bene appartenente al patrimonio indisponibile regionale, in conformità alla normativa vigente in materia;

TENUTO CONTO inoltre che la necessità di acquisire i dati relativi al bacino idrogeologico del viterbese da soggetto scientificamente dotato delle adeguate capacità tecnico-professionali, si giustifica anche in considerazione dell'obiettivo di approfondire i possibili rischi, ovvero situazioni di pericolo, che l'assenza di un sistema di monitoraggio e controllo dei punti di captazione sorgentizi delle acque termali possa arrecare non solo all'igiene e salute pubblica, ma anche alla sorgente Bullicame medesima, considerata patrimonio storico e culturale;

RAVVISATA la necessità di affidare la realizzazione del progetto di cui sopra ad un operatore qualificato, mediante affidamento ex art. 125 del D. Lgs. 163/2006, da individuare tra Istituti Universitari che dispongono di adeguate conoscenze del territorio e della materia, nonché di tecnologie atte a svolgere specifici monitoraggi;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche possiede una consolidata esperienza ed un'adeguata capacità professionale nelle materie oggetto dell'incarico, con particolare riferimento alle numerose analisi d'idrogeologia condotte dal dipartimento competente con lo sviluppo di studi sulla quantità e qualità delle risorse dell'acquifero vulcanico dell'area del viterbese, nonché sulla geomorfologia del medesimo territorio, come confermato dalle numerose pubblicazioni prodotte dal citato Dipartimento relative all'area indicata;

CONSIDERATO altresì che la capacità dell'Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche è attestata dalla disponibilità di software per la modellistica degli acquiferi, ed in generale della strumentazione tecnica necessaria per l'esecuzione delle prove e misure sulle proprietà idrauliche e idrodipersive dei terreni;

VISTA la nota prot. n. 97816 del 23 febbraio 2016, con la quale la Regione Lazio ha richiesto alla Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche la presentazione di un'offerta, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 per la fornitura in affidamento diretto di un servizio finalizzato ad ottenere uno studio per ipotesi operative gestionali delle risorse idriche del sistema idrotermale dell'area viterbese e pianificazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio;

VISTA la nota del 29 febbraio 2016, acquisita agli atti regionali con prot. n. 111510 del 1 marzo 2016, con la quale la Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche ha trasmesso alla Regione Lazio la propria offerta per il servizio richiesto, il cui costo è di € 39.000,00 più IVA pari a € 8.580,00, denominata "Programma di ricerca e offerta economica - studio per ipotesi operative gestionali delle risorse idriche del sistema idrotermale dell'area viterbese e pianificazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio";

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che l'Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, con sede in Viterbo, Via S. Giovanni Decollato n. 1, C.F. 80029030568, P.I. 00575560560, offra adeguate garanzie per l'esecuzione del servizio sopra indicato;

PRESO atto dell'offerta presentata dall'Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di Viterbo, denominata "Programma di ricerca e offerta economica - studio per ipotesi operative gestionali delle risorse idriche del sistema idrotermale dell'area viterbese e pianificazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio", il cui costo è di € 39.000,00 più IVA pari a € 8.580,00;

VISTA la Determinazione n. G04204 del 26 aprile 2016 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di consulenza tecnica e scientifica, ai sensi dell'art. 125, co.11, D.Lgs. 163/2006, alla Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, con sede in

Viterbo, Via S. Giovanni Decollato n. 1, C.F. 80029030568, P.I. 00575560560. Conferma impegno di spesa di € 28.548,00 (IVA inclusa) da imputare sul Capitolo B21904, del Bilancio Regionale– Es. Fin. 2016. Lotto CIG n. Z7C190B3AB – CUP F85116000000002”;

CONSIDERATO che con il suddetto atto è stato affidato alla Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche con sede in Viterbo, Via S. Giovanni Decollato n. 1, C.F. 80029030568, P.I. 00575560560, il servizio di consulenza tecnica e scientifica finalizzato alla redazione di uno “Studio per ipotesi operative gestionali delle risorse idriche del sistema idrotermale dell’area viterbese e pianificazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio” - Lotto **CIG n. Z7C190B3AB; CUP F85116000000002;**

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione si è provveduto a impegnare a favore dell’Università degli Studi della Tuscia la somma complessiva di € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 di imponibile ed € 8.580,00 di IVA) sul capitolo di spesa B21904 sull’esercizio 2016 come segue:

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Importo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Impegno n.</i>
2016	47.580,00	B21904	22222/2016

VISTO il contratto tra la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e la Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, nel quale sono definiti i termini e le modalità operative a cui le parti dovranno attenersi nell’espletamento del servizio (REG. CRON. N. 19466 del 22/09/2016);

CONSIDERATO che in data 06/07/2016 è stato emesso a favore dell’Università degli Studi della Tuscia, a titolo di anticipo del 40 % dell’importo contrattuale, un provvedimento di liquidazione per l’importo di € 19.032,00;

CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo della Regione Lazio per gli esercizi 2017-2019, l’impegno da confermare nell’esercizio finanziario 2017 sul capitolo di spesa B21904 di € 28.548,00 è stato numerato con il n. 10207/2017;

ATTESO che la suddetta obbligazione scadrà nel corso del corrente esercizio finanziario e che, pertanto, si rende necessaria la conferma del suddetto impegno;

PRESO ATTO del Piano finanziario contenente il Cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti relativo al suddetto incarico, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. 18/2016, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato I);

RITENUTO di dover approvare il suddetto Piano finanziario, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato I);

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente riportate:

- di confermare, giusta Determinazione n. G04204/2016, dell’Università degli Studi della Tuscia per l’esercizio finanziario 2017, l’impegno n. 10207/2017 per l’importo di € 28.548,00; (il suddetto capitolo corrisponde alla missione 14 programma 01 macro-aggregato 1.03.02.10 “Consulenze”).

- di dare atto che l'obbligazione giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 2017;
- di approvare il Piano finanziario contenente il Cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti relativo al suddetto progetto, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L.R. 18/2016, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato I).
- di notificare il presente provvedimento all'Università degli Studi della Tuscia
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Rosanna Bellotti

Direzione regionale: Sviluppo Economico e Attività Produttive

Area: Attività Estrattive

INTERVENTO	RIFERIMENTI DI BILANCIO		PIANO FINANZIARIO						
	M e P	cdc.finanz. fino al IV livello	anno 2017		anno 2018		anno 2019		
oggetto Affidamento del servizio di consulenza tecnica e scientifica, ai sensi dell'art. 125, co.11, D.Lgs. 163/2006, alla Università degli Studi della Tuscia	14-01	1.03.02.10	capitolo B21904	mese	importo impegno	mese	importo impegno	mese	importo impegno
				05	€ 28.548,00	/	€ 0,00	/	€ 0,00
				mese	importo liquidazione	mese	importo liquidazione	mese	importo liquidazione
				12	€ 28.548,00	/	€ 0,00	/	€ 0,00

Compatibilmente con le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, per le proposte di impegno il cui piano finanziario si estende oltre il triennio del bilancio 2017-2019, è necessario aggiungere le ulteriori annualità, nel rispetto dello schema di cui sopra.

Regione Lazio

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 luglio 2017, n. G09188

Trasferimento competenze dall'Area "Legislativa e conferenze di servizi" all'Area "Vigilanza urbanistica – edilizia e contrasto all'abusivismo" nell'ambito della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità.

Oggetto: Trasferimento competenze dall'Area "Legislativa e conferenze di servizi" all'Area "Vigilanza urbanistica – edilizia e contrasto all'abusivismo" nell'ambito della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria in data 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" ed in particolare l'art 11 che disciplina le strutture della Giunta Regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti le strutture organizzative, di cui al Capo I del Titolo III;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 29.05.2013 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti" all'Arch. Manuela Manetti;

VISTA la legge regionale del 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*", con cui, tra l'altro, è stato avviato, ai sensi dell'articolo 14, un processo di razionalizzazione degli uffici e dei servizi della Regione;

CONSIDERATO che con deliberazioni di Giunta Regionale nn. 489/2015, 530/2015 e 721/2015, si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale, alla relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali e che, inoltre, è stato dato mandato a ciascun direttore regionale di effettuare una puntuale verifica delle attività svolte dalle singole aree della propria direzione, al fine di individuare possibili accorpamenti e/o soppressioni delle stesse;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.145 del 31/03/2016 e le Direttive del Segretario Generale n.182669 e n.182673 del 07/04/2016 con le quali si è provveduto a modificare l'assetto organizzativo e la denominazione della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti" in " Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità" nonché a procedere alla novazione del contratto del Direttore Arch. Manuela Manetti;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G05267 del 20.04.2017 "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità*".

CONSIDERATA la necessità di procedere, per motivi organizzativi e per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, accorpate funzioni omogenee distribuite su più aree;

RITENUTO pertanto trasferire le competenze relative all'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica dall'Area "Legislativa e conferenze di servizi" all'Area "Vigilanza urbanistica – edilizia e contrasto all'abusivismo" che già si occupa di poteri sostitutivi in materia di repressione dell'abusivismo edilizio ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 15/2008;

RITENUTO necessario adeguare e rimodulare le declaratorie delle suddette Area "Legislativa e conferenze di servizi" e Area "Vigilanza urbanistica – edilizia e contrasto all'abusivismo" come riportato nell'*Allegato 1* al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate di:

- 1) Trasferire le competenze relative all'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica dall'Area "Legislativa e conferenze di servizi" all'Area "Vigilanza urbanistica – edilizia e contrasto all'abusivismo";
- 2) di approvare le declaratorie dell'Area "Legislativa e conferenze di servizi" e dell'Area "Vigilanza urbanistica – edilizia e contrasto all'abusivismo" come riportato nell'*Allegato 1* al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa alla Direzione regionale "Affari istituzionali, personale e Sistemi informativi", per i successivi adempimenti di competenza e verrà pubblicata sull'intranet regionale.

IL DIRETTORE
(Manuela Manetti)

Allegato 1**Area VIGILANZA URBANISTICA – EDILIZIA E CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO***declaratoria:*

Secondo quanto disposto dalla L.r.15/2008, effettua la vigilanza ed il controllo sull’attività urbanistica ed edilizia esercitata dai Comuni anche nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

Fornisce agli enti locali il necessario supporto per le demolizioni delle opere abusive e gestisce il fondo di rotazione per l’anticipazione delle spese di demolizione e di ripristino;

Verifica gli esposti e le notizie concernenti la realizzazione di opere abusive e predispone gli atti conseguenti agli esiti istruttori;

Verifica gli esposti e le notizie concernenti la realizzazione di opere abusive su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici provvedendo con gli atti conseguenti agli esiti istruttori;

Effettua il monitoraggio dei dati relativi all’abusivismo sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni, delle indagini territoriali e dei rilievi aerofotogrammetrici e satellitari;

Cura e provvede all’amministrazione della banca dati sull’abusivismo attraverso il sistema informativo SIGAE finalizzato alla gestione e al monitoraggio dei dati relativi all’abusivismo nei comuni del Lazio;

Elabora proposte agli organi istituzionali della Regione per il contrasto dell’abusivismo;

Istruisce le richieste di rimborso delle somme di spettanza regionale erroneamente versate o versate in eccedenza, relative a pratiche di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 e della L.r. 12/2004.

Cura il procedimento relativo all’esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica in caso di inerzia dei Comuni ed attua il conseguente monitoraggio dell’attività svolta dai commissari ad acta.

Propone alla Giunta regionale, in caso di inerzia dei Comuni, l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia di repressione dell’abusivismo edilizio ai sensi dell’art. 31 della L. r. n. 15/2008.

Propone alla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’art 34 della L.r. n. 15/2008, l’annullamento di deliberazioni e di provvedimenti comunali.

Elabora relazioni di carattere giuridico-legislativo di supporto all’Avvocatura regionale ed all’area Affari generali della Direzione per la valutazione dell’interesse alla costituzione in giudizio della Regione Lazio.

Provvede alla costituzione, tenuta e aggiornamento dell’albo dei Commissari ad Acta “esterni”, secondo le modalità previste dalla D.G.R 458/2015;

Provvede alla costituzione, tenuta e aggiornamento dell’elenco dei funzionari regionali da nominare quali consulenti tecnici dei pubblici ministeri, nell’attività finalizzata all’esecuzione delle sentenze penali di condanna per la demolizione dei manufatti abusivi, connessi ai Protocolli d’Intesa sottoscritti tra la Regione e Procure della Repubblica.

Collabora con l’Area Affari Generali, all’istruttoria di ogni attività diretta nei confronti degli Organi della Regione, degli Organi dello Stato e degli Organi Comunitari e in merito ai ricorsi amministrativi ordinari e straordinari, per quanto di competenza dell’Area.

Provvede all’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 e L.308/2004 per l’ambito territoriale di Roma Capitale e di tutti i Comuni del territorio regionale;

Area LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

declaratoria:

Svolge attività di studio, di ricerca, di interpretazione normativa e di produzione legislativa nelle materie afferenti la Direzione, in coordinamento con l'Ufficio Legislativo del Segretariato generale.

Collabora con l'Area Affari Generali nel coordinamento con l'Ufficio Legislativo del Segretariato per la predisposizione dei testi normativi di riferimento.

Fornisce consulenza e supporto giuridico-amministrativo agli enti locali.

Partecipa ai lavori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata nelle materie governo del territorio e del paesaggio.

Gestisce il procedimento di conferimento ai comuni della delega di funzioni in materia paesaggistica e provvede al successivo controllo sul suo corretto esercizio.

Cura e gestisce le attività inerenti lo svolgimento delle conferenze di servizi e la predisposizione degli accordi di programma afferenti le materie della Direzione.

Cura la nomina dei Collegi di Vigilanza ed effettua il monitoraggio dell'attività svolta dagli stessi.

Collabora con l'Area Affari Generali, all'istruttoria di ogni attività diretta nei confronti degli Organi della Regione, degli Organi dello Stato e degli Organi Comunitari e in merito ai ricorsi amministrativi ordinari e straordinari, per quanto di competenza dell'Area.

Enti Locali
Province
Provincia di Frosinone

Avviso

**R.D. 1775/33 ART. 7. DOMANDA DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE
PUBBLICHE DA POZZO UBIcato NEL COMUNE DI PONTECORVO (FR) FOGLIO N. 51 MAPPALE
N. 348. DITTA TAMOIL ITALIA SPA**

PROVINCIA DI FROSINONE
Settore Territorio e SUA, Servizio Tutela Acque – Risorse Idriche

Oggetto: Pubblicazione avviso di domanda di Concessione di derivazione di acqua pubblica.

La ditta TAMOI ITALIA S.P.A., con sede legale in via A. Costa n. 17, 20131 Milano (MI), in data il 18/04/2016 ha presentato Domanda di Concessione trentennale, acquisita agli atti con prot. n. 40500/2016, per la derivazione di acqua pubblica, da n.1 pozzo per uso autolavaggio, ricadente nel Comune di Pontecorvo (FR), Località S.P. Ravano km 1+740, in catasto Fig. 51 Mapp. 348, per una portata media di 0,019 l/s, massima di 0,53 l/s ed un volume annuo pari a 600 mc.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Nardone Manuel

Enti Locali

Province

Provincia di Frosinone

Avviso

**R.D. 1775/33 - ART. 7. CONCESSIONE PER DERIVARE ACQUA PUBBLICA A SCOPO IRRIGUO DA
POZZO UBICATO NEL COMUNE DI ROCCASECCA(FR) FOGLIO N. 34 MAPPALE N. 382. DITTA
PISTILLI MARTINA**

PROVINCIA DI FROSINONE
Settore Territorio e SUA, Servizio Tutela Acque – Risorse Idriche

Oggetto: Pubblicazione avviso di domanda di Concessione di derivazione di acqua pubblica.

La ditta Pistilli Martina, con domanda presentata il 23/08/2016, acquisita agli atti con prot. n. 82522/2016, ha chiesto la concessione quarantennale alla derivazione di acqua pubblica, per uso irriguo, tramite un pozzo sito su terreno distinto in Catasto al foglio n. 34, con il mappale n. 382, in località Casilina Sud, "Contrada Termine" del Comune di Roccasecca (Fr), per una portata massima pari a 3 l/s, una portata media di 0,63 l/s ed un volume complessivo di 20.000 m3..

Il Responsabile del Servizio
Ing. Nardone Manuel

Enti Locali

Province

Provincia di Frosinone

Avviso

R.D. 1775/33 - ART.7. DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVARE ACQUA PUBBLICA A SCOPO IRRIGUO DA POZZO UBICATO NEL COMUNE DI ARPINO (FR) FOGLIO N. 22 MAPPALE N. 398. DITTA CAPUANO VERONICA.

PROVINCIA DI FROSINONE
Settore Territorio e SUA, Servizio Tutela Acque – Risorse Idriche

Oggetto: Pubblicazione avviso di domanda di Concessione di derivazione di acqua pubblica.

La ditta Capuano Veronica, residente in via Scaffa, 55 03033 Arpino (FR), con domanda presentata il 10/08/2016, prot. n. 80428 del 11/08/2016, ha chiesto la concessione quarantennale alla derivazione di acqua pubblica, per uso irriguo, tramite un pozzo sito su terreno distinto in Catasto al foglio n. 22, con il mappale n. 398, in località "Manzitti" del Comune di Arpino (Fr), per una portata massima pari a 0,7 l/s, una portata media di 0,071 l/s ed un volume complessivo di 2250 mc.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Nardone Manuel

Enti Locali
Comuni
ROMA CAPITALE

Decreto di esproprio 3 luglio 2017, n. 10

Decreto di Esproprio emesso ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. - Pos. Pratica 1/2013 (Fasc. 1/2013) - Collettore IV Miglio Almone - Eliminazione della Scarico C4

OGGETTO: Decreto di esproprio emesso ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Pos. Pratica 1/2013
(Fasc. 1/2013)

COLLETTORE IV MIGLIO
ALMONE -
ELIMINAZIONE
DELLO SCARICO C4 -

Il Responsabile del
Procedimento
(F.S.A. Massimo Rossetti)

Il Responsabile dell'Ufficio
Decreti ed Atti di Cessione
(Dott.ssa Alba Stillitano)

Il Direttore della Direzione
Pianificazione Generale
(Ing. Fabio Pacciani)

N.-----

IL DIRIGENTE

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto di Roma Capitale;
- Vista la Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 11, comma 7;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2004;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 5 maggio 2004;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 229 del 27 luglio 2012 è stato approvato il progetto definitivo concernente la realizzazione dell'Intervento sul "Collettore IV Miglio Almone - Eliminazione dello scarico C4 -" e, contestualmente, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'Opera, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- con Decreti Dirigenziali n. 21 e n. 22 del 15 maggio 2013 è stata disposta, ai sensi degli articoli 22 bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'occupazione d'urgenza e l'occupazione temporanea delle aree occorrenti per la realizzazione del succitato Intervento;

Dato atto che:

- è vigente il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera fissato in anni 5;
- è stata determinata, in via d'urgenza, l'indennità di esproprio che viene notificata contestualmente al presente provvedimento e da corrispondere agli aventi diritto;
- in data 1 febbraio 2013, protocollo n. 11089, è stata depositata dalla Commissione di Valutazione, incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 1300 del 4 dicembre 2012, apposita relazione di stima dalla quale si evince che: "Il progetto prevede due Interventi:
 - Collettore DN 1000 Fosso dello Statuario, già realizzato, per la deviazione delle acque bianche prima che le stesse confluiscono all'abitato IV Miglio;
 - Collettore IV Miglio Almone, per il trasferimento a valle delle acque reflue attraverso l'Adduttrice dell'Appia Pignatelli - Almone, la cui realizzazione prevede due Opere principali, la prima costituita dal manufatto comprendente lo scolomotore e la stazione di sollevamento con tutti i manufatti accessori, la seconda rappresenta la condotta di mandata in pressione e dal tratto di fognatura discendente verso Via Appia Pignatelli.
 Le Opere interessano il territorio compreso nell'Ambito n. 15

– Roma del Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Regione Lazio, le aree interessate dalla realizzazione dell'Opera risultano destinate a Sistema Ambientale – Parchi – istituiti e rientrano nel Parco dell'Appia Antica. Si tratta di terreni inedificabili per la loro specifica destinazione di P.R.G. e per i vincoli di natura ambientale. Nel caso della Ditta n. 1, azienda agricola, come dichiarato nella nota assunta al protocollo Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica n. 95899 del 21 novembre 2012, inviata dalla Fondazione Gerini che "utilizza per fini produttivi i terreni oggetto di asservimento", verranno valutati gli aspetti intrinseci dei terreni interessati dalla realizzazione dell'Opera e le colture praticate, nonché la prossimità al centro urbano. In funzione di tali elementi si ritiene di poter assegnare un valore di mercato di €/mq. 15,00 ai terreni in questione. Anche per le aree assoggettate dalla procedura espropriativa viene adottato lo stesso valore. L'indennità di asservimento verrà calcolata nella misura pari ad 1/3 dell'indennità di espropriazione per le aree interessate dal posizionamento della fognatura, mentre, per le aree interessate dalla sola servitù di passaggio l'indennità verrà calcolata nella misura di 1/2; l'indennità relativa alle aree stradali, asfaltate ed aperte al pubblico transito verrà calcolata nella misura di 1/10 dell'indennità di esproprio”.

- con verbali di consistenza e di immissione in possesso del 25 e 26 giugno 2013 sono state occupate le aree interessate dalla realizzazione del “Collettore IV Miglio Almone – Eliminazione dello scarico C 4”
- con Ordinanza n. 5 del 10 febbraio 2017, protocollo n. 0024677, ACEA ATO 2 S.P.A. - Pianificazione e Programmazione Investimenti Espropri e Servitù - ha provveduto, ai sensi dell'articolo 20, comma 14 e, dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al deposito cautelativo presso il M.E.F. delle somme determinate ed offerte, contestualmente al presente provvedimento, a titolo di indennità di esproprio, per le Ditte proprietarie delle aree interessate dal compimento dell'Intervento in parola che non hanno comunicato, nei termini di Legge, la condivisione della determinazione dell'indennità loro offerta né si sono avvalsi della facoltà di ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- occorre, pertanto, procedere all'emanazione del decreto di esproprio sulle aree interessate dal progetto relativo alla realizzazione del “Collettore IV Miglio Almone – Eliminazione dello scarico C4”;
- Visto il piano particellare di esproprio delle proprietà, la relazione di stima e la planimetria catastale allegata quale parte integrante del presente provvedimento;
- Visti gli articoli 21, 22 bis, 23 e 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

L'esproprio a favore di Roma Capitale beneficiario dell'espropriazione e per essa ACEA ATO 2 S.p.A., sulle aree interessate dal progetto relativo alla realizzazione del "Collettore IV Miglio Almone – Eliminazione dello scarico C4" e meglio identificate nel piano particellare e nella Planimetria catastale allegata al presente atto: |

Ditta: 1 -

Proprietari effettivi:

FONDAZIONE ECCLESIASTICA ISTITUTO MARCHESI
TERESA, GERINO E LIPPO GERINI - C.F.: 80089890588

ACCERTATA A MEZZO DI VISURA CATASTALE,

con Sede in ROMA (RM (PROPR. 1000/1000)

Aree distinte all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Roma -
Territorio al:

Foglio: 963, Particella: 375 di mq. 53

Foglio: 963, Particella: 376 di mq. 759

Indennità di Esproprio - Area Non Edificabile: € 12.180,00

Indennità Totale: € 12.180,00

Ditta: 2 -

Proprietari effettivi:

ACQUA MARCIA IMMOBILIARE SRL - P. IVA: 03688881006

ACCERTATO A MEZZO DI VISURA CATASTALE

con Sede in Roma (RM)

Aree distinte all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Roma -
Territorio al:

Foglio: 963, Particella: 368 di mq. 75

Indennità di Esproprio - Area Non Edificabile: € 1.125,00

Indennità Totale: € 1.125,00

Ditta: 3 -

Proprietari effettivi:

CHITI FRATELLI SRL - P. IVA: 00109430470

ACCERTATO A MEZZO DI VISURA CATASTALE

Con Sede in Pistoia (PT)

Aree distinte all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Roma -
Territorio al:

Foglio: 963, Particella: 366 di mq. 35

Foglio: 963, Particella: 371 di mq. 36

Indennità di Esproprio - Area Non Edificabile: € 1.065,00

Indennità Totale : € 1.065,00

Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà a Roma Capitale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

nonché notificato al proprietario nelle forme di Legge.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta (30) giorni successivi alla pubblicazione, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma come sopra determinata.

Il presente decreto sarà trascritto presso Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità Immobiliare, volturato e registrato a termini di Legge.

Ai sensi dell'articolo 25, commi 1, 2 e 3 del succitato T.U. delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta:

- l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;
- le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;
- dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità;
- tutti gli oneri relativi alla procedura espropriativa, compresi quelli dovuti a titolo di indennità di esproprio, nonché le spese di registrazione e trascrizione del presente provvedimento sono a carico di ACEA ATO 2 S.p.A., in qualità di Promotore dell'esproprio.

Il Dirigente
Ing. Fabio Pacciani

Il presente decreto è stato eseguito con verbale d'immissione in possesso redatto in data Prot. n. del |

Enti Locali
Comuni
ROMA CAPITALE

Decreto 3 luglio 2017, n. 9

Dichiarazione di inefficacia, ex art. 24, comma 1, del Decreto di esproprio n.8/2011, emesso ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. - Pos. Pratica 42/2007 (Fasc. 52/2006) Realizzazione di "Una Scuola Materna ed Elementare in Via della Lite" e relativa Variante di P.R.G., ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

OGGETTO:

Dichiarazione di inefficacia, ex art. 24, comma 1, del Decreto di esproprio n. 8/2011, emesso ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Pos. Pratica
42/2007 (Fasc. 52/2006)

REALIZZAZIONE DI UNA "SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VIA DELLA LITE" E RELATIVA VARIANTE DI P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. N. 327/2001 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Ufficio Decreti ed Atti di Cessione
(Dott.ssa Alba Stillittano)

Il Direttore della Direzione Pianificazione Generale
(Ing. Fabio Pacciani)

N.-----

IL DIRIGENTE

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto di Roma Capitale;
- Vista la Legge 30 dicembre 1991 n. 413, articolo 11, comma 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 5 maggio 2004;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 13 giugno 2007 è stato approvato il Progetto definitivo per la realizzazione della "Scuola Materna ed Elementare in Via della Lite" e la relativa variante di P.R.G., ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 21 dicembre 2007 è stata approvata la variante al P.R.G. per la costruzione di un complesso scolastico per una scuola materna e una scuola elementare sito tra via della Lite e via del Ponte di Pantano – Municipio VIII°;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 871 del 25 giugno 2009 è stata determinata, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità provvisoria di esproprio a favore della Ditta 1) Azienda Vinicola Mastrofini Giancarlo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 184 del 2 marzo 2011 si è provveduto al deposito cautelativo presso il M.E.F. della indennità di esproprio determinata in via provvisoria a favore della succitata Ditta che non ha presentato istanza di accettazione, né comunicato di addvenire alla cessione volontaria degli immobili;
- con Decreto Dirigenziale n. 8 del 10 giugno 2011 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., all'esproprio dell'area occorrente per la realizzazione dell'Intervento in parola;

Dato atto che:

- successivamente all'emanazione del Decreto di esproprio n. 8/2011 si è provveduto alla trascrizione e voltura dello stesso presso l'Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità Immobiliare;
- in data 22 maggio 2017, protocollo n. 88910, il Sig. Mastrofini Giancarlo (Ditta 1), ha chiesto notizie in merito alla mancata esecuzione del succitato Decreto;
- in data 30 maggio 2017, protocollo n. 95828, la U.O. Espropri ha comunicato al Sig. Mastrofini Giancarlo la mancata esecuzione del Decreto n. 8/2011, mediante l'immissione in possesso dell'area di sua proprietà, distinta all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio al Foglio 1036, particella 1340 (ex 183) di mq. 14.181, entro i termini perentori di Legge, pertanto il suddetto provvedimento, ai sensi

- dell'ex articolo 24, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., è decaduto;
- quanto sopra premesso e considerato, è necessario procedere alla dichiarazione di inefficacia del summenzionato Decreto di Esproprio n. 8/2011 e, conseguentemente, procedere alle formalità di trascrizione e voltura nei confronti del legittimo proprietario;
 - con successivo provvedimento si procederà, inoltre, al recupero delle somme a suo tempo depositate con Determinazione Dirigenziale 184/2011;
 - Visto l'estratto di mappa catastale che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 - Visti gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

L'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. del Decreto di Esproprio n. 8/2011, concernente l'esproprio a favore di Roma Capitale dell'area di proprietà privata interessata dalla realizzazione della "Scuola Materna ed Elementare in Via della Lite" area meglio identificata nell'estratto di mappa catastale allegato al presente atto e dispone, inoltre, che i competenti Uffici provvedano alla voltura della succitata area nei confronti dell'avente titolo:

Ditta: 1 -

Proprietari effettivi:

AZIENDA VINICOLA DI MASTROFINI GIANCARLO

IMPRESA INDIVIDUALE P. IVA: - 05243050589

con Sede in ROMA (RM)

SIG. MASTROFINI GIANCARLO – C.F. MSTGCR41H01F477N

– nato a MONTECOMPATRI (RM) il 01/06/1941

Area distinta all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma

– Territorio al:

Foglio: 1036, Particella: 1340 (ex 183) di mq: 14.181

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e notificato alla proprietà nelle forme di Legge e trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità Immobiliare, nonché volturato e registrato a termini di Legge.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
Ing. Fabio Pacciani

Enti Locali
Comuni
ROMA CAPITALE

Decreto 3 luglio 2017, n. 11

Decreto di asservimento emesso ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. - Pos. Pratica 1/2013 (Fasc. 1/2013) - Collettore IV Miglio Almone - Eliminazione dello Scarico C4 -

OGGETTO: Decreto di asservimento emesso ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Pos. Pratica 1/2013
(Fasc. 1/2013)

COLLETTORE IV MIGLIO
ALMONE -
ELIMINAZIONE
DELLO SCARICO C4 -

Il Responsabile del
Procedimento
(F.S.A. Massimo Rossetti)

Il Responsabile dell'Ufficio
Decreti ed Atti di Cessione
(Dott.ssa Alba Stillitano)

Il Direttore della Direzione
Pianificazione Generale
(Ing. Fabio Pacciani)

N.-----

IL DIRIGENTE

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto di Roma Capitale;
- Vista la Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 11, comma 7;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2004;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 5 maggio 2004;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 229 del 27 luglio 2012 è stato approvato il progetto definitivo concernente la realizzazione dell'Intervento sul "Collettore IV Miglio Almone - Eliminazione dello scarico C4 -" e, contestualmente, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'Opera, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- con Decreti Dirigenziali n. 21 e n. 22 del 15 maggio 2013 è stata disposta, ai sensi degli articoli 22 bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'occupazione d'urgenza e l'occupazione temporanea delle aree occorrenti per la realizzazione dell'Intervento in parola;

Dato atto che:

- è vigente il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera fissato in anni 5;
- è stata determinata, in via d'urgenza, l'indennità di servitù che viene notificata contestualmente al presente provvedimento e da corrispondere agli aventi diritto;
- in data 1 febbraio 2013, protocollo n. 11089, è stata depositata dalla Commissione di Valutazione, incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 1300 del 4 dicembre 2012, apposita relazione di stima dalla quale si evince che: "Il progetto prevede due Interventi:

- Collettore DN 1000 Fosso dello Statuario, già realizzato, per la deviazione delle acque bianche prima che le stesse confluiscono all'abitato IV Miglio;
- Collettore IV Miglio Almone, per il trasferimento a valle delle acque reflue attraverso l'Adduttrice dell'Appia Pignatelli - Almone, la cui realizzazione prevede due Opere principali, la prima costituita dal manufatto comprendente lo scolomotore e la stazione di sollevamento con tutti i manufatti accessori, la seconda rappresenta la condotta di mandata in pressione e dal tratto di fognatura discendente verso

Via Appia Pignatelli.

Le Opere interessano il territorio compreso nell'Ambito n. 15 – Roma del Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Regione Lazio, le aree interessate dalla realizzazione dell'Opera risultano destinate a Sistema Ambientale – Parchi – istituiti e rientrano nel Parco dell'Appia Antica. Si tratta di terreni inedificabili per la loro specifica destinazione di P.R.G. e per i vincoli di natura ambientale. Nel caso della Ditta n. 1, azienda agricola, come dichiarato nella nota assunta al protocollo Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica n. 95899 del 21 novembre 2012, inviata dalla Fondazione Gerini che "utilizza per fini produttivi i terreni oggetto di asservimento", verranno valutati gli aspetti intrinseci dei terreni interessati dalla realizzazione dell'Opera e le colture praticate, nonché la prossimità al centro urbano. In funzione di tali elementi si ritiene di poter assegnare un valore di mercato di €/mq. 15,00 ai terreni in questione. Anche per le aree assoggettate dalla procedura espropriativa viene adottato lo stesso valore. L'indennità di asservimento verrà calcolata nella misura pari ad 1/3 dell'indennità di espropriazione per le aree interessate dal posizionamento della fognatura, mentre, per le aree interessate dalla sola servitù di passaggio l'indennità verrà calcolata nella misura di 1/2; l'indennità relativa alle aree stradali, asfaltate ed aperte al pubblico transito verrà calcolata nella misura di 1/10 dell'indennità di esproprio".

- con verbali di consistenza e di immissione in possesso del 25 e 26 giugno 2013 sono state occupate le aree interessate dalla realizzazione del "Collettore IV Miglio Almone – Eliminazione dello scarico C 4"
- con Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2017, protocollo n. 0017242, ACEA ATO 2 S.P.A. - Pianificazione e Programmazione Investimenti Espropri e Servitù - ha provveduto, ai sensi dell'articolo 20, comma 14 e, dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al deposito cautelativo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze delle somme determinate ed offerte, contestualmente al presente provvedimento, a titolo di indennità di asservimento, per le Ditte proprietarie delle aree interessate dal compimento dell'Intervento in parola che non hanno comunicato, nei termini di Legge, la condivisione della determinazione dell'indennità loro offerta né si sono avvalsi della facoltà di ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- occorre, pertanto, procedere all'emanazione del decreto di asservimento sulle aree interessate dal progetto relativo alla realizzazione del "Collettore IV Miglio Almone – Eliminazione dello scarico C4";
- Visto il piano particellare di asservimento delle proprietà, la relazione di stima e la planimetria catastale allegata quale parte integrante del presente provvedimento;
- Visti gli articoli 21, 22 bis, 23 e 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

la costituzione a favore di Roma Capitale, e per essa ACEA ATO 2 S.p.A., della servitù permanente sulle aree interessate - dal progetto relativo alla realizzazione del "Collettore IV Miglio Almone - Eliminazione dello scarico C4"; e meglio identificate nel piano particellare e nella Planimetria catastale allegata al presente atto:

Ditta: 1 -

Proprietari effettivi:

FONDAZIONE ECCLESIASTICA ISTITUTO MARCHESI TERESA, GERINO E LIPPO GERINI - C.F.: 80089890588

ACCERTATA A MEZZO DI VISURA CATASTALE,
con Sede in ROMA (RM (PROPR. 1000/1000)

Aree distinte all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Roma - Territorio al:

Foglio: 963, Particella: 363 di mq. 2.100 Serv. Fognatura

Foglio: 963, Particella: 363 di mq. 210 Serv. Fognatura e Passaggio

Foglio: 963, Particella: 27 di mq. 40 Serv. Fognatura e Passaggio

Foglio: 963, Particella: 29 di mq. 765 Serv. Fognatura

Foglio: 963, Particella: 29 di mq. 440 Serv. Fognatura e Passaggio

Foglio: 963, Particella: 29 di mq. 1.025 Serv. Passaggio

Foglio: 963, Particella: 39 di mq. 895 Serv. Fognatura e Passaggio

Foglio: 963, Particella: 39 di mq. 1.050 Serv. Passaggio

Foglio: 963, Particella: 54 di mq. 125 Serv. Passaggio

Foglio: 963, Particella: 21 di mq. 635 Serv. Fognatura

Indennità di Servitù Fognatura - Area Non Edificabile: € 17.500,00

Indennità di Servitù Fognatura e Passaggio - Area Non Edificabile:
€ 11.887,50

Indennità di Servitù di Passaggio - Area Non Edificabile: € 9.450,00

Indennità Totale: € 38.837,50

La servitù da costituirsi comprenderà il diritto di Roma Capitale e, per esso ACEA ATO 2 S.p.A., di collocare, esercitare, mantenere, sorvegliare e riparare la condotta stessa e le opere accessorie.

A tal fine la costituenda servitù conferisce al personale incaricato il diritto al libero accesso, passaggio e transito lungo il tracciato della condotta medesima.

Resteranno di proprietà della ditta asservita, tanto le aree gravate dalla servitù quanto i frutti che su di esse potranno eventualmente essere raccolti, a carico della ditta resteranno per intero le imposte ed ogni altro onere afferente il fondo servente.

Entro e lungo le zone sottoposte a servitù, la coltivazione ed utilizzazione del fondo dovrà essere tale da non pregiudicare od ostacolare l'uso e l'esercizio dell'impianto.

In particolare sulle aree asservite saranno espressamente vietate le costruzioni di qualsiasi genere e le piantagioni di alberi d'alto fusto; Roma Capitale e per esso ACEA ATO 2 S.p.A o loro aventi causa, avranno diritto in ogni tempo, di abbattere le costruzioni e le coltivazioni arboree che fossero eseguite in contravvenzione a questo divieto; è vietato, inoltre, eseguire rinterri o comunque alterare le quote dei terreni sovrastanti le opere senza il preventivo benestare della stessa Roma Capitale e di ACEA ATO 2 S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato ai proprietari nelle forme di Legge, nonché trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità Immobiliare, volturato (e registrato) a termini di Legge a cura e spese di ACEA ATO 2 S.p.A.

La ditta asservita, nei trenta (30) giorni successivi alla notifica, potrà comunicare all'Ufficio Espropri se condivide la determinazione dell'indennità nella misura suindicata.

In caso affermativo dovrà far pervenire la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene per il pagamento della somma offerta, che sarà corrisposta nel termine di sessanta (60) giorni dal momento della ricezione della documentazione suddetta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

In caso contrario, la ditta potrà designare un tecnico di propria fiducia, ai fini della procedura ex articolo 21 del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione definitiva dell'indennità.

In caso di silenzio, l'indennità definitiva sarà determinata da apposito organo terzo ai sensi di Legge, previo deposito dell'indennità, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., adempimento che dovrà essere effettuato a cura e spese di ACEA ATO 2 S.p.A., in qualità di Promotore dell'asservimento.

Dopo la trascrizione del decreto di asservimento, tutti i diritti relativi potranno essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Il Dirigente
Ing. Fabio Pacciani

Enti Pubblici
IPAB
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 5 luglio 2017, n. 1

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio sita in Roma, Via dei Pastini n. 15 int. 4

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PREGIO DI PROPRIETA' DEGLI ISMA SITA IN ROMA, VIA DEI PASTINI N. 15 INT. 4

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità immobiliare, destinata esclusivamente uso abitativo e residenza del conduttore e di coloro che, facenti parti del suo nucleo familiare, contribuiscano eventualmente al raggiungimento del reddito necessario indicato al successivo articolo 4, lettera "a") pena la immediata risoluzione del contratto, sita in Roma:

Via dei Pastini n. 15, piano 3, interno n. 4

L'immobile è contraddistinto in catasto urbano al foglio 486, Particella 24, subalterno 504, Cat. A/2, di mq. 77,11.

2. MODALITA' E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE

La unità immobiliare sarà concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, al canone annuo a base d'asta di € 14.286,92 (quattordicimiladuecentottantasei/92).

Si porta a conoscenza che l'importo presunto degli oneri accessori sono ripartiti, ad oggi, nel seguente modo:

- Oneri € 15,89 mensili salvo conguaglio
 - Acqua trimestralmente in base al consumo
- a) La durata dell'affitto: è di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 392/78, rinnovabile nei termini di legge;
- b) a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi previsti, il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli ISMA dell'avvenuta aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena di decadenza dalla aggiudicazione:
- b/1) del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestato agli ISMA IBAN: IT05Z0569603211000073400X72 Codice Bic/Swift POSOIT22;
- b/2) di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a favore degli ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro, rilasciata da Banche, Istituti di credito o Società assicurative abilitate a prestare garanzie a favore delle Pubbliche Amministrazioni, incondizionata, a prima richiesta, entro quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, dell'importo pari a nove canoni mensili dell'importo aggiudicato. Ai fini del rispetto del termine essenziale indicato, l'aggiudicatario potrà alternativamente costituire la citata garanzia anche attraverso la presentazione di un assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente dell'importo pari a nove mensilità del canone offerto che sarà incassato; tale importo sarà restituito dall'Ente entro 20 (venti) giorni dalla regolare consegna della polizza assicurativa o bancaria di cui sopra. Il conduttore sarà obbligato altresì ad integrare detta fideiussione ogni qualvolta, in caso di inadempimento, gli ISMA ne facessero uso anche parziale. La mancata integrazione della polizza costituirà causa di risoluzione immediata del contratto.

La fideiussione sarà svincolata dagli ISMA entro 30 (trenta) giorni dalla regolare conclusione del contratto di locazione. Entro lo stesso termine sarà restituita la somma presentata in alternativa alla polizza;

- c) Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall'inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all'inizio dell'annualità;
- d) E' assolutamente vietata, ai sensi dell'articolo 15 del "Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA", il subaffitto a terzi; è altresì assolutamente vietato, ai sensi del successivo articolo 16 dello stesso Regolamento, ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dagli ISMA. Eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del contratto di locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all'obbligo del ripristino e del risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA. In tale ipotesi verrà escussa e incamerata la polizza fideiussoria o la somma versata a garanzia;
- e) Lo stato manutentivo dell'immobile sarà quello risultante alla data di visita dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve all'atto della presentazione delle offerte o anche successivamente.
- f) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione dovranno essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e saranno ad esclusivo integrale carico al conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA.
- g) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia nel presente Bando sia nel vigente "Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA" consultabile sul sito WEB dell'ISMA al seguente indirizzo:
<http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>; Bando e Regolamento che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione alla presente gara;

3. LAVORI DI ADEGUAMENTO

Per essere adattato allo scopo per cui è dato in locazione, l'immobile dovrà essere oggetto di lavori di adeguamento di manutenzione ordinaria pari ad Euro 18.501,02 (diciottomilacinquecentouno/02) così come risultanti dal computo metrico estimativo, elaborato dall'Ente, contabilizzato sulla base del prezziario della Regione Lazio. Tale computo metrico allegato al presente bando di locazione è accettato completamente ed incondizionatamente con la partecipazione alla presente gara. Tali lavori dovranno essere effettuati a totali cure e spese del Conduttore mediante Ditte di propria fiducia a ciò abilitate, di cui si assumerà la piena ed incondizionata responsabilità per danni a persone e/o cose causati durante la esecuzione degli stessi ed anche successivamente. Si informa che nessuna variazione ai lavori, così come descritti nel computo metrico estimativo, potrà essere apportata dal Conduttore ad esclusione dell'eventuale utilizzo migliorativo di differenti materiali i cui maggiori oneri resteranno comunque ad esclusivo carico del Conduttore. Restano altresì a totali cura e spese del Conduttore l'acquisizione delle preventive autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni statale e comunale tenuto conto dell'essere la unità immobiliare soggetta a vincolo da parte del Ministero dei beni e le attività culturali.

Il valore complessivo dei lavori, così come risultante dal citato computo metrico, ridotto del 30% (trentapercento), e quindi pari ad € 12.950,72 (dodicimilanovecentocinquanta/72) sarà quello che l'Ente riconoscerà al Conduttore attraverso una riduzione mensile fissa applicata nell'arco di quattro anni sul canone di locazione sino al completo soddisfo. L'avvenuto regolare completamento dei lavori risultanti dal computo metrico da eseguirsi solo successivamente all'ottenimento delle preventive autorizzazioni da rilasciarsi parte delle competenti Amministrazioni statali e comunali, sarà oggetto di specifico formale accertamento in contraddittorio tra l'Ente e il Conduttore. Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di effettuare in ogni momento specifici sopralluoghi sulla unità immobiliare locata per la verifica dell'andamento dei lavori e della loro rispondenza a quelli individuati nel computo metrico. La esecuzione di lavori non previsti, qualora non preventivamente autorizzati dall'Ente e dalle competenti Amministrazioni statali e comunali, comporterà la immediata risoluzione "ipso iure" e senza intervento giudiziale del contratto per grave inadempimento, con l'obbligo del ripristino dei luoghi, con la contestuale segnalazione alla Autorità di Polizia di Roma Capitale ed alla Procura della Repubblica. In tale ultima evenienza sarà altresì immediatamente escussa la polizza fideiussoria presentata nonché incamerato il deposito cauzionale prestato.

E' facoltà del conduttore richiedere all'Ente la esecuzione di ulteriori o differenti lavorazioni migliorative che non comportino in alcun modo la modifica strutturale, anche interna, della unità immobiliare. Tali lavorazioni migliorative, eventualmente autorizzate sia da questo Ente che dalle competenti Amministrazioni statali e comunali, rimangono a totale cura e spese del conduttore che non potrà chiedere o vantare alcuna somma a qualsiasi titolo richiesta

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara potranno esclusivamente partecipare - a pena di esclusione dalla gara – solo le persone fisiche le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di partecipazione

Non possono tassativamente partecipare alla gara le persone fisiche, che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì alle gare le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto:

- 1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;
- 2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- 3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.;
- 4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso.

Non possono altresì partecipare alla gara le persone fisiche, ivi compresi anche gli altri componenti del proprio nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia, che siano già conduttori di altra unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d'uso.

La partecipazione alla gara è subordinata altresì, pena esclusione dalla stessa e dalla sottoscrizione del contratto, tra l'altro, così come previsto dal vigente "Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA" al possesso di un reddito annuo netto complessivo desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il triplo del canone annuale della locazione offerto in sede di gara. Per il raggiungimento del minimo reddituale previsto, il richiedente potrà avvalersi di garanzia personale fornita da terzi dichiarandolo, a pena di decadenza, al momento della presentazione della domanda. In tale evenienza tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il soggetto interessato alla locazione della unità immobiliare dovranno essere prodotte in sede di gara, a pena di esclusione, anche dal garante; il contratto, nella ipotesi di aggiudicazione, sarà sottoscritto sia dall'aggiudicatario che dal garante che saranno solidalmente responsabili delle obbligazioni con lo stesso assunte. In caso di presenza di garante, quest'ultimo provvederà altresì alla sottoscrizione dei modelli "A" e "B" di cui al successivo punto 5 e a produrre i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale,
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate
- Ultime tre buste paga (se dipendente).

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'Articolo 5 del "Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA" gli interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo - Via del Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R, o Agenzie di recapito autorizzate, ovvero consegnato a mano, a pena di esclusione dalla gara entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 5, un Plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta l'impronta di un sigillo, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con l'indicazione del mittente, e dei propri recapiti anche postali, e la seguente dicitura "NON APRIRE – GARA PER LA LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO SITA IN ROMA – VIA DEI PASTINI N. 15 INT. 4".

Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere le due seguenti buste debitamente chiuse:

UNA BUSTA, CONTRASSEGATA CON LA LETTERA

"A" RECANTE LA DICITURA "DOCUMENTAZIONE" CONTENENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA GARA, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

NEL CASO DI PERSONE FISICHE:

- a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dalla persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello "A";
- b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2017 relativa ai redditi 2016, del richiedente;

- d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente;
- e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011);
- f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;
- g) Assegno circolare non trasferibile intestato agli Istituti di Santa Maria in Aquiro a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'offerta pari al 10% del canone annuo a base d'asta. Tale assegno sarà restituito al partecipante non aggiudicatario entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data della seduta di valutazione delle offerte da parte della Commissione istruttoria a tal fine costituita dagli ISMA. L'assegno presentato dal concorrente aggiudicatario sarà restituito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione entro il termine assegnato previa presentazione entro lo stesso termine della documentazione richiesta (deposito cauzionale, polizza bancaria o assicurativa), l'assegno circolare presentato a titolo di garanzia della partecipazione sarà incamerato dagli ISMA. In tale ultimo caso l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerente risultato al secondo posto della graduatoria dei partecipanti.

Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito penale ed una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del rapporto locativo, comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, con la correlata esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o della immediata risoluzione del contratto qualora sottoscritto, con l'incameramento della garanzia di cui al precedente punto g) e/o del deposito cauzionale prestato per il regolare adempimento dello stesso contratto; in tale ultima ipotesi sarà incamerata anche la garanzia prestata dal sottoscrittore del contratto mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

UNA BUSTA, CONTRASSEGNA CON LA LETTERA "B" RECANTE LA DICITURA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta contenente l'offerta economica deve essere non trasparente e sigillata (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), e deve recare all'esterno, oltre alle generalità dell'offerente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". La busta dovrà contenere l'offerta economica, compilata esclusivamente secondo il modulo "B" allegato al presente bando. L'offerta economica dovrà indicare - a pena di esclusione dalla gara - il canone annuo offerto, in cifre ed in lettere ed essere datata e sottoscritta in forma leggibile dall'offerente. Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e comunque quelle non identiche riguardo al loro contenuto rispetto all'allegato modulo "B" allegato al presente bando. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per gli ISMA.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il Plico di cui al precedente punto 4 dovrà improrogabilmente pervenire alla sede operativa degli ISMA – Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 settembre 2017. Il plico potrà essere consegnato a mano,

entro il citato non superabile termine (giorno e ora) presso il citato indirizzo, Ufficio di Protocollo, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì: a tal fine l'addetto dell'Ufficio di Protocollo ricevente il plico metterà sullo stesso data e ora della consegna: sarà cura dell'offerente verificare la correttezza delle informazioni apposte sul plico. Il plico potrà essere spedito a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso gli Uffici Postali o Agenzie di Recapito Autorizzate, fermo restando che il termine ultimo e non superabile, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato (giorno e ora), non assumendosi gli ISMA alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo nella consegna da parte degli Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio suddetto dell'ISMA all'atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore non imputabili all'offerente, non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non saranno ammessi e presi in considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di scadenza della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi pervenuti dallo stesso offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo pervenuto.

7. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara per la aggiudicazione della unità immobiliare è fatto obbligo per il partecipante, pena la esclusione dalla gara, effettuare uno specifico sopralluogo presso l'unità immobiliare per la quale si intende partecipare, nella giornata del 25/07/2017 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 nella quale sarà presente un dipendente dell'Ente. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal fine espressamente delegato da quello partecipante alla presente gara. La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal soggetto interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia di quelli del sottoscrittore che del delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati.

Al termine della visita sarà rilasciata dal competente personale degli ISMA l'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta “A” sopra detta. In assenza dell'effettivo sopralluogo il concorrente sarà escluso dalla partecipazione alla gara

8. SEDUTA DI GARA

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica alla quale potranno partecipare gli offerenti o loro delegati minuti di specifica atto di delega, il giorno 14 settembre 2017 con inizio alle ore 10:00, presso la sede operativa degli ISMA sita in Roma, Via del Colosseo n. 43. La apertura delle offerte pervenute, con la contestuale verifica della regolarità delle stesse e la formazione della relativa graduatoria, sarà effettuata da una specifica Commissione, formata in via esclusiva da personale di ruolo dell'Ente, nominata da questo medesimo Ente successivamente alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

9. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La Commissione a tal fine costituita, una volta effettuato il controllo della tempestività dei plichi presentati procederà alla apertura degli stessi per la verifica della presenza delle buste “A” e “B”. Accertatene la regolare presenza procederà in successione alla apertura delle buste “A” (Documentazione) per accertare la regolarità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta. Per quelle di cui si sarà accertata la regolarità della documentazione si procederà alla apertura delle buste contrassegnate con la lettera “B” (Offerta Economica).

La Commissione formerà quindi la graduatoria provvisoria, in ordine decrescente, delle offerte ammesse a valutazione, con riferimento al valore dei canoni di locazione annui offerti. SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA. Si procederà alla successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando. In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà, nella stessa seduta, ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla gara essere presente (anche a mezzo di persona delegata formalmente per iscritto su carta semplice e con in allegato fotocopia del documento del delegante) all'apertura dei plichi e delle offerte. Nel caso di delegato, la delega dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all'offerta segreta. In assenza dell'offerente o del suo delegato, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l'offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. La formale aggiudicazione della gara sarà comunicata dal Segretario Generale e ne verrà data pubblicità con le modalità e nei termini previsti nel vigente "Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA".

10. AGGIUDICAZIONE.

Nell'ipotesi in cui non possa procedersi, per qualsivoglia motivazione, alla successiva aggiudicazione nei confronti del primo classificato o il medesimo non provveda a sottoscrivere il conseguente contratto di locazione, sarà preso in considerazione il concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta e così via fino all'esaurimento della graduatoria.

Gli ISMA si riservano, comunque, in ogni momento della procedura di gara e antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, la facoltà insindacabile di non assegnare l'unità immobiliare posta a gara per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento da comunicare a tutti i partecipanti regolarmente ammessi alla valutazione della offerta. In caso di mancata attivazione e prosecuzione delle procedure di gara per l'aggiudicazione dell'immobile in questione nulla può essere preteso, a nessun titolo, dai partecipanti

11. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia.

Il presente Bando di Gara sarà pubblicato sul sito istituzionale web degli ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp> - SEZIONE "Avvisi di Locazione. Dell'avvenuta pubblicazione sarà data informativa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e su un giornale di tiratura nazionale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è l'Avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni qui di seguito riportate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro;
- b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dagli ISMA comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento dell'assegno circolare consegnato a titolo di cauzione provvisoria di cui all'art. 7 del presente bando;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
 - al personale dipendente dell'Ente interessato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico dei concorrenti;
- f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;
- g) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA. Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente "Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA" da ultimo approvato con deliberazione del CDA degli ISMA n. 62 del 12 dicembre 2016 (pubblicato sul sito WEB degli ISMA) con riferimento alle modalità e ai termini sia per la sottoscrizione del contratto sia per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare oggetto del presente avviso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Magistrato della Corte dei Conti
(Cons. Sergio Basile)

Enti Pubblici
IPAB
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 5 luglio 2017, n. 2

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio sita in Roma, Via dei Pastini n. 15 int. 7

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PREGIO DI PROPRIETA' DEGLI ISMA SITA IN ROMA, VIA DEI PASTINI N. 15 INT. 7

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità immobiliare, destinata esclusivamente uso abitativo e residenza del conduttore e di coloro che, facenti parti del suo nucleo familiare, contribuiscano eventualmente al raggiungimento del reddito necessario indicato al successivo articolo 4, lettera "a") pena la immediata risoluzione del contratto, sita in Roma:

Via dei Pastini n. 15, piano 5, interno n. 7

L'immobile è contraddistinto in catasto urbano al foglio 486, Particella 24, subalterno 507, Cat. A/2, di mq. 72,24 e mq. balcone 0,92.

2. MODALITA' E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE

La unità immobiliare sarà concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, al canone annuo a base d'asta di €13.555,59 (tredicimilacinquecentocinquantacinque/59).

Si porta a conoscenza che l'importo presunto degli oneri accessori sono ripartiti, ad oggi, nel seguente modo:

- Oneri € 10,89 mensili salvo conguaglio
- Acqua trimestralmente in base al consumo
- a) La durata dell'affitto: è di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 392/78, rinnovabile nei termini di legge;
- b) a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi previsti, il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli ISMA dell'avvenuta aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena di decadenza dalla aggiudicazione:
 - b/1) del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestato agli ISMA IBAN: IT05Z0569603211000073400X72 Codice Bic/Swift POSOIT22;
 - b/2) di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a favore degli ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro, rilasciata da Banche, Istituti di credito o Società assicurative abilitate a prestare garanzie a favore delle Pubbliche Amministrazioni, incondizionata, a prima richiesta, entro quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, dell'importo pari a nove canoni mensili dell'importo aggiudicato. Ai fini del rispetto del termine essenziale indicato, l'aggiudicatario potrà alternativamente costituire la citata garanzia anche attraverso la presentazione di un assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente dell'importo pari a nove mensilità del canone offerto che sarà incassato; tale importo sarà restituito dall'Ente entro 20 (venti) giorni dalla regolare consegna della polizza assicurativa o bancaria di cui sopra. Il conduttore sarà obbligato altresì ad integrare detta fideiussione ogni qualvolta, in caso di inadempimento, gli ISMA ne facessero uso anche parziale. La mancata integrazione della polizza costituirà causa di risoluzione immediata del contratto.

La fideiussione sarà svincolata dagli ISMA entro 30 (trenta) giorni dalla regolare conclusione del contratto di locazione. Entro lo stesso termine sarà restituita la somma presentata in alternativa alla polizza;

- c) Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall'inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all'inizio dell'annualità;
- d) E' assolutamente vietata, ai sensi dell'articolo 15 del "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*", il subaffitto a terzi; è altresì assolutamente vietato, ai sensi del successivo articolo 16 dello stesso Regolamento, ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dagli ISMA. Eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del contratto di locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all'obbligo del ripristino e del risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA. In tale ipotesi verrà escussa e incamerata la polizza fideiussoria o la somma versata a garanzia;
- e) Lo stato manutentivo dell'immobile sarà quello risultante alla data di visita dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve all'atto della presentazione delle offerte o anche successivamente.
- f) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione dovranno essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e saranno ad esclusivo integrale carico al conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA.
- g) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia nel presente Bando sia nel vigente "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" consultabile sul sito WEB dell'ISMA al seguente indirizzo:
<http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>; Bando e Regolamento che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione alla presente gara;

3. LAVORI DI ADEGUAMENTO

Per essere adattato allo scopo per cui è dato in locazione, l'immobile dovrà essere oggetto di lavori di adeguamento di manutenzione ordinaria pari ad Euro 12.675,51 (dodicimilaseicentosestantacinque/51) così come risultanti dal computo metrico estimativo, elaborato dall'Ente, contabilizzato sulla base del prezzario della Regione Lazio. Tale computo metrico allegato al presente bando di locazione è accettato completamente ed incondizionatamente con la partecipazione alla presente gara. Tali lavori dovranno essere effettuati a totali cure e spese del Conduttore mediante Ditte di propria fiducia a ciò abilitate, di cui si assumerà la piena ed incondizionata responsabilità per danni a persone e/o cose causati durante la esecuzione degli stessi ed anche successivamente. Si informa che nessuna variazione ai lavori, così come descritti nel computo metrico estimativo, potrà essere apportata dal Conduttore ad esclusione dell'eventuale utilizzo migliorativo di differenti materiali i cui maggiori oneri resteranno comunque ad esclusivo carico del Conduttore. Restano altresì a totali cura e spese del Conduttore l'acquisizione delle preventive autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni statale e comunale tenuto conto dell'essere la unità immobiliare soggetta a vincolo da parte del Ministero dei beni e le attività

culturali.

Il valore complessivo dei lavori, così come risultante dal citato computo metrico, ridotto del 30% (trentapercento), e quindi pari ad € 8.872,86 (ottomilaottocentosettantadue/86) sarà quello che l'Ente riconoscerà al Conduttore attraverso una riduzione mensile fissa applicata nell'arco di quattro anni sul canone di locazione sino al completo soddisfo. L'avvenuto regolare completamento dei lavori risultanti dal computo metrico da eseguirsi solo successivamente all'ottenimento delle preventive autorizzazioni da rilasciarsi parte delle competenti Amministrazioni statali e comunali, sarà oggetto di specifico formale accertamento in contraddittorio tra l'Ente e il Conduttore. Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di effettuare in ogni momento specifici sopralluoghi sulla unità immobiliare locata per la verifica dell'andamento dei lavori e della loro rispondenza a quelli individuati nel computo metrico. La esecuzione di lavori non previsti, qualora non preventivamente autorizzati dall'Ente e dalle competenti Amministrazioni statali e comunali, comporterà la immediata risoluzione "ipso iure" e senza intervento giudiziale del contratto per grave inadempimento, con l'obbligo del ripristino dei luoghi, con la contestuale segnalazione alla Autorità di Polizia di Roma Capitale ed alla Procura della Repubblica. In tale ultima evenienza sarà altresì immediatamente escussa la polizza fideiussoria presentata nonché incamerato il deposito cauzionale prestato.

E' facoltà del conduttore richiedere all'Ente la esecuzione di ulteriori o differenti lavorazioni migliorative che non comportino in alcun modo la modifica strutturale, anche interna, della unità immobiliare. Tali lavorazioni migliorative, eventualmente autorizzate sia da questo Ente che dalle competenti Amministrazioni statali e comunali, rimangono a totale cura e spese del conduttore che non potrà chiedere o vantare alcuna somma a qualsiasi titolo richiesta

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara potranno esclusivamente partecipare - a pena di esclusione dalla gara - solo le persone fisiche le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di partecipazione

Non possono tassativamente partecipare alla gara le persone fisiche, che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì alle gare le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto:

- 1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;
- 2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- 3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.;
- 4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso.

Non possono altresì partecipare alla gara le persone fisiche, ivi compresi anche gli altri componenti del proprio nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia, che siano già conduttori di altra unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d'uso.

La partecipazione alla gara è subordinata altresì, pena esclusione dalla stessa e dalla sottoscrizione del contratto, tra l'altro, così come previsto dal vigente *“Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA”* al possesso di un reddito annuo netto complessivo desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il triplo del canone annuale della locazione offerto in sede di gara. Per il raggiungimento del minimo reddituale previsto, il richiedente potrà avvalersi di garanzia personale fornita da terzi dichiarandolo, a pena di decadenza, al momento della presentazione della domanda. In tale evenienza tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il soggetto interessato alla locazione della unità immobiliare dovranno essere prodotte in sede di gara, a pena di esclusione, anche dal garante; il contratto, nella ipotesi di aggiudicazione, sarà sottoscritto sia dall'aggiudicatario che dal garante che saranno solidalmente responsabili delle obbligazioni con lo stesso assunte. In caso di presenza di garante, quest'ultimo provvederà altresì alla sottoscrizione dei modelli “A” e “B” di cui al successivo punto 5 e a produrre i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale,
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate
- Ultime tre buste paga (se dipendente).

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'Articolo 5 del *“Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA”* gli interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo - Via del Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R, o Agenzie di recapito autorizzate, ovvero consegnato a mano, a pena di esclusione dalla gara entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 5, un Plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta l'impronta di un sigillo, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con l'indicazione del mittente, e dei propri recapiti anche postali, e la seguente dicitura *“NON APRIRE – GARA PER LA LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO SITA IN ROMA – VIA DEI PASTINI N. 15 INT. 7”*.

Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere le due seguenti buste debitamente chiuse:

UNA BUSTA, CONTRASSEGATA CON LA LETTERA

“A” RECANTE LA DICITURA *“DOCUMENTAZIONE”* CONTENENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA GARA, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

NEL CASO DI PERSONE FISICHE:

- a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dalla persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello “A”;
- b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2017 relativa ai redditi 2016, del richiedente;

- d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente;
- e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011);
- f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;
- g) Assegno circolare non trasferibile intestato agli Istituti di Santa Maria in Aquiro a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'offerta pari al 10% del canone annuo a base d'asta. Tale assegno sarà restituito al partecipante non aggiudicatario entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data della seduta di valutazione delle offerte da parte della Commissione istruttoria a tal fine costituita dagli ISMA. L'assegno presentato dal concorrente aggiudicatario sarà restituito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione entro il termine assegnato previa presentazione entro lo stesso termine della documentazione richiesta (deposito cauzionale, polizza bancaria o assicurativa), l'assegno circolare presentato a titolo di garanzia della partecipazione sarà incamerato dagli ISMA. In tale ultimo caso l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerente risultato al secondo posto della graduatoria dei partecipanti.

Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito penale ed una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del rapporto locativo, comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, con la correlata esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o della immediata risoluzione del contratto qualora sottoscritto, con l'incameramento della garanzia di cui al precedente punto g) e/o del deposito cauzionale prestato per il regolare adempimento dello stesso contratto; in tale ultima ipotesi sarà incamerata anche la garanzia prestata dal sottoscrittore del contratto mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

**UNA BUSTA, CONTRASSEGNA CON LA LETTERA
"B" RECANTE LA DICITURA "OFFERTA ECONOMICA"**

La busta contenente l'offerta economica deve essere non trasparente e sigillata (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), e deve recare all'esterno, oltre alle generalità dell'offerente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". La busta dovrà contenere l'offerta economica, compilata esclusivamente secondo il modulo "B" allegato al presente bando. L'offerta economica dovrà indicare - a pena di esclusione dalla gara - il canone annuo offerto, in cifre ed in lettere ed essere datata e sottoscritta in forma leggibile dall'offerente. Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e comunque quelle non identiche riguardo al loro contenuto rispetto all'allegato modulo "B" allegato al presente bando. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per gli ISMA.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il Plico di cui al precedente punto 4 dovrà improrogabilmente pervenire alla sede operativa degli ISMA – Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 settembre 2017. Il plico potrà essere consegnato a mano,

entro il citato non superabile termine (giorno e ora) presso il citato indirizzo, Ufficio di Protocollo, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì: a tal fine l'addetto dell'Ufficio di Protocollo ricevente il plico metterà sullo stesso data e ora della consegna: sarà cura dell'offerente verificare la correttezza delle informazioni apposte sul plico. Il plico potrà essere spedito a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso gli Uffici Postali o Agenzie di Recapito Autorizzate, fermo restando che il termine ultimo e non superabile, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato (giorno e ora), non assumendosi gli ISMA alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo nella consegna da parte degli Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio suddetto dell'ISMA all'atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore non imputabili all'offerente, non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non saranno ammessi e presi in considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di scadenza della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi pervenuti dallo stesso offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo pervenuto.

7. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara per la aggiudicazione della unità immobiliare è fatto obbligo per il partecipante, pena la esclusione dalla gara, effettuare uno specifico sopralluogo presso l'unità immobiliare per la quale si intende partecipare, nella giornata del 25/07/2017 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 durante la quale sarà presente un dipendente dell'Ente. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal fine espressamente delegato da quello partecipante alla presente gara. La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal soggetto interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia di quelli del sottoscrittore che del delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati. Al termine della visita sarà rilasciata dal competente personale degli ISMA l'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta “A” sopra detta. In assenza dell'effettivo sopralluogo il concorrente sarà escluso dalla partecipazione alla gara

8. SEDUTA DI GARA

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica alla quale potranno partecipare gli offerenti o loro delegati minuti di specifica atto di delega, il giorno 13 settembre 2017 con inizio alle ore 11:00, presso la sede operativa degli ISMA sita in Roma, Via del Colosseo n. 43. La apertura delle offerte pervenute, con la contestuale verifica della regolarità delle stesse e la formazione della relativa graduatoria, sarà effettuata da una specifica Commissione, formata in via esclusiva da personale di ruolo dell'Ente, nominata da questo medesimo Ente successivamente alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

9. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La Commissione a tal fine costituita, una volta effettuato il controllo della tempestività dei plichi presentati procederà alla apertura degli stessi per la verifica della presenza delle buste “A” e “B”. Accertatene la regolare presenza procederà in successione alla apertura delle buste “A” (Documentazione) per accertare la regolarità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta. Per quelle di cui si sarà accertata la regolarità della documentazione si procederà alla apertura delle buste contrassegnate con la lettera “B” (Offerta Economica).

La Commissione formerà quindi la graduatoria provvisoria, in ordine decrescente, delle offerte ammesse a valutazione, con riferimento al valore dei canoni di locazione annui offerti. SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA. Si procederà alla successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando. In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà, nella stessa seduta, ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla gara essere presente (anche a mezzo di persona delegata formalmente per iscritto su carta semplice e con in allegato fotocopia del documento del delegante) all'apertura dei plichi e delle offerte. Nel caso di delegato, la delega dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all'offerta segreta. In assenza dell'offerente o del suo delegato, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l'offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. La formale aggiudicazione della gara sarà comunicata dal Segretario Generale e ne verrà data pubblicità con le modalità e nei termini previsti nel vigente *"Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA"*.

10. AGGIUDICAZIONE.

Nell'ipotesi in cui non possa procedersi, per qualsivoglia motivazione, alla successiva aggiudicazione nei confronti del primo classificato o il medesimo non provveda a sottoscrivere il conseguente contratto di locazione, sarà preso in considerazione il concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta e così via fino all'esaurimento della graduatoria.

Gli ISMA si riservano, comunque, in ogni momento della procedura di gara e antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, la facoltà insindacabile di non assegnare l'unità immobiliare posta a gara per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento da comunicare a tutti i partecipanti regolarmente ammessi alla valutazione della offerta. In caso di mancata attivazione e prosecuzione delle procedure di gara per l'aggiudicazione dell'immobile in questione nulla può essere preteso, a nessun titolo, dai partecipanti

11. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia.

Il presente Bando di Gara sarà pubblicato sul sito istituzionale web degli ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp> - SEZIONE "Avvisi di Locazione. Dell'avvenuta pubblicazione sarà data informativa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e su un giornale di tiratura nazionale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è l'Avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni qui di seguito riportate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro;
- b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dagli ISMA comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento dell'assegno circolare consegnato a titolo di cauzione provvisoria di cui all'art. 7 del presente bando;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
 - al personale dipendente dell'Ente interessato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico dei concorrenti;
- f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;
- g) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA. Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente *"Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA"* da ultimo approvato con *deliberazione del CDA degli ISMA n. 62 del 12 dicembre 2016* (pubblicato sul sito WEB degli ISMA) con riferimento alle modalità e ai termini sia per la sottoscrizione del contratto sia per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare oggetto del presente avviso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Magistrato della Corte dei Conti
(Cons. Sergio Basile)

Enti Pubblici
IPAB
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 5 luglio 2017, n. 3

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma non di pregio sita in Roma, Via Novacella n. 19 int. 10

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE NON DI PREGIO DI PROPRIETA' DEGLI ISMA SITA IN ROMA:

VIA NOVACELLA N. 19 INT. 10

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità immobiliare, destinata esclusivamente uso abitativo e residenza del conduttore, sita in Roma:

Via Novacella n. 19 int. 10

L'immobile, è composto da 3 vani, oltre a servizi e balconi contraddistinto in catasto urbano al foglio 840, Particella 216, subalterno 10, Cat. A/2, di mq. 81,60 e mq balconi 16,67.

2. MODALITA' E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE

I locali che compongono l'unità immobiliare saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano al canone mensile di € 900,56 (novecento/56) – canone annuo di € 10.806,72 (diecimilattocentosei/72).

Si porta a conoscenza che l'importo presunto degli oneri accessori sono ripartiti nel seguente modo:

- Oneri € 42,70 mensili salvo conguaglio
 - Riscaldamento € 69,12 mensili per sei mesi da gennaio a giugno salvo conguaglio
 - Acqua trimestralmente in base al consumo
- a) La durata dell'affitto è di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 431/98, rinnovabile, nei termini di legge;
 - b) A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi previsti, il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli ISMA dell'avvenuta aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto mediante assegno circolare o bonifico bancario intestato agli ISMA IBAN: IT05Z0569603211000073400X72 Codice Bic/Swift POSOIT22;
 - c) Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall'inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all'inizio dell'annualità.
 - d) E' assolutamente vietato, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento sulle Locazioni degli ISMA, il subaffitto a terzi. E' altresì vietata, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento sulle Locazioni, ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dall'Ente concedente. Eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del contratto di locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all'obbligo del ripristino e del risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA.
 - e) Così come previsto dall'articolo 29 del Regolamento sulle Locazioni degli ISMA, l'Ente provvederà, a proprie cure e spese, ai lavori necessari per la messa a norma degli impianti tecnologici (elettrico, idrico e sanitario).

- f) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione dovranno essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e faranno esclusivo integrale carico al conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA. In tali casi saranno altresì ad esclusivo carico del conduttore tutte le spese ed attività derivanti dall'eventuale preventiva necessaria acquisizione di autorizzazioni/nullaosta da rilasciarsi da parte dei competenti Uffici Statali o Comunali.
- g) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia nel presente Bando che nel vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" consultabile sul sito WEB dell'ISMA al seguente indirizzo:
<http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>; Bando e Regolamento che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione al presente bando.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara potranno esclusivamente partecipare - a pena di esclusione dalla gara – solo le persone fisiche le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di partecipazione.

Non possono tassativamente partecipare al presente bando le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto, che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì al presente bando le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto:

- 1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;
- 2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- 3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.;
- 4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso.

Non possono altresì partecipare alla gara le persone fisiche, ivi compresi anche gli altri componenti del proprio nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia, che siano già conduttori di altra unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d'uso.

La partecipazione al presente bando è subordinata, inoltre, pena esclusione dalla stessa e dalla sottoscrizione del contratto, tra l'altro, così come previsto dal vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*":

- a) al possesso di un reddito annuo netto complessivo del nucleo familiare, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il doppio del canone annuale della locazione;
- b) ai sensi dell'Art. 32, al trasferimento della residenza nella unità immobiliare entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto dell'aggiudicatario e degli altri componenti il nucleo familiare che abbiano contribuito al raggiungimento del limite minimo reddituale di cui alla precedente lettera a). Il mancato trasferimento della residenza entro il citato termine essenziale è considerato grave inadempimento del contratto e comporterà la sua immediata risoluzione, senza intervento giudiziale, previa semplice comunicazione scritta da inviarsi da parte degli ISMA al Conduttore con raccomandata con avviso di ricevimento, e con il contestuale incameramento del deposito cauzionale.

La partecipazione al presente bando comporta, sin dal momento della presentazione della istanza di partecipazione, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate sia nel presente Bando e nel vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" (pubblicato sul sito WEB degli ISMA: <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>), sia per quanto riguarda attiene la sottoscrizione del contratto e la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare concessa.

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'Articolo 6 del "*Regolamento sulle Locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" gli interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo – Via del Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R ovvero consegnato a mano, a pena di esclusione dalla partecipazione entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 5, un Plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "*NON APRIRE – BANDO PER LA LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - VIA NOVACELLA N. 19 INT. 10*".

Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere:

- a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dalla persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello "B";
- b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2017 relativa ai redditi 2016, del richiedente e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare che dovranno trasferire il proprio domicilio nella unità immobiliare qualora aggiudicata, allegando anche la ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
- d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente, del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare che eventualmente contribuiscono al raggiungimento del limite reddituale minimo di partecipazione e che dovranno trasferire il proprio domicilio nella unità immobiliare eventualmente aggiudicata;
- e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011);
- f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;

Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito penale ed una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del rapporto locativo, comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità Giudiziaria, tramite la Guardia di Finanza, per i provvedimenti di competenza con la correlata esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o della immediata risoluzione del contratto qualora sottoscritto, con l'incameramento del deposito cauzionale prestato per il regolare adempimento dello stesso contratto.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI LOCAZIONE.

Il Plico di cui al precedente punto 4 dovrà improrogabilmente pervenire alla sede operativa degli ISMA – Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 settembre 2017. Il plico potrà essere consegnato a mano, entro il citato non superabile termine (giorno e ora) presso il citato indirizzo, Ufficio di Protocollo, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì: a tal fine l'addetto dell'Ufficio di Protocollo ricevente il plico metterà sullo stesso data e ora della consegna: sarà cura dell'offerente verificare la correttezza delle informazioni apposte sul plico. Il plico potrà essere spedito a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso gli Uffici Postali o Agenzie di Recapito Autorizzate, fermo restando che il termine ultimo e non superabile, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato (giorno e ora), non assumendosi gli ISMA alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo nella consegna da parte degli Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio suddetto dell'ISMA all'atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore non imputabili all'offerente, non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non saranno ammessi e presi in considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di scadenza della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi pervenuti dallo stesso offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo pervenuto.

6. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione della domanda per la partecipazione al presente bando per la aggiudicazione della unità immobiliare in parola è fatto obbligo – pena esclusione dalla valutazione della istanza di partecipazione - di effettuare sopralluogo presso l'immobile in questione esclusivamente nel giorno del 28.07.2017 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal fine espressamente delegato dal soggetto partecipante alla gara. La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal soggetto interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia del sottoscrittore che del delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati.

Al termine della visita sarà rilasciata dal competente funzionario degli ISMA l'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta "Documentazione" sopra detta. In assenza dell'effettivo sopralluogo o della presentazione tra i documenti della attestazione, il concorrente sarà escluso dalla valutazione.

7. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La graduatoria finale per l'aggiudicazione dell'immobile sarà formata sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento sulle locazioni degli ISMA (Articoli 6-8-11-23-25-26-27).

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>.

Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, si procederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento sulle Locazioni. Ai soggetti partecipanti verrà inoltrata comunicazione via mail all'indirizzo fornito nel modello "B". Nell'ipotesi in cui, il vincitore del presente bando, per qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il contratto, sarà preso in considerazione il concorrente classificatosi al secondo posto e così via fino all'esaurimento della graduatoria, salvo diverse destinazioni dell'unità immobiliare per esigenze dell'ISMA.

L'ISMA si riserva la facoltà di non assegnare l'unità immobiliare aggiudicata per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento.

L'ISMA SI RISERVA ALTRESI' LA FACOLTÀ DI REVOCARE, MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE BANDO.

8. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia.

Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet dell'ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp> - SEZIONE "Avvisi di Locazione", all'Albo degli ISMA, sul B.U.R.L della Regione Lazio e di Roma Capitale.

Copia del presente Bando e di tutta la documentazione inerente l'immobile posto a gara potranno essere consultati, previo appuntamento, presso l'Ufficio Patrimonio degli ISMA, Via del Colosseo n. 43 – Roma email: info@isma.roma.it, orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 al quale possono essere richieste anche eventuali informazioni.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è l'Avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI -

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni qui di seguito riportate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro;
- b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'ISMA comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
 - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione ;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
 - e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico dei concorrenti;
 - f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;
 - g) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA.
- Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" (pubblicato sul sito WEB degli ISMA) con riferimento sia alle modalità e termini per la sottoscrizione del contratto che per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare concessa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Magistrato della Corte dei Conti

(Cons. Sergio Basile)

Enti Pubblici
IPAB
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 5 luglio 2017, n. 4

**Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma non di pregio sita in Roma, Via
Ennio Bonifazi n. 48 A int. 3**

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE NON DI PREGIO DI PROPRIETA' DEGLI ISMA SITA IN ROMA:

VIA ENNIO BONIFAZI N. 48 A INT. 3

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità immobiliare, destinata esclusivamente uso abitativo e residenza del conduttore, sita in Roma:

Via Ennio Bonifazi n. 48 A interno 3

L'immobile, è composto da 3 vani, oltre a servizi e giardino contraddistinto in catasto urbano al foglio 358, Particella 44, subalterno 4, Cat. A/3, di mq. 84,45 e mq terrazzo 111,86.

2. MODALITA' E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE

I locali che compongono l'unità immobiliare saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano al canone mensile di € 933,04 (novecentotrentatre/04) – canone annuo di € 8.957,19 (ottomilanovecentocinquantasette/19).

Si porta a conoscenza che l'importo presunto degli oneri accessori sono ripartiti nel seguente modo:

- Oneri € 79,62 mensili salvo conguaglio
 - Riscaldamento € 93,01 mensili per sei mesi da gennaio a giugno salvo conguaglio
 - Acqua trimestralmente in base al consumo
- a) La durata dell'affitto è di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 431/98, rinnovabile, nei termini di legge;
 - b) A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi previsti, il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli ISMA dell'avvenuta aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto mediante assegno circolare o bonifico bancario intestato agli ISMA IBAN: IT05Z0569603211000073400X72 Codice Bic/Swift POSOIT22;
 - c) Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall'inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all'inizio dell'annualità.
 - d) E' assolutamente vietato, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento sulle Locazioni degli ISMA, il subaffitto a terzi. E' altresì vietata, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento sulle Locazioni, ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dall'Ente concedente. Eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del contratto di locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all'obbligo del ripristino e del risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA.
 - e) Così come previsto dall'articolo 29 del Regolamento sulle Locazioni degli ISMA, l'Ente provvederà, a proprie cure e spese, ai lavori necessari per la messa a norma degli impianti tecnologici (elettrico, idrico e sanitario).

- f) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione dovranno essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e faranno esclusivo integrale carico al conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA. In tali casi saranno altresì ad esclusivo carico del conduttore tutte le spese ed attività derivanti dall'eventuale preventiva necessaria acquisizione di autorizzazioni/nullaosta da rilasciarsi da parte dei competenti Uffici Statali o Comunali.
- g) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia nel presente Bando che nel vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" consultabile sul sito WEB dell'ISMA al seguente indirizzo:
<http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>; Bando e Regolamento che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione al presente bando.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara potranno esclusivamente partecipare - a pena di esclusione dalla gara – solo le persone fisiche le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di partecipazione.

Non possono tassativamente partecipare al presente bando le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto, che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì al presente bando le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto:

- 1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;
- 2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- 3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.;
- 4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso.

Non possono altresì partecipare alla gara le persone fisiche, ivi compresi anche gli altri componenti del proprio nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia, che siano già conduttori di altra unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d'uso.

La partecipazione al presente bando è subordinata, inoltre, pena esclusione dalla stessa e dalla sottoscrizione del contratto, tra l'altro, così come previsto dal vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*":

- a) al possesso di un reddito annuo netto complessivo del nucleo familiare, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il doppio del canone annuale della locazione;
- b) ai sensi dell'Art. 32, al trasferimento della residenza nella unità immobiliare entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto dell'aggiudicatario e degli altri componenti il nucleo familiare che abbiano contribuito al raggiungimento del limite minimo reddituale di cui alla precedente lettera a). Il mancato trasferimento della residenza entro il citato termine essenziale è considerato grave inadempimento del contratto e comporterà la sua immediata risoluzione, senza intervento giudiziale, previa semplice comunicazione scritta da inviarsi da parte degli ISMA al Conduttore con raccomandata con avviso di ricevimento, e con il contestuale incameramento del deposito cauzionale.

La partecipazione al presente bando comporta, sin dal momento della presentazione della istanza di partecipazione, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate sia nel presente Bando e nel vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" (pubblicato sul sito WEB degli ISMA: <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>), sia per quanto riguarda attiene la sottoscrizione del contratto e la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare concessa.

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'Articolo 6 del "*Regolamento sulle Locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" gli interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo – Via del Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R ovvero consegnato a mano, a pena di esclusione dalla partecipazione entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 5, un Plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "*NON APRIRE – BANDO PER LA LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - VIA ENNIO BONIFAZI N. 48 A INT. 3*".

Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere:

- a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dalla persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello "B";
- b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2017 relativa ai redditi 2016, del richiedente e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare che dovranno trasferire il proprio domicilio nella unità immobiliare qualora aggiudicata, allegando anche la ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
- d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente, del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare che eventualmente contribuiscono al raggiungimento del limite reddituale minimo di partecipazione e che dovranno trasferire il proprio domicilio nella unità immobiliare eventualmente aggiudicata;
- e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011);
- f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;

Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito penale ed una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del rapporto locativo, comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità Giudiziaria, tramite la Guardia di Finanza, per i provvedimenti di competenza con la correlata esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o della immediata risoluzione del contratto qualora sottoscritto, con l'incameramento del deposito cauzionale prestato per il regolare adempimento dello stesso contratto.

1. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il Plico di cui al precedente punto 4 dovrà improrogabilmente pervenire alla sede operativa degli ISMA – Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 settembre 2017. Il plico potrà essere consegnato a mano, entro il citato non superabile termine (giorno e ora) presso il citato indirizzo, Ufficio di Protocollo, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì: a tal fine l'addetto dell'Ufficio di Protocollo ricevente il plico metterà sullo stesso data e ora della consegna: sarà cura dell'offerente verificare la correttezza delle informazioni apposte sul plico. Il plico potrà essere spedito a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso gli Uffici Postali o Agenzie di Recapito Autorizzate, fermo restando che il termine ultimo e non superabile, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato (giorno e ora), non assumendosi gli ISMA alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo nella consegna da parte degli Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio suddetto dell'ISMA all'atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore non imputabili all'offerente, non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non saranno ammessi e presi in considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di scadenza della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi pervenuti dallo stesso offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo pervenuto.

2. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione della domanda per la partecipazione al presente bando per la aggiudicazione della unità immobiliare in parola è fatto obbligo – pena esclusione dalla valutazione della istanza di partecipazione - di effettuare sopralluogo presso l'immobile in questione esclusivamente nel giorno del 26.07.2017 dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal fine espressamente delegato dal soggetto partecipante alla gara. La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal soggetto interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia del sottoscrittore che del delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati.

Al termine della visita sarà rilasciata dal competente funzionario degli ISMA l'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta "Documentazione" sopra detta. In assenza dell'effettivo sopralluogo o della presentazione tra i documenti della attestazione, il concorrente sarà escluso dalla valutazione.

3. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La graduatoria finale per l'aggiudicazione dell'immobile sarà formata sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento sulle locazioni degli ISMA (Articoli 6-8-11-23-25-26-27).

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>.

Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, si procederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento sulle Locazioni. Ai soggetti partecipanti verrà inoltrata comunicazione via mail all'indirizzo fornito nel modello "B". Nell'ipotesi in cui, il vincitore del presente bando, per qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il contratto, sarà preso in considerazione il concorrente classificatosi al secondo posto e così via fino all'esaurimento della graduatoria, salvo diverse destinazioni dell'unità immobiliare per esigenze dell'ISMA.

L'ISMA si riserva la facoltà di non assegnare l'unità immobiliare aggiudicata per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento.

L'ISMA SI RISERVA ALTRESI' LA FACOLTÀ DI REVOCARE, MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE BANDO.

4. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia.

Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet dell'ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp> - SEZIONE "Avvisi di Locazione", all'Albo degli ISMA, sul B.U.R.L della Regione Lazio e di Roma Capitale.

Copia del presente Bando e di tutta la documentazione inerente l'immobile posto a gara potranno essere consultati, previo appuntamento, presso l'Ufficio Patrimonio degli ISMA, Via del Colosseo n. 43 – Roma email: info@isma.roma.it, orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 al quale possono essere richieste anche eventuali informazioni.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è l'Avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI -

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni qui di seguito riportate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro;
- b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'ISMA comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
 - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione ;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
 - e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico dei concorrenti;
 - f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;
 - g) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA.
- Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" (pubblicato sul sito WEB degli ISMA) con riferimento sia alle modalità e termini per la sottoscrizione del contratto che per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare concessa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Magistrato della Corte dei Conti

(Cons. Sergio Basile)

Enti Pubblici
IPAB
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 5 luglio 2017, n. 5

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio sita in Roma, Piazza Navona n. 43 int. 2

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PREGIO DI PROPRIETA' DEGLI ISMA SITA IN ROMA, PIAZZA NAVONA N. 43 INT. 2

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità immobiliare, destinata esclusivamente uso abitativo e residenza del conduttore e di coloro che, facenti parti del suo nucleo familiare, contribuiscano eventualmente al raggiungimento del reddito necessario indicato al successivo articolo 4, lettera "a") pena la immediata risoluzione del contratto, sita in Roma:

Piazza Navona n. 43 interno n. 2

L'immobile è contraddistinto in catasto urbano al foglio 485, Particella 152, subalterno 502, Cat. A/2, di mq. 67,87 e mq. balconi 3,84.

2. MODALITA' E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE

La unità immobiliare sarà concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, al canone annuo a base d'asta di € 15.280,32 (quindicimiladuecentottanta/32).

Si porta a conoscenza che l'importo presunto degli oneri accessori sono ripartiti, ad oggi, nel seguente modo:

- Oneri € 26,63 mensili salvo conguaglio
 - Riscaldamento € 67,29 mensili per sei mesi da gennaio a giugno salvo conguaglio
 - Acqua trimestralmente in base al consumo
- a) La durata dell'affitto: è di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 392/78, rinnovabile nei termini di legge;
- b) a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi previsti, il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli ISMA dell'avvenuta aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena di decadenza dalla aggiudicazione:
- b/1) del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestato agli ISMA IBAN: IT05Z0569603211000073400X72 Codice Bic/Swift POSOIT22;
- b/2) di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a favore degli ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro, rilasciata da Banche, Istituti di credito o Società assicurative abilitate a prestare garanzie a favore delle Pubbliche Amministrazioni, incondizionata, a prima richiesta, entro quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, dell'importo pari a nove canoni mensili dell'importo aggiudicato. Ai fini del rispetto del termine essenziale indicato, l'aggiudicatario potrà alternativamente costituire la citata garanzia anche attraverso la presentazione di un assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente dell'importo pari a nove mensilità del canone offerto che sarà incassato; tale importo sarà restituito dall'Ente entro 20 (venti) giorni dalla regolare consegna della polizza assicurativa o bancaria di cui sopra. Il conduttore sarà obbligato altresì ad integrare detta fideiussione ogni qualvolta, in caso di inadempimento, gli ISMA ne facessero uso anche parziale. La mancata integrazione della polizza costituirà causa di risoluzione immediata del contratto.

La fideiussione sarà svincolata dagli ISMA entro 30 (trenta) giorni dalla regolare conclusione del contratto di locazione. Entro lo stesso termine sarà restituita la somma presentata in alternativa alla polizza;

- c) Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall'inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all'inizio dell'annualità;
- d) E' assolutamente vietata, ai sensi dell'articolo 15 del "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*", il subaffitto a terzi; è altresì assolutamente vietato, ai sensi del successivo articolo 16 dello stesso Regolamento, ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dagli ISMA. Eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del contratto di locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all'obbligo del ripristino e del risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA. In tale ipotesi verrà escussa e incamerata la polizza fideiussoria o la somma versata a garanzia;
- e) Lo stato manutentivo dell'immobile sarà quello risultante alla data di visita dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve all'atto della presentazione delle offerte o anche successivamente.
- f) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione dovranno essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e saranno ad esclusivo integrale carico al conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA.
- g) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia nel presente Bando sia nel vigente "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" consultabile sul sito WEB dell'ISMA al seguente indirizzo:
<http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>; Bando e Regolamento che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione alla presente gara;

3. LAVORI DI ADEGUAMENTO

Per essere adattato allo scopo per cui è dato in locazione, l'immobile dovrà essere oggetto di lavori di adeguamento di manutenzione ordinaria pari ad Euro 12.552,63 (dodicimilacinquecentocinquantadue/63) così come risultanti dal computo metrico estimativo, elaborato dall'Ente, contabilizzato sulla base del prezzario della Regione Lazio. Tale computo metrico allegato al presente bando di locazione è accettato completamente ed incondizionatamente con la partecipazione alla presente gara. Tali lavori dovranno essere effettuati a totali cure e spese del Conduttore mediante Ditte di propria fiducia a ciò abilitate, di cui si assumerà la piena ed incondizionata responsabilità per danni a persone e/o cose causati durante la esecuzione degli stessi ed anche successivamente. Si informa che nessuna variazione ai lavori, così come descritti nel computo metrico estimativo, potrà essere apportata dal Conduttore ad esclusione dell'eventuale utilizzo migliorativo di differenti materiali i cui maggiori oneri resteranno comunque ad esclusivo carico del Conduttore. Restano altresì a totali cura e spese del Conduttore l'acquisizione delle preventive autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni statale e comunale tenuto conto dell'essere la unità immobiliare soggetta a vincolo da parte del Ministero dei beni e le attività

culturali.

Il valore complessivo dei lavori, così come risultante dal citato computo metrico, ridotto del 30% (trentapercento), e quindi pari ad € 8.786,84 (ottomilasettecentottantasei/84) sarà quello che l'Ente riconoscerà al Conduttore attraverso una riduzione mensile fissa applicata nell'arco di quattro anni sul canone di locazione sino al completo soddisfo. L'avvenuto regolare completamento dei lavori risultanti dal computo metrico da eseguirsi solo successivamente all'ottenimento delle preventive autorizzazioni da rilasciarsi parte delle competenti Amministrazioni statali e comunali, sarà oggetto di specifico formale accertamento in contraddittorio tra l'Ente e il Conduttore. Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di effettuare in ogni momento specifici sopralluoghi sulla unità immobiliare locata per la verifica dell'andamento dei lavori e della loro rispondenza a quelli individuati nel computo metrico. La esecuzione di lavori non previsti, qualora non preventivamente autorizzati dall'Ente e dalle competenti Amministrazioni statali e comunali, comporterà la immediata risoluzione "ipso iure" e senza intervento giudiziale del contratto per grave inadempimento, con l'obbligo del ripristino dei luoghi, con la contestuale segnalazione alla Autorità di Polizia di Roma Capitale ed alla Procura della Repubblica. In tale ultima evenienza sarà altresì immediatamente escussa la polizza fideiussoria presentata nonché incamerato il deposito cauzionale prestato.

E' facoltà del conduttore richiedere all'Ente la esecuzione di ulteriori o differenti lavorazioni migliorative che non comportino in alcun modo la modifica strutturale, anche interna, della unità immobiliare. Tali lavorazioni migliorative, eventualmente autorizzate sia da questo Ente che dalle competenti Amministrazioni statali e comunali, rimangono a totale cura e spese del conduttore che non potrà chiedere o vantare alcuna somma a qualsiasi titolo richiesta

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara potranno esclusivamente partecipare - a pena di esclusione dalla gara - solo le persone fisiche le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di partecipazione

Non possono tassativamente partecipare alla gara le persone fisiche, che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì alle gare le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto:

- 1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;
- 2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- 3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.;
- 4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso.

Non possono altresì partecipare alla gara le persone fisiche, ivi compresi anche gli altri componenti del proprio nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia, che siano già conduttori di altra unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d'uso.

La partecipazione alla gara è subordinata altresì, pena esclusione dalla stessa e dalla sottoscrizione del contratto, tra l'altro, così come previsto dal vigente *“Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA”* al possesso di un reddito annuo netto complessivo desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il triplo del canone annuale della locazione offerto in sede di gara. Per il raggiungimento del minimo reddituale previsto, il richiedente potrà avvalersi di garanzia personale fornita da terzi dichiarandolo, a pena di decadenza, al momento della presentazione della domanda. In tale evenienza tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il soggetto interessato alla locazione della unità immobiliare dovranno essere prodotte in sede di gara, a pena di esclusione, anche dal garante; il contratto, nella ipotesi di aggiudicazione, sarà sottoscritto sia dall'aggiudicatario che dal garante che saranno solidalmente responsabili delle obbligazioni con lo stesso assunte. In caso di presenza di garante, quest'ultimo provvederà altresì alla sottoscrizione dei modelli “A” e “B” di cui al successivo punto 5 e a produrre i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale,
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate
- Ultime tre buste paga (se dipendente).

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'Articolo 5 del *“Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA”* gli interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo - Via del Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R, o Agenzie di recapito autorizzate, ovvero consegnato a mano, a pena di esclusione dalla gara entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 5, un Plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta l'impronta di un sigillo, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con l'indicazione del mittente, e dei propri recapiti anche postali, e la seguente dicitura *“NON APRIRE – GARA PER LA LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO SITA IN ROMA – PIAZZA NAVONA N. 43 INT. 2”*.

Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere le due seguenti buste debitamente chiuse:

UNA BUSTA, CONTRASSEGATA CON LA LETTERA

“A” RECANTE LA DICITURA *“DOCUMENTAZIONE”* CONTENENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA GARA, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

NEL CASO DI PERSONE FISICHE:

- a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dalla persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello “A”;
- b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2017 relativa ai redditi 2016, del richiedente;

- d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente;
- e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011);
- f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;
- g) Assegno circolare non trasferibile intestato agli Istituti di Santa Maria in Aquiro a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'offerta pari al 10% del canone annuo a base d'asta. Tale assegno sarà restituito al partecipante non aggiudicatario entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data della seduta di valutazione delle offerte da parte della Commissione istruttoria a tal fine costituita dagli ISMA. L'assegno presentato dal concorrente aggiudicatario sarà restituito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione entro il termine assegnato previa presentazione entro lo stesso termine della documentazione richiesta (deposito cauzionale, polizza bancaria o assicurativa), l'assegno circolare presentato a titolo di garanzia della partecipazione sarà incamerato dagli ISMA. In tale ultimo caso l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerente risultato al secondo posto della graduatoria dei partecipanti.

Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito penale ed una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del rapporto locativo, comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, con la correlata esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o della immediata risoluzione del contratto qualora sottoscritto, con l'incameramento della garanzia di cui al precedente punto g) e/o del deposito cauzionale prestato per il regolare adempimento dello stesso contratto; in tale ultima ipotesi sarà incamerata anche la garanzia prestata dal sottoscrittore del contratto mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

**UNA BUSTA, CONTRASSEGNA CON LA LETTERA
"B" RECANTE LA DICITURA "OFFERTA ECONOMICA"**

La busta contenente l'offerta economica deve essere non trasparente e sigillata (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), e deve recare all'esterno, oltre alle generalità dell'offerente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". La busta dovrà contenere l'offerta economica, compilata esclusivamente secondo il modulo "B" allegato al presente bando. L'offerta economica dovrà indicare - a pena di esclusione dalla gara - il canone annuo offerto, in cifre ed in lettere ed essere datata e sottoscritta in forma leggibile dall'offerente. Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e comunque quelle non identiche riguardo al loro contenuto rispetto all'allegato modulo "B" allegato al presente bando. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per gli ISMA.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il Plico di cui al precedente punto 4 dovrà improrogabilmente pervenire alla sede operativa degli ISMA – Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08 settembre 2017. Il plico potrà essere consegnato a mano,

entro il citato non superabile termine (giorno e ora) presso il citato indirizzo, Ufficio di Protocollo, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì: a tal fine l'addetto dell'Ufficio di Protocollo ricevente il plico metterà sullo stesso data e ora della consegna: sarà cura dell'offerente verificare la correttezza delle informazioni apposte sul plico. Il plico potrà essere spedito a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso gli Uffici Postali o Agenzie di Recapito Autorizzate, fermo restando che il termine ultimo e non superabile, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato (giorno e ora), non assumendosi gli ISMA alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo nella consegna da parte degli Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio suddetto dell'ISMA all'atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore non imputabili all'offerente, non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non saranno ammessi e presi in considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di scadenza della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi pervenuti dallo stesso offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo pervenuto.

7. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara per la aggiudicazione della unità immobiliare è fatto obbligo per il partecipante, pena la esclusione dalla gara, effettuare uno specifico sopralluogo presso l'unità immobiliare per la quale si intende partecipare, nelle giornate del 27/07/2017 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 nelle quali sarà presente un dipendente dell'Ente. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal fine espressamente delegato da quello partecipante alla presente gara. La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal soggetto interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia di quelli del sottoscrittore che del delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati.

Al termine della visita sarà rilasciata dal competente personale degli ISMA l'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta “A” sopra detta. In assenza dell'effettivo sopralluogo il concorrente sarà escluso dalla partecipazione alla gara

8. SEDUTA DI GARA

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica alla quale potranno partecipare gli offerenti o loro delegati minuti di specifica atto di delega, il giorno 19 settembre 2017 con inizio alle ore 11:00, presso la sede operativa degli ISMA sita in Roma, Via del Colosseo n. 43. La apertura delle offerte pervenute, con la contestuale verifica della regolarità delle stesse e la formazione della relativa graduatoria, sarà effettuata da una specifica Commissione, formata in via esclusiva da personale di ruolo dell'Ente, nominata da questo medesimo Ente successivamente alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

9. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La Commissione a tal fine costituita, una volta effettuato il controllo della tempestività dei plichi presentati procederà alla apertura degli stessi per la verifica della presenza delle buste “A” e “B”. Accertatene la regolare presenza procederà in successione alla apertura delle buste “A” (Documentazione) per accertare la regolarità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta. Per quelle di cui si sarà accertata la regolarità della documentazione si procederà alla apertura delle buste contrassegnate con la lettera “B” (Offerta Economica).

La Commissione formerà quindi la graduatoria provvisoria, in ordine decrescente, delle offerte ammesse a valutazione, con riferimento al valore dei canoni di locazione annui offerti. SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA. Si procederà alla successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando. In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà, nella stessa seduta, ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla gara essere presente (anche a mezzo di persona delegata formalmente per iscritto su carta semplice e con in allegato fotocopia del documento del delegante) all'apertura dei plichi e delle offerte. Nel caso di delegato, la delega dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all'offerta segreta. In assenza dell'offerente o del suo delegato, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l'offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. La formale aggiudicazione della gara sarà comunicata dal Segretario Generale e ne verrà data pubblicità con le modalità e nei termini previsti nel vigente *“Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA”*.

10. AGGIUDICAZIONE.

Nell'ipotesi in cui non possa procedersi, per qualsivoglia motivazione, alla successiva aggiudicazione nei confronti del primo classificato o il medesimo non provveda a sottoscrivere il conseguente contratto di locazione, sarà preso in considerazione il concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta e così via fino all'esaurimento della graduatoria.

Gli ISMA si riservano, comunque, in ogni momento della procedura di gara e antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, la facoltà insindacabile di non assegnare l'unità immobiliare posta a gara per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento da comunicare a tutti i partecipanti regolarmente ammessi alla valutazione della offerta. In caso di mancata attivazione e prosecuzione delle procedure di gara per l'aggiudicazione dell'immobile in questione nulla può essere preteso, a nessun titolo, dai partecipanti

11. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia.

Il presente Bando di Gara sarà pubblicato sul sito istituzionale web degli ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp> - SEZIONE “Avvisi di Locazione. Dell'avvenuta pubblicazione sarà data informativa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e su un giornale di tiratura nazionale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è l'Avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” si forniscono le informazioni qui di seguito riportate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro;
- b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dagli ISMA comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento dell'assegno circolare consegnato a titolo di cauzione provvisoria di cui all'art. 7 del presente bando;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
 - al personale dipendente dell'Ente interessato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico dei concorrenti;
- f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;
- g) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA. Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente *"Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA"* da ultimo approvato con *deliberazione del CDA degli ISMA n. 62 del 12 dicembre 2016* (pubblicato sul sito WEB degli ISMA) con riferimento alle modalità e ai termini sia per la sottoscrizione del contratto sia per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare oggetto del presente avviso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Magistrato della Corte dei Conti

(Cons. Sergio Basile)

Enti Pubblici
IPAB
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 5 luglio 2017, n. 6

**Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio ad uso commerciale
sita in Roma, Via del Seminario n. 103**

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PREGIO DI PROPRIETA' DEGLI ISMA SITA IN ROMA VIA DEL SEMINARIO No. 103, PIANO TERRA, DA ADIBIRE ESCLUSIVAMENTE AD USO COMMERCIALE

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità immobiliare, destinata esclusivamente ad USO COMMERCIALE, sita in:

Roma, Via del Seminario n. 103 Piano Terra

Il Locale è contraddistinto in catasto urbano al foglio 486, Particella 32, subalterno 1, Cat. C/1, di mq. 84,60 di superficie lorda complessiva

2. MODALITA' E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE

La unità immobiliare sarà concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, al canone annuo a base d'asta di € 76.800,00 (settantaseimilaottocento/00) (mensile 6.400,00 – seimilaquattrocento/00).

- a) La durata dell'affitto: è di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 392/78, rinnovabile, nei termini di legge;
- b) Uso dei locali: è fatto divieto di ubicare nel locale qualsiasi tipo di macchine per il gioco d'azzardo o avviare attività di dubbia moralità rispetto alla "mission" degli ISMA che realizza progetti sociali in favore degli anziani e giovani in particolare stato di disagio;
- c) Nulla osta ASL: sono a totale carico e rischio dell'aggiudicatario la verifica della tipologia di pubblico Esercizio attivabile all'interno del locale concesso in base alle disposizioni Regionali, Provinciali e Comunali, nonché di quelle di unità immobiliare soggetta a vincolo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;
- d) A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi previsti, il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli ISMA dell'avvenuta aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena di decadenza dalla aggiudicazione:
 - d/1) del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente o bonifico bancario intestato agli ISMA IBAN: IT05Z0569603211000073400X72 Codice Bic/Swift POSOIT22;
 - d/2) di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a favore degli ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro, rilasciata da Banche, Istituti di credito o Società assicurative abilitate a prestare garanzie a favore delle Pubbliche Amministrazioni, incondizionata, a prima richiesta, entro quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, dell'importo pari a nove canoni mensili dell'importo aggiudicato. Ai fini del rispetto del termine essenziale indicato, l'aggiudicatario potrà alternativamente costituire la citata garanzia anche attraverso la presentazione di un assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente dell'importo pari a nove mensilità del canone offerto che sarà incassato; tale importo sarà restituito dall'Ente entro 20 (venti) giorni dalla regolare consegna della polizza assicurativa o bancaria di cui sopra. Il conduttore sarà obbligato altresì ad integrare detta fideiussione ogni qualvolta, in caso di inadempimento, gli ISMA ne facessero uso anche

parziale. La mancata integrazione della polizza costituirà causa di risoluzione immediata del contratto.

La fideiussione sarà svincolata dagli ISMA entro 30 (trenta) giorni dalla regolare conclusione del contratto di locazione. Entro lo stesso termine sarà restituita la somma presentata in alternativa alla polizza;

- e) Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall'inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all'inizio dell'annualità;
- f) E' assolutamente vietata, ai sensi dell'articolo 15 del "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*", il subaffitto a terzi; è altresì assolutamente vietato, ai sensi del successivo articolo 16 dello stesso Regolamento, ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dagli ISMA. Eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del contratto di locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all'obbligo del ripristino e del risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA. In tale ipotesi verrà escussa e incamerata la polizza fideiussoria o la somma versata a garanzia;
- g) Lo stato manutentivo dell'immobile sarà quello risultante alla data di visita dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve all'atto della presentazione delle offerte o anche successivamente.
- h) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione dovranno essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e saranno ad esclusivo integrale carico al conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA. Saranno altresì ad esclusivo carico del conduttore tutte le spese ed attività derivanti dall'eventuale preventiva acquisizione di autorizzazioni/nullaosta da rilasciarsi da parte dei competenti Uffici Statali o Comunali per l'esercizio della attività commerciale.
- i) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia nel presente Bando sia nel vigente "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" consultabile sul sito WEB dell'ISMA al seguente indirizzo:
<http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>; Bando e Regolamento che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione alla presente gara;
- j) In particolare con la partecipazione alla presente gara e successivamente con la eventuale sottoscrizione del contratto di locazione, il soggetto partecipante dichiara espressamente di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 15 (*Divieto assoluto di sublocazione o cessione del contratto*). Non potrà, quindi, essere effettuata una cessione di ramo di azienda in contrasto con quanto previsto nello stesso articolo pena la immediata risoluzione del contratto, mediante semplice notifica scritta e senza intervento giudiziale, con la contestuale escussione ed incameramento della garanzia prestata.

3. LAVORI DI ADEGUAMENTO

Per essere adattato allo scopo per cui è dato in locazione, l'immobile dovrà essere oggetto di lavori

di adeguamento di manutenzione ordinaria pari ad Euro 7.129,00 (settemilacentotrentanove/00) così come risultanti dal computo metrico estimativo, elaborato dall'Ente, contabilizzato sulla base del prezziario della Regione Lazio. Tale computo metrico allegato al presente bando di locazione è accettato completamente ed incondizionatamente con la partecipazione alla presente gara. Tali lavori dovranno essere effettuati a totali cure e spese del Conditore mediante Ditte di propria fiducia a ciò abilitate, di cui si assumerà la piena ed incondizionata responsabilità per danni a persone e/o cose causati durante la esecuzione degli stessi ed anche successivamente. Si informa che nessuna variazione ai lavori, così come descritti nel computo metrico estimativo, potrà essere apportata dal Conditore ad esclusione dell'eventuale utilizzo migliorativo di differenti materiali i cui maggiori oneri resteranno comunque ad esclusivo carico del Conditore. Restano altresì a totali cura e spese del Conditore l'acquisizione delle preventive autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni statale e comunale tenuto conto dell'essere la unità immobiliare soggetta a vincolo da parte del Ministero dei beni e le attività culturali.

Il valore complessivo dei lavori, così come risultante dal citato computo metrico, ridotto del 30% (trentapercento), e quindi pari ad € 4.990,30 (quattromilanovecentonovanta/30) sarà quello che l'Ente riconoscerà al Conditore attraverso una riduzione mensile fissa applicata nell'arco di sei anni sul canone di locazione sino al completo soddisfo. L'avvenuto regolare completamento dei lavori risultanti dal computo metrico da eseguirsi solo successivamente all'ottenimento delle preventive autorizzazioni da rilasciarsi parte delle competenti Amministrazioni statali e comunali, sarà oggetto di specifico formale accertamento in contraddittorio tra l'Ente e il Conditore. Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di effettuare in ogni momento specifici sopralluoghi sulla unità immobiliare locata per la verifica dell'andamento dei lavori e della loro rispondenza a quelli individuati nel computo metrico. La esecuzione di lavori non previsti, qualora non preventivamente autorizzati dall'Ente e dalle competenti Amministrazioni statali e comunali, comporterà la immediata risoluzione "ipso iure" e senza intervento giudiziale del contratto per grave inadempimento, con l'obbligo del ripristino dei luoghi, con la contestuale segnalazione alla Autorità di Polizia di Roma Capitale ed alla Procura della Repubblica. In tale ultima evenienza sarà altresì immediatamente escussa la polizza fideiussoria presentata nonché incamerato il deposito cauzionale prestato.

E' facoltà del conduttore richiedere all'Ente la esecuzione di ulteriori o differenti lavorazioni migliorative che non comportino in alcun modo la modifica strutturale, anche interna, della unità immobiliare. Tali lavorazioni migliorative, eventualmente autorizzate sia da questo Ente che dalle competenti Amministrazioni statali e comunali, rimangono a totale cura e spese del conduttore che non potrà chiedere o vantare alcuna somma a qualsiasi titolo richiesta

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara potranno partecipare sia le persone fisiche le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di partecipazione sia le persone giuridiche iscritte al Registro delle Imprese.

REQUISITI PER LE PERSONE FISICHE:

Non possono tassativamente partecipare alla gara le persone fisiche, che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì alle gare le persone fisiche:

- 1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;

- 2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- 3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.;
- 4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso.

Non possono altresì partecipare alla gara le persone fisiche, ivi compresi anche gli altri componenti del proprio nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia, che siano già conduttori di altra unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d'uso.

La partecipazione alla gara è subordinata altresì, pena esclusione dalla stessa e dalla sottoscrizione del contratto, al possesso di un reddito annuo netto complessivo desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il triplo del canone annuale della locazione offerto in sede di gara. Per il raggiungimento del minimo reddituale previsto, il richiedente potrà avvalersi di garanzia personale fornita da terzi dichiarandolo, a pena di decadenza, al momento della presentazione della domanda. In tale evenienza tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il soggetto interessato alla locazione della unità immobiliare dovranno essere prodotte in sede di gara, a pena di esclusione, anche dal garante; il contratto, nella ipotesi di aggiudicazione, sarà sottoscritto sia dall'aggiudicatario che dal garante che saranno solidalmente responsabili delle obbligazioni con lo stesso assunte. In caso di presenza di garante, quest'ultimo provvederà altresì alla sottoscrizione dei modelli "A" e "B" di cui al successivo punto 5 e a produrre i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale,
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate
- Ultime tre buste paga (se dipendente).

REQUISITI PER LE PERSONE GIURIDICHE:

Non possono tassativamente partecipare alla gara le persone giuridiche che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì alla gara, o sottoscrivere il relativo contratto di locazione, le persone giuridiche:

- a) nei cui confronti siano state richieste o siano in atto procedure di liquidazione concordato o fallimento;
- b) il cui legale o legali rappresentanti, soci e procuratori, così come risultanti dal certificato della Camera di Commercio, siano stati condannati, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;
- c) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- d) che si trovino nelle condizioni di concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i..

Le ipotesi di cui ai punti a) e b) intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione dovranno essere comunicate all'Ente entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla loro presa di conoscenza da parte del legale rappresentante della persona giuridica. Il mancato rispetto di tale termine e comunque la mancata informativa costituirà grave inadempimento del contratto e, pertanto, lo stesso si intenderà automaticamente ed immediatamente risolto, senza intervento giudiziale, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrare da parte dell'Ente al conduttore con raccomandata con avviso di ricevimento. La garanzia prestata sarà contestualmente escussa.

Non possono, altresì, partecipare alla gara le persone giuridiche e di conseguenza i legali rappresentanti/amministratori che siano già conduttori di altra unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d'uso. Non possono altresì partecipare in alcun modo alla gara i soggetti e le Società della cui composizione azionaria o di quote facciano parte, anche se in posizione minoritaria, persone fisiche o giuridiche, o in queste ultime risultanti come possessori di azioni o quote, che risultino già direttamente conduttori o assegnatari di altre unità immobiliari di proprietà degli ISMA anche se con differente destinazione d'uso.

La partecipazione alla gara comporta la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" da ultimo approvato con deliberazione del CDA n. 62 del 12 dicembre 2016 (pubblicato sul sito WEB degli ISMA: <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>), per quanto riguarda sia le modalità di partecipazione, sia per la sottoscrizione del contratto nonché per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare concessa.

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'Articolo 5 del "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" gli interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo - Via del Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R, o Agenzie di recapito autorizzate, ovvero consegnato a mano, a pena di esclusione dalla gara entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 6, un Plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta l'impronta di un sigillo, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con l'indicazione del mittente, e dei propri recapiti anche postali, e la seguente dicitura "*NON APRIRE – GARA PER LA LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE SITA IN ROMA – VIA DEL SEMINARIO N. 103*".

Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere le due seguenti buste debitamente chiuse:

UNA BUSTA, CONTRASSEGNA CON LA LETTERA

"A" RECANTE LA DICITURA "*DOCUMENTAZIONE*" CONTENENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA GARA, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

NEL CASO DI PERSONE FISICHE:

- a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dalla persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello "A";
- b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2017 relativa ai redditi 2016, del richiedente;
- d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente;
- e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011);

- f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;
- g) Assegno circolare non trasferibile intestato agli Istituti di Santa Maria in Aquiro a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'offerta pari al 10% del canone annuo a base d'asta. Tale assegno sarà restituito al partecipante non aggiudicatario entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data della seduta di valutazione delle offerte da parte della Commissione istruttoria a tal fine costituita dagli ISMA. L'assegno presentato dal concorrente aggiudicatario sarà restituito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione entro il termine assegnato previa presentazione entro lo stesso termine della documentazione richiesta (deposito cauzionale, polizza bancaria o assicurativa), l'assegno circolare presentato a titolo di garanzia della partecipazione sarà incamerato dagli ISMA. In tale ultimo caso l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerente risultato al secondo posto della graduatoria dei partecipanti.

NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE:

- h) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dal Legale Rappresentante della Persona Giuridica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello "A";
- i) Certificato originale della CCIA della Persona Giuridica in corso di validità;
- j) Fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante della Persona Giuridica partecipante, in corso di validità, sottoscrittore della domanda, debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- k) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;
- l) Assegno circolare non trasferibile intestato agli Istituti di Santa Maria in Aquiro a titolo di garanzia per la partecipazione alla gara, per un importo pari al 10% del canone annuo a base d'asta per un importo pari ad € 7.680,00 (settemilaseicentottanta/00). Tale assegno sarà restituito al partecipante non aggiudicatario entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data della seduta di valutazione delle offerte da parte della Commissione istruttoria a tal fine costituita dagli ISMA successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte. L'assegno presentato dal concorrente aggiudicatario sarà restituito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione entro il termine assegnato previa presentazione entro lo stesso termine della documentazione richiesta (deposito cauzionale, polizza bancaria o assicurativa), lo stesso assegno circolare presentato a titolo di garanzia della partecipazione sarà incamerato dagli ISMA. In tale ultimo caso l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerente risultato al secondo posto della graduatoria dei partecipanti.

Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito penale ed una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del rapporto locativo, comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza con la correlata esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o della immediata risoluzione del contratto qualora sottoscritto, con l'incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente punto g) e/o del deposito cauzionale prestato per il regolare adempimento dello stesso contratto; in tale ultima ipotesi sarà incamerata

anche la garanzia prestata dal sottoscrittore del contratto mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

UNA BUSTA, CONTRASSEGNA CON LA LETTERA "B" RECANTE LA DICITURA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta contenente l'offerta economica deve essere non trasparente e sigillata (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), e deve recare all'esterno, oltre alle generalità dell'offerente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". La busta dovrà contenere l'offerta economica, compilata esclusivamente secondo il modulo "B" allegato al presente bando. L'offerta economica dovrà indicare - a pena di esclusione dalla gara - il canone annuo offerto, in cifre ed in lettere ed essere datata e sottoscritta in forma leggibile dall'offerente. Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e comunque quelle non identiche riguardo al loro contenuto rispetto all'allegato modulo "B" allegato al presente bando. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per gli ISMA.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il Plico di cui al precedente punto 4 dovrà improrogabilmente pervenire alla sede operativa degli ISMA – Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07 settembre 2017. Il plico potrà essere consegnato a mano, entro il citato non superabile termine (giorno e ora) presso il citato indirizzo, Ufficio di Protocollo, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì: a tal fine l'addetto dell'Ufficio di Protocollo ricevente il plico metterà sullo stesso data e ora della consegna: sarà cura dell'offerente verificare la correttezza delle informazioni apposte sul plico. Il plico potrà essere spedito a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso gli Uffici Postali o Agenzie di Recapito Autorizzate, fermo restando che il termine ultimo e non superabile, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato (giorno e ora), non assumendosi gli ISMA alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo nella consegna da parte degli Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio suddetto dell'ISMA all'atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore non imputabili all'offerente, non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non saranno ammessi e presi in considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di scadenza della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi pervenuti dallo stesso offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo pervenuto.

7. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara per la aggiudicazione della unità immobiliare è fatto obbligo per il partecipante, pena la esclusione dalla gara, effettuare uno specifico sopralluogo presso l'unità immobiliare per la quale si intende partecipare, nella giornata del 24/07/2017 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 al quale sarà presente un dipendente dell'Ente. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal fine espressamente delegato da quello

partecipante alla presente gara. La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal soggetto interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia di quelli del sottoscrittore che del delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati.

Al termine della visita sarà rilasciata dal competente personale degli ISMA l'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta “A” sopra detta. In assenza dell'effettivo sopralluogo il concorrente sarà escluso dalla partecipazione alla gara

8. AUTORIZZAZIONI

L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprio carico e spese, a tutti gli adempimenti necessari per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale compatibile con la unità immobiliare oggetto della presente gara.

9. SEDUTA DI GARA

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica alla quale potranno partecipare gli offerenti o loro delegati minuti di specifica atto di delega, il giorno 20 settembre 2017 con inizio alle ore 11:00, presso la sede operativa degli ISMA sita in Roma, Via del Colosseo n. 43. La apertura delle offerte pervenute, con la contestuale verifica della regolarità delle stesse e la formazione della relativa graduatoria, sarà effettuata da una specifica Commissione, formata in via esclusiva da personale di ruolo dell'Ente, nominata da questo medesimo Ente successivamente alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

10. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La Commissione a tal fine costituita, una volta effettuato il controllo della tempestività dei plichi presentati procederà alla apertura degli stessi per la verifica della presenza delle buste “A” e “B”.

Accertata la regolare presenza procederà in successione alla apertura delle buste “A” (Documentazione) per accertare la regolarità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta. Per quelle di cui si sarà accertata la regolarità della documentazione si procederà alla apertura delle buste contrassegnate con la lettera “B” (Offerta Economica).

La Commissione formerà quindi la graduatoria provvisoria, in ordine decrescente, delle offerte ammesse a valutazione, con riferimento al valore dei canoni di locazione annui offerti. SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA. Si procederà alla successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando. In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà, nella stessa seduta, ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla gara essere presente (anche a mezzo di persona delegata formalmente per iscritto su carta semplice e con in allegato fotocopia del documento del delegante) all'apertura dei plichi e delle offerte. Nel caso di delegato, la delega dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all'offerta segreta. In assenza dell'offerente o del suo delegato, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l'offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. La formale aggiudicazione della gara sarà comunicata dal Segretario Generale e ne verrà data pubblicità con le modalità e nei termini previsti nel vigente “Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA”.

11. AGGIUDICAZIONE.

Nell'ipotesi in cui non possa procedersi, per qualsivoglia motivazione, alla successiva aggiudicazione nei confronti del primo classificato o il medesimo non provveda a sottoscrivere il

conseguente contratto di locazione, sarà preso in considerazione il concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta e così via fino all'esaurimento della graduatoria.

Gli ISMA si riservano, comunque, in ogni momento della procedura di gara e antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, la facoltà insindacabile di non assegnare l'unità immobiliare posta a gara per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento da comunicare a tutti i partecipanti regolarmente ammessi alla valutazione della offerta. In caso di mancata attivazione e prosecuzione delle procedure di gara per l'aggiudicazione dell'immobile in questione nulla può essere preteso, a nessun titolo, dai partecipanti

12. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia.

Il presente Bando di Gara sarà pubblicato sul sito istituzionale web degli ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp> - SEZIONE "Avvisi di Locazione. Dell'avvenuta pubblicazione sarà data informativa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e su un giornale di tiratura nazionale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è l'Avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni qui di seguito riportate:

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro;

b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dagli ISMA comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;

- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento dell'assegno circolare consegnato a titolo di cauzione provvisoria di cui all'art. 7 del presente bando;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- al personale dipendente dell'Ente interessato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;

e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico dei concorrenti;

f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;

g) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA.
Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente *“Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA” da ultimo approvato con deliberazione del CDA degli ISMA n. 62 del 12 dicembre 2016* (pubblicato sul sito WEB degli ISMA) con riferimento alle modalità e ai termini sia per la sottoscrizione del contratto sia per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare oggetto del presente avviso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Magistrato della Corte dei Conti

(Cons. Sergio Basile)

Enti Pubblici
IPAB
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 5 luglio 2017, n. 7

Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio ad uso cantina sita in Roma, Via dei Pastini n. 16 A

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA CANTINA DI PROPRIETA' DEGLI ISTITUTI SANTA MARIA IN AQUIRO SITA IN ROMA

VIA DEI PASTINI N. 16/A

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità immobiliare, destinata esclusivamente ad uso CANTINA, sita in Roma:

Via dei Pastini n. 16/A

La suddetta cantina è contraddistinta in catasto urbano al foglio 478, Particella 217, subalterno 1, Cat. C/2, di mq. 96,00 di superficie lorda complessiva.

2. MODALITA' E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE

La unità immobiliare sarà concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, al canone annuo a base d'asta di € 15.360,00 (quindicimilatrecentosessanta/00) Canone mensile € 1.280,00 (milleduecentottanta/00).

- a) La durata dell'affitto: è di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 392/78, rinnovabile, nei termini di legge;
- b) Uso dei locali: è fatto divieto di ubicare nel locale qualsiasi tipo di macchine per il gioco d'azzardo o avviare attività di dubbia moralità rispetto alla "mission" degli ISMA che realizza progetti sociali in favore degli anziani e giovani in particolare stato di disagio;
- c) A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi previsti, il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli ISMA dell'avvenuta aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena di decadenza dalla aggiudicazione:
 - d/1) del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente o bonifico bancario intestato agli ISMA IBAN: IT05Z0569603211000073400X72 Codice Bic/Swift POSOIT22;
 - d/2) di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a favore degli ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro, rilasciata da Banche, Istituti di credito o Società assicurative abilitate a prestare garanzie a favore delle Pubbliche Amministrazioni, incondizionata, a prima richiesta, entro quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, dell'importo pari a nove canoni mensili dell'importo aggiudicato. Ai fini del rispetto del termine essenziale indicato, l'aggiudicatario potrà alternativamente costituire la citata garanzia anche attraverso la presentazione di un assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente dell'importo pari a nove mensilità del canone offerto che sarà incassato; tale importo sarà restituito dall'Ente entro 20 (venti) giorni dalla regolare consegna della polizza assicurativa o bancaria di cui sopra. Il conduttore sarà obbligato altresì ad integrare detta fideiussione ogni qualvolta, in caso di inadempimento, gli ISMA ne facessero uso anche parziale. La mancata integrazione della polizza costituirà causa di risoluzione immediata del contratto.

La fideiussione sarà svincolata dagli ISMA entro 30 (trenta) giorni dalla regolare conclusione del contratto di locazione. Entro lo stesso termine sarà restituita la somma presentata in alternativa alla polizza;

- d) Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall'inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all'inizio dell'annualità;
- e) E' assolutamente vietata, ai sensi dell'articolo 15 del "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*", il subaffitto a terzi; è altresì assolutamente vietato, ai sensi del successivo articolo 16 dello stesso Regolamento, ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dagli ISMA. Eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del contratto di locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all'obbligo del ripristino e del risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA. In tale ipotesi verrà escussa e incamerata la polizza fideiussoria o la somma versata a garanzia;
- f) Lo stato manutentivo dell'immobile sarà quello risultante alla data di visita dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve all'atto della presentazione delle offerte o anche successivamente.
- g) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione dovranno essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e saranno ad esclusivo integrale carico al conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA. Saranno altresì ad esclusivo carico del conduttore tutte le spese ed attività derivanti dall'eventuale preventiva acquisizione di autorizzazioni/nullaosta da rilasciarsi da parte dei competenti Uffici Statali o Comunali per l'esercizio della attività commerciale.
- h) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia nel presente Bando sia nel vigente "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" consultabile sul sito WEB dell'ISMA al seguente indirizzo:
<http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>; Bando e Regolamento che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione alla presente gara;
- i) In particolare con la partecipazione alla presente gara e successivamente con la eventuale sottoscrizione del contratto di locazione, il soggetto partecipante dichiara espressamente di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 15 (*Divieto assoluto di sublocazione o cessione del contratto*). Non potrà, quindi, essere effettuata una cessione di ramo di azienda in contrasto con quanto previsto nello stesso articolo pena la immediata risoluzione del contratto, mediante semplice notifica scritta e senza intervento giudiziale, con la contestuale escussione ed incameramento della garanzia prestata.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara potranno partecipare sia le persone fisiche le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di partecipazione sia le persone giuridiche iscritte al Registro delle Imprese.

REQUISITI PER LE PERSONE FISICHE:

Non possono tassativamente partecipare alla gara le persone fisiche, che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza,

procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì alle gare le persone fisiche:

- 1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;
- 2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- 3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.;
- 4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso.

La partecipazione alla gara è subordinata altresì, pena esclusione dalla stessa e dalla sottoscrizione del contratto, al possesso di un reddito annuo netto complessivo desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il triplo del canone annuale della locazione offerto in sede di gara. Per il raggiungimento del minimo reddituale previsto, il richiedente potrà avvalersi di garanzia personale fornita da terzi dichiarandolo, a pena di decadenza, al momento della presentazione della domanda. In tale evenienza tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il soggetto interessato alla locazione della unità immobiliare dovranno essere prodotte in sede di gara, a pena di esclusione, anche dal garante; il contratto, nella ipotesi di aggiudicazione, sarà sottoscritto sia dall'aggiudicatario che dal garante che saranno solidalmente responsabili delle obbligazioni con lo stesso assunte. In caso di presenza di garante, quest'ultimo provvederà altresì alla sottoscrizione dei modelli "A" e "B" di cui al successivo punto 5 e a produrre i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale,
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate
- Ultime tre buste paga (se dipendente).

REQUISITI PER LE PERSONE GIURIDICHE:

Non possono tassativamente partecipare alla gara le persone giuridiche che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì alla gara, o sottoscrivere il relativo contratto di locazione, le persone giuridiche:

- a) nei cui confronti siano state richieste o siano in atto procedure di liquidazione concordato o fallimento;
- b) il cui legale o legali rappresentanti, soci e procuratori, così come risultanti dal certificato della Camera di Commercio, siano stati condannati, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;
- c) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;

- d) che si trovino nelle condizioni di concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i..

Le ipotesi di cui ai punti a) e b) intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione dovranno essere comunicate all'Ente entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla loro presa di conoscenza da parte del legale rappresentante della persona giuridica. Il mancato rispetto di tale termine e comunque la mancata informativa costituirà grave inadempimento del contratto e, pertanto, lo stesso si intenderà automaticamente ed immediatamente risolto, senza intervento giudiziale, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrare da parte dell'Ente al conduttore con raccomandata con avviso di ricevimento. La garanzia prestata sarà contestualmente escussa.

La partecipazione alla gara comporta la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" da ultimo approvato con deliberazione del CDA n. 62 del 12 dicembre 2016 (pubblicato sul sito WEB degli ISMA: <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>), per quanto riguarda sia le modalità di partecipazione, sia per la sottoscrizione del contratto nonché per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare concessa.

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'Articolo 5 del "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" gli interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo - Via del Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R, o Agenzie di recapito autorizzate, ovvero consegnato a mano, a pena di esclusione dalla gara entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 5, un Plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta l'impronta di un sigillo, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con l'indicazione del mittente, e dei propri recapiti anche postali, e la seguente dicitura "*NON APRIRE – GARA PER LA LOCAZIONE CANTINA IN ROMA – VIA DEI PASTINI N. 16/A*".

Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere le due seguenti buste debitamente chiuse:

UNA BUSTA, CONTRASSEGNAZIONE CON LA LETTERA

"A" RECANTE LA DICITURA "*DOCUMENTAZIONE*" CONTENENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA GARA, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

NEL CASO DI PERSONE FISICHE:

- a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dalla persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello "A";
- b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2017 relativa ai redditi 2016, del richiedente;
- d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente;
- e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011);
- f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;
- g) Assegno circolare non trasferibile intestato agli Istituti di Santa Maria in Aquiro a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'offerta pari al 10% del canone annuo a base d'asta. Tale assegno sarà restituito al partecipante non aggiudicatario entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data della seduta di valutazione delle offerte da parte della Commissione

istruttoria a tal fine costituita dagli ISMA. L'assegno presentato dal concorrente aggiudicatario sarà restituito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione entro il termine assegnato previa presentazione entro lo stesso termine della documentazione richiesta (deposito cauzionale, polizza bancaria o assicurativa), l'assegno circolare presentato a titolo di garanzia della partecipazione sarà incamerato dagli ISMA. In tale ultimo caso l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerente risultato al secondo posto della graduatoria dei partecipanti.

NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE:

- h) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dal Legale Rappresentante della Persona Giuridica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello "A";
- i) Certificato originale della CCIA della Persona Giuridica in corso di validità;
- j) Fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante della Persona Giuridica partecipante, in corso di validità, sottoscrittore della domanda, debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- k) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;
- l) Assegno circolare non trasferibile intestato agli Istituti di Santa Maria in Aquiro a titolo di garanzia per la partecipazione alla gara, per un importo pari al 10% del canone annuo a base d'asta per un importo pari ad € 1.536,00 (millecinquecentotrentasei/00). Tale assegno sarà restituito al partecipante non aggiudicatario entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data della seduta di valutazione delle offerte da parte della Commissione istruttoria a tal fine costituita dagli ISMA successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte. L'assegno presentato dal concorrente aggiudicatario sarà restituito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione entro il termine assegnato previa presentazione entro lo stesso termine della documentazione richiesta (deposito cauzionale, polizza bancaria o assicurativa), lo stesso assegno circolare presentato a titolo di garanzia della partecipazione sarà incamerato dagli ISMA. In tale ultimo caso l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerente risultato al secondo posto della graduatoria dei partecipanti.

Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito penale ed una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del rapporto locativo, comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza con la correlata esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o della immediata risoluzione del contratto qualora sottoscritto, con l'incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente punto g) e/o del deposito cauzionale prestato per il regolare adempimento dello stesso contratto; in tale ultima ipotesi sarà incamerata anche la garanzia prestata dal sottoscrittore del contratto mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

**UNA BUSTA, CONTRASSEGNA CON LA LETTERA
"B" RECANTE LA DICITURA "OFFERTA ECONOMICA"**

La busta contenente l'offerta economica deve essere non trasparente e sigillata (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed

escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), e deve recare all'esterno, oltre alle generalità dell'offerente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". La busta dovrà contenere l'offerta economica, compilata esclusivamente secondo il modulo "B" allegato al presente bando. L'offerta economica dovrà indicare - a pena di esclusione dalla gara - il canone annuo offerto, in cifre ed in lettere ed essere datata e sottoscritta in forma leggibile dall'offerente. Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e comunque quelle non identiche riguardo al loro contenuto rispetto all'allegato modulo "B" allegato al presente bando. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per gli ISMA.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il Plico di cui al precedente punto 4 dovrà improrogabilmente pervenire alla sede operativa degli ISMA – Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07 settembre 2017. Il plico potrà essere consegnato a mano, entro il citato non superabile termine (giorno e ora) presso il citato indirizzo, Ufficio di Protocollo, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì: a tal fine l'addetto dell'Ufficio di Protocollo ricevente il plico metterà sullo stesso data e ora della consegna: sarà cura dell'offerente verificare la correttezza delle informazioni apposte sul plico. Il plico potrà essere spedito a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso gli Uffici Postali o Agenzie di Recapito Autorizzate, fermo restando che il termine ultimo e non superabile, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato (giorno e ora), non assumendosi gli ISMA alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo nella consegna da parte degli Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio suddetto dell'ISMA all'atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore non imputabili all'offerente, non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non saranno ammessi e presi in considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di scadenza della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi pervenuti dallo stesso offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo pervenuto.

6. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara per la aggiudicazione della unità immobiliare è fatto obbligo per il partecipante, pena la esclusione dalla gara, effettuare uno specifico sopralluogo presso l'unità immobiliare per la quale si intende partecipare, nella giornata del 24/07/2017 dalle ore 11:00 alle ore 12:00, nelle quale sarà presente un dipendente dell'Ente. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal fine espressamente delegato da quello partecipante alla presente gara. La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal soggetto interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia di quelli del sottoscrittore che del delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati.

Al termine della visita sarà rilasciata dal competente personale degli ISMA l'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta "A" sopra detta. In assenza dell'effettivo sopralluogo il concorrente sarà escluso dalla partecipazione alla gara.

7. AUTORIZZAZIONI

L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprio carico e spese, a tutti gli adempimenti necessari per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale compatibile con la unità immobiliare oggetto della presente gara.

8. SEDUTA DI GARA

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica alla quale potranno partecipare gli offerenti o loro delegati minuti di specifica atto di delega, il giorno 15 settembre 2017 con inizio alle ore 11:00, presso la sede operativa degli ISMA sita in Roma, Via del Colosseo n. 43. La apertura delle offerte pervenute, con la contestuale verifica della regolarità delle stesse e la formazione della relativa graduatoria, sarà effettuata da una specifica Commissione, formata in via esclusiva da personale di ruolo dell'Ente, nominata da questo medesimo Ente successivamente alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

9. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La Commissione a tal fine costituita, una volta effettuato il controllo della tempestività dei plichi presentati procederà alla apertura degli stessi per la verifica della presenza delle buste "A" e "B".

Accertata la regolare presenza procederà in successione alla apertura delle buste "A" (Documentazione) per accertare la regolarità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta. Per quelle di cui si sarà accertata la regolarità della documentazione si procederà alla apertura delle buste contrassegnate con la lettera "B" (Offerta Economica).

La Commissione formerà quindi la graduatoria provvisoria, in ordine decrescente, delle offerte ammesse a valutazione, con riferimento al valore dei canoni di locazione annui offerti. SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA. Si procederà alla successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando. In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà, nella stessa seduta, ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla gara essere presente (anche a mezzo di persona delegata formalmente per iscritto su carta semplice e con in allegato fotocopia del documento del delegante) all'apertura dei plichi e delle offerte. Nel caso di delegato, la delega dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all'offerta segreta. In assenza dell'offerente o del suo delegato, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l'offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. La formale aggiudicazione della gara sarà comunicata dal Segretario Generale e ne verrà data pubblicità con le modalità e nei termini previsti nel vigente *"Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA"*.

10. AGGIUDICAZIONE

Nell'ipotesi in cui non possa procedersi, per qualsivoglia motivazione, alla successiva aggiudicazione nei confronti del primo classificato o il medesimo non provveda a sottoscrivere il conseguente contratto di locazione, sarà preso in considerazione il concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta e così via fino all'esaurimento della graduatoria.

Gli ISMA si riservano, comunque, in ogni momento della procedura di gara e antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, la facoltà insindacabile di non assegnare l'unità immobiliare posta a gara per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento da comunicare a tutti i partecipanti regolarmente ammessi alla valutazione della offerta. In caso di mancata attivazione e

prosecuzione delle procedure di gara per l'aggiudicazione dell'immobile in questione nulla può essere preteso, a nessun titolo, dai partecipanti

11. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia.

Il presente Bando di Gara sarà pubblicato sul sito istituzionale web degli ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp> - SEZIONE "Avvisi di Locazione. Dell'avvenuta pubblicazione sarà data informativa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e su un giornale di tiratura nazionale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è l'Avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni qui di seguito riportate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro;
- b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dagli ISMA comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
 - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento dell'assegno circolare consegnato a titolo di cauzione provvisoria;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
 - al personale dipendente dell'Ente interessato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico dei concorrenti;
- f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;
- g) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA. Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente "Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA" da ultimo approvato con deliberazione del CDA degli ISMA n. 62 del 12 dicembre 2016 (pubblicato sul sito WEB degli ISMA) con riferimento alle modalità e ai termini sia per la sottoscrizione del contratto sia per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare oggetto del presente avviso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Magistrato della Corte dei Conti
(Cons. Sergio Basile)

Enti Pubblici
IPAB
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 5 luglio 2017, n. 8

**Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma di pregio ad uso commerciale
sita in Roma, Piazza Navona n. 41**

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PREGIO DI PROPRIETA' DEGLI ISMA SITA IN ROMA PIAZZA NAVONA N. 41, PIANO TERRA, DA ADIBIRE ESCLUSIVAMENTE AD USO COMMERCIALE

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità immobiliare, destinata esclusivamente ad USO COMMERCIALE, sita in:

Roma, Piazza Navona n. 41, Piano Terra

L'immobile è composto da n. 1 vano utile oltre a locale servizi igienici, contraddistinto in catasto urbano al foglio 485, Particella 152, subalterno 1, Cat. C/1, di mq. 34,16 di superficie lorda complessiva.

2. MODALITA' E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE

L'unità immobiliare sarà concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, al canone annuo a base d'asta di € 96.000,00 (novantaseimila/00) Canone mensile € 8.000,00 (ottomila/00).

- a) La durata dell'affitto: è di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 392/78, rinnovabile, nei termini di legge;
- b) Uso dei locali: è fatto divieto di ubicare nel locale qualsiasi tipo di macchine per il gioco d'azzardo o avviare attività di dubbia moralità rispetto alla "mission" degli ISMA che realizza progetti sociali in favore degli anziani e giovani in particolare stato di disagio;
- c) Nulla osta ASL: sono a totale carico e rischio dell'aggiudicatario la verifica della tipologia di pubblico Esercizio attivabile all'interno del locale concesso in base alle disposizioni Regionali, Provinciali e Comunali, nonché di quelle di unità immobiliare soggetta a vincolo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;
- d) A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi previsti, il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli ISMA dell'avvenuta aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena di decadenza dalla aggiudicazione:
 - d/1) del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente o bonifico bancario intestato agli ISMA IBAN: IT05Z0569603211000073400X72 Codice Bic/Swift POSOIT22;
 - d/2) di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a favore degli ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro, rilasciata da Banche, Istituti di credito o Società assicurative abilitate a prestare garanzie a favore delle Pubbliche Amministrazioni, incondizionata, a prima richiesta, entro quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, dell'importo pari a nove canoni mensili dell'importo aggiudicato. Ai fini del rispetto del termine essenziale indicato, l'aggiudicatario potrà alternativamente costituire la citata garanzia anche attraverso la presentazione di un assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente dell'importo pari a nove mensilità del canone offerto che sarà incassato; tale importo sarà restituito dall'Ente entro 20 (venti) giorni dalla regolare consegna della polizza assicurativa o bancaria di cui sopra. Il conduttore sarà obbligato altresì ad integrare detta fideiussione ogni qualvolta, in caso di inadempimento, gli ISMA ne facessero uso anche

parziale. La mancata integrazione della polizza costituirà causa di risoluzione immediata del contratto.

La fideiussione sarà svincolata dagli ISMA entro 30 (trenta) giorni dalla regolare conclusione del contratto di locazione. Entro lo stesso termine sarà restituita la somma presentata in alternativa alla polizza;

- e) Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall'inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all'inizio dell'annualità;
- f) E' assolutamente vietata, ai sensi dell'articolo 15 del "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*", il subaffitto a terzi; è altresì assolutamente vietato, ai sensi del successivo articolo 16 dello stesso Regolamento, ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dagli ISMA. Eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del contratto di locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all'obbligo del ripristino e del risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA. In tale ipotesi verrà escussa e incamerata la polizza fideiussoria o la somma versata a garanzia;
- g) Lo stato manutentivo dell'immobile sarà quello risultante alla data di visita dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve all'atto della presentazione delle offerte o anche successivamente.
- h) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione dovranno essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e saranno ad esclusivo integrale carico al conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA. Saranno altresì ad esclusivo carico del conduttore tutte le spese ed attività derivanti dall'eventuale preventiva acquisizione di autorizzazioni/nullaosta da rilasciarsi da parte dei competenti Uffici Statali o Comunali per l'esercizio della attività commerciale.
- i) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia nel presente Bando sia nel vigente "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" consultabile sul sito WEB dell'ISMA al seguente indirizzo:
<http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>; Bando e Regolamento che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione alla presente gara;
- j) In particolare con la partecipazione alla presente gara e successivamente con la eventuale sottoscrizione del contratto di locazione, il soggetto partecipante dichiara espressamente di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel "*Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 15 (*Divieto assoluto di sublocazione o cessione del contratto*). Non potrà, quindi, essere effettuata una cessione di ramo di azienda in contrasto con quanto previsto nello stesso articolo pena la immediata risoluzione del contratto, mediante semplice notifica scritta e senza intervento giudiziale, con la contestuale escussione ed incameramento della garanzia prestata.

3. LAVORI DI ADEGUAMENTO

Per essere adattato allo scopo per cui è dato in locazione, l'immobile dovrà essere oggetto di lavori

di adeguamento di manutenzione ordinaria pari ad Euro 4.027,40 (quattromilaventisette/40) così come risultanti dal computo metrico estimativo, elaborato dall'Ente, contabilizzato sulla base del prezziario della Regione Lazio. Tale computo metrico allegato al presente bando di locazione è accettato completamente ed incondizionatamente con la partecipazione alla presente gara. Tali lavori dovranno essere effettuati a totali cure e spese del Conduttore mediante Ditte di propria fiducia a ciò abilitate, di cui si assumerà la piena ed incondizionata responsabilità per danni a persone e/o cose causati durante la esecuzione degli stessi ed anche successivamente. Si informa che nessuna variazione ai lavori, così come descritti nel computo metrico estimativo, potrà essere apportata dal Conduttore ad esclusione dell'eventuale utilizzo migliorativo di differenti materiali i cui maggiori oneri resteranno comunque ad esclusivo carico del Conduttore. Restano altresì a totali cura e spese del Conduttore l'acquisizione delle preventive autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni statale e comunale tenuto conto dell'essere la unità immobiliare soggetta a vincolo da parte del Ministero dei beni e le attività culturali.

Il valore complessivo dei lavori, così come risultante dal citato computo metrico, ridotto del 30% (trentapercento), e quindi pari ad € 2.819,18 (duemilaottocentodiciannove/18) sarà quello che l'Ente riconoscerà al Conduttore attraverso una riduzione mensile fissa applicata nell'arco di sei anni sul canone di locazione sino al completo soddisfo. L'avvenuto regolare completamento dei lavori risultanti dal computo metrico da eseguirsi solo successivamente all'ottenimento delle preventive autorizzazioni da rilasciarsi parte delle competenti Amministrazioni statali e comunali, sarà oggetto di specifico formale accertamento in contraddittorio tra l'Ente e il Conduttore. Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di effettuare in ogni momento specifici sopralluoghi sulla unità immobiliare locata per la verifica dell'andamento dei lavori e della loro rispondenza a quelli individuati nel computo metrico. La esecuzione di lavori non previsti, qualora non preventivamente autorizzati dall'Ente e dalle competenti Amministrazioni statali e comunali, comporterà la immediata risoluzione "ipso iure" e senza intervento giudiziale del contratto per grave inadempimento, con l'obbligo del ripristino dei luoghi, con la contestuale segnalazione alla Autorità di Polizia di Roma Capitale ed alla Procura della Repubblica. In tale ultima evenienza sarà altresì immediatamente escussa la polizza fideiussoria presentata nonché incamerato il deposito cauzionale prestato.

E' facoltà del conduttore richiedere all'Ente la esecuzione di ulteriori o differenti lavorazioni migliorative che non comportino in alcun modo la modifica strutturale, anche interna, della unità immobiliare. Tali lavorazioni migliorative, eventualmente autorizzate sia da questo Ente che dalle competenti Amministrazioni statali e comunali, rimangono a totale cura e spese del conduttore che non potrà chiedere o vantare alcuna somma a qualsiasi titolo richiesta.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara potranno partecipare sia le persone fisiche le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di partecipazione sia le persone giuridiche iscritte al Registro delle Imprese.

REQUISITI PER LE PERSONE FISICHE:

Non possono tassativamente partecipare alla gara le persone fisiche, che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì alle gare le persone fisiche:

- 1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;

- 2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- 3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.;
- 4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso.

Non possono altresì partecipare alla gara le persone fisiche, ivi compresi anche gli altri componenti del proprio nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia, che siano già conduttori di altra unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d'uso.

La partecipazione alla gara è subordinata altresì, pena esclusione dalla stessa e dalla sottoscrizione del contratto, al possesso di un reddito annuo netto complessivo desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il triplo del canone annuale della locazione offerto in sede di gara. Per il raggiungimento del minimo reddituale previsto, il richiedente potrà avvalersi di garanzia personale fornita da terzi dichiarandolo, a pena di decadenza, al momento della presentazione della domanda. In tale evenienza tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il soggetto interessato alla locazione della unità immobiliare dovranno essere prodotte in sede di gara, a pena di esclusione, anche dal garante; il contratto, nella ipotesi di aggiudicazione, sarà sottoscritto sia dall'aggiudicatario che dal garante che saranno solidalmente responsabili delle obbligazioni con lo stesso assunte. In caso di presenza di garante, quest'ultimo provvederà altresì alla sottoscrizione dei modelli "A" e "B" di cui al successivo punto 5 e a produrre i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale,
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate
- Ultime tre buste paga (se dipendente).

REQUISITI PER LE PERSONE GIURIDICHE:

Non possono tassativamente partecipare alla gara le persone giuridiche che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì alla gara, o sottoscrivere il relativo contratto di locazione, le persone giuridiche:

- a) nei cui confronti siano state richieste o siano in atto procedure di liquidazione concordato o fallimento;
- b) il cui legale o legali rappresentanti, soci e procuratori, così come risultanti dal certificato della Camera di Commercio, siano stati condannati, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;
- c) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- d) che si trovino nelle condizioni di concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i..

Le ipotesi di cui ai punti a) e b) intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione dovranno essere comunicate all'Ente entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla loro presa di conoscenza da parte del legale rappresentante della persona giuridica. Il mancato rispetto di tale termine e comunque la mancata informativa costituirà grave inadempimento del contratto e, pertanto, lo stesso si intenderà automaticamente ed immediatamente risolto, senza intervento giudiziale, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrare da parte dell'Ente al conduttore con raccomandata con avviso di ricevimento. La garanzia prestata sarà contestualmente escussa.

Non possono, altresì, partecipare alla gara le persone giuridiche e di conseguenza i legali rappresentanti/amministratori che siano già conduttori di altra unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d'uso. Non possono altresì partecipare in alcun modo alla gara i soggetti e le Società della cui composizione azionaria o di quote facciano parte, anche se in posizione minoritaria, persone fisiche o giuridiche, o in queste ultime risultanti come possessori di azioni o quote, che risultino già direttamente conduttori o assegnatari di altre unità immobiliari di proprietà degli ISMA anche se con differente destinazione d'uso.

La partecipazione alla gara comporta la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente *“Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA”* da ultimo approvato con deliberazione del CDA n. 62 del 12 dicembre 2016 (pubblicato sul sito WEB degli ISMA: <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>), per quanto riguarda sia le modalità di partecipazione, sia per la sottoscrizione del contratto nonché per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare concessa.

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'Articolo 5 del *“Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA”* gli interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo - Via del Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R, o Agenzie di recapito autorizzate, ovvero consegnato a mano, a pena di esclusione dalla gara entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 6, un Plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta l'impronta di un sigillo, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con l'indicazione del mittente, e dei propri recapiti anche postali, e la seguente dicitura *“NON APRIRE – GARA PER LA LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE SITA IN ROMA – PIAZZA NAVONA N. 41”*.

Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere le due seguenti buste debitamente chiuse:

UNA BUSTA, CONTRASSEGNA CON LA LETTERA

“A” RECANTE LA DICITURA *“DOCUMENTAZIONE”* CONTENENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA GARA, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

NEL CASO DI PERSONE FISICHE:

- a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dalla persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello “A”;
- b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2017 relativa ai redditi 2016, del richiedente;
- d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente;
- e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011);

- f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;
- g) Assegno circolare non trasferibile intestato agli Istituti di Santa Maria in Aquiro a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'offerta pari al 10% del canone annuo a base d'asta. Tale assegno sarà restituito al partecipante non aggiudicatario entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data della seduta di valutazione delle offerte da parte della Commissione istruttoria a tal fine costituita dagli ISMA. L'assegno presentato dal concorrente aggiudicatario sarà restituito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione entro il termine assegnato previa presentazione entro lo stesso termine della documentazione richiesta (deposito cauzionale, polizza bancaria o assicurativa), l'assegno circolare presentato a titolo di garanzia della partecipazione sarà incamerato dagli ISMA. In tale ultimo caso l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerente risultato al secondo posto della graduatoria dei partecipanti.

NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE:

- h) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dal Legale Rappresentante della Persona Giuridica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello "A";
- i) Certificato originale della CCIA della Persona Giuridica in corso di validità;
- j) Fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante della Persona Giuridica partecipante, in corso di validità, sottoscrittore della domanda, debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- k) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;
- l) Assegno circolare non trasferibile intestato agli Istituti di Santa Maria in Aquiro a titolo di garanzia per la partecipazione alla gara, per un importo pari al 10% del canone annuo a base d'asta per un importo pari ad € 9.600,00 (novemilaseicento/00). Tale assegno sarà restituito al partecipante non aggiudicatario entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data della seduta di valutazione delle offerte da parte della Commissione istruttoria a tal fine costituita dagli ISMA successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte. L'assegno presentato dal concorrente aggiudicatario sarà restituito contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione entro il termine assegnato previa presentazione entro lo stesso termine della documentazione richiesta (deposito cauzionale, polizza bancaria o assicurativa), lo stesso assegno circolare presentato a titolo di garanzia della partecipazione sarà incamerato dagli ISMA. In tale ultimo caso l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerente risultato al secondo posto della graduatoria dei partecipanti.

Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito penale ed una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del rapporto locativo, comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza con la correlata esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o della immediata risoluzione del contratto qualora sottoscritto, con l'incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente punto g) e/o del deposito cauzionale prestato per il regolare adempimento dello stesso contratto; in tale ultima ipotesi sarà incamerata

anche la garanzia prestata dal sottoscrittore del contratto mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

**UNA BUSTA, CONTRASSEGNA CON LA LETTERA
“B” RECANTE LA DICITURA “OFFERTA ECONOMICA”**

La busta contenente l’offerta economica deve essere non trasparente e sigillata (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), e deve recare all’esterno, oltre alle generalità dell’offerente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. La busta dovrà contenere l’offerta economica, compilata esclusivamente secondo il modulo “B” allegato al presente bando. L’offerta economica dovrà indicare - a pena di esclusione dalla gara - il canone annuo offerto, in cifre ed in lettere ed essere datata e sottoscritta in forma leggibile dall’offerente. Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e comunque quelle non identiche riguardo al loro contenuto rispetto all’allegato modulo “B” allegato al presente bando. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per gli ISMA.

**6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA
GARA.**

Il Plico di cui al precedente punto 5. dovrà improrogabilmente pervenire alla sede operativa degli ISMA – Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 settembre 2017. Il plico potrà essere consegnato a mano, entro il citato non superabile termine (giorno e ora) presso il citato indirizzo, Ufficio di Protocollo, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì: a tal fine l’addetto dell’Ufficio di Protocollo ricevente il plico metterà sullo stesso data e ora della consegna: sarà cura dell’offerente verificare la correttezza delle informazioni apposte sul plico. Il plico potrà essere spedito a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso gli Uffici Postali o Agenzie di Recapito Autorizzate, fermo restando che il termine ultimo e non superabile, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato (giorno e ora), non assumendosi gli ISMA alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo nella consegna da parte degli Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio suddetto dell’ISMA all’atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore non imputabili all’offerente, non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non saranno ammessi e presi in considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di scadenza della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi pervenuti dallo stesso offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo pervenuto.

7. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara per la aggiudicazione della unità immobiliare è fatto obbligo per il partecipante, pena la esclusione dalla gara, effettuare uno specifico sopralluogo presso l’unità immobiliare per la quale si intende partecipare, nella giornata del 27/07/2017 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 al quale sarà presente un dipendente dell’Ente. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal fine espressamente delegato da quello

partecipante alla presente gara. La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal soggetto interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia di quelli del sottoscrittore che del delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati.

Al termine della visita sarà rilasciata dal competente personale degli ISMA l'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta “A” sopra detta. In assenza dell'effettivo sopralluogo il concorrente sarà escluso dalla partecipazione alla gara

8. AUTORIZZAZIONI

L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprio carico e spese, a tutti gli adempimenti necessari per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale compatibile con la unità immobiliare oggetto della presente gara.

9. SEDUTA DI GARA

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica alla quale potranno partecipare gli offerenti o loro delegati minuti di specifica atto di delega, il giorno 18 settembre 2017 con inizio alle ore 11:00, presso la sede operativa degli ISMA sita in Roma, Via del Colosseo n. 43. La apertura delle offerte pervenute, con la contestuale verifica della regolarità delle stesse e la formazione della relativa graduatoria, sarà effettuata da una specifica Commissione, formata in via esclusiva da personale di ruolo dell'Ente, nominata da questo medesimo Ente successivamente alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

10. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La Commissione a tal fine costituita, una volta effettuato il controllo della tempestività dei plichi presentati procederà alla apertura degli stessi per la verifica della presenza delle buste “A” e “B”.

Accertata la regolare presenza procederà in successione alla apertura delle buste “A” (Documentazione) per accertare la regolarità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta. Per quelle di cui si sarà accertata la regolarità della documentazione si procederà alla apertura delle buste contrassegnate con la lettera “B” (Offerta Economica).

La Commissione formerà quindi la graduatoria provvisoria, in ordine decrescente, delle offerte ammesse a valutazione, con riferimento al valore dei canoni di locazione annui offerti. SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA. Si procederà alla successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando. In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà, nella stessa seduta, ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla gara essere presente (anche a mezzo di persona delegata formalmente per iscritto su carta semplice e con in allegato fotocopia del documento del delegante) all'apertura dei plichi e delle offerte. Nel caso di delegato, la delega dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all'offerta segreta. In assenza dell'offerente o del suo delegato, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l'offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. La formale aggiudicazione della gara sarà comunicata dal Segretario Generale e ne verrà data pubblicità con le modalità e nei termini previsti nel vigente “Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA”.

11. AGGIUDICAZIONE.

Nell'ipotesi in cui non possa procedersi, per qualsivoglia motivazione, alla successiva aggiudicazione nei confronti del primo classificato o il medesimo non provveda a sottoscrivere il

conseguente contratto di locazione, sarà preso in considerazione il concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta e così via fino all'esaurimento della graduatoria.

Gli ISMA si riservano, comunque, in ogni momento della procedura di gara e antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, la facoltà insindacabile di non assegnare l'unità immobiliare posta a gara per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento da comunicare a tutti i partecipanti regolarmente ammessi alla valutazione della offerta. In caso di mancata attivazione e prosecuzione delle procedure di gara per l'aggiudicazione dell'immobile in questione nulla può essere preteso, a nessun titolo, dai partecipanti

12. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia.

Il presente Bando di Gara sarà pubblicato sul sito istituzionale web degli ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp> - SEZIONE "Avvisi di Locazione. Dell'avvenuta pubblicazione sarà data informativa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e su un giornale di tiratura nazionale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è l'Avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni qui di seguito riportate:

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro;

b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dagli ISMA comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;

- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento dell'assegno circolare consegnato a titolo di cauzione provvisoria di cui all'art. 7 del presente bando;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- al personale dipendente dell'Ente interessato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;

e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico dei concorrenti;

f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;

g) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA. Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente *“Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA” da ultimo approvato con deliberazione del CDA degli ISMA n. 62 del 12 dicembre 2016* (pubblicato sul sito WEB degli ISMA) con riferimento alle modalità e ai termini sia per la sottoscrizione del contratto sia per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare oggetto del presente avviso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Magistrato della Corte dei Conti

(Cons. Sergio Basile)

Enti Pubblici
IPAB
ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 5 luglio 2017, n. 9

**Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare Isma non di pregio sita in Roma, Via
Ennio Bonifazi n. 48 A int. 6**

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE NON DI PREGIO DI PROPRIETA' DEGLI ISMA SITA IN ROMA:

VIA ENNIO BONIFAZI N. 48 A INT. 6

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità immobiliare, destinata esclusivamente uso abitativo e residenza del conduttore, sita in Roma:

Via Ennio Bonifazi n. 48 A interno 6

L'immobile, è composto da 3 vani, oltre a servizi e giardino contraddistinto in catasto urbano al foglio 358, Particella 44, subalterno 7, Cat. A/3, di mq. 84,45 e mq terrazzo 10,88.

2. MODALITA' E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE

I locali che compongono l'unità immobiliare saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano al canone mensile di € 723,51 (settecentoventitre/51) – canone annuo di € 8.682,12 (ottomilaseicentottantadue/12).

Si porta a conoscenza che l'importo presunto degli oneri accessori sono ripartiti nel seguente modo:

- Oneri € 62,44 mensili salvo conguaglio
 - Riscaldamento € 93,01 mensili per sei mesi da gennaio a giugno salvo conguaglio
 - Acqua trimestralmente in base al consumo
- a) La durata dell'affitto è di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 431/98, rinnovabile, nei termini di legge;
 - b) A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi previsti, il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli ISMA dell'avvenuta aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto mediante assegno circolare o bonifico bancario intestato agli ISMA IBAN: IT05Z0569603211000073400X72 Codice Bic/Swift POSOIT22;
 - c) Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall'inizio di ciascun anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all'inizio dell'annualità.
 - d) E' assolutamente vietato, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento sulle Locazioni degli ISMA, il subaffitto a terzi. E' altresì vietata, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento sulle Locazioni, ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dall'Ente concedente. Eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del contratto di locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all'obbligo del ripristino e del risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA.
 - e) Così come previsto dall'articolo 29 del Regolamento sulle Locazioni degli ISMA, l'Ente provvederà, a proprie cure e spese, ai lavori necessari per la messa a norma degli impianti tecnologici (elettrico, idrico e sanitario).

- f) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione dovranno essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e faranno esclusivo integrale carico al conduttore senza alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA. In tali casi saranno altresì ad esclusivo carico del conduttore tutte le spese ed attività derivanti dall'eventuale preventiva necessaria acquisizione di autorizzazioni/nullaosta da rilasciarsi da parte dei competenti Uffici Statali o Comunali.
- g) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia nel presente Bando che nel vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" consultabile sul sito WEB dell'ISMA al seguente indirizzo:
<http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>; Bando e Regolamento che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione al presente bando.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara potranno esclusivamente partecipare - a pena di esclusione dalla gara – solo le persone fisiche le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di partecipazione.

Non possono tassativamente partecipare al presente bando le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto, che abbiano in corso o abbiano subito nell'arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all'estero.

Non possono partecipare altresì al presente bando le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto:

- 1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso;
- 2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- 3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.;
- 4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
- 7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso.

Non possono altresì partecipare alla gara le persone fisiche, ivi compresi anche gli altri componenti del proprio nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia, che siano già conduttori di altra unità immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d'uso.

La partecipazione al presente bando è subordinata, inoltre, pena esclusione dalla stessa e dalla sottoscrizione del contratto, tra l'altro, così come previsto dal vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*":

- a) al possesso di un reddito annuo netto complessivo del nucleo familiare, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il doppio del canone annuale della locazione;
- b) ai sensi dell'Art. 32, al trasferimento della residenza nella unità immobiliare entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto dell'aggiudicatario e degli altri componenti il nucleo familiare che abbiano contribuito al raggiungimento del limite minimo reddituale di cui alla precedente lettera a). Il mancato trasferimento della residenza entro il citato termine essenziale è considerato grave inadempimento del contratto e comporterà la sua immediata risoluzione, senza intervento giudiziale, previa semplice comunicazione scritta da inviarsi da parte degli ISMA al Conduttore con raccomandata con avviso di ricevimento, e con il contestuale incameramento del deposito cauzionale.

La partecipazione al presente bando comporta, sin dal momento della presentazione della istanza di partecipazione, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate sia nel presente Bando e nel vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" (pubblicato sul sito WEB degli ISMA: <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>), sia per quanto riguarda attiene la sottoscrizione del contratto e la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare concessa.

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'Articolo 6 del "Regolamento *sulle Locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" gli interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo – Via del Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R ovvero consegnato a mano, a pena di esclusione dalla partecipazione entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 5, un Plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "NON APRIRE – BANDO PER LA LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - VIA ENNIO BONIFAZI N. 48 A INT. 6".

Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere:

- a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l'esclusione) dalla persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello "B";
- b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
- c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2017 relativa ai redditi 2016, del richiedente e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare che dovranno trasferire il proprio domicilio nella unità immobiliare qualora aggiudicata, allegando anche la ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
- d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente, del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare che eventualmente contribuiscono al raggiungimento del limite reddituale minimo di partecipazione e che dovranno trasferire il proprio domicilio nella unità immobiliare eventualmente aggiudicata;
- e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011);
- f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Patrimonio degli ISMA;

Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito penale ed una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del rapporto locativo, comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità Giudiziaria, tramite la Guardia di Finanza, per i provvedimenti di competenza con la correlata esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o della immediata risoluzione del contratto qualora sottoscritto, con l'incameramento del deposito cauzionale prestato per il regolare adempimento dello stesso contratto.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI LOCAZIONE.

Il Plico di cui al precedente punto 4 dovrà improrogabilmente pervenire alla sede operativa degli ISMA – Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 settembre 2017. Il plico potrà essere consegnato a mano, entro il citato non superabile termine (giorno e ora) presso il citato indirizzo, Ufficio di Protocollo, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì: a tal fine l'addetto dell'Ufficio di Protocollo ricevente il plico metterà sullo stesso data e ora della consegna: sarà cura dell'offerente verificare la correttezza delle informazioni apposte sul plico. Il plico potrà essere spedito a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso gli Uffici Postali o Agenzie di Recapito Autorizzate, fermo restando che il termine ultimo e non superabile, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato (giorno e ora), non assumendosi gli ISMA alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo nella consegna da parte degli Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio suddetto dell'ISMA all'atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore non imputabili all'offerente, non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non saranno ammessi e presi in considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di scadenza della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi pervenuti dallo stesso offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo pervenuto.

6. SOPRALLUOGO

Prima della presentazione della domanda per la partecipazione al presente bando per la aggiudicazione della unità immobiliare in parola è fatto obbligo – pena esclusione dalla valutazione della istanza di partecipazione - di effettuare sopralluogo presso l'immobile in questione esclusivamente nel giorno del 26.07.2017 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal fine espressamente delegato dal soggetto partecipante alla gara. La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal soggetto interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia del sottoscrittore che del delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati.

Al termine della visita sarà rilasciata dal competente funzionario degli ISMA l'attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta "Documentazione" sopra detta. In assenza dell'effettivo sopralluogo o della presentazione tra i documenti della attestazione, il concorrente sarà escluso dalla valutazione.

7. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La graduatoria finale per l'aggiudicazione dell'immobile sarà formata sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento sulle locazioni degli ISMA (Articoli 6-8-11-23-25-26-27).

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp>.

Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, si procederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento sulle Locazioni. Ai soggetti partecipanti verrà inoltrata comunicazione via mail all'indirizzo fornito nel modello "B". Nell'ipotesi in cui, il vincitore del presente bando, per qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il contratto, sarà preso in considerazione il concorrente classificatosi al secondo posto e così via fino all'esaurimento della graduatoria, salvo diverse destinazioni dell'unità immobiliare per esigenze dell'ISMA.

L'ISMA si riserva la facoltà di non assegnare l'unità immobiliare aggiudicata per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento.

L'ISMA SI RISERVA ALTRESI' LA FACOLTÀ DI REVOCARE, MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE BANDO.

8. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia.

Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet dell'ISMA all'indirizzo <http://www.isma.roma.it/avvisi.asp> - SEZIONE "Avvisi di Locazione", all'Albo degli ISMA, sul B.U.R.L della Regione Lazio e di Roma Capitale.

Copia del presente Bando e di tutta la documentazione inerente l'immobile posto a gara potranno essere consultati, previo appuntamento, presso l'Ufficio Patrimonio degli ISMA, Via del Colosseo n. 43 – Roma email: info@isma.roma.it, orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 al quale possono essere richieste anche eventuali informazioni.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è l'Avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI -

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni qui di seguito riportate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro;
- b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'ISMA comporterà l'esclusione dalla gara medesima; in particolare:
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
 - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dell'aggiudicazione ;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
 - e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico dei concorrenti;
 - f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;
 - g) il titolare del trattamento dei dati personali è l'Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA.
- Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando e nel vigente "Regolamento *sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA*" (pubblicato sul sito WEB degli ISMA) con riferimento sia alle modalità e termini per la sottoscrizione del contratto che per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare concessa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Magistrato della Corte dei Conti

(Cons. Sergio Basile)

Enti Pubblici
Metropolitane
Roma Metropolitane S.r.l.

Ordinanza di Svincolo 3 luglio 2017, n. 5

Ordinanza di Svincolo n. 5/2017 Linea C. Svincolo presso il M.E.F. delle indennità di espropriazione e demolizione manufatti di cui al D.O.U. ex art. 22bis n. 15/Linea C del 25 settembre 2008. Linea C della Metropolitana di Roma – Tracciato Fondamentale da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri/Pantano. Codice CUP: E51I04000010007. Codice CIG: 0687921A5B. Tratta T6A, da Alessandrino a Torrenova. T6A – Pozzo 6.2. Progetto definitivo approvato con Delibera CIPE del 28 giugno 2007, n. 46. Atto di Approvazione n. 16 del 13 giugno 2008. Ordinanza di Deposito n. 31 del 18 novembre 2010. Decreto di Espropriazione n. 13 del 19 aprile 2011. Svincolo somme indennitarie depositate, ai sensi dell'art. 26, comma 6 e dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

Ordinanza di Svincolo n. 5/2017 Linea C. Svincolo presso il M.E.F. delle indennità di espropriazione e demolizione manufatti di cui al D.O.U. ex art. 22bis n. 15/Linea C del 25 settembre 2008. Linea C della Metropolitana di Roma – Tracciato Fondamentale da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri/Pantano. Codice CUP: E51I04000010007. Codice CIG: 0687921A5B. Tratta T6A, da Alessandrino a Torrenova. T6A – Pozzo 6.2. Progetto definitivo approvato con Delibera CIPE del 28 giugno 2007, n. 46. Atto di Approvazione n. 16 del 13 giugno 2008. Ordinanza di Deposito n. 31 del 18 novembre 2010. Decreto di Espropriazione n. 13 del 19 aprile 2011. Svincolo somme indennitarie depositate, ai sensi dell'art. 26, comma 6 e dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..

Premesso

che il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con Delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, ha inserito la Linea "C" tra le opere prioritarie d'interesse nazionale, comprese nel "1° Programma delle Infrastrutture Strategiche", di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. "Legge Obiettivo";

che dell'Avvio del Procedimento generale dell'opera per il Tracciato Fondamentale da T2 a T6 è stata data comunicazione in data 27 giugno 2003 a mezzo stampa su quotidiani nazionali e con affissioni di Avviso Pubblico nelle zone interessate;

che la Delibera CIPE 1 agosto 2003 n. 65, come integrata dalla Delibera 20 dicembre 2004, n. 105, sulla base dell'istruttoria ex art. 3 del decreto legislativo n. 190/02 e s.m.i., attuativo della legge 443/01 e s.m.i. ha individuato quale Tracciato Fondamentale, prima fase attuativa della Linea C, le Tratte da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri-Pantano, approvando, tra l'altro, i progetti preliminari della Tratta T6A, da Alessandrino a Torrenova, dell'adeguamento della ferrovia "Roma – Pantano" a linea metropolitana, da Torrenova a Monte Compatri/Pantano, ovvero la Tratta T7 e del completamento del Deposito-Officina Graniti;

che Roma Metropolitane S.r.l., a partire dal 1° dicembre 2004, è subentrata al Dipartimento VII del Comune di Roma (ora Roma Capitale) nelle funzioni di Stazione Appaltante, in virtù delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 97/2004 e n. 1/2005;

che Roma Metropolitane S.r.l. costituisce emanazione organica di Roma Capitale;

che i rapporti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane S.r.l. sono regolati da apposita Convenzione, stipulata per atto del Notaio Dott. Enrico Parenti in data 28 gennaio 2005, rep. n. 85261, racc. n. 20001, il cui testo è stato approvato dal Consiglio Comunale con la suddetta Deliberazione n. 1/2005;

che il CIPE, nella seduta del 27 maggio 2005, ha approvato la Delibera n. 39 che riconosce a Roma Metropolitane S.r.l. il ruolo di Soggetto Aggiudicatore, in sostituzione di Roma Capitale;

che pertanto Roma Metropolitane S.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, è deputata a svolgere anche tutte le funzioni connesse agli espropri necessari per la realizzazione dell'opera;

che, in proposito, il decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. prevede espressamente, all'art. 6, che l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità provveda anche alla emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari;

che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 23 del 19 gennaio 2006, ha attribuito a Roma Metropolitane S.r.l. le funzioni connesse ad espropri, occupazioni, asservimenti di aree necessarie alla realizzazione della Linea C;

che, in data 4 aprile 2006, come richiesto dall'art. 9 del citato decreto legislativo n. 190/02 e s.m.i., l'A.T.I. tra ASTALDI S.p.A. (mandataria), VIANINI LAVORI S.p.A., CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI ed ANSALDO TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI S.p.A. - poi incorporata in ANSALDO STS S.p.a. (mandanti) - aggiudicataria della gara d'appalto, ha costituito la Società di Progetto, denominata "METRO C S.p.A.", poi "METRO C S.c.p.A." (di seguito Metro C), in funzione di Contraente Generale per la realizzazione del Tracciato Fondamentale da T2 a T7;

che in data 13 aprile 2006 il Responsabile del Procedimento ha emesso l'"Ordine di Servizio n. 1 di Inizio Attività";

che in data 12 ottobre 2006, con atto rep. n. 89.819 racc. n. 21.975 presso il notaio dott. Enrico Parenti, è stato stipulato tra Roma Metropolitane S.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, e Metro C, in qualità di Contraente Generale, il contratto per l'affidamento delle prestazioni attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, la realizzazione e le forniture necessarie per la realizzazione della Linea C;

che nei primi giorni di marzo 2007, Roma Metropolitane S.r.l. ha trasmesso ai soggetti interessati i progetti definitivi delle Tratte T6A, T7 e Deposito – Officina di Graniti, elaborati dal Contraente Generale, ai fini dell'approvazione da parte del CIPE ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 190/02 e s.m.i. anche al fine di rendere in tal modo possibile l'attuazione della c.d. "Prima Fase Strategica" della Linea C da San Giovanni a Monte Compatri/Pantano con il Deposito – Officina di Graniti;

che dell'Avvio del Procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è stata data comunicazione mediante Avviso Pubblico, recante anche l'elenco delle ditte comunque interessate, pubblicato in data 29 marzo 2007 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali ed affisso a partire dai giorni 28, 29 e 30 marzo 2007 nell'Albo Pretorio di Roma Capitale e del Comune di Monte Compatri, nelle sedi principali dei Municipi VII ed VIII di Roma e nei punti di affissione dislocati lungo il percorso delle Tratte T6A e T7, nonché con la trasmissione del progetto agli Uffici competenti della Regione Lazio;

che, a seguito dell'esito positivo della Conferenza di Servizi ed al termine della relativa istruttoria, il CIPE nella seduta del 28 giugno 2007 ha approvato la progettazione definitiva delle Tratte T6A, T7 e Deposito – Officina di Graniti, con la Delibera n. 46/2007, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2008;

che detta Delibera CIPE n. 46/2007 recita, tra l'altro: *"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato – con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture – anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo "Linea C" della metropolitana di Roma – Tratte T6A-T7, da Alessandrino a Pantano e Deposito Graniti"*;

che il tracciato della Linea C è stato recepito nel nuovo Piano Regolatore Generale, approvato da Roma Capitale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008;

che ai proprietari della ditta interessata dal presente Provvedimento è stata data comunicazione, ex art. 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 e s.m.i., della data in cui il CIPE ha approvato il progetto definitivo delle opere in esame e della data in cui la Delibera di approvazione è stata registrata alla Corte dei Conti;

che con Atto di Approvazione n. 16/ Linea "C", del 13 giugno 2008 prot. R.M. n. 10539 del 13 giugno 2008, è stato approvato il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Decreto Legislativo n. 190/2002 e s.m.i.;

che con Decreto di occupazione d'urgenza n. 15/Linea "C" del 25 settembre 2008 è stata predisposta l'occupazione degli immobili soggetti ad espropriazione;

che, ricorrendo i presupposti di legge, con il sopra richiamato provvedimento sono state altresì determinate in via d'urgenza le indennità provvisorie di esproprio spettanti ai proprietari degli immobili oggetto della procedura espropriativa;

che detto provvedimento, unitamente alla determinazione delle indennità provvisorie, è stato notificato alle ditte proprietarie risultanti tali dai registri catastali, avvertendole della possibilità di condividere espressamente le indennità offerta entro i termini di legge;

che con Decreto Definitivo di Espropriazione n. 13/Linea C del 19 aprile 2011, è stato disposto l'esproprio delle aree in trattazione a favore di Roma Capitale;

che il Decreto Definitivo di Espropriazione è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 5 maggio 2011 con n. 5369.

che, decorsi i termini di legge, non è pervenuta da parte della ditta proprietaria, di cui alla presente ordinanza, l'accettazione delle indennità offerte;

che la ditta proprietaria, successivamente, ha comunicato di volersi avvalere del procedimento di cui all'art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01;

che, pertanto, Roma Metropolitane S.r.l. con Ordinanza n. 31/Linea C del 18 novembre 2010 ha autorizzato Metro C ad effettuare il deposito presso il M.E.F. delle indennità spettanti alla ditta proprietaria;

che l'Ordinanza di Deposito n. 31/Linea C del 18 novembre 2010 è stata pubblicata sul B.U.R.L. del 21 dicembre 2010, n. 47 ed all'Albo Pretorio di Roma Capitale per trenta giorni consecutivi dal 6 dicembre 2010 al 4 gennaio 2011;

che, decorsi i termini di pubblicazione, Metro C ha proceduto al deposito delle indennità offerte, per un totale di Euro 50.835,88, Codice Riferimento RM01159073Q – giusta Lettera Contabile CRO 90876805601 del 28 febbraio 2011 della Banca Popolare di Sondrio Agenzia 13 di Roma;

che con atto di citazione in Corte di Appello in data 15 luglio 2011, la ditta Raffaele Pizzi ha richiesto un risarcimento indennitario per un importo complessivo di € 1.063.472,51;

che le risultanze di tale relazione hanno formato oggetto di una impugnazione giudiziale da parte di Roma Metropolitane e di Metro C, tendente ad ottenere dalla Corte di Appello di Roma una rideterminazione delle indennità;

che la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6677/2016, ha accolto l'opposizione proposta rideterminando, a seguito di CTU, l'indennità di esproprio spettante alla ditta proprietaria in complessivi € 77.727,71 composti da € 56.598,82 per indennità di esproprio ed € 21.137,89 per indennità di occupazione temporanea (al lordo, quindi, delle indennità già depositate presso il servizio di Tesoreria del M.E.F. pari ad € 50.835,88);

che la Corte di Appello nella medesima sentenza ha erroneamente computato il suddetto valore dell'indennità di occupazione temporanea, con quello relativo ad un'altra particella;

che pertanto, al fine di evitare l'insorgenza di una lite giudiziaria, le parti hanno sottoscritto in data 10 aprile 2017, agli atti di R.M. con prot. n. 4188 del 8 giugno 2017, un atto di ricognizione nel quale è stata concordata ed accettata la giusta determinazione dell'indennità di occupazione temporanea pari ad € a fronte di Euro 21.137,89 stabiliti dalla sentenza di Corte d'Appello;

che pertanto l'indennità totale da liquidare alla ditta Raffaele Pizzi risulta pari ad € 68.012,92 costituita da € 56.598,82 per indennità di esproprio ed € 11.414,10 per indennità di occupazione temporanea;

che in data 13 febbraio 2017 agli atti di R.M. con prot. n. 1213 del 16 febbraio 2017, il sig. Pizzi Raffaele ha richiesto lo svincolo delle somme depositate producendo la documentazione necessaria ai fini dello svincolo;

che tale documentazione è stata inoltrata da Roma Metropolitane a Metro C S.c.p.A. in data 14 aprile 2017, prot. R.M. n. 2864, chiedendone la verifica;

che in data 29 maggio 2017 con prot. R.M. n. 3940, la società Metro C, verificata la validità e la completezza dell'integrazione prodotta dalla ditta, ha richiesto l'emissione del provvedimento di svincolo delle somme nei confronti della ditta;

che, ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 e s.m.i., alla richiesta di svincolo sono state allegate le autodichiarazioni da parte dei proprietari in ordine all'assenza di diritti di terzi sui beni oggetto della procedura di esproprio;

che allo stato, per il pagamento delle indennità depositate non sono state notificate opposizioni di terzi alle somme depositate;

che, come si rileva dal Certificato di destinazione urbanistica, l'immobile ricade nel piano Sistemi e Regole: per la quasi totalità Tessuti residenziali, per la restante minima parte Strade e Tracciato metropolitane (infrastrutture per la mobilità) il tutto all'interno del programma integrato n. 8 della Città da Ristrutturare – che sull'immobile non risultano individuati elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare;

che l'immobile in parola, assoggettato ad esproprio, è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto prevista dalla Legge 413 del 30 dicembre 1991, in quanto ricadente nella Zona Omogenea Rilevante D, come definito dalle NTA del PRG di Roma Capitale all'art. 107;

che con atto di divisione del 23 novembre 2000, Repertorio n. 2554, Raccolta n. 1092 a firma del notaio Carmine Andretta, il sig. Raffaele Pizzi formalizzava la proprietà al foglio 1024, mappali 1688 (ex 7) e 1689 (ex 7);

che con il presente provvedimento si esonera da ogni responsabilità l'Amministrazione che procede al pagamento;

che la ditta richiedente, dichiarando l'assenza di diritti di terzi, tiene indenne e manleva Roma Metropolitane S.r.l. da ogni eventuale pretesa, azione o diritto da chiunque vantato, con impegno a restituire la somma incassata per il predetto titolo e ad intervenire nei procedimenti che fossero proposti in ogni sede nei confronti di Roma Metropolitane S.r.l. per la conseguente estromissione della medesima;

che la ditta proprietaria, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza sul BURL ed in assenza di opposizioni di terzi al pagamento dell'indennità come attestato da Roma Metropolitane, potrà inoltrare formale richiesta di svincolo al MEF come da "procedura per la restituzione dei depositi definitivi".

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. "*Legge Obiettivo*" e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e s.m.i., attuativo della legge n. 443/2001;

vista la Delibera CIPE 1 agosto 2003, n. 65;

vista la Delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 105;

vista la Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 39;

vista la Delibera CIPE 28 giugno 2007 n. 46;

vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 97 del 24 maggio 2004;

vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 1 del 10 gennaio 2005;

vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 23 del 19 gennaio 2006;

visto il Decreto di occupazione d'urgenza ex art 22bis n. 15/Linea C del 25 settembre 2008;

vista l'Ordinanza di Deposito n. 31/Linea C del 18 novembre 2010.

Visto il Decreto di Espropriazione n. 13/Linea C del 19 aprile 2011.

TUTTO QUANTO PREMESSO

ROMA METROPOLITANE S.R.L.

Visto l'art. 26, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 e s.m.i.;

visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 e s.m.i.

ORDINA

di provvedere nei termini di legge allo svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD.PP. ora M.E.F. – Ministero dell'Economia e delle Finanze – alla ditta Raffaele Pizzi, nato a Roma il 11 gennaio 1937 - relative all'indennità di esproprio relativamente al foglio 1024, mappali 1688 (ex 7) e 1689 (ex 7), per un totale di Euro 50.835,88, di cui Euro 38.319,00 per indennità di espropriazione, Euro 6.753,94 per indennità di occupazione d'urgenza ed Euro 5.762,94 per indennità di manufatti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DELLA LINEA C

Ing. Andrea Sciotti

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Pasquale Cialdini

Allegati: OMISSIS.

Privati

ITALFERR S.P.A.

Verifica Impatto Ambientale

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIAS TRATTA CAMPOLEONE - APROLIA

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Società con socio unico
soggetta a direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Interventi di potenziamento della rete ferroviaria regionale Ammodernamento
e potenziamento della linea Campoleone - Nettuno. Raddoppio della tratta
Campoleone - Aprilia, Comune di Aprilia, Provincia di Latina
*Richiesta di Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale.*

La Società RFI S.p.A., con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1, 00161
Roma, ha presentato, all'autorità competente, Regione Lazio, Direzione
Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche Area Valutazione Impatto
Ambientale - Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma, richiesta di verifica
di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 del D.
Lgs.152/06 e s.m.i. sul progetto preliminare dell'intervento indicato in
integrazione.

L'intervento consiste nel raddoppio della tratta Campoleone - Aprilia della
linea ferroviaria Campoleone - Nettuno e nella sistemazione del PRG delle
Stazioni di Campoleone e di Aprilia e prende avvio dal marciapiede della
Stazione di Campoleone in corrispondenza dei binari V e VI e termina sui
binari I e II della Stazione di Aprilia.

Il raddoppio è previsto sul lato Ovest della linea esistente e presenta una
estensione complessiva di 5.870 Km, con alternanza di tratti in rilevato e
in trincea. In alcune porzioni della linea, per presenza di viabilità
stradali o edifici sorti nel tempo in adiacenza alla sede ferroviaria, si è
ricorso all'impiego di muri di sostegno per contenere l'ingombro della sede
ferroviaria, limitando così l'impatto sul territorio circostante; vengono
interessate inoltre viabilità locali che sono già in attraversamento della
linea per le quali è prevista la demolizione e la successiva ricostruzione o
l'ampliamento.

Il progetto è consultabile presso i seguenti uffici:

- Regione Lazio, Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, Area Valutazione Impatto Ambientale;
- Comune di Aprilia - Ufficio Ecologia e Ambiente, Settore IV Urbanistica/Ambiente.

Chiunque abbia interesse, può presentare, in forma scritta, le proprie osservazioni al progetto in questione entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio, Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, Area Valutazione Impatto Ambientale, Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma.

Le osservazioni formulate nel termine di cui sopra saranno valutate, per le conseguenti determinazioni, dall'Autorità competente.

Il proponente dichiara altresì di aver adempiuto alle formalità di cui all'art. 20 comma 2 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Roma, 5 luglio 2017

R.F.I. S.p.A. - Direzione Investimenti Area Centro - Ing. D. Moretti

Privati

LAZIOcrea S.P.A.

Statuto

Avviso di Revoca della per la fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio - C.I.G. 69004997E9

Avviso di aggiudicazione di appalto**Risultati della procedura di appalto****Servizi**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**I.1) Denominazione e indirizzi**

LAZIOcrea S.p.A.

Via del Serafico 107

roma

00142

Italia

Persona di contatto: Marcello Scarino

Tel.: +39 651681600

E-mail: gare.laziocrea@legalmail.it

Codice NUTS: ITI43

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.laziocrea.it/laziocrea/>

Indirizzo del profilo di committente: www.laziocrea.it/laziocrea/amm-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti

I.2) Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

Altre attività: Informatica e telematica

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

Procedura aperta per la fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio - C.I.G. 69004997E9

II.1.2) Codice CPV principale

72210000

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Servizi e Sistemi per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria, fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)**II.2) Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
72210000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITI43
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Servizi e Sistemi per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria, fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Criterio di qualità - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 0.9
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**

Sezione IV: Procedura

- IV.1) **Descrizione**
- IV.1.1) **Tipo di procedura**
Procedura aperta
- IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**
- IV.1.6) **Informazioni sull'asta elettronica**
- IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
- IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**
Numero dell'avviso nella GU S: [2016/S 250-460964](#)
- IV.2.8) **Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione**
- IV.2.9) **Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione**

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

- Denominazione:**
Procedura aperta per la fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio - C.I.G. 69004997E9
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
- V.1) **Informazioni relative alla non aggiudicazione**
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: 2016-166100

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:

In merito alla gara ad evidenza pubblica, indetta dalla LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in via del Serafico107 - 00142 Roma - tel. 06/51.68.16.00 - www.laziocrea.it, www.regione.lazio.it PEC: gare.laziocrea@legalmail.it mediante procedura aperta per la fornitura di beni hardware e software per lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio - C.I.G. 69004997E9, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. S/250 del 28/12/2016, sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. 131 del 30/12/2016, sul B.U.R. L. n. 104 del 29/12/2016 e sul sito internet dell'Amministrazione aggiudicatrice, si comunica che LAZIOcrea S.p.A., ha provveduto, con Determinazione n. 257 del 28/06/2017, alla revoca della procedura di gara di cui al bando sopra indicato

VI.4) Procedure di ricorso**VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

T.A.R. Lazio

Via Flaminia n. 189

Roma

00196

Italia

Tel.: +39 6328721

Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione**VI.4.3) Procedure di ricorso**

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso in G.U.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**VI.5) Data di spedizione del presente avviso:**

03/07/2017